MANUALI HOEPLI

DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI
SECONDO
LE ISTITUZIONI DELLO STATO
PER USO DELLE PUBBLICHE SCUOLE

DEL

Prof. DALMAZIO MAFFIOLI

XIª Edizione
con un'Appendice sul Codice penale

ULRICO HOEPLI
EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO
1906

INDICE-SOMMARIO

PARTE PRIMA
NOZIONI PRELIMINARI

PARTE SECONDA

DIRITTI DEI CITTADINI

PARTE TERZA

DOVERI DEI CITTADINI

INSEGNAMENTO
DEI DIRITTI E DOVERI DE' CITTADINI

Non v'è dubbio che in quel paese nel quale tutti i cittadini adempissero i loro doveri, e con egual coscienza esercitassero i loro diritti, la società e lo Stato giungerebbero con facilità e pienezza meravigliosa al loro fine, e il progresso e il benessere di tutti e di ciascheduno (sempre in ragione dei mezzi e dei fattori dell'incivilimento) si avvierebbe ad una meta quasi ideale.

Questo però, quanto lucido teoricamente, è difficile altrettanto in realtà; ma rimane pur sempre che dalla osservanza maggiore o minore ai doveri e dal più o meno equo esercizio dei diritti, in molta parte dipende il prospero o miserevole andare della società e dello Stato.

Se adunque i Professori, cui venga affidato lo insegnamento dei *Diritti e Doveri* de' cittadini, avranno in pregio il loro ufficio, sentiranno come la saviezza e l'efficacia delle loro parole possano diventare sorgente benefica di coltura e di virtù cittadina a molta parte di popolo, che non

sarà per ricevere altra educazione politica; la quale se gli manchi o non gli giovi, esso rimarrà in quella funesta ignoranza che anche tra le libere istituzioni perpetua le vergogne ed i mali della servitù.

Codesto insegnamento consta di due parti: teorica l'una riguarda l'uomo in sè e nelle sue generali relazioni con la società; pratica l'altra considera il cittadino nelle sue relazioni con lo Stato.

È cosa evidente che le principali nozioni del *diritto naturale* devono precedere le nozioni del *diritto positivo*, così civile come politico, che da quelle muovono e vi si informano. A non falsare per altro lo spirito e il fine dell' insegnamento, il Professore tratterà questa parte molto rapidamente, rifuggendo dalle vaste, sottili ed erudite disquisizioni, dal sollevare dubbi anco solo relativamente insolubili, dal porgere improvvido impulso a teorie antisociali o pericolose, e dall' affettare nella esposizione forme troppo scientifiche. Egli dovrà restringersi alle cose fondamentali ammesse dal comune buon senso e di applicazione più feconda e immediata; preferirà il metodo socratico, destando negli alunni per via di domande, di illazioni e di conclusioni, la conoscenza della verità, adottando solo nei riassunti la forma dottrinale ed espositiva, però in modi semplici e piani.

Passando alla parte positiva e pratica, non sarà mai di troppo la cura del Professore nel mettere in chiaro: che le idee del *diritto* e del

dovere si possono molto bene distinguere in astratto, non così nella pratica; poichè, massime in uno Stato libero, l'esercizio del *diritto* (generalmente parlando) è *dovere;* che ad una maggiore ampiezza di diritti consociasi di necessità maggiore ampiezza di doveri, di maniera che voler fruire dei primi e sottrarsi ai secondi sarebbe iniquo ed assurdo; che il violatore delle leggi, quand'anche ignoto ed impune, offende la patria in modo ben più pericoloso e reo del nemico, il quale la combatte a viso aperto. Non dimenticherà insomma che la parte morale deve procedere di pari passo con la positiva, così che l'istruzione sia educazione, ben poco giovando che uno sappia quanti voti occorrono alla validità d'una elezione o di una sentenza, e non comprenda la grandezza dell'atto e non possegga i lumi e la incorruttibilità necessaria all'elettore ed al giurato.

Dalla lettura poi e da una minuta ed accurata spiegazione dello *Statuto* (che tutti gli alunni dovranno possedere) il Professore saprà trarre opportuno partito a ricordare e ripetere le cose generali, talchè quelle e queste riescano a vicendevole illustrazione e conferma (1).

(1) Veggansi le *Istruzioni* annesse ai programmi di insegnamento approvati con R. Decreto 21 giugno 1885.

PREFAZIONE

Il favore inaspettato con cui fu accolta dal pubblico questa mia operetta dei *Diritti e Doveri* de' cittadini, mi ha indotto in poco tempo a farne la stampa di una nuova edizione, persuaso che essa pure tornerà gradita non solo agli alunni delle pubbliche Scuole, ma ancora a molti altri cittadini che per la nuova legge elettorale sono oggi chiamati a prendere parte attiva all'amministrazione della cosa pubblica ed al governo del loro paese.

Se le prime edizioni lasciavano non poco a desiderare si per lo svolgimento della materia che per la forma del dettato, credo questa possa meglio soddisfare al suo duplice scopo per le molteplici variazioni ed aggiunte che vi ho introdotte. E invero a norma delle istruzioni governative il programma è stato svolto ampiamente ed anche in alcune parti completato con forma semplice e popolare, adatta alla intelligenza di tutti; nella partizione materiale di esso si è seguito un ordine più logico e razionale, e in quanto alle modificazioni sostanziali si è tenuto conto delle mutate circostanze dei tempi, e delle

nuove leggi ultimamente introdotte nell'ordinamento amministrativo, giudiziario, politico e sociale dello Stato. — Vi è inoltre riportato lo *Statuto* con la sua spiegazione ed un breve compendio del *Codice penale* italiano, il che oltre al compiere ed avvalorare lo studio dei *Diritti e Doveri*, tornerà di non poco vantaggio ai giovani delle nostre Scuole per la vita avvenire, quando cioè entreranno a far parte della civile società. In ultimo per maggior chiarezza delle cose da noi esposte, venne aggiunto un *Elenco* delle principali voci e maniere di dire del linguaggio parlamentare.

Come si vede, il libro non contiene grandi cose e tanto meno ha pretese o esagerazioni di sorta; e tuttavia esso ha destato i sospetti del Governo austriaco che lo volle bandito dalle provincie irredente, come se attentasse alla sicurezza dell'Impero. Povero Governo, di quanto poco si adombra e come mal si affida nel ritenere che sequestrando libri e giornali si possa mettere un freno alle idee ed impedire agli italiani di affermare il principio della propria nazionalità. Ma tiriamo oltre su ciò.

Checchè ne sia e qualunque possa essere il giudizio altrui, io confido che le mie fatiche non saranno sprecate inutilmente, ed i giovani in particolar modo ne sapranno approfittare per loro ammaestramento e per divenire un giorno degni cittadini di un libero paese.

Milano, 8 dicembre 1905.

L' AUTORE.

NOZIONI ELEMENTARI

SUI

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

PARTE PRIMA

Nozioni preliminari.

I. — Introduzione allo studio dei diritti e doveri.

1. Importanza di tale studio e sua partizione. — 2. Idea generale del diritto e del dovere.

1. Scopo principale dell'educazione civile si è quello d'inspirare nel cuore e nella mente dei giovani il sentimento della loro dignità, onde abbiano a crescere utili cittadini alla patria, cittadini ossequienti alla legge, che mentre esercitano i loro diritti sappiano nel tempo stesso adempiere i loro doveri con coscienza e lealtà.

E siccome vera educazione civile non può darsi senza che essi conoscano le nozioni fondamentali sui diritti e doveri dei cittadini, ne

segue che indispensabile è lo studio e la conoscenza di questa importantissima materia, tantochè uno non può dirsi degno cittadino di un libero Stato, se è ignaro dei diritti e dei doveri che gli sono guarentiti o imposti dalla legge.

Chi non conosce i propri diritti non li può rettamente esercitare, ed è sempre in balìa degli altri; e così pure chi non conosce i propri doveri corre pericolo di trasgredirli e di essere punito a norma delle leggi. Soltanto il cittadino istruito ed illuminato sente altamente la propria dignità, apprezza le patrie istituzioni e le rispetta; egli prende parte attiva alla amministrazione della cosa pubblica, senza lasciarsi trarre in errore da quelli che hanno mire ambiziose o sovversive; regola le sue azioni in conformità delle leggi e secondo le proprie condizioni, e non cerca che il bene proprio e degli altri, la prosperità e la grandezza del suo paese. Se necessario è lo studio dei diritti e dei doveri, i giovani in particolare modo debbono approfittarne per loro ammaestramento e vantaggio, e per divenire un giorno veri cittadini, utili a sè stessi, alle loro famiglie, alla patria.

Innanzi però di parlare dei diritti e doveri, è d'uopo conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto gli uomini ad associarsi fra loro, e come siano regolate le azioni loro nella civile società. Laonde, accennate alcune nozioni preliminari sull'ordinamento politico e sociale, lo studio dei diritti e doveri resta per sè stesso diviso in tre parti: la prima ci fa sapere che sia la società,

come questa si sia costituita, e come sia retta o governata; la seconda tratta dei *diritti naturali e civili* comuni a tutti gli uomini, e dei *diritti pubblici e politici* spettanti ai soli cittadini; la terza e più importante passa a trattare dei *doveri privati e pubblici*, *generali e speciali* che agli stessi cittadini incombono. Per ultimo si è creduto bene di aggiungere le *Statuto* con la sua spiegazione, il che gioverà a confermare maggiormente i principii da noi esposti, e a dare una più ampia ed esatta conoscenza dei diritti e doveri del cittadino. — Diamo intanto un'idea generale di ciò che sia *diritto* e *dovere.*

2. Tutti gli animali che vivono sulla terra sono tratti dall'istinto naturale della propria conservazione a cercare la compagnia di altri animali della medesima specie.

L'uomo che a preferenza di questi animali è dotato d'intelligenza e di ragione, di volontà e di libertà, è attratto pur esso per istinto di natura a convivere con gli altri suoi simili, essendo egli nato non per sè, ma per la famiglia e la società. Che sia la società noi lo vedremo in seguito; per ora basti accennare che la convivenza sociale ha per iscopo di assicurare ed accrescere il più che sia possibile i beni materiali e morali di tutti gli individui componenti la società. Ma perchè molti individui possano vivere insieme e conseguire tale scopo, è necessario vi sia una legge che li governi, è necessario che questa legge sia osservata da tutti, e che tutti conoscano i diritti e i doveri che la legge stessa

assicura ed impone a ciascuno senza distinzione di sorta. Or bene, l'osservanza delle leggi che regolano uno Stato, una nazione, una società qualsiasi, si può sempre considerare sotto un duplice aspetto: come *facoltà* di fare, o come *obbligazione ;* nel primo caso abbiamo il *diritto*, nel secondo il *dovere*. — Spieghiamoci più chiaramente con un esempio.

La legge naturale e civile comanda di rispettare la vita altrui. Osservando noi questa legge, mentre ci è fatto obbligo di non offendere in alcun modo gli altri, abbiamo anche la facoltà di respingere qualsiasi violenza che venga arrecata contro la nostra persona. Da ciò si vede che i diritti e i doveri sono sempre in relazione fra loro, onde insieme riuniti formano una cosa sola, e cioè la legge.

Noi adunque per bene convivere in società dobbiamo conoscere ed osservare le leggi dello Stato, le quali si fondano in massima parte nello *Statuto*, che ci venne dato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848, che è stato lealmente osservato da Vittorio Emanuele II e da Umberto I, e che tuttora si osserva sotto lo scettro di Vittorio Emanuele III re d'Italia.

II. — Della società in genere.

1. L'uomo essere socievole. — 2. Origine della famiglia e della società. — 3. Società politica o civile.

1. L'uomo per sua natura è un essere socievole, ossia egli è destinato a vivere in società

con gli altri suoi simili. E che l'uomo sia socievole, viene confermato dal fatto della presente società, da tutti riconosciuta, e dai bisogni continui da cui è circondato in ogni epoca della sua vita. Bambino ha bisogno di chi lo regga e lo alimenti; adulto, di chi lo aiuti a difendersi dall'imperversare degli elementt, dagli assalti delle fiere e dagli stessi suoi simili; vecchio, gli sono necessarie le medesime cure che a lui vennero prodigate nella prima sua età.

Un altro fatto importante basterebbe a comprovare il nostro asserto, e cioè la prerogativa della parola, per la quale l'uomo tanto si eleva al disopra degli altri animali. Infatti a che varrebbe per lui la parola se non la adoperasse come mezzo per farsi intendere, per istruirsi e perfezionarsi? Ma l'istruzione, l'educazione, la scienza, non sono opera di un solo o di pochi, sibbene l'effetto degli sforzi continuati di più generazioni; sono il portato degli uomini allo stato di società. Ammessa quindi la perfezione umana, noi non possiamo diversamente concepire l'uomo che allo stato sociale; e più avanti vedremo come questa società sia necessaria alla conservazione ed al perfezionamento di ciascuno e di tutti.

2. Per arrivare allo stato di società dovettero gli uomini procedere per gradi e secondo le leggi di natura. Risalendo col pensiero alle origini del genere umano, di leggieri si scorge come il bisogno della propagazione della specie abbia indotto gli uomini a costituire la prima

società che fu detta coniugale. Conseguenza immediata di questa società fu la prole, la quale ognor più crescendo ha dato origine alla famiglia, e quindi alla società famigliare o domestica. Questa per via di connubi passò dalla sua forma primitiva ad un'altra più complessa di società patriarcale, originata dalla occupazione delle terre e dalla divisione del lavoro tra i diversi membri delle famiglie, le quali erano governate da un capo o patriarca, in cui risiedeva tutta l'autorità. Coll'andar del tempo crescendo sempre più la popolazione ed i bisogni, molte famiglie patriarcali furono costrette a riunirsi insieme e andar in cerca di nuove terre da occupare; e così si formarono le società di orde e di tribù, che furono di poi il principio dei popoli e delle civili società.

3. E veramente nell'estendersi di alcune tribù costituite da popoli barbari o selvaggi, spesso avveniva che molti si trovassero sopra un medesimo territorio, ove altri avevano posto le loro tende e le loro capanne. Di qui i contrasti, le lotte e le guerre di conquista; di qui la necessità di stringersi insieme sotto l'autorità di un capo che per senno e valore personale sovrastasse a tutti gli altri. In seguito questi capi ne divennero i padroni assoluti, e col diritto della forza poterono imperare su un intero paese, finchè a poco a poco coll'introduzione delle leggi si pervenne allo stato di civiltà nel quale noi siamo. In tal modo si è costituita la *società politica o civile,* la quale si può definire la convi-

venza di un intero popolo che si governa con le medesime leggi per poter assicurare il libero esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo e di tutti.

Da quanto sin qui si è detto, risulta che la prima società è nata con la famiglia e che la società politica ha suo fondamento nella natura stessa dell'uomo, il quale essendo destinato a vivere in società non può essere disgiunto dagli altri esseri della sua specie. Così che concludendo diremo, che se dall'una parte gli uomini per vivere in società dovettero sottoporsi alle leggi, dall'altra impararono ad avere in maggior pregio la libertà e l'indipendenza, senza cui non può darsi vera civiltà.

III. — Necessità della società.

1. Scopo della società. — 2. La società politica necessaria quanto la famigliare per la conservazione ed il perfezionamento dell'uomo. — 3. Condizioni indispensabili alla sua esistenza.

1. La società politica ha per iscopo principale di assicurare il libero esercizio dei diritti naturali dell'uomo, e l'uomo a sua volta deve avere i mezzi per poter esercitare liberamente questi suoi diritti, e cioè deve conservare e perfezionare la propria vita, difendere i suoi averi e la sua libertà, accrescere il più che sia possibile i beni materiali e morali necessari alla sua esistenza. Sono beni materiali tutti gli agi del vivere civile, la costruzione delle case e delle

strade, l'arginatura dei fiumi e dei torrenti, la coltivazione dei terreni, le produzioni dell'industria, lo sviluppo del commercio e simili. I beni morali sono: l'istruzione e l'educazione, le scienze, le lettere e le arti, il progresso e la civiltà, e in generale tutte le morali istituzioni.

L'uomo mira sempre alla felicità e fa ogni sforzo per conseguirla. Ma la vera felicità è un bene relativo, che egli non può ottenere se non col perfezionamento di sè stesso e col pieno soddisfacimento di quegli altri beni che sono indispensabili alla sua esistenza. Ridotto l'uomo alle deboli sue forze, non sarebbe possibile conseguire una sola parte di quei beni che soltanto può dare il concorso e la cooperazione di molti. Ma anche la famiglia per sè non basta ad assicurare questi beni; anzi le famiglie stesse scomparirebbero se non vi fosse la civile società, la quale perciò al pari della famiglia diviene necessaria per la conservazione ed il perfezionamento dell'uomo.

2. Premesso ciò, e dopo quanto si è detto nel capitolo precedente, non è bisogno estenderci in lunghi ragionamenti per comprovare il nostro asserto. Difatti l'uomo selvaggio, il così detto uomo della natura, abbandonato a sè stesso e a tutte le avversità della sorte, è costretto a soffrire la fame e la sete, a sopportare disagi di ogni fatta e tutti quei malanni cui va soggetta la natura umana; egli solo e inerme è sempre minacciato nella vita e nella libertà dai continui pericoli che gli sovrastano; egli non può con-

venientemente sviluppare le sue facoltà fisiche, intellettuali e morali; non può istruirsi, nè perfezionarsi. L'uomo pertanto libero, intelligente e dotato di volontà, se non fosse riunito in società co' suoi simili, sarebbe schiavo di sè stesso, della sua ignoranza, del suo istinto brutale, e bruto tra i bruti crescerebbe soltanto alla crudeltà ed alla barbarie.

Alcuni pseudo-filosofi, e filosofi di non comune ingegno, non approvano la società, così come oggi è costituita, ed esaltando la libertà dell'uomo primitivo, credono aver comprovato che gli uomini dallo stato selvaggio si sieno ridotti in civile consorzio, non per il portato delle leggi di natura, ma per *forza* o per *convenzione* dell'uomo (1).

Queste teorie non hanno bisogno di essere confutate; e senza maggiori prove a noi sembra abbastanza dimostrato che tanto la società politica, quanto la famigliare, è necessaria per la conservazione ed il perfezionamento dell'uomo; anzi possiamo conchiudere che l'uomo isolato e privo del consorzio sociale, è da considerarsi come una belva feroce, mentre vivendo co' suoi simili si migliora, si ingentilisce, si eleva al più alto grado di civiltà e di perfezionamento.

3. Stando alla definizione da noi data della società politica, troviamo che le condizioni in-

(1) Vedi T. Hobbes, *Leviathan*. — G. Rousseau, *Cotr. Soc.*, ed altri.

dispensabili alla sua esistenza sono le seguenti: 1.° Un numero più o meno grande di individui che abitano un dato paese, per lo più circoscritto da confini naturali, quali sarebbero i mari, i monti, i fiumi; 2.° Un governo che li abbia a regolare con buone e saggie leggi, le quali sieno consentanee alla natura umana ed all'indole particolare del paese; 3.° Uno scopo determinato e conforme ai principii fondamentali che l'uomo acquista nascendo e vivendo in società co' suoi simili.

Abbiamo visto che sia la società, e quale lo scopo che essa si propone; ci resta ora a dimostrare come gli uomini siano naturalmente divisi in nazioni, e come al governo di esse sia necessario un potere sovrano che sappia far rispettare le leggi da tutti.

IV. — Della nazione e della patria.

1. Divisione naturale del genere umano in varie nazioni. — 2. Della nazione in generale. — 3. La patria e suoi diversi significati.

1. La natura ha posto una grande divisione sì nel regno animale che nel regno vegetale, e tutti gli esseri viventi secondo la loro indole e destinazione, hanno una propria dimora fissa, costante, invariabile. Gli uomini soltanto si trovano dispersi su tutta la superficie terrestre, ma anch'essi sono naturalmente divisi in varie nazioni, quante sono le società politiche costituite. E veramente la natura stessa da una parte in-

nalzando lunghe catene di monti, quasi inaccessibili all'uomo, dall'altra dividendo le terre con fiumi e con mari ancor più estesi, parve aver assegnato a ciascuna nazione il proprio paese da abitare. Così la diversità del suolo e del clima generò usi ed abitudini differenti, e pen conseguenza diverse maniere di manifestare con la parola i propri pensieri; onde dal complesso di queste cose ne seguì, che tutti quelli che erano nati nello stesso paese, e s'informavano agli stessi costumi, e parlavano lo stesso linguaggio, fossero considerati come membri di un medesimo corpo sociale, che più tardi si chiamò nazione.

2. La nazione adunque, secondo l'etimologia della parola, presuppone l'origine o la nascita comune dei membri che la costituiscono; ma perchè tale sia considerata veramente, si richiedono altri elementi, quali sono la lingua, il governo, la religione, gli usi, i costumi, gli interessi, le tradizioni, le tendenze ed i confini naturali. — Per la qual cosa chiameremo *nazione* il complesso di tutti quegli individui che avendo la stessa origine, parlano la stessa lingua, conservano le stesse abitudini ed abitano lo stesso paese determinato da confini naturali (1).

(1) E qui giova avvertire che diverso è il significato di *Regno* e di *Stato*, perchè questi nomi oltre l'idea di società comunque costituita, vogliono indicare signoria o dominazione sovra un dato territorio che non sempre è quello della *nazione*.

Tutti gli abitanti d'Italia compresi fra l'Alpi ed il mare vengono a costituire una sola e grande nazione, la quale dev'essere rispettata dalle altre nazioni non meno della libertà personale. Fu sempre iniquo e detestabile il dominio di una nazione su di un'altra, e difendere la propria nazionalità, se conseguita, riacquistarla con ogni maniera di sacrifici, se perduta, è il primo e il più sacro dei doveri per un cittadino cui stia a cuore la sua patria.

3. La *patria !....* e a chi non è caro il santo nome di patria? Chi non si sente inebbriare di gioia al solo pensiero della patria? Quivi si ode la favella cui bambini snodammo la lingua; quivi sono le dolci rimembranze dell'età giovanile; quivi i genitori, i fratelli, i congiunti, i conoscenti. Infelici coloro che hanno perduto la patria e che da forza prepotente od arcana sono costretti a vivere lontani da essa, ricalcando le amare vie dell'esiglio! Per quanto sia ricco l'esule, per quanto sia circondato da affetti e da cure, sempre è crucciato dal pensiero della patria lontana. — È nostro dovere amare la terra che ci ha dato i natali, e quando sia d'uopo dobbiamo essere pronti a sacrificare per essa anche la nostra vita, chè dolce e decoroso è il morir per la patria! (1). Amiamo adunque la patria nostra, amiamo l'Italia, ed il suo cielo così ridente, il suo clima dolce e temperato,

(1) Orazio: *Dulce et decorum est pro patria mori!*

questo suolo così fecondo, questo linguaggio armonioso, parlato da tanti cittadini che sono uniti con noi nelle gioie, nei dolori, nelle speranze!

Il significato della parola patria, varia a seconda del grado di civiltà dei popoli stessi. I Greci e i Romani consideravano la patria loro semplicemente ristretta alle mura della città, chiamando *barbari* tutti gli altri popoli della terra. Così nel medio evo ogni piccola repubblica, ogni città municipale era una patria e consideravansi come stranieri gli abitanti delle altre città, sebbene appartenessero allo stesso paese. Le guerre fratricide di quel tempo erano tante volte originate da un malinteso amore di patria. Presso di noi invece la patria ha un significato assai più esteso, e comprende il territorio di una intera nazione, i cui cittadini costituiscono un popolo solo, diviso dagli altri per confini naturali, ed ancora per origine, lingua, storia, usi, costumi, sentimenti, ecc. — Ed invero tutti gli abitanti d'Italia che prima si laceravano fra loro, or sono insieme riuniti in una sola e grande famiglia, e se il grido della patria li chiama a difendere alcuna sua parte minacciata dalla straniera dominazione, tutti insorgono armati e accorrono volonterosi sui campi di battaglia a salvare la comune patria od a morire per essa. — I fatti del nostro risorgimento nazionale lo comprovano ad evidenza.

V. — Del potere sovrano di una nazione.

1. Necessità di un potere sovrano per governare la nazione. — 2. Governo e sue speciali attribuzioni. — 3. Diverse forme di governo. — 4. Della monarchia costituzionale o rappresentativa.

1. Si è detto che lo scopo principale per cui gli uomini si uniscono in società si è quello di assicurare il libero esercizio dei diritti naturali di ciascuno e di tutti, ossia di provvedere alla conservazione ed al perfezionamento della loro vita, e di promuovere il miglioramento delle condizioni loro materiali e morali. E come mai si può conseguire tale scopo importantissimo con una moltitudine di uomini disuguali fra loro di opinioni, di volere, di forze? Come conciliare le aspirazioni ed il benessere generale della società, con le mire e gli interessi personali dei singoli individui? Egli è certo che se a tutti costoro fosse lasciato l'arbitrio di provvedere a sè stessi, tanti sarebbero gli individui, altrettanti i modi di pensare, di volere, di agire (1), e con tanta libertà di azione, in mezzo ai disordini ed allo agitarsi delle passioni popolari, i prepotenti scorrerebbero facilmente ad eccessi di violenza, verrebbero in breve a sconvolgere tutto l'ordine sociale. Pertanto si scorge come sia necessario un potere sovrano, il quale

(1) Cicerone: *Quod capita tot sententiae.*

dirigendo le azioni di tutti, li abbia a tenere sulla retta via del giusto e dell'onesto, per il conseguimento del fine che la società si propone.

2. Il supremo potere o la suprema autorità da cui emanano gli ordini e l'indirizzo generale per la nazione si chiama appunto *Governo*, sebbene questa voce si adoperi comunemente per indicare il complesso di quegli eminenti cittadini che sono incaricati di reggere il paese e di amministrare la cosa pubblica, sotto l'autorità di un capo rappresentante la nazione e lo Stato. Il Governo è indispensabile per il buon andamento della società, chè altrimenti questa non potrebbe a lungo sussistere, ed è dovere di tutti i cittadini prestare il proprio concorso ai rappresentanti di esso perchè trovino agevolata la via nell'adempimento delle loro funzioni.

Tutte le funzioni od attribuzioni che dir si vogliono, spettanti al Governo, consistono nel dettar regole di condotta, ossia le leggi, comuni a tutti i cittadini, e da tutti farle osservare, promuovendo per mezzo di esse il maggior benessere di ciascuno e di tutti, assicurandone le persone e gli averi, e reprimendo le violazioni di giustizia che fossero commesse a danno degli altri e della società medesima.

Giustizia, sicurezza, opere di pubblica utilità, sono appunto il fine che il Governo si propone con le sue leggi, senza cui la società stessa non potrebbe nè esistere, nè prosperare. — Il pretendere tutto dal governo o l'esagerarne le at-

tribuzioni, sarebbe lo stesso che dire di nulla saper fare senza l'aiuto ed il beneplacito altrui, il che sarebbe indegno di cittadini liberi che hanno coscienza della propria dignità. Noi invece abbiamo diritto di esigere dal Governo che sieno emanate buone e saggie leggi, che queste leggi sieno giustamente applicate e fatte osservare da tutti.

Da questo duplice ufficio spettante al Governo ne deriva che il potere sovrano di una nazione, che nel Governo è personificato, consta di due distinti poteri, e cioè *potere legislativo* che consiste nel far le leggi, e *potere esecutivo* che consiste nel mandarle ad esecuzione. Quest'ultimo si suddivide in due ordini: *ordine amministrativo* propriamente detto, e *ordine giudiziario*. — Tali poteri vengono diversamente esercitati, secondo le diverse forme di Governo o reggimento di uno Stato.

3. Due sono le forme principali di Governo: la *monarchia* e la *repubblica*, secondo che il potere dello Stato è nelle mani di uno solo o di tutti i cittadini. — Il Governo monarchico si dice *assoluto* o *dispostico*, quando il principe che siede a capo dello Stato, fa le leggi a suo arbitrio ed è considerato come il padrone della vita e degli averi di tutti i suoi sudditi; si dice *costituzionale* o *rappresentativo*, quando il principe condivide coi cittadini il potere e la responsabilità dello Stato. — La monarchia può essere *ereditaria* ed anche *elettiva*.

La repubblica è quel Governo a cui prendono

parte tutti i cittadini per mezzo di rappresentanti eletti dagli stessi cittadini. Questo Governo dicesi altresì *aristocratico* o *democratico*, a seconda degli elementi di cui esso è costituito. — La repubblica inoltre può essere *unitaria*, se le diverse provincie di cui si compone lo Stato, sono governate dalle medesime leggi; ovvero *federativa* se le provincie stesse formano altrettanti piccoli Stati, i quali sono insieme associati per la difesa comune e per certi altri interessi, vivendo però di vita propria nella interna loro amministrazione.

4. Delle diverse forme di Governo testè accennate, noi possiamo dire che tutte tornano opportune al reggimenio dei popoli, sempre che le comporti la natura dei paesi o il grado di loro civiltà. Per noi la migliore è quella in cui si gode la maggior libertà possibile, e nella quale i diritti dei cittadini sono maggiormente assicurati e protetti dalle leggi, vale a dire la *monarchia costituzionale* o *rappresentativa*, la quale partecipa di tutti i vantaggi delle altre forme di Governo, senza andare incontro agli inconvenienti che quelle presentano. Invero la esperienza dei fatti ha provato che il Governo monarchico assoluto il più delle volte è tirannico, e la repubblica con la soverchia libertà passa facilmente all'anarchia e dà luogo alle guerre civili che sono sempre fatali per una nazione.

Nel Regno nostro, che si regge a monarchia costituzionale, noi abbiamo il potere legislativo

collettivamente esercitato dal Re e dal Parlamento, ossia dai nostri rappresentanti; il potere esecutivo è pure esercitato dal Re per mezzo dei ministri responsabili innanzi alla nazione; l'ordine amministrativo è retto dai ministri e da ufficiali od impiegati scelti tra gli stessi cittadini, che presentano i dovuti requisiti di capacità e di merito; quello giudiziario è affidato a magistrati ed a giudici indipendenti dal potere legislativo ed esecutivo, e inamovibili dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni. — Colla monarchia costituzionale, oltre i più ampli principii di libertà consacrati nello Statuto, noi abbiamo l'unità e la forza d'azione nel Re, l'elemento conservatore nel Senato, e quello progressivo nella Camera dei Deputati, ciò che forma il triplice cardine su cui deve aggirarsi ogni civile società.

VI. — Principii fondamentali della società.

1. Del cittadino propriamente detto. — 2. Del diritto come facoltà legittima di operare. — 3. Della legge in generale, e leggi principali del nostro Stato.

1. Come altrove si è detto, non si può ammettere l'esistenza della società senza che vi sia un dato numero di cittadini, i quali esercitando i loro diritti, sappiano nel tempo stesso adempiere i loro doveri ed obbedire alle leggi.

È *cittadino* colui che fa parte di una società politica, alle cui leggi è soggetto e ne gode i diritti civili e politici; diverso in certo modo dal

suddito, il quale dipende interamente dalla volontà di un principe il più delle volte despota e tiranno (1). — Da prima i soli cittadini dello Stato erano ammessi al godimento dei diritti civili e politici; in seguito anche gli stranieri vi poterono partecipare, ma soltanto per i diritti civili, non essendo i medesimi che l'emanazione dei diritti naturali applicati ai casi positivi della civile società. Ciò nondimeno tutti i popoli sì antichi che moderni mostraronsi gelosi della propria cittadinanza, e andarono sempre cauti nell'estendere questo diritto ai cittadini delle altre nazioni.

Il diritto di cittadinanza nel nostro Stato si acquista per nascita o per naturalità. Nasce cittadino chi è figlio legittimo di cittadini, anche se ciò avvenisse in paese straniero; lo si diviene per naturalità quando in forza di una legge o per decreto reale uno è dichiarato tale. — La cittadinanza si perde quando uno è fatto cittadino estero od accetta cariche e funzioni da un Governo estero senza licenza del proprio. — I diritti civili e politici si perdono anche per condanna ad una grave pena, quale è quella dell'ergastolo o della reclusione (2).

---

(1) Diciamo *suddito* di un Governo assoluto e *cittadino* di un libero Stato. Cittadino è pure chi abita la città, ma i Francesi chiamano *citadin* il semplice abitante della città e *citoyen* il cittadino propriamente detto; mentre i Tedeschi dicono *Schutzgenossen* il primo e *Staatsbürger* il secondo.

(2) Vedi Codice civile, Libro 1°, agli art. 1, 2, ecc., fino al 15, ed il nuovo Codice penale promulgato con R. Decreto 30 giugno 1889.

2. Il *diritto* considerato soggettivamente ossia in relazione ad un individuo, si può definire la facoltà di operare a norma delle leggi; considerato in sè stesso ossia oggettivamente, è tutto ciò che si informa ai principii del retto, del giusto e dell'onesto (1).

Pertanto i diritti legittimi dell'uomo sono quelli solamente che si fondano sulle leggi di natura, come sarebbero la giustizia, la eguaglianza, la libertà e simili; fuori di essi non può darsi vero diritto, ma abuso di diritto, e in tale caso la legge deve reprimere tutto ciò che può tornare a danno dei cittadini. — Da questo si vede che a costituire il diritto è necessario una legge, la quale determini i limiti entro cui si può operare, dia forza ed autorità imperativa a chi spetta, ed all'uopo costringa ad agire chi ne ha l'obbligo. — Si osservi però che essendo il diritto una mera facoltà, chi ne è investito può usarne o no a suo piacimento, perchè se altri lo costringesse a fare una cosa o cercasse impedirlo nella esecuzione di essa, non vi sarebbe più l'idea della libertà, senza della quale il diritto non può esercitarsi. — Al contrario essendo il dovere necessità di fare, chi è soggetto

(1) Per diritto, *ius* o giure dei Latini, si può intendere la legge stessa, da cui la parola *giurisprudenza* o scienza delle leggi, ed anche il complesso delle leggi che riguardano il medesimo oggetto; onde abbiamo il *diritto naturale*, il *diritto delle genti* o *internazionale*, il *diritto pubblico interno*, il *diritto amministrativo*, *commerciale*, *civile*, *penale*, ecc.

ad un dovere deve adempierlo, e se vi manca contravviene alla legge ed è punito. — Parlando delle varie specie di diritto, noi lo consideremo sempre come facoltà legittima di operare, vedremo cioè fino a qual punto la legge ci permette di poter fare certe azioni, quali sono le azioni lecite a farsi e quali no, quali le necessarie od imposte dalla legge.

3. La *legge* in generale è l'espressione dei diritti e dei doveri; più particolarmente si definisce una norma o regola per tutti obbligatoria, stabilita dalla suprema autorità di uno Stato per dirigere le azioni degli uomini in società (1). — Avuto riguardo alla loro origine le leggi si distinguono in *naturali* e *civili*. Le leggi naturali hanno il loro fondamento nella natura stessa dell'uomo e sono comuni a tutti, mentre che le leggi civili sono opera della civile società: le prime sono eterne, immutabili, universali; le altre variano a seconda dei casi e dei bisogni sociali. Queste ultime si dicono anche *positive*, poichè esse non sono che le stesse leggi naturali riconosciute come tali dal legislatore, scritte ed applicate ai casi positivi della società.

Le leggi sono fatte espressamente per l'ordine e il buon andamento della società, e debbono essere da tutti osservate senza alcuna distin-

(1) Diverse sono le opinioni intorno alla etimologia di questa parola: alcuni la derivano dal greco λέγειν, dire; altri dal latino *legere*, leggere, scegliere; altri ancora da *legare*, vincolare, obbligare

zione; esse sono varie e molteplici, e quando trattano la medesima materia, sono per lo più raccolte in appositi libri chiamati *Codici.* — Nel Regno nostro, oltre lo *Statuto* di cui a suo luogo parleremo, le principali leggi e i codici che tutelano i diritti dei cittadini sono:

Il *Codice civile* o corpo principale delle leggi che riguardano i diritti privati dei cittadini nei loro rapporti cogli altri, e provvedono all'ordinamento della famiglia, alla osservanza delle convenzioni, al modo di acquistare e trasmettere la proprietà, ecc.;

Il *Codice penale,* che determina i reati e le pene corrispondenti da infliggersi ai trasgressori della legge, e si distingue in civile e militare;

Il *Codice di procedura civile*, che addita le formalità e i mezzi con cui i cittadini possono far valere le loro ragioni dinanzi ai giudici;

Il *Codice di procedura penale*, che dà le norme e le regole da seguirsi nei processi e nei dibattimenti penali;

Il *Codice di commercio*, che tutela i diritti dei commercianti e regola gli atti e le operazioni che hanno luogo nel commercio;

Le *leggi* così dette *organiche*, come sarebbero la *legge elettorale,* la *legge comunale e provinciale,* la *legge di pubblica sicurezza*, quella *di istruzione pubblica*, ecc.;

Le leggi che continuamente si fanno dal Parlamento e si pubblicano negli *Atti governativi;* e per ultimo tutte le disposizioni di legge

anteriori a questo tempo non ancora abrogate.

Si noti che le leggi non comprendono che norme generali, e perchè sieno intese ed osservate nel vero loro senso, il più delle volte per cura del Governo vi si aggiunge il relativo *Regolamento*, che pure ha forza di legge ed è reso obbligatorio mediante *Decreto reale.*

Fin qui ci siamo occupati a dare alcune nozioni preliminari del diritto e del dovere, della società e della nazione, del potere sociale e del Governo, del cittadino e delle leggi; passiamo ora alla parte seconda, non meno importante, dei diritti de' cittadini.

PARTE SECONDA

Diritti dei cittadini.

I. — Diritti naturali e civili.

1. Dei diritti in generale e loro distinzione. — 2. Diritti naturali e civili spettanti a tutti gli uomini.

1. Dei molti diritti che noi abbiamo e che ci vengono guarentiti dalle leggi, alcuni spettano a tutti gli uomini indistintamente, e sono i *diritti naturali e civili;* altri spettano ai soli cittadini dello Stato e si chiamano *diritti pubblici e politici*, per l' esercizio dei quali, come più avanti vedremo, si richiedono alcune condizioni determinate dalla legge.

I diritti naturali sono quelli che l'uomo porta seco nascendo e che sono fondati sulle leggi di natura ; i diritti civili si acquistano vivendo in società coi propri simili ed hanno il loro fondamento nelle leggi civili e positive. — I primi sono eguali per tutti ed inalienabili, cioè non

trasmessibili dall'uno all'altro individuo; gli altri si possono trasmettere e modificare a piacimento di chi li possiede, e sono più o meno ampli e protetti, secondo il maggiore o minore grado di libertà e di civiltà, in cui si trovano i popoli. Si gli uni che gli altri ci sono guarentiti dalle leggi civili.

2. I diritti naturali e civili che spettano a tutti gli uomini sono: il diritto di eguaglianza innanzi alla legge, il diritto di libertà sotto ogni più ampio significato, e quindi la libertà di coscienza e di culto in fatto di religione, la libertà individuale o personale, la inviolabilità del domicilio, il diritto di adunanza e di associazione, ecc. Oltre a questi diritti riguardanti le persone, altri ve ne sono che si riferiscono alle cose, e cioè il diritto di proprietà e di possesso, il diritto di acquistare e trasmettere la proprietà mediante i contratti, e di far osservare le convenzioni stabilite; il diritto di testamento e di successione, e simili.

È appunto dall'esercizio di tutti questi diritti che deriva quel mirabile movimento sociale che dà sviluppo alla industria ed al commercio, fa fiorire le arti e le scienze, e forma per così dire la vita, il benessere, la prosperità dei popoli e degli Stati. — Parliamo intanto dei principali e più importanti di questi diritti.

II. — Diritto di eguaglianza.

1. Dell'eguaglianza in genere. — 2. Eguaglianza di diritto non di fatto. — 3. Teorie assurde sull'eguaglianza di fatto (Art. 24 Stat.).

1. L'eguaglianza è la base di tutti i diritti dell'uomo, perciò la legge come espressione del diritto è eguale per tutti. Questo sacrosanto diritto della eguaglianza non era punto considerato presso i popoli antichi, i quali ammettevano molte disugualianze sociali e fra le altre la servitù, che è il più grande oltraggio alla umana dignità. — Il Cristianesimo pel primo proclamando tutti gli uomini eguali innanzi a Dio, emancipò la obbrobriosa classe degli schiavi, che erano considerati quali bestie da soma non come esseri ragionevoli, nobilitò la donna come inspiratrice di forti affetti, di domestiche e civili virtù, e da serva che prima era la rese degna compagna dell'uomo. — In seguito le molte disuguaglianze ed ingiustizie medioevali a poco a poco scomparvero, e insieme furono levati tanti odiosi privilegi che per lungo tempo erano esistiti nelle classi più elevate della società, finchè la grande rivoluzione francese diede l'ultimo crollo al feudalismo, che con tutti i suoi privilegi cadde infranto sotto i reiterati colpi della libertà; per cui ora di fronte al diritto non v'ha più alcuna differenza tra ricco e povero, tra padrone e servo, tra nobile e popolano.

2. Si è questa l'*eguaglianza di diritto*, quella

eguaglianza cioè che noi abbiamo dinanzi alla legge, per la quale l'ultimo cittadino al pari del signore più ricco e potente è ammesso innanzi ai tribunali a far valere le proprie ragioni e a chiedere giustizia anche contro gli stessi funzionari del Governo. Per essa tutti i cittadini sono giudicati alla medesima stregua, senza alcun riguardo nè alla nascita, nè alle ricchezze, nè ai titoli di chicchessia; per essa la legge non ammette privilegi di sorta, ed ha per tutti le stesse ricompense e le stesse punizioni a seconda dei meriti o demeriti di ciascheduno; per essa finalmente tutti godono dei diritti civili e politici, e possono aspirare alle più alte dignità dello Stato. — Ecco in che consiste la vera eguaglianza sociale.

L'*eguaglianza di fatto* ossia materiale, come si vorrebbe da taluni, è una vera assurdità, poichè la natura stessa ha posto una grande disparità nelle persone e nelle cose, e la perfezione a cui aspira l'umanità intera, non consiste nella uniformità, sibbene nell'ordine e nell'armonia delle varietà. Ed invero non avendo gli uomini le stesse qualità fisiche, intellettuali e morali, è impossibile che tutti si trovino al medesimo grado di attitudine, di forza, di capacità, di condizione: e però certe disuguaglianze che noi riscontriamo in mezzo alla civile società, o provengono dalla natura stessa delle cose, o dal volere e dal fatto dell'uomo. La società non può a meno di riconoscere e rispettare queste disuguaglianze materiali; pretendere di distrug-

gerle sarebbe lo stesso che andare incontro alle leggi di natura e togliere interamente la libertà dell'uomo e la vera eguaglianza sociale.

3. Dopo quanto si è discorso, è facile confutare le teorie di certi utopisti si antichi che moderni, i quali sognando un sistema ideale di eguaglianza, credono possibile ridurre tutti gli uomini alle medesime condizioni materiali, e rimediare cosi a tutti i mali della società. — Vorrebbero gli uni che fossero abolite le proprietà individuali, per costituirne una proprietà collettiva, di cui lo Stato soltanto potesse disporre liberamente per provvedere ai bisogni dei singoli membri componenti il corpo sociale; gli altri vorrebbero che tutte le proprietà fossero messe in comune, e di poi distribuite in parti eguali fra i diversi membri della società e dello Stato (1).

Ognuno si avvede che queste teorie del *Socialismo* e del *Comunismo* sono assurde e di impossibile attuazione; ma dato pure e non concesso che si possono attuare, sarebbe innanzi tutto una solenne ingiustizia ed un attentato contro la libertà e la proprietà dei cittadini, e all'indomani della fatta confusione e ripartizione, sorgerebbero ancora le medesime disuguaglianze e forse peggiori di prima, salvochè allo stesso

(1) Tra i fautori del Comunismo e del Socialismo troviamo Licurgo e Platone presso gli antichi; Rousseau, Fourier, Saint-Simon ed altri filosofi francesi, nonchè i così detti *socialisti* dei nostri giorni.

modo si potesse ridurre l'uomo ignorante, debole, infingardo ed essere simile in tutto e per tutto all'uomo intelligente, forte e laborioso, ciò che sarebbe contrario alle leggi di natura.

La società pertanto dopo lunga serie di lotte accanite contro il monopolio e l'usurpazione dei potenti, potè alfine conseguire la vera eguaglianza civile e sociale, e questa fu da noi solennemente proclamata all'art. 24 dello Statuto con le seguenti parole: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono dei diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge ».

III. — Diritto di libertà.

1. Libertà non licenza (Art. 26 Stat.). — 2. Libertà di coscienza e di culto (Art. 1 Stat.). — 3. Inviolabilità del domicilio (Art. 27 Stat.). — 4. Diritto di adunanza (Art. 32 Stat.).

1. In generale noi chiamiamo *libertà* quel diritto naturale che ha l'uomo di poter fare ciò che vuole, sempreché non offenda i medesimi diritti che hanno gli altri. — Che nell'uomo vi sia veramente questo libero arbitrio, lo proviamo in noi e possiamo senz'altro ammetterlo con tutta sicurezza; di più aggiungiamo che dove non havvi libertà, prevale generalmente la ragione della forza, non la forza del diritto e

della ragione, e quindi non vi ha giustizia, non eguaglianza, non moralità. — Per la qual cosa se taluno si vede inceppato nel libero esercizio delle sue facoltà, cerca tosto di rompere qualsiasi freno e di rendersi padrone assoluto della propria volontà. E così quando i popoli vennero offesi in questo loro diritto, si sollevarono armata mano in difesa della libertà, combatterono contro i despoti loro oppressori e preferirono cader morti sui campi di battaglia, anzichè sopravvivere a lungo nella servitù. — I molti fatti della storia lo comprovano chiaramente.

Alcuni però fraintendono il santo nome di libertà, anzi confondono la libertà stessa con la *licenza*, che è abuso di libertà a danno degli altri, e talvolta negazione assoluta dell'altrui libertà. In questi casi se la licenza è esercitata da molti, all'imperio della legge subentra l'anarchia, il peggiore di quanti mali possono capitare ad un popolo civile. In vero quando il popolo eccitato dai demagoghi cerca imporsi con la violenza alle autorità costituite, quando impunemente si offendono le leggi ed i diritti altrui, quando non vi è più sicurezza di persone e di cose, allora la più fiera delle tirannidi regna ovunque sovrana, e la libertà non è più che un nome vano od un vano pretesto per commettere, in nome di essa, e rapine e vendette e delitti d'ogni fatta (1).

(1) Servano quì di esempio e di ammaestramento insieme le molte guerre civili di Roma, specialmente negli

Da ciò si vede che la vera libertà consiste solo nel retto esercizio dei nostri diritti e doveri, nel rispetto ai diritti altrui, nell'osservanza delle leggi. A guarentire la libertà dei cittadini lo Statuto all'art. 26 così si esprime: « La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive ».

2. Dalla libertà di pensiero e di opinione scaturisce direttamente la *libertà di coscienza*, la quale è un diritto naturale, che ha ciascun individuo di credere e pensare quello che vuole in fatto di religione, senza essere violentato dagli altri nelle sue credenze religiose. — Da questo ne segue l'altro diritto della *libertà di culto*, che consiste nell'esercitare nel modo che meglio si crede, tutti quegli atti esteriori che sono inerenti alla religione professata.

Sacro del pari è l'uno e l'altro di questi diritti, ma il primo essendo un intimo convincimento dell'animo, è per sua natura assoluto ed illimitato, nè legge alcuna può impedirlo; il secondo invece riguardando le azioni esterne degli individui, può benissimo in certi casi essere regolato dalle leggi civili, quando specialmente nell'esercizio di un tal diritto si avesse a recar

---

ultimi tempi della repubblica; le lotte fratricide all'epoca dei Comuni italiani; gli orrori della Rivoluzione francese nel 1793, gli eccessi della Comune di Parigi nel marzo 1871, e finalmente, incredibile a dirsi, i fatti dolorosi di Milano nel maggio 1898.

nocumento alla libertà degli altri. E come non esiste popolo, o barbaro o civile che sia, il quale non abbia una propria religione, così lo Statuto nostro mentre riconosce una religione dello Stato, la religione cioè professata dalla maggioranza dei cittadini, a noi assicura questa libertà, non in modo assoluto, ma secondo il principio della tolleranza dei culti. — « La religione cattolica, apostolica, romana, dice l'art. 1, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi » (1).

3. La libertà individuale o personale porta seco il diritto della *inviolabilità del domicilio*, che consisle nell'impedire che altri penetri nella nostra casa senza che gliene sia accordato il relativo permesso. — Pei Romani la casa era tutto, era il santuario della famiglia sottoposto all'immediata tutela degli Dei; ed anche presso gli altri popoli era tanto il rispetto che si aveva per essa, che consideravasi come sacra ed in-

(1) La storia d'Europa è tutta piena di fatti orrendi per causa dell'intolleranza politica e religiosa. — Già si è fatto cenno degli eccessi cui trascorsero i popoli al tempo delle guerre civili; qui basti ricordare le ingiuste condanne del S. Uffizio e della Inquisizione di Spagna sotto Filippo II; la strage degli Ugonotti in Francia nella notte di S. Bartolomeo, 24 agosto 1572; le lotte dei Protestanti in Germania e la famosa *guerra dei trent'anni;* le persecuzioni degli Albigesi, dei Valdesi, degli Ebrei, ecc. — Ferve pure in Italia la questione religiosa tra la Chiesa e lo Stato, e però taluni vorrebbero applicata la massima del grande Cavour: *Libera Chiesa in libero Stato.*

violabile. Però tale diritto non fu sempre rispettato in tutti i tempi, e fino ai giorni nostri gli agenti della forza pubblica con un pretesto qualsiasi potevano invadere le nostre case, perquisire e sequestrare le cose nostre, e se trovavano opposizione alle loro prepotenze, passavano all'arresto delle stesse persone senza alcun mandato dell'autorità giudiziale. Colla rivendicazione della libertà anche questo diritto fu rivendicato, e gli onesti cittadini che rispettano le leggi, possono vivere sicuri tra le domestiche pareti, perocchè lo Statuto dichiara: « Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza di una legge e nelle forme che essa prescrive » (1).

4. Altra conseguenza della libertà personale è il *diritto di adunanza*, in virtù del quale molti individui possono riunirsi insieme ed anche associarsi fra loro per alcun fine lecito ed onesto. Il principio su cui si fondano le associazioni è quello stesso della società in genere, e cioè la necessità che hanno gli uomini di mettere insieme le loro forze materiali e morali per conseguire il maggior benessere di ciascheduno e di tutti. In quanto poi alle riunioni, non solamente sono ammesse fra i popoli liberi, ma si promuovono il più che sia possibile, perocchè è appunto da queste che hanno origine le associazioni d'ogni specie e molte altre utilissime

(1) V. Art. 27 Stat.

istituzioni. Siccome però le riunioni di più persone, quando sieno tumultuose, potrebbero riescire di grave pericolo all'ordine pubblico, così lo Statuto all'art. 32 ne prescrive i termini secondo cui si possono tenere.

« È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia. »

Pertanto in qualunque modo si consideri la libertà, questa deve stare nella via di mezzo, e cioè non si deve restringere in troppo brevi confini, onde non diventi dispotismo o tirannide, nè deve eccedere i limiti della giustizia, perchè non degeneri in licenza od anarchia.

IV. — Diritto di proprietà.

1. La proprietà ed il possesso (Art 29 Stat.). — 2. Servitù e limitazioni legali imposte alla proprietà ed al possesso. — 3. Espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. — 4. Osservanza delle convenzioni.

1. Ai diritti riguardanti le persone tengono dietro quelli che si riferiscono alle cose, e primo fra tutti ci si presenta il diritto di proprietà e di possesso.

« La *proprietà*, secondo il Codice civile, è il diritto di godere e disporre delle cose nella ma-

niera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.» Articolo 436.

« *Il possesso,* secondo il Codice medesimo, è la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto. che uno ha o per sè stesso o per mezzo di un altro, il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui.» Art. 685.

Per proprietà nell'uso comune s'intende la cosa stessa che si possiede, e talora questa parola si confonde coll'idea di possesso che è cosa diversa della proprietà. Dalle definizioni testè accennate si scorge l'analogia e la differenza che esiste tra proprietà e possesso, ma considerati nel loro insieme non sono che una medesima cosa e conseguenza diretta del diritto di libertà. Riconosciuto quindi il diritto di libertà, non si può non ammettere il diritto di proprietà e possesso, e noi vediamo col fatto che in quei paesi dove questo diritto è protetto da buone leggi, vi è pure prosperità, ricchezza e libertà; negli altri invece dove non havvi sicurezza alcuna, non vi si trova che servaggio, miseria e ruina. — Ecco come si esprime lo Statuto all'art. 29: « Tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili.»

2. Sulle proprietà gravitano di sovente alcune *servitù*, che sono appunto quei pesi da cui sono vincolate le proprietà, ed anche limitazioni legali imposte al diritto di proprietà e possesso. Ciò deriva dai molteplici rapporti che hanno fra loro le persone e le cose, rapporti pei quali

non sempre si può ottenere la libera disponibilità delle cose nostre od il libero godimento dei nostri diritti, ma conviene talvolta posporre l'utile proprio al comune vantaggio degli altri.

La legge distingue diverse specie di servitù: alcune hanno per oggetto l'utilità pubblica e privata, e si dicono legali; altre derivano da speciali convenzioni e perciò si dicono convenzionali. Sarebbero ad esempio servitù, quelle che si riferiscono al corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi ed i canali navigabili od atti al trasporto, la costruzione e riparazione delle strade e delle opere pubbliche; quelle che riguardano i muri ed i fossi comuni, la distanza e le opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni; il prospetto sul fondo vicino, ed il diritto di passaggio e di acquedotto; finalmente la conduzione dei fondi, l'abitazione delle case, l'uso di qualsiasi cosa, il prestito, l'usufrutto, e in generale tutti quei pesi da cui sono aggravate le proprietà.

3. Oltre a questi pesi e a queste limitazioni imposte alla proprietà ed al possesso si verifica in certi casi la così detta *espropriazione,* ossia cessione forzata della proprietà stessa per causa di pubblica utilità (1). — Quando l'utilità pubblica sia legalmente riconosciuta e dichiarata,

(1) La espropriazione forzata dei beni mobili, come carri, cavalli, viveri, denari, ecc., dicesi *requisizione,* il che avviene in tempo di guerra o di altro pubblico frangente.

il cittadino può anche essere spogliato della sua proprietà, con pagamento però di una giusta e conveniente indennità. Ed invero la legge che tutela i diritti di tutti, non deve sacrificare il benessere pubblico e generale della società al bene privato e particolare degli individui; mentre chi viene colpito dalla espropriazione, ricevendo un compenso, non perde il suo, ma per mezzo di una convenzione ne fa soltanto il cambio.

È perciò che lo Statuto nel primo capoverso dell'art. 29 suindicato, dopo aver dichiarate inviolabili tutte le proprietà, aggiunge: « Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alla legge. »

4. La proprietà essendo un diritto alienabile si può acquistare, trasmettere e modificare a piacimento per mezzo delle convenzioni.

Dicesi *convenzione* l'accordo fra due o più persone, le quali si obbligano rispettivamente a dare, fare o non fare alcuna cosa; — onde ne segue da una parte l'obbligo di osservare la promessa, e dall'altra il diritto di pretenderne l'osservanza. Sotto questo nome si comprendono eziandio i contratti d'ogni genere, quali sarebbero la compera e la vendita, la permuta e l'affittanza, il prestito gratuito o ad interesse, ed altri che provengono dall'essere l'uomo in civile consorzio e dal bisogno che egli ha de' suoi simili.

La legge prescrive alcuni requisiti essenziali

per la validità delle convenzioni e dei contratti, che sono:

1.° La capacità di contrarre; 2.° Il consenso valido dei contraenti; 3.° Un oggetto determinato che sia materia di convenzione; 4.° Una causa lecita per obbligarsi (1).

Ciò considerato, tutte le convenzioni sono inviolabili, e come tali debbono essere osservate scrupolosamente, perchè essendo queste un reciproco accordo tra i contraenti, stabiliscono altrettanti diritti e doveri che la legge deve guarentire. Ed è appunto sulla stretta osservanza delle convenzioni che è fondato in massima parte il benessere sociale, perocchè quanto più viene assicurata l'esecuzione dei contratti, tanto maggiore è l'industria, il commercio e la prosperità del paese.

V. — Dei diritti politici.

1. Diritti politici spettanti ai soli cittadini dello Stato. — 2. Requisiti generali per esercitare questi diritti.

1. I *diritti politici* sono quelli che spettano ai soli cittadini dello Stato, e si dicono anche *pubblici* in quanto che lo scopo loro si è quello di abilitare i cittadini medesimi a concorrere più o meno direttamente all'amministrazione

(1) V. Codice civile, Art. 1104.

della cosa pubblica ed al governo del proprio paese.

I principali di essi diritti sono: il diritto di elettorato e di eleggibilità per la nomina dei Deputati al Parlamento nazionale, dei Consiglieri provinciali e dei Consiglieri comunali; il diritto di essere ammessi alle cariche dello Stato e di far parte dei Giudici del fatto o Giurati; il diritto di pubblicità degli Atti governativi e quello della libertà di stampa; il diritio di petizione, ed alcuni altri.

2. Questi diritti si considerano come il fondamento di un libero governo, e per poterli esercitare si richiedono certe guarentigie o condizioni determinate dalla legge.

Si richiede innanzi tutto la *cittadinanza*, perocchè sarebbe assurdo che gli stranieri i quali non sono soggetti ai pesi dello Stato e non hanno alcun interesse per la conservazione di esso, avessero a godere dei medesimi vantaggi che hanno i cittadini. Inoltre si richiede un certo grado di *capacità*, senza di che non può darsi buon governo in qualsiasi amministrazione, e questo si desume principalmente dall'età, dagli studi fatti e dal censo. — Ed invero i giovani che hanno bisogno di istruirsi, prima dell'età prescritta difficilmente sono in grado di bene amministrare i propri e gli altrui interessi, per i quali è necessario avere non poche cognizioni e grande esperienza. — E così del pari coloro che debbono di necessità lavorare per provvedere ai loro bisogni, e sono quindi in continua

dipendenza dagli altri, non sempre possono contribuire con le proprie forze al benessere pubblico e generale della società.

Sono questi i requisiti generali prescritti dalla legge per l'esercizio dei diritti di elettorato e di eleggibilità: consiste il primo nella facoltà di eleggere i rappresentanti alle cariche dello Stato, della Provincia e del Còmune; il secondo nella capacità di esserne eletti (1).

VI. — Del Parlamento nazionale.

1. Sistema parlamentare o rappresentativo. — 2 Elezioni dei Deputati al Parlamento nazionale. — 3. Formazione delle leggi.

1. La sovranità della nazione risiede nel Re, capo supremo dello Stato, e nel Parlamento nazionale, che è costituito dal Senato e dalla Camera dei Deputati.

Il *Re*, come capo supremo dello Stato, co-

---

(1) Il diritto di elettorato e di eleggibilità è determinato in massima dallo Statuto e regolato da speciali leggi: l'una è la *Legge elettorale*, 24 settembre 1882, N. 999, che riguarda le elezioni politiche, ossia dei Deputati; l'altra è la *Legge comunale e provinciale*, 19 febbraio 1889, N. 5921, che riguarda le elezioni amministrative, ossia dei Consiglieri comunali e provinciali. Queste leggi furono modificate da altre successive leggi.

Vedi il testo unico della Legge comunale e provinciale approvato con R. Decreto 4 maggio 1898, N. 164, ed il Regolamento per la esecuzione di essa Legge pubblicato con R. Decreto 19 settembre 1899, N. 394.

manda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio, ed altri. Egli esercita il suo potere per mezzo dei *Ministri* o Segretari di Stato, da lui scelti tra le persone che godono la sua fiducia e quella del Parlamento. Quando essa vien meno i Ministri si dimettono o vengono licenziati, ed in questo caso il Re provvede alla costituzione di un nuovo Ministero. — I Ministri sono responsabili dinanzi alla nazione, e se alcuno di essi abusa del potere e viola le leggi costituzionali, la Camera dei Deputati ha il diritto di metterlo in istato d'accusa, e il Senato è tosto convocato in alta Corte di giustizia per giudicare sulla colpabilità di lui (1).

I *Senatori* sono membri del Parlamento e rappresentanti della nazione, nominati a vita dal Re in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti tra le persone che occupano le più alte cariche dello Stato, e che sono le più benemerite per ingegno, per sapere o per servigi resi al patria. — Lo Statuto determina le varie categorie entro cui sono scelti i membri del Senato, dà alcune disposizioni comuni alle due Camere, e stabilisce le attribuzioni e le prerogative così dei Senatori come dei Deputati, dalle quali rilevasi quanto sia importante e pieno di dignità l'ufficio di rappresentante della nazione (2).

---

(1) V. Cap. I e V dello Statuto.

(2) V. Cap. II e IV dello Statuto.

I *Deputati* sono anch'essi membri del Parlamento e rappresentanti della nazione, eletti per cinque anni dagli stessi cittadini che godono del diritto di elettorato politico. — Per esser elettore politico è richiesto il concorso delle seguenti condizioni: 1.° Di godere per nascita o per naturalità dei diritti civili e politici del Regno; 2.° Di aver compiuto il ventunesimo anno di età; 3.° Di saper leggere e scrivere; 4.° Di avere uno degli altri requisiti determinati dalla legge, fra cui quello di pagare annualmente per imposte dirette una somma non minore di L. 19.80, od almeno di aver sostenuto con buon esito l'esame sulle materie del corso elementare obbligatorio.

Per poter essere eletto a Deputato è necessario: 1.° Essere suddito del Re; 2.° Avere l'età di trenta anni compiuti; 3.° Godere dei diritti civili e politici; 4.° Riunire in sè gli altri requisiti voluti dalla legge, cioè non percepire come funzionario od impiegato regio uno stipendio sul bilancio dello Stato, salvo poche eccezioni, ed essere eletto in qualche Collegio elettorale secondo le forme determinate dalla legge (1).

2. Le elezioni dei Deputati al Parlamento nazionale si fanno in questo modo. — Il 15 dicembre d'ogni anno il Sindaco con pubblico avviso invita tutti i cittadini che hanno i requisiti stabiliti dalla legge, a domandare la loro

(1) Vedi legge elettorale 24 settembre 1882, N. 999, e successive leggi.

inscrizione nelle liste elettorali, e ciò non più tardi del giorno 31 dello stesso mese di dicembre. Queste liste debbono essere compilate in doppio esemplare, di cui l'uno rimane nell' ufficio comunale, e l'altro a suo tempo è trasmesso alla Commissione elettorale della Provincia.

Da prima la Commissione elettorale istituita in ogni Comune (1), procede alla revisione delle liste elettorali, scrivendo in tre separati elenchi i nomi di coloro che sono proposti per la iscrizione, i nomi di quelli che debbono essere cancellati, e i nomi di quelli altri cui è negata l'iscrizione; quindi, dopo la pubblicazione loro all'albo municipale, ne trasmette un esemplare con le relative variazioni e proposte, alla Commissione elettorale della Provincia (2), la quale dà luogo ai reclami e decreta la definita approvazione delle liste elettorali (3).

---

(1) La Commissione comunale è composta del Sindaco che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 20 componenti, e di sei negli altri, oltre a quattro supplenti.

I commissari e i supplenti sono nominati dal Consiglio comunale e scelti anche fuori del Consiglio fra gli elettori del Comune. Essi durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati nel biennio successivo.

(2) La Commissione provinciale è formata del presidente del Tribunale, di un consigliere di Prefettura designato dal Prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale e scelti tra gli elettori della Provincia, oltre a due supplenti, che pure restano in ufficio un biennio e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

(3) Contro le decisioni della Commissione elettorale provinciale si può inoltrare ricorso alla Corte d'Appello.

Almeno otto giorni prima di quello fissato con Decreto reale per la convocazione dei Collegi elettorali (1), gli elettori ricevono dal Sindaco del proprio Comune un certificato comprovante la inscrizione loro sulle liste; di poi per l'ora stabilita di quello stesso giorno si recano nel luogo dove si fanno le elezioni. — Si noti che per meglio agevolare le operazioni elettorali, ogni Collegio è diviso in sezioni, in modo che ognuna di queste abbia un numero non superiore a 600, nè inferiore a 100 elettori inscritti. — In ogni sezione si costituisce l'*Ufficio provvisorio* (2), e subito dopo a schede segrete l'*Ufficio definitivo*, composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario scelto dall'ufficio tra i notai, i cancellieri, i segretari comunali presenti all'adunanza (3). Costituito in tal modo

(1) I Collegi elettorali del Regno sono in numero di 508, ciascuno dei quali elegge a scrutinio uninominale il proprio Deputato. Il numero dei Deputati è ripartito in modo fra le diverse provincie dello Stato, che ve ne sia uno per ogni circoscrizione o distretto elettorale di almeno 50 mila abitanti.

(2) L'ufficio provvisorio è costituito di un presidente per lo più dell'ordine giudiziario o del sindaco o di qualche assessore, e i quattro scrutatori che sono due consiglieri comunali e di due elettori più giovani presenti all'adunanza, e in mancanza dei consiglieri, i due elettori più anziani fra i presenti.

(3) Per la costituzione dell'ufficio definitivo ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti. Il Segretario è rimunerato con un onorario di L. 10 a carico del Comune.

l'Ufficio definitivo, il presidente fa l'appello dei singoli elettori appartenenti alla sezione, e questi man mano che sono chiamati ricevono una scheda (1), su cui scrivono il nome del candidato, e piegata la consegnano al presidente per essere deposta nell'urna (2), la quale resta aperta fino alle ore quattro pomeridiane (3). — Terminata quest'operazione e riscontrato il numero delle schede corrispondente al numero dei votanti (4), si notano tutti i suffragi ottenuti da ciascun candidato. Finito lo scrutinio se ne stende il relativo verbale, che dev'essere firmato da tutti i membri dell'ufficio; quindi l'adunanza è sciolta.

In seguito il presidente della prima sezione, in unione ai presidenti delle altre sezioni del Collegio, riassume i voti dati in ciascuna sezione e proclama eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del *sesto* del nu-

---

(1) La scheda deve portare a tergo la firma di uno degli scrutatori e il bollo dell'ufficio municipale.

(2) A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constatare scrivendo il proprio nome di riscontro a quello di ciascun votante, sopra un esemplare delle liste elettorali.

(3) La votazione deve restare aperta fino alle quattro pomeridiane e non può essere chiusa se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell' ultimo appello, sotto pena di nullità.

(4) Prima che si proceda allo spoglio delle schede la nota di identificazione dei votanti dev'essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e trasmessa in piego suggellato al Pretore del Mandamento.

mero totale degli elettori inscritti nel Collegio, e più della *metà* dei suffragi dati dai votanti.

Se nessuno è stato eletto nella prima votazione il presidente proclama i nomi dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a ciò stabilito si procede ad una votazione di *ballottaggio* fra questi due candidati. Eletto in tal modo il deputato, qualora la sua elezione sia convalidata dalla Camera, entra anch'esso a far parte dei rappresentanti nazionali (1).

3. Il Parlamento si convoca ogni anno e si chiude mediante Decreto reale, che viene registrato negli atti del Governo.

Quando si fa l'apertura del Parlamento, il Re interviene coi Senatori e Deputati riuniti e legge il così detto *Discorso della Corona*, in cui esposte brevemente le condizioni politiche del paese e fatto un cenno sull'indirizzo del Governo in ogni parte dell'amministrazione pubblica, dichiara aperta la sessione parlamentare. In seguito le Camere si dividono, e tanto i Ministri che i membri di ciascuna Camera hanno facoltà di proporre le leggi. Però in via ordinaria la proposta delle leggi è fatta dai Ministri, i quali trovandosi a capo della pubblica amministrazione, meglio sono in grado di conoscere i bisogni del

(1) Il processo verbale, con tutti i documenti annessi, è spedito entro 24 ore alla presidenza della Camera dei Deputati; una copia conforme di esso è depositata entro re giorni alla cancelleria del tribunale.

paese e di suggerirne i mezzi che possono tornare di giovamento a tutti.

Ecco in che modo si procede alla discussione ed approvazione di una legge (1). — Quando un Ministro od alcun altro della Camera intende proporre una legge qualunque, espone da prima la sua proposta, adducendo in pari tempo le ragioni principali che a ciò lo determinano; quindi dopo la presa in considerazione, domanda che nella trattazione di essa si voglia seguire il procedimento delle tre letture o quello degli uffici. Questo progetto o schema di legge viene deposto sul banco della presidenza, e di poi stampato con le ragioni addotte, si distribuisce a tutti i membri di quella Camera alla quale è stata fatta l'esposizione. — I membri di ciascuna Camera estratti a sorte ogni due mesi, sono ripartiti in diverse sezioni chiamate *Uffici* (2). Ogni ufficio sotto la propria presidenza studia e discute la legge proposta, indi nomina uno dei suoi membri, detto *Commissario*, con incarico di rappresentare l'ufficio nella discussione da farsi in seguito. — I Commissari degli uffici si unicono insieme e formano una Commissione o *Giunta*, la quale elegge nel proprio seno un *Relatore*, incaricato di esporre le regioni per le quali la maggio-

(1) Il modo con cui si discutono e si approvano le leggi, è determinato dallo Statuto, e disciplinato da un Regolamento interno di ciascuna Camera

(2) Gli uffici della Camera dei Deputati sono nove, quelli del Senato sono cinque.

ranza ha creduto di approvare, respingere o modificare la legge proposta. Tale relazione stampata si distribuisce ai membri della Camera, quindi si fissa il giorno per la discussione generale, a cui tutti possono prender parte. Se nella discussione generale il progetto in massima non è rigettato, si comincia la discussione e la votazione di ciascun articolo di legge, e dopo lo scrutinio segreto di tutto il suo complesso, il presidente dichiara approvata o respinta la legge, secondo il numero maggiore o minore dei voti riportati.

Approvata da una Camera la legge passa all'altra Camera, e se questa vi fa emendamenti o nuove aggiunte ritorna alla prima, finchè approvata da entrambe, viene per ultimo sottoposta alla sanzione del Re ed acquista forza esecutoria dopo la sua promulgazione e pubblicazione.

VII. — Del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale.

1. Giunta provinciale amministrativa. — 2. Del Consiglio provinciale. — 3. Del Consiglio comunale. — 4. Elezioni dei Consiglieri provinciali e comunali.

1. Lo Stato, per quanto riguarda la sua amministrazione, si divide in Provincie, e queste in Circondari, Mandamenti e Comuni.

A capo della Provincia c'è un *Prefetto*, rappresentante governativo, il quale provvede alla

esecuzione delle leggi e dei regolamenti in tutta la Provincia, esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge, ed è presidente della Giunta provinciale amministrativa (1).

In ciascuna Provincia è istituita una *Giunta provinciale amministrativa,* composta del Prefetto presidente, di due Consiglieri di Prefettura designati ogni anno dal Ministro dell'Interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio (2). La Giunta provinciale amministrativa è quella che tutela gli interessi della Provincia e dei Comuni, sottoponendo alla sua approvazione le deliberazioni del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali, e pronunciando sui reclami contro ogni provvedimento dei Sindaci, delle Giunte e dei Consigli comunali, della Deputazione e del Consiglio provinciale (3).

2. L'amministrazione della Provincia spetta al Consiglio provinciale ed alla Deputazione provinciale. — Il *Consiglio provinciale* si compone di membri nominati dagli elettori del Mandamento nello stesso modo con cui si eleggono i

(1) In ogni Circondario vi è un Sottoprefetto che sotto la direzione del Prefetto eseguisce le incombenze e gli ordini a lui commessi nel rispettivo Circondario.

(2) Ai membri elettivi è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, che dà diritto a 10 ed anche 15 lire a carico della Provincia.

(3) Vedi Art 166 e seguenti, e 233 della Legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, N. 5921.

Consiglieri comunali, ed in numero di *sessanta, cinquanta, quaranta* o *venti,* a seconda della popolazione della Provincia (1).

Per essere elettore amministrativo, ossia dei Consiglieri provinciali e dei Consiglieri comunali, è richiesto il concorso delle seguenti condizioni: 1.° Di aver compiuto il ventunesimo anno di età; 2.° Di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno; 3.° Di saper leggere e scrivere; 4.° Di aver uno degli altri requisiti determinati dalla legge (2), fra cui quello di pagare annualmente nel Comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero L. 5 per tasse comunali di famiglia, di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite. — Sono pure elettori coloro che si trovano inscritti nelle liste elettorali politiche, ma in questo caso non possono esercitare il loro diritto se non nel Comune dove hanno il domicilio civile.

Sono eleggibili a Consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, eccettuati coloro che non essendo domiciliati nella Provincia non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile, gli ecclesiastici ed i ministri del culto in cura d'anime, alcuni dei pubblici funzionari ed impiegati, e pochi altri.

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien di-

---

(1) Vedi Art. 183 legge citata.

(2) Vedi Art. 19 e seguenti legge citata.

ritto ogni anno, il secondo lunedì di agosto, in sessione ordinaria, e può anche essere straordinariamente convocato a richiesta del Prefetto, o per iniziativa nella Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei Consiglieri. — La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per determinazione del Consiglio.

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno il Presidente ed i membri della *Deputazione provinciale* in numero di *dieci*, *otto* o *sei*, con *quattro* o *due* supplenti, secondo la popolazione della Provincia. — La Deputazione provinciale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni, e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale tutti gli interessi della Provincia e de' suoi Circondari; però le deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale non possono essere esecutive quando sieno state annullate dal Prefetto o dalla Giunta provinciale amministrativa (1). — Contro le decisioni di annullamento si può ricorrere al Ministro dell'Interno, il quale provvede a seconda dei casi, udito il Consiglio di Stato.

I Consiglieri provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio;

(1) I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale sono dal rispettivo Presidente trasmessi al Prefetto entro otto giorni dalla loro data.

il presidente della Deputazione provinciale resta in carica quattro anni, e i membri della Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni quadriennio. Sì gli uni che gli altri sono sempre rieleggibili alla loro scadenza d'ufficio (1).

3. In ogni Comune vi ha un Sindaco, una Giunta ed un Consiglio comunale.

Il *Sindacc* è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo. — In tutti i Comuni il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto, dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere. Esso è di diritto presidente della Giunta e del Consiglio comunale.

Il *Consiglio comunale* si compone di membri nominati dagli elettori del Comune in numero di *ottanta, sessanta, quaranta*, *trenta, venti* o *quindici*, secondo il numero degli abitanti del Comune. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i membri che devono comporre la Giunta comunale o municipale.

La *Giunta municipale* si compone, oltrechè del Sindaco, di *otto*, *sei, quattro* o *due* membri, detti *Assessori*, con *quattro* o *due* supplenti (2). Essa rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle riunioni, e veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

---

(1) Nei primi due bienni e dopo una elezione generale la scadenza è determinata per sorteggio e successivamente dalla anzianità. — V. Legge 11 febbraio 1904, N. 35.

(2) V. Art. 13 e 14 della Legge comunale e provinciale.

I Consiglieri comunali rimangono in carica sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio, mentre i membri della Giunta municipale si rinnovano per intero ogni quadriennio; però quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili alla loro scadenza (1).

Sono eleggibili a Consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici ed i ministri del culto in cura d'anime, alcuni dei pubblici funzionari od impiegati, e pochi altri. — Non possono contemporaneamente essere eletti nello stesso Comune gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero, come pure non possono essere nè elettori nè eleggibili gli analfabeti, le donne, gli interdetti, i condannati, gli ammoniti, e quelli che sono a carico degli Istituti di beneficenza e di carità.

Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria, l'una nei mesi di marzo, aprile e maggio, l'altra nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Può riunirsi straordinariamente o per determinazione del Sindaco, o per deliberazione della Giunta, o per domanda di una terza parte dei Consiglieri; ma in questo caso il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione. — Nella sessione di primavera il Consiglio rivede le liste elettorali, esamina i conti dell'amministrazione

(1) Dopo le elezioni generali la scadenza nei primi due bienni è determinata dalla sorte, e dove il Consiglio è composto di 15 membri, se ne rinnovano 8.

precedente e delibera sulla loro approvazione; in quella d'autunno elegge i membri della Giunta municipale, delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, nomina i revisori dei conti, per l'anno corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta. — Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio delibera intorno agli uffici, agli stipendi ed ai salari; provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri di scuola e degli addetti al servizio sanitario, ed in generale tratta di tutti gli oggetti che si riferiscono all'amministrazione comunale e che non sono di spettanza della Giunta o del Sindaco.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale diventano esecutive quando sieno state approvate col *visto* del Prefetto (1). — Contro il decreto di annullamento del Prefetto e contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa il Consiglio comunale può ricorrere al Governo del Re, il quale vi provvede sentito il parere del Consiglio di Stato.

4. Vediamo ora come si procede alle elezioni dei Consiglieri provinciali e comunali. — Compilate ed approvate le liste elettorali amministrative, le quali si preparano nello stesso modo di quelle delle elezioni politiche (2), gli elettori

(1) I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, a cura dei Sindaci sono trasmessi al Prefetto o rispettivamente al Sottoprefetto entro otto giorni dalla loro data.

(2) Vedi Art. 32 e seguenti legge citata.

forniti del loro certificato d'iscrizione, nel giorno fissato dal Prefetto per le elezioni, si recano sul luogo dove queste si fanno. Se gli elettori del Comune sono molti, si dividono in sezioni, in modo che ogni sezione possa avere non più di 600 inscritti nè meno di 100; però quando per condizioni speciali di lontananza o di viabilità sia reso difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 elettori, non mai inferiore a 50. In ciascuna sezione costituito, come già si è visto, l'*Ufficio provvisorio* e poi l'*Ufficio definitivo* (1), il Presidente fa l'appello di tutti gli elettori, i quali man mano che sono chiamati consegnano la loro scheda piegata perchè sia deposta nell'urna di vetro (2), e in pari tempo uno degli scrutatori appone la propria firma di fronte al nome dell'elettore, in apposita colonna della lista. Così si continua fino alle ore quattro pomeridiane.

---

(1) Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al Presidente i due piu anziani d'età e i due più giovani presenti. Per l'ufficio definitivo ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti a scrutatori i quattro che riportarono i maggiori voti. L'ufficio definitivo nomina il segretario che ha voto consultivo ed è rinumerato con un onorario di L. 10.

(2) Ciascuno elettore ha diritto di scrivere sulla scheda un numero di candidati corrispondente ai quattro quinti dei consiglieri da eleggersi. I nomi dei candidati possono essere scritti ed anche stampati, ovvero parte scritti e parte stampati.

Compiuta questa operazione e trascorso il tempo necessario perchè tutti gli elettori possano presentarsi a votare, si passa a far lo spoglio delle schede ed a notare i voti riportati da ciascun candidato. Fatto ciò e proclamato il risultato dello scrutinio, si stende il relativo processo verbale in doppio originale, e l' adunanza è sciolta.

Per ultimo il Presidente della prima sezione in unione ai Presidenti delle altre sezioni, pronuncia sopra qualsiasi incidente o reclamo riguardo alle operazioni elettorali, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti (1). I processi verbali dell'elezione, debitamente firmati dall'ufficio di presidenza, e tutte le carte relative, sono trasmessi al Prefetto, o rispettivamente al Sottoprefetto, fra tre giorni dalla loro data. Nello stesso termine di tre giorni la Giunta municipale pubblica i risultati della votazione e li notifica ai candidati eletti, i quali perciò hanno acquistato il diritto di sedere nel Consiglio provinciale o nel Consiglio comunale (2).

---

(1) Quando l'elezione di alcuno è nulla, gli si sostituisce quello che dopo gli eletti ebbe maggiori voti, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore ad un *ottavo* dei votanti. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori in tali elezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione; in caso diverso l'elezione seguirà entro un mese. I Consiglieri proclamati entrano subito in carica.

(2) Contro le operazioni elettorali è ammesso il ri-

Se, come abbiamo visto, è di grande importanza l'elezione dei Deputati per la formazione di buone e saggie leggi, non meno importante è quella dei Consiglieri provinciali e comunali, perocchè è appunto dalla buona scelta di questi che dipende in gran parte il buon andamento della Provincia e dei Comuni.

VIII. — Dei Giurati.

1. Diritto di essere ammessi alle cariche dello Stato e di far parte dei Giurati o Giudici del fatto. — 2. Formazione delle liste dei Giurati. — 3. Procedura nelle Corti di Assise.

1. Se tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge e tutti hanno l'obbligo di concorrere colla persona e cogli averi alla conservazione dello Stato, ne viene di conseguenza che tutti hanno il diritto di essere ammessi alle cariche civili e militari, e di godere di tutti i vantagi che queste comportano. Un tempo gli uffici pubblici erano riserbati a certe classi di persone che sole ne avevano il privilegio; onde ne seguiva che i pochi privilegiati godevano i vantaggi senza esserne meritevoli, mentre gli altri non avevano

---

corso, entro un mese dalla proclamazione degli eletti, alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale corregge secondo i casi il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

I ricorsi contro le operazioni elettorali provinciali si presentano al Consiglio provinciale.

sprone al ben fare ed a distinguersi con private e civili azioni, sapendo di esserne inesorabilmente esclusi. Ora che questo diritto è riconosciuto dai popoli civili, tutti hanno aperto l'adito alle cariche dello Stato, e non è meraviglia vedere taluni, che sono usciti dalle infime classi del popolo, elevarsi gradatamente con virtù personali alle più alte dignità dello Stato ed essere insigniti di tutti gli onori sì civili che militari.

Ufficio importantissimo si è quello di partecipare all'amministrazione della giustizia coll'essere ammessi tra i Giudici del fatto, detti comunemente *Giurati*. Questo diritto consiste nel sedere accanto ai giudici del diritto o magistrati, e dichiarare secondo coscienza se un accusato sia reo o no del fatto criminoso a lui attribuito. Essi pertanto non fanno altro che accertarsi nel fatto e dichiararlo; spetta poi ai magistrati applicare la pena a seconda delle circostanze. In tal modo si consegue un duplice vantaggio, e cioè che i colpevoli sono giudicati dai loro concittadini, per lo più residenti nel luogo dove è stato commesso il reato, e resta impedito ai magistrati di trascendere a troppa severità nell'applicazione della pena.

I giurati sono estratti a sorte tra coloro che avendo le necessarie condizioni, si trovano inscritti nelle liste dei giurati. Le condizioni stabilite dalla legge per essere giurato sono:

1.° Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici; — 2.° Avere non meno di 25 anni compiuti nè più di 65; —

3.° Appartenere ad una delle categorie determinate dalla legge (1), la quale mira principalmente ad avere cittadini probi ed illuminati il più che sia possibile, perchè tali essendo veramente la giustizia è meglio apprezzata ed esercitata.

2. Le liste dei giurati si formano come segue. Nel mese di aprile di ciascun anno, il Sindaco di ogni Comune con pubblico manifesto invita ad inscriversi in apposito registro tutti coloro che hanno i requisiti per essere giurato. Una *Commissione comunale* composta del Sindaco, degli assessori e del giudice conciliatore, rivede ogni anno l'elenco dei giurati, e lo trasmette con le opportune osservazioni al Pretore del mandamento.

Entro la seconda quindicina di settembre una *Giunta mandamentale* costituita dal Pretore e dai Sindaci dei Comuni del mandamento, prende in esame gli elenchi formati dalle Commissioni comunali e compila la lista di tutte le persone del mandamento stesso nelle quali concorrono i requisiti per essere giurati. Questa lista viene pubblicata per altri quindici giorni in ogni Comune, per dar luogo ai reclami che vi potessero essere, di poi viene trasmessa al presidente del Tribunale entro il mese di ottobre. Un' altra *Giunta distrettuale*, che è costituita dal presidente del Tribunale, da un giudice an-

---

(1) Vedi la legge sull'ordinamento giudiziario 7 giugno 1894, n.° 1937.

ziano e da tre Consiglieri provinciali, rivede e ricompone in una sola le liste dei giurati, e dopo la pubblicazione della medesima per altri dieci giorni, viene inviata al presidente del Tribunale della città capoluogo del *Circolo d'Assise*.

Il presidente assistito da due giudici, secondo il numero dei Giurati fissato dalla legge per ogni Circolo (1), stabilisce definitivamente la lista generale dei *Giurati ordinari* e quella speciale dei *Giurati supplenti*, che è formata in modo analogo di coloro che hanno la residenza nel capoluogo del Circolo; indi pone i nomi loro in due urne distinte, dalle quali poi in una delle pubbliche sedute si estraggono a sorte *trenta* giurati ordinari e *dieci* supplenti. Questi trenta giurati ordinari e dieci supplenti sono obbligati ad intervenire alla prima udienza della Corte ed a prestare il servizio per le cause da trattarsi nel corso di quella sessione, che in via ordinaria può durare fino a quindici giorni. Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente in udienza pubblica fa l'appello nominale dei giurati, e se non vi sono trenta giurati ordinari, questo numero è completato coi dieci giurati supplenti. Avutisi in tal modo *trenta* giurati, il presidente li fa ritirare nella stanza per essi destinata, e posti i nomi loro nell'urna, in presenza del *Procura-*

(1) Per i Circoli delle città più importanti il numero dei Giurati è di mille, seicento, quattrocentocinquanta, e per gli altri di trecentocinquanta e duecento.

tore del Re, rappresentante il Pubblico Ministero, e dell'*Accusato* assistito dal suo *Avvocato difensore*, procede all'estrazione a sorte di *quattordici* giurati destinati al giudizio della causa. Il primo estratto a sorte diviene *Capo* dei giurati, gli ultimi due sono *supplementari* e non hanno voto deliberativo se non in mancanza dei giurati effettivi. All'estrazione di ciascun nome il Pubblico Ministero e dopo lui gli avvocati hanno facoltà di ricusarne *otto* senza addurre alcun motivo. Compiuto il numero di *quattordici* cessa l'estrazione ed il *Giurì* è composto. — Vediamo ora come si procede alla trattazione delle cause innanzi le Corti d'Assise.

3. La Corte si compone di un presidente, di due giudici assessori, di un cancelliere o segretario giudiziario, di quattordici giurati, di un procuratore del re e di uno o più avvocati della difesa.

Istruito il processo e fissata l'udienza innanzi alla Corte, il presidente ordina che sia data lettura dell'*atto di accusa*, in cui sono esposti i fatti che stanno a carico dell'imputato. In seguito comincia il presidente ad interrogare l'imputato stesso sopra i fatti a lui attribuiti, indi passa ad esaminare tutti i testimoni di accusa e di difesa, e quando occorre, fa leggere i documenti uniti al processo e necessari allo schiarimento dei fatti. — Ciò eseguito ha facoltà di parlare il Pubblico Ministero, il quale svolgendo i fondamenti dell'accusa fa la così detta *requisitoria fiscale*; e dopo di lui segue la difesa, per la quale si adducono tutte quelle ragioni che

possono tornare di giovamento all'accusato. Terminata la difesa, il presidente riassume in poche parole le risaltanze del processo, quindi formola per iscritto le quistioni a cui i giurati devono rispondere, prima sul fatto principale, poi sulle singole circostanze aggravanti, e le consegna al capo dei giurati. I giurati si ritirano a dare in segreto il loro voto, e ritornati più tardi nella sala d'udienza, lo stesso capo dei giurati, mettendosi la mano destra sul petto, legge i risultati della votazione per *si* o per *no* a maggioranza. Dopo il verdetto dei giurati, se l'accusato è dichiarato colpevole, il Pubblico Ministero chiede che sia applicata la pena inflitta dalla legge, e i giudici del diritto si ritirano per istabilire e di poi pronunciare la sentenza; se al contrario i giurati hanno risposto negativamente sul fatto principale, allora il presidente dichiara assolto l'imputato e ordina sia tosto lasciato in libertà.

L'origine di questa provvida ed utile istituzione è antichissima, poichè la si riscontra fino ai tempi di Grecia e di Roma; però secondo il sistema costituzionale essa non risale che al secolo decimo terzo, quando cioè fu introdotta la prima volta in Inghilterra, la quale è tenuta come la culla del vero giurì. Di qui passò in Francia al tempo della grande rivoluzione, e a noi pervenne con lo Statuto, da principio soltanto per i reati di stampa, di poi anche per le cause criminali di maggior gravità, mentre presso gli Inglesi non è escluso il Giurì dalle cause civili.

IX. — Diritto di pubblicità e di petizione.

1. Libertà di stampa con censura repressiva (Art. 28 Statuto). — 2. Pubblicità degli Atti del Governo (Articoli 52, 72 Statuto). — 3. Diritto di petizione (Art. 57, 58 Statuto).

1. Il *Diritto di pubblicità* si può intendere in due significati diversi, e cioè come facoltà concessa all'uomo di poter manifestare liberamente i suoi pensieri agli altri, e come obbligo fatto al Governo di rendere manifesto il suo operato a tutti quelli che vi hanno interesse.

Mezzo efficacissimo di pubblicità è la *stampa,* la quale non essendo che l'applicazione del pensiero e della parola, come la parola ed il pensiero deve essere lasciata libera il più che sia possibile (1). — Pertanto la libertà di stampa è uno dei principali diritti dell'uomo, nè i Governi assoluti possono violentare questo diritto senza cadere nel falso e nell'iniquo.

Prima che si fosse inventata la stampa, i popoli per la maggior parte si trovavano immersi

(1) L'invenzione della stampa si attribuisce dai più a Giovanni Guttemberg di Magonza in Germania, il quale dopo tanti anni di studi e di fatiche, potè finalmente verso il 1450 dare il primo saggio di un libro da lui stampato con caratteri mobili. Si vuole per altro che questi caratteri sieno stati ritrovati alcun tempo prima da un celebre italiano di nome Panfilo Castaldi da Feltre nel Veneto.

nel più deplorevole oscurantismo, in quanto che l'istruzione e la scienza difficilmente si potevano diffondere; dópo questa mirabile invenzione la luce del vero diradò in breve tempo le tenebre dell'ignoranza, e fu inaugurata una novella êra di civiltà tra le nazioni. La stampa invero per mezzo dei libri ha reso a tutti accessibile lo studio ed il sapere, e così con l'istruzione popolare largamente diffusa si ebbe l'eguaglianza sociale e la redenzione delle plebi. Per mezzo della stampa si sono agevolate le comunicazioni fra le varie provincie di uno Stato e degli Stati fra loro, onde un trovato della scienza, una notizia importante, un fatto qualunque, è subito divulgato e fatto conoscere a tutti. Per essa si è formata l'opinione pubblica, che sola oggi è la legislazione dei popoli, si è posto un freno all'ambizione dei potenti, si seno mostrati i vizîi e le virtù, le glorie e le infamie ovunque si trovavano.

Non è quindi a meravigliarsi se i Governi dispotici dei tempi passati, sempre timorosi di ogni civile progresso, cercassero tutti i modi per reprimere la libertà di stampa, siccome uno dei più acerrimi nemici del loro dispotismo.

Fu quindi istituita una legge di *censura preventiva*, per cui nessuno scritto poteva essere stampato se prima non fosse stato sottoposto alla revisione della competente autorità, la quale certamente o non permetteva che si pubblicassero certi libri, o permetteva soltanto per quelli che non davano ombra di sospetto.

Questo sistema perdurò alcun tempo, ma quanto più si cercava di tarpare le ali agli ingegni e di impedire siffatta libertà, tanto maggiormente si diffondeva la pubblicazione dei libri per mezzo della stampa clandestina.

Tuttavia nessuna cosa, per quanto buona in sè, è perfetta in ogni sua parte, ed anche la stampa quando oltrepassa i limiti della libertà, diviene licenziosa e può essere causa di gravi mali, o col farsi scuola di perversità e diffondere dottrine immorali e perniciose, o coll'offendere le persone si pubbliche che private per mezzo della calunnia e della diffamazione, o coll'ingannare Governo e cittadini, e così sconvolgere tutto l'ordine sociale. Egli è perciò che a prevenire questi mali e nel tempo stesso a lasciar libera la stampa, alla censura preventiva venne sostituita una legge di *censura repressiva*, la quale riguarda i diritti e i doveri di chi stampa, dà le norme secondo cui si possono stampare libri e giornali, e determina i reati di stampa, e le pene corrispondenti, che per lo più si trattano alle Corti di Assise con l'intervento dei Giurati. — Lo Statuto sancisce formalmente questo diritto all'art. 28: « La stampa sarà libera ma una legge ne reprime gli abusi. » Di poi aggiunge: « Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo ». — Questa seconda parte in vero non ha più ragione di essere perchè contraria al principio di libertà, e però fu abro-

gata con la legge così detta delle *guarentigie*, secondo cui « la discussione sulle materie religiose è pienamente libera » (1).

2. La pubblicità degli Atti del Governo si fa per mezzo della stampa o delle pubbliche discussioni. Questo diritto è una vera guarentigia per i cittadini e nel medesimo tempo un mezzo sicuro per giudicare delle persone e delle cose; chè altrimenti potrebbe avvenire, che la legge non fosse eguale per tutti, che i diritti altrui fossero manomessi e che al benessere generale venisse sostituito il privato interesse per l'arbitrio ed il monopolio di pochi intriganti. D'altra parte un Governo costituzionale, che tutto si fonda sul libero volere della nazione, non ha nulla a temere di questa pubblicità, anzi non può a meno di riportare la generale approvazione, quando il suo operato sia veramente saggio ed onesto.

Nel tempo della più efferata tirannide ogni cosa si avvolgeva nel segreto e nel mistero, mentre presso di noi tutto è reso di pubblica ragione, e tutti possono discutere, approvare o non approvare l'operato del Governo; d'onde scaturisce quella pubblica opinione che oggi

(1) Vedi l'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, nonchè la legge di Pubblica Sicurezza 30 giugno 1889, per la quale sono ancora sottoposte alla censura preventiva le rappresentazioni drammatiche, in quanto che queste potrebbero riescire dannose alla morale ed all'ordine pubblico, ed il rimedio della censura repressiva arriverebbe troppo tardi.

dà impulso alle cose e regge e governa le nazioni. Pertanto pubbliche sono le sessioni del Parlamento e le udienze dei tribunali sì civili che penali, e gli atti loro vengono pure stampati e pubblicati; le leggi, i decreti, i regolamenti non hanno vigore se non dopo la loro pubblicazione; e così pure le nomine, le promozioni e le onorificenze che fa il Governo, sono tutte pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e fatte conoscere a tutti (1). Nè qui s'intende che la pubblicità non debba avere alcun limite; vi sono anzi certe questioni di Stato che hanno bisogno della massima riserbatezza, nè si possono far conoscere se non quando sono interamente risolte. — Ecco quanto dice lo Statuto in proposito: « Le sedute delle Camere sono pubbliche, ma quando dieci membri ne facciano per iscritto domanda, esse possono deliberare in segreto. » Art. 52. — « Le udienze dei tribunali in materia civile ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi. » Art. 72.

3. Il *diritto di petizione* consiste nella facoltà concessa ad ogni libero cittadino di rivolgersi alle Camere legislative, o per domandare l'ap-

---

(1) In questa pubblicità degli Atti governativi consiste appunto quella malleveria che dicesi *responsabilità ministeriale*, in forza della quale un Ministro può essere messo in stato di accusa e giudicato dal Senato. Se non che essa richiederebbe una legge speciale che ne determinasse in pratica i casi e l'applicazione, mentre presso di noi è fatta più responsabilità morale che legale.

provazione o la reiezione di alcuna legge, o per richiamarsi contro gli abusi di qualche pubblico funzionario, o per chiedere giustizia di qualsiasi altro fatto (1). Essendo molte le petizioni che si presentano alle Camere, ciascuna Camera elegge una propria Commissione incaricata specialmente dell'esame di esse. Se le petizioni si riferiscono a qualche progetto di legge, si trasmettono agli uffici delle Camere ed anche agli archivi di Stato per essere discusse e consultate; se riguardano oggetti di pubblico e privato interesse, e non sieno di competenza dei tribunali, sono rimandate ai rispettivi Ministeri, perchè abbiano a dare una risposta circa l'esito delle medesime; e finalmente se sono ingiuriose al Parlamento, o contrarie allo Statuto, od estranee alla competenza delle Camere, *si passa all'ordine del giorno*, cioè non si prende su di esse alcuna deliberazione.

È questa una delle maggiori guarentigie dei cittadini, i quali in tal modo hanno un mezzo per ottenere una riparazione di giustizia quando sieno offesi nei loro diritti, ed è ancora guarentigia per il Governo che può sempre essere avvertito dei bisogni del paese. — Lo Statuto così si esprime all'art. 57: « Ognuno che sia

(1) Non sono da confondersi le petizioni dirette al Parlamento con le suppliche ed istanze fatte al Re ed ai ministri; poichè le prime hanno per l'oggetto l'utilità pubblica od un diritto qualsiasi, le altre riguardano l'interesse privato o qualche grazia o favore speciale.

maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi. » — Art. 58: « Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo. »

X. — Di altri diritti particolari.

1. Libertà d'insegnamento. — 2. Libertà di lavoro e d'industria. — 3. Libertà commerciale.

1. A complemento dei diritti fin qui esposti giova tener parola di altri diritti pur essi importantissimi, sebbene di questi non sia fatto alcun cenno nello Statuto.

La *libertà d'insegnamento* è conseguenza diretta dalla libertà di parola, e consiste in questo, che chi sa qualche scienza od arte, possa liberamente istruire gli altri senza trovare ostacoli o proibizione da parte del Governo.

È un fatto che i Governi assoluti, sotto pretesto di dirigere la pubblica istruzione, ne riserbarono a sè tutto il monopolio, e con tasse gravose; con programmi od altro, di essa si valsero come mezzo di vero dispotismo. Al con-

trario con la libertà di insegnamento viene diffusa ampiamente la istruzione popolare, e questa è una guarentigia morale per la società, poichè soltanto l'uomo istruito può dirsi libero e responsabile delle proprie azioni, e per conseguenza è meno facile a commettere infrazioni e delitti che quasi sempre provengono dall'ignoranza. Se l'Italia è fatta politicamente, ancora restano a farsi gli Italiani, perchè a dir vero sono pochi gli uomini di carattere che abbiano fermezza di principii e tenacità di propositi nello adempimento dei propri doveri. A questo si potrà arrivare poco per volta, aprendo libero campo alle lotte dell'intelligenza e lasciando libero l'insegnamento più che sia possibile.

Vi sono di quelli che avversano questa libertà perchè temono la concorrenza dei faziosi e dei retrivi, che a loro dire hanno mille mezzi materiali e morali per adescare il popolo e corromperlo. Tale sospetto è al certo infondato se si considera che il Governo può sempre invigilare su tutte le scuole pubbliche e private, e all'uopo punire severamente quelli degli insegnanti che abusassero di così prezioso diritto coll'infondere nelle menti dei giovani dottrine perniciose ed immorali.

Adunque sieno molte e gratuite le scuole aperte al pubblico, a tutti sia dato approfittare del libero insegnamento, e solo sieno sottoposti a severi esami coloro che aspirano al libero esercizio delle civili professioni. D'altra parte la stessa concorrenza fra le varie scuole sarà la miglior

guarentigia della bontà degli insegnanti e l'istruzione grandemente diffusa produrrà in breve tempo i suoi benefici e salutari effetti.

2. La *libertà di lavoro e d'industria* è quel diritto naturale che ha l'uomo di poter dare il maggiore svolgimento a tutte le sue facoltà ed attitudini, e di valersi di esse per trasformare la materia in cose che possono tornare di giovamento a lui stesso ed agli altri. Questa libertà è fondamento della proprietà e insieme causa della ricchezza di un paese. Meglio di ogni altra argomentazione tornano opportune le parole di un valente scrittore, che per la loro assennatezza meritano di essere qui riportate.

« È naturale diritto, egli dice, lavorare, scegliere il proprio lavoro, non obbligare la persona; e lo Stato deve guarentirlo. Libera deve essere la produzione, perchè la libertà è stimolo di attività e diligenza, fonte di emulazione, di progressi e perfezionamenti; il privilegio è causa di perpetua infanzia delle industrie e delle arti. Libera dev'essere la distribuzione delle ricchezze, che tende ad equilibrare i profitti e i salari. Lo Stato che vincola le trasmissioni delle eredità, proibisce l'interesse dei capitali, protegge alcune industrie soltanto, permette le corporazioni d'arti e mestieri, organizza per forza il lavoro, regola le mercedi, impone diritti, bolli, stabilisce la verificazione dei prodotti nelle fabbriche, ecc., ben può dirsi che rovini il lavoro e la ricchezza nazionale. La sola concorrenza stabilisce i giusti prezzi e li abbassa secondo il valore reale, au-

mentando il consumo; e tuttavia mantiene inviolata la libertà. Il monopolio invece è causa di spogliazione e d'arbitrio » (1).

3. Ricorderemo per ultimo la *libertà commerciale* ossia il libero scambio, che pure è un diritto naturale, in virtù del quale i prodotti dell'industria e del lavoro vengono scambiati e ripartiti sia fra gli individui che fra i popoli e le nazioni, e ciò per soddisfare ai bisogni di tutti. Il commercio vuol essere lasciato libero più che sia possibile, perchè la libertà raddoppia i prodotti delle industrie ed è cagione di ricchezza al paese. Il sistema di protezionismo fin qui tenuto per favorire i prodotti della nazione, torna sempre dannoso alla società, perchè fa il vantaggio di pochi privilegiati; e quel Governo che con diritti doganali, con dazi ed altri balzelli cerca incagliare l'importazione dei prodotti esteri per una malintesa protezione dei prodotti nazionali, non fa il vantaggio dei produttori e reca danno ai consumatori del paese, ai quali perciò non è dato approfittare dei prodotti offerti dalla concorrenza estera a più buon mercato e della migliore qualità. Lo Stato invece cerchi per quanto può, di lasciar libera la concorrenza di tutti; e perchè questa concorrenza possa essere utilmente sostenuta dai commercianti nazionali, è necessario sieno instituiti appositi sta-

(1) Vedi *Trattato della Monarchia parlamentare* del dottor PIETRO CASTIGLIONI, Parte Prima, Cap. X.

bilimenti d'arti e mestieri, dove si allevino buoni ed esperti operai; è necessario sieno aperte al pubblico scuole speciali di commercio, di costruzione e di nautica, e vie di comunicazione per terra e per mare; che sieno incoraggiate le società industriali e commerciali, e specialmente la marina mercantile, la quale vuol essere assicurata da buoni porti e protetta dovunque da trattati di commercio internazionali.

Ed invero noi vediamo oggidì le nazioni più ricche e fiorenti, essere quelle appunto ove maggiormente è diffusa l'istruzione, l'industria ed il commercio, e l'Italia nel medioevo non fu mai così ricca, potente e rispettata come quando il suo libero commercio si estendeva nelle più remote parti della terra. Senz' altro possiamo conchiudere che la libertà è sempre la migliore guarentigia dell' ordine sociale e da sè stessa corregge i suoi medesimi eccessi.

Con questo termina la parte dei diritti naturali, civili e politici, che i giovani in particolar modo devono a lungo portare scolpiti nel cuore, onde siano in grado di esercitarli scientemente, quando saranno chiamati a prender parte attiva nella vita civile e sociale. Ciò premesso scendiamo alla disamina della parte ultima e più importante, quale è quella dei doveri privati e pubblici, generali e speciali che spettano ai cittadini dello Stato.

PARTE TERZA

Doveri dei cittadini.

I. — Doveri dei cittadini in generale.

1. Del dovere in genere. — 2. Distinzione dei doveri de' cittadini.

1. Fin da principio volendosi dare un'idea del diritto e del dovere, si è detto che l'osservanza della legge si può sempre considerare sotto un duplice aspetto, e cioè osservata la legge come facoltà di fare si ha il diritto, osservata come obbligazione si ha il dovere che al diritto è corrispondente.

Il *dovere* adunque non è altro se non un'obbligazione, in rapporto al diritto, che noi abbiamo verso gli altri e che ci è imposta dalla legge naturale o civile. Perchè la società possa conseguire il suo scopo principale, è necessario che tutti indistintamente abbiano ad adempiere i propri doveri, tanto è vero che se alcuno avesse

a mancare in tutto o in parte, vi sarebbe costretto dalla legge, ed in certi casi sarebbe anche punito. È vero altresì che l'uomo come essere libero può fare quello che vuole, ma essendo egli dotato della intelligenza e della ragione, è anche responsabile delle proprie azioni ed ha l'obbligo morale di conoscere tutti i suoi doveri e di operare rettamente, perchè in tal modo soltanto gli è dato di raggiungere il fine della sua destinazione, quale si è il bene di sè stesso e di tutti gli altri. Ed è appunto sulla stretta osservanza dei doveri che ha suo fondamento il bene, e quindi tutta la teoria dei doveri si riduce a questo principio sancito dalla stessa legge di natura; *Fa il bene per il bene*, — principio che noi pure sentiamo ripetere nell'interno nostro animo, ogni qualvolta ci troviamo in forse nell'intraprendere una buona o cattiva azione.

2. Ma l'uomo come individuo, e come membro della famiglia e della società, e come cittadino della nazione e dello Stato, ha una infinità di doveri da compiere, doveri privati e pubblici, generali e speciali, che egli deve conoscere ed osservare qualunque sia la condizione in cui avesse a trovarsi.

In generale sogliono i moralisti distinguere i doveri in più specie, e cioè: Doveri verso Dio, doveri verso sè stessi, doveri verso gli altri, doveri verso la società e la patria. Noi seguendo lo stesso ordine e lasciando in disparte i doveri verso Dio, come quelli che non appartengono al còmpito nostro, verremo in particolar modo

a parlare delle altre specie di doveri. E ciò tanto più è necessario, perocchè gli uomini, per quanto poco istruiti, conoscono benissimo i loro diritti e li sanno esercitare, ma non si curano punto di adempiere i più sacrosanti doveri che loro sono imposti dalla legge.

II. — Doveri verso sè stessi.

1. L'uomo come individuo e sue differenze dagli altri animali. — 2. Doveri dell'uomo verso sè stesso; istruzione, educazione, conservazione della vita. — 3. Del suicidio e del duello.

1. L'*uomo* è l'essere più bello ed intelligente che noi riscontriamo sulla terra. In lui si ammira il nobile aspetto, la struttura incantevole del corpo, l'armonia delle parti, ed altre eccellenti qualità di cui è fornita la sua mente. Egli però appartiene alla classe degli animali, ha comuni con loro molte parti del corpo, presenta in molti casi gli stessi caratteri fisici, le stesse tendenze naturali, ed al pari di essi nasce, vive e muore, non lasciando dietro di sè che la memoria delle sue buone o cattive azioni.

Tuttavia l'uomo differisce dagli altri animali non tanto per l'aspetto esteriore, quanto per l'intelligenza e la ragione, per la volontà e la libertà. Per mezzo dell'intelligenza l'uomo pensa, ragiona, comprende; per mezzo della volontà è libero di fare ciò che vuole, ed è suscettibile di progresso e di perfezionamento, a differenza

degli altri animali che non intendono, non riflettono, non parlano, e solo operano per istinto di natura o per impulso di forze esteriori ed accidentali. — L'ape ingegnosa costruisce le sue caselle nell'alveare come usava cento, duecento, mille anni fa; il vago usignuoletto manda come prima i suoi gorgheggi, nè punto li ha modificati nelle sue melodiose canzoni; e così il cane e il gatto, il bue e il cavallo, il leone e la tigre si mostrano a noi quali erano al primo loro comparire sulla terra. Questo ci prova che gli animali sono sempre restii a qualunque progresso, mentre che l'uomo, come altrove si è visto, dallo stato selvaggio è giunto gradatamente al più alto grado di civiltà, egli impera assoluto sugli altri animali e su tutto il creato, e con quel raggio divino della sua intelligenza arriva a scoprire i segreti e le leggi della natura.

2. Se l'uomo è suscettibile di progresso, l'uomo ha il dovere innanzi tutto di cercare il maggiore perfezionamento di sè medesimo. E siccome questo non può conseguire se non con lo svolgimento graduato ed armonico di tutte le sue facoltà intellettuali, morali e fisiche, così ne segue che egli deve coltivare la propria intelligenza, migliorare la propria volontà, conservare sano e robusto il proprio corpo. Ecco dunque l'*istruzione*, l'*educazione*, la *conservazione della vita* altrettanti doveri dell'uomo verso sè stesso. L'istruzione è indispensabile a tutti. Per mezzo di essa l'uomo sviluppa gradatamente le sue facoltà intellettuali e adorna la sua mente di quelle

cognizioni che gli possono tornar utili nei vari bisogni della vita. Essa forma il buon padre di famiglia, il cittadino onesto e stimato, e lo innalza sovrà la comune degli uomini. L'uomo ignorante è in continua dipendenza dagli altri, lavora materialmente senza darsi ragione di quello che fa, e talvolta commette mancanze ed infrazioni di legge che quasi sempre provengono dalla sua ignoranza. In poche parole egli è un ostacolo ed un pericolo per la civile società. Pertanto l'uomo deve procurarsi una conveniente istruzione, affinchè sia in grado di poter adempiere tutti i doveri della sua condizione sociale.

Ma l'istruzione senza educazione può essere in certi casi di danno anzichè di vantaggio alla società, la quale ha bisono non tanto di uomini dotti e sapienti, quanto di cittadini laboriosi, onesti e virtuosi. A questo mira appunto l'educazione del cuore, la quale sviluppa le facoltà morali, rinvigorisce la volontà, onde imperi sull'istinto e sulle passioni, forma l'uomo di carattere, il vero galantuomo, che mai non vien meno dinanzi al dovere ed opera costantemente il bene per il solo scopo del bene.

Così a nulla gioverebbero e la coltura della mente e l'educàzione del cuore, se il nostro corpo non fosse sano e robusto in modo da poter servire all'intelligenza ed alla volontà nell'adempimento dei nostri doveri. Pertanto fanno assai male coloro che da giovani si avezzano ad una vita troppo delicata e piena di riguardi, come

quelli che si dànno in preda al vivere sregolato e ad ogni sorta di stravizi. L'igiene e la temperanza preservano il corpo da molte infermità; l'attività, il lavoro, la ginnastica lo rendono atto ad adempiere tutti i doveri che ci sono imposti. — L'educazione presso gli antichi consisteva nell'avere *mente sana in corpo sano;* ma la vera educazione perchè sia completa deve aggiungere *cuor nobile e generoso.*

3. Due fatti gravissimi e non meno riprovevoli e funesti si oppongono alla conservazione della vita, e cioè il suicidio ed il duello, che sono così comuni ai nostri giorni.

Il *suicidio* è un delitto premeditato che l'uomo commette contro la propria vita. Ma perchè possa ridursi a questo passo fatale bisogna che egli sia in preda all'esaltazione ed abbia perduto il bene dell'intelletto, chè altrimenti ci penserebbe due volte e mai non arriverebbe a squarciare innanzi tempo il velo misterioso che ricopre il futuro. Or si domanda: il suicidio è un bene o un male? È atto di coraggio o di viltà? — Senza entrare nel merito della questione che darebbe a ridire parecchio, vediamo da quali cause provenga il suicidio e quali conseguenze apporti.

La noia, il peso, il disprezzo della vita; un amore tradito, una malattia incurabile, un rovescio inaspettato di fortuna; e quindi il dolore, la miseria, l'infamia, ed altre simili cause, bastano a condurre l'uomo al disperato proposito di attentare alla propria esistenza, e l'uomo in

certi casi si toglie da sè stesso la vita, credendo di porre fine in una sola volta a tutti i suoi mali, ed acquistarsi per di più la commiserazione ed il compianto de' suoi concittadini (1). Il suicida adunque, sgomento al solo pensiero dell'avvenire, non sa affrontare le avversità della sorte, e volendo sottrarsi ad un male che ritiene superiore alle stesse sue forze, si getta in preda alla disperazione e soccombe. Questo non è certo coraggio; il vero coraggio sta nel combattere e vincere, e finchè si ha un filo di vita, c'è sempre la speranza di superare gli ostacoli e di rimediare ai nostri mali. Il suicida inoltre reca offesa all'umana dignità, perchè egli non sempre può disporre della propria vita; reca offesa alla famiglia, perchè ad essa cagiona dolori e danni irreparabili; reca offesa alla società ed alla patria, perchè diffonde il mal esempio negli altri e dà indizio non dubbio della corruzione e del pervertimento morale di un popolo. Per il che Napoleone il Grande, che pur aveva esperienza della vita, ebbe ad affermare: *Il suicidio è il delitto di un vile.*

(1) Le persone di animo delicato e gentile non possono a meno di sentire compassione per codesti infelici che violentemente si tolgono la vita; alcuni altri che pur si credono infelici, ne invidiano la sorte, e sono attratti per istinto di simpatia a seguirne l'esempio. Pèrciò fanno molto male quei giornali che per appagare la curiosità del pubblico, inseriscono nella cronaca cittadina tutte le notizie riguardanti i suicidi, mentre per riguardo alle stesse famiglie converrebbe lasciarli passare nel silenzio e nell'oblìo.

I giovani pertanto che vedono tutto colore roseo nella vita, dovrebbero seriamente riflettere su questo, e farsi dell'avvenire non troppe illusioni, illusioni che cadono le une appresso le altre come le fronde degli alberi. Essi devono considerare la vita come è realmente con tutte le sue vicende, le sue lotte, le sue miserie; e così nei momenti più difficili dell'infortunio si mostreranno superiori a sè stessi, sapranno nelle proprie forze trovare il coraggio per vivere e combattere contro l'avversa sorte, e si guarderanno bene dallo sprezzare pazzamente quella vita, che dovrebbero riservare per uno scopo ben più alto e generoso.

Il *duello* è una specie di combattimento fra due individui, corpo a corpo, con armi alla pari e con precedente sfida. — Su di esso non esitiamo ad affermare che è un avanzo dei tempi barbari (1), e che non v'ha cosa più assurda, più ridicola, più ingiusta, più immorale del duello, perchè con esso si fa prevalere il diritto del più forte, non la forza del diritto e della ragione; che anzi il più delle volte succede che il debole, l'offeso, il provocato, è quegli che ne ha la peggio.

Supponiamo infatti che vi sia contesa fra due persone: e qual relazione vi può essere tra la ragione ed il diritto dall'una parte, e l'esito al tutto incerto del duello dall' altra? — Non es-

---

(1) Lo troviamo sancito nell'*Editto di Rotari* fin dai tempi dei Longobardi (A. 643 di Cr.) insieme col giudizio di Dio, la prova del fuoco, il mundio, la faida, ecc.

sendo il duello un mezzo ragionevole e sicuro per risolvere una questione qualsiasi, esso si deve considerare, o come una conseguenza dell'odio e della vendetta tra i contendenti, o come una concessione fatta ad uno stolto pregiudizio della civile società. Nel primo caso l'odio e la vendetta si oppongono ad ogni principio di moralità e giustizia, e l'uomo onesto si guarda bene dal lasciarsi trasportare da essi, perchè commetterebbe un atto riprovevole e vile; nel secondo caso la concessione e il pregiudizio ripugnano alla ragione umana, e l'uomo onesto, l'uomo di carattere corregge e non asseconda gli stolti pregiudizi sociali, perchè cedendo loro commetterebbe egualmente un atto riprovevole e vile.

Il buon senso soltanto basterebbe a mostrarci l'immoralità del duello; ma altre considerazioni ci confermano sempre più nella nostra opinione.

Le cause del duello sono quasi sempre ridicole, immaginarie o infondate: ma dato pure che vi sia una grave ragione, ripariamo noi col duello all'onore offeso, all'ingiuria fatta o ricevuta? O non restano le cose come erano prima, o non ne seguono mali maggiori e più deplorevoli? E quando il duello è veramente serio, non ci sembrano i duellanti due feroci assassini, che pieni d'ira e di vendetta si avventano l'uno contro l'altro armati, con l'animo deliberato di commettere un assassinio? — Di qui non si esce: si può ferire od essere feriti; si può uccidere o restar uccisi dall'avversario. Nell'un caso nessuno vorrebbe andarne di mezzo con la vita;

nell'altro potrebbe venire un giorno in cui il pensiero soltanto d'aver ucciso un uomo o di averlo reso impotente per tutta la vita, ci pesasse sulla coscienza come un gran delitto pensato e consumato (1).

---

(1) Checchè ne avvenga, dicono i sostenitori del duello, non si può rifiutare una sfida senza esporsi ai disonore ed al disprezzo della civile società, e quelli specialmente che fanno parte dell'esercito non possono nè debbono tollerare che altri li offenda, e molto meno essere tacciati di vili e di codardi.

Ma se codesta società, che voi dite civile, è ridicola e stolta; se vile e codardo è colui che non osa affrontare un volgare pregiudizio, perchè non avremo noi il coraggio di ridere in faccia a certi imbecilli (non possiamo chiamarli diversamente) che da un colpo di spada o di arma da fuoco, fanno dipendere il tanto decantato onore e la ragione? Perchè non rideremo di certi altri spadaccini che mostrano il loro coraggio nel provocare i più deboli ed inesperti, al solo scopo di far parlare di sè ed acquistarsi fama di valenti schermitori? Perchè tutti questi millantatori delle leggi di cavalleria, per sè stessi così ridicoli e spregievoli, non li faremo segno al ridicolo ed al disprezzo? — Gli Inglesi che in certe cose la sanno più lunga di noi, ben difficilmente si lasciano trascinare ad un duello, nè temono per questo di essere disonorati o disprezzati. Anche Giuseppe Mazzini che visse per alquanti anni esule nella libera Inghilterra, non è mai ricorso a simile espediente, per quanti insulti ed offese gli sieno stati scagliati contro da' suoi avversari. — *La mia vita*, diceva, *è sacra alla patria ed alla libertà dei popoli oppressi*, ed alla parola educatrice sapeva aggiungere l'esempio dei fatti, senza punto curarsi delle fallaci opinioni degli uomini. Lo stesso dobbiamo far noi all'occasione e siamo certi che oprando in tal modo avremo l'approvazione ed il plauso dei ben pensanti e di tutti gli onesti.

Senza andar per le lunghe: se l'offesa è di lieve momento, siamo tanto generosi da perdonare all'offensore: o l'offesa è troppo grave, e allora non possiamo far giustizia da noi stessi, essendovi apposite leggi e magistrati cui si può ricorrere per ottenerla. Se invece siamo noi gli offensori, abbiamo anche il coraggio civile di riconoscere il nostro torto e di riparare in tutti i modi all'offesa fatta, pur di non scendere incautamente sul terreno ed esporsi alle conseguenze fatalissime di un duello. Questo a nostro avviso è il miglior modo per risolvere una questione d'onore fra veri gentiluomini e fra persone che si rispettano.

III. — Doveri dei coniugi.

1. L'uomo nella famiglia. — 2. Doveri reciproci dei coniugi: amore, fedeltà, assistenza, coabitazione (Articoli 130, 131, 132 Cod. civ.). — 3. Del matrimonio civile e religioso.

1. L'uomo, l'abbiamo già detto, è tratto per istinto di natura a cercare la compagnia de' suoi simili, ossia egli è nato non per sè, ma per la famiglia e la società. Cominciando dalla sua nascita fino alla più tarda età, egli prova bisogni materiali che da solo è incapace di soddisfare, a differenza degli altri animali che dopo le prime cure vivono indipendenti da quelli stessi che loro hanno data la vita, e sono in grado di provvedere a tutti i bisogni della loro esistenza. Nè

sono minori i bisogni intellettuali e morali cui l'uomo non potrebbe soddisfare senza il concorso della famiglia, la quale per conseguenza diviene necessaria alla conservazione ed al perfezionamento di lui medesimo.

La *famiglia* è la prima società costituita dalla natura, è il fondamento della civile società, e ad essa noi siamo legati dalle memorie più care e dai più santi affetti. Alla famiglia noi dobbiamo la vita, l'educazione, tutto; in essa si cominciò a distinguere i dolci nomi di padre e di madre, si apprese ad amare i fratelli e coi fratelli la patria. Le nostre gioie più grandi sono quelle che proviamo in seno alla famiglia, e nei giorni del disinganno e del dolore non troviamo altro conforto che quello della famiglia, la quale è palestra di sacrifici e scuola di tutte le virtù. La famiglia è quella che prepara i buoni cittadini alla patria, e questa tanto più è prospera e rispettata, quanto più onesti e virtuosi sono i cittadini che la compongono.

La famiglia per lo più si compone di padre e di madre, ossia dei coniugi o genitori, e dei figli che ne sono conseguenza diretta. In senso più esteso comprende ancora gli ascendenti e i discendenti, i laterali e gli affini, i congiunti, i famigliari, e le altre persone che convivono in essa. Tutte queste persone hanno fra loro stretti rapporti di parentela e di interessi, che stabiliscono altrettanti diritti e doveri reciproci.

2. Per ben comprendere i doveri che hanno fra loro i coniugi, conviene prima sapere che

sia il matrimonio ed a quale scopo esso sia stato istituito.

Il *matrimonio* è quel vincolo sacro ed indissolubile che lega insieme l'uomo e la donna, al duplice scopo del loro perfezionamento e della procreazione della prole. Essendo il matrimonio un atto di somma importanza, la legge civile doveva circondarlo di tutte le guarentigie possibili, perchè fossero assicurati così i diritti delle parti interessate, come l'adempimento dei doveri corrispondenti.

I doveri [reciproci dei coniugi sono: *amore, fedeltà, assistenza, coabitazione*, i quali doveri si compendiano nei tre articoli del Codice che l'ufficiale dello Stato civile legge agli sposi nell'atto della celebrazione del loro matrimonio.

Art. 130. — « Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza. »

Art. 131. — « Il marito è capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza. »

Art. 132. — « Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè, e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti. »

Il primo dovere comandato ai coniugi è l'amore.

L'amore, l'affetto, il sentimento non s'impone ad alcuno, ma lo si prova in noi, e quando questo è forte e verace, riesce facile l'adempimento di tutti i nostri doveri, vi ha stima, compatimento, aiuto scambievole, pace e felicità. — Il dovere della fedeltà consiste nel rispetto reciproco che sempre ha da regnare tra marito e moglie, pel quale anzichè tradire la fede giurata, si deve essere disposti ai più grandi sacrifici. — Altro dovere è quello dell'assistenza, per la quale i coniugi devono soccorrersi nei bisogni, consolarsi nelle afflizioni, compatirsi nei difetti, cercare in una parola di concorrere con tutte le forze al maggior benessere di entrambi. — La coabitazione poi mentre è un dovere reciproco per il bene dei coniugi, è altresì necessaria per l'allevamento e l'educazione dei figli, a cui devono adoprarsi egualmente il padre e la madre, finchè i figli non siano in grado di provvedere da sè stessi ai propri bisogni.

3. Il matrimonio è religioso o civile, secondo che viene fatto coi riti della Chiesa, ovvero in conformità delle leggi dello Stato. Riguardo al primo lasciando che ognuno si regoli secondo le proprie convinzioni, vediamo a quali inconvenienti si esporrebbero coloro che intendessero unirsi in matrimonio col solo rito religioso e non colla legge civile. Innanzi tutto nella successione dei beni non sono guarentiti i diritti dei coniugi, come non sono riconosciuti legittimi i figli nati da essi. Inoltre se il marito dopo qualche tempo abbandonasse la moglie, o vice-

versa la moglie abbandonasse il marito, ed uno di essi intendesse coniugarsi civilmente con altra persona, la legge riconoscerebbe per valido soltanto questo secondo matrimonio e non il primo. Si faccia adunque il matrimonio civile, come comanda la legge, e poi nulla vieta che si abbia ad adempiere il dovere religioso.

Per quanto riguarda le formalità del matrimonio, e cioè la domanda, il consenso, le pubblicazioni, la celebrazione, veggansi le disposizioni del Codice civile (1), il quale altresì provvede ai casi in cui per ragioni speciali può essere richiesta la *separazione personale* fra i coniugi (2). Da noi quindi è ammessa la separazione personale, non però il *divorzio*, come si vorrebbe da taluni (3).

---

(1) Vedi art. 53 e seguenti.

(2) Vedi art. 148 e seguenti.

(3) Essi dicono: La separazione personale basta ad impedire gli inconvenienti di un matrimonio impossibile, o non ne produce essa stessa di più gravi e pericolosi? Se il matrimonio ha la forma di un contratto civile che si stabilisce col reciproco accordo dei contraenti, perchè col consenso dei medesimi non si deve poterlo sciogliere? Se gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra e la Francia, che sono paesi civili, per certi casi determinati hanno sancito nelle loro leggi il diritto di far divorzio, perchè non si fa altrettanto presso di noi? — La questione non è così facile a risolversi, quando si ponga mente che l'educazione dei figli, l'interesse delle famiglie, l'ordine sociale ed altre ragioni di pubblica moralità, esigono che il matrimonio sia circondato delle maggiori guarentigie possibili, perchè su di esso ha fondamento la famiglia e la società, e sciogliendosi i vincoli del matrimonio, la famiglia e la società correrebbero pericolo di andare in isfacelo.

Concludiamo: il matrimonio è il vero stato naturale dell'uomo e della donna, e può essere di conforto nelle vicende della vita se fatto pensatamente e con giudizio; ma nel tempo stesso può riescire un inferno se incontrato con leggerezza e senza riflessione. I giovani in ispecial modo che si sentono chiamati alla vita coniugale, non si lascino trasportare dal solo impulso del cuore, nè abbagliare da lusinghiere apparenze, nè vincere da ragioni speciali d'interesse; ma procurino di fare una buona scelta sotto tutti i rispetti, per non avere più tardi un amaro disinganno. Alle condizioni sovraccennate non sarà discaro il vincolo coniugale, riescirà meno grave il peso della famiglia, e più agevolmente saranno adempiuti i molteplici doveri che hanno i genitori verso i figli.

IV. — Doveri dei genitori e dei figli.

1. Doveri dei genitori verso i figli: mantenimento, istruzione, educazione (Art. 138 Cod. civ.). — 2. Il potere paterno o la patria potestà (Art. 200, ecc., Cod. civ.). — 3. Doveri dei figli verso i genitori: amore, rispetto obbedienza, soccorso (Art. 139 Cod. civ.).

1. Conseguenza diretta del matrimonio sono i figli, verso de' quali hanno i genitori importanti doveri.

« Il matrimonio, dice l'art. 138 del Codice civile, impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole. » —

Adunque *mantenimento, educazione* ed *istruzione* sono i principali doveri dei genitori verso i figli.

Non basta che i figli crescano grandi e grossi, bisogna cercare tutti i modi per procurar loro una conveniente istruzione, secondo i mezzi della famiglia, per metterli in grado di provvedere da soli al loro avvenire. E perchè i genitori possano opportunamente far istruire i figliuoli, vi sono in tutti i Comuni apposite scuole, delle quali ognuno può approfittare senza tanti incomodi e spese. Se ciò nonostante vi sono di quelli che trascurano di soddisfare al dovere dell'istruzione obbligatoria, peggio per loro, sia per le punizioni minacciate dalla legge, come per le altre conseguenze che ne possono derivare.

Ma l'istruzione non deve andar disgiunta dalla educazione, e i genitori coi buoni consigli e con l'esempio devono far di tutto per rendere i figliuoli saggi, onesti, operosi, tali insomma che un giorno possano essere uomini di proposito. Il cieco affetto dei genitori guasta di frequente l'educazione dei figli, ma chi desidera il loro bene, sa a tempo correggerli, e se occorre anche punirli. E le madri dovrebbero sempre avere in mente che è da loro sopratutto che dipende l'avvenire dei figli e della patria, secondo l'educazione più o meno buona che hanno saputo instillare nel cuore di essi, tanto che non a torto Napoleone soleva dire: *È sulle ginocchia delle madri che si formano le future generazioni.*

Torna inutile insistere più a lungo su questo

argomento, poichè è tale l'amore dei genitori verso i figli, che il più delle volte sono pronti a sacrificare la propria vita nella sola speranza di salvare quella dei figli stessi, come se ne hanno esempi parecchi nella storia.

2. I figli a loro volta hanno imperiosi doveri verso i genitori, i quali rappresentano nella famiglia quell'autorità che ha il Governo nella società e nello Stato. — Il diritto che spetta ai genitori di governare la famiglia, ossia l'autorità che essi esercitano sui figli fino alla costoro età maggiore od alla emancipazione, dicesi potere paterno o *patria podestà.* Presso i Romani la patria podestà era quasi assoluta, e non solamente i figli, ma la moglie, i servi e tutti gli altri membri erano soggetti al capo di famiglia; presso di noi invece è temperata dalla legge.

La patria podestà è indispensabile per l'ordine e il buon andamento della famiglia, che altrimenti i figli verrebbero meno ai loro doveri e la famiglia stessa andrebbe tosto in rovina.

Riguardo alla patria podestà così dispone il Codice civile:

« Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori. Egli è soggetto alla podestà dei genitori fino alla età maggiore od alla emancipazione. » Art. 220.

« È minore la persona che non ha ancora compito gli anni ventuno. » Art. 240.

« Il minore è di diritto emancipato col matrimonio. » Art. 310.

Il Codice stesso cogli articoli 221 e 222 prov-

vede ai casi in cui i figli non volessero star soggetti alla podestà dei genitori.

« Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo, salvo per causa di volontario arruolamento nell' esercito nazionale. Ove se ne allontani senza permissione, il padre ha il diritto di richiamarlo, ricorrendo ove sia d'uopo al presidente del Tribunale civile. »

« Il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari, e ricorrendo ove sia d'uopo al presidente del Tribunale, collocarlo in quella casa o in quell'istituto d'educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo. »

3. I principali doveri dei figli verso i genitori si possono ridurre ai seguenti, cioè: *amore, rispetto, obbedienza, soccorso.*

L' amore verso i genitori è suggerito dalla stessa legge di natura e dalla ragione, e non ha bisogno di essere comandato. Esso si dimostra non solo col rispetto e colla obbedienza, ma ancora col serbare grata memoria dei benefici ricevuti, col prendere parte ai loro dispiaceri, e sopratutto col soccorrerli in ogni bisogno.

La prima autorità costituita dalla legge è quella dei genitori sui figli, e i figli qualunque sia la loro età, devono onorare e rispettare i

genitori. Questo dovere esige che noi con le parole e più ancora coi fatti, sia in pubblico che in privato, mostriamo tutta la riconoscenza e la venerazione verso coloro che ci hanno data la vita; vuole altresì che noi abbiamo a tollerare i loro difetti, guardandoci bene dal manifestarli agli altri e dal farli oggetto di scherno o di rimprovero. La vecchiaia per sè stessa è una infermità, e molti difetti e malanni sono propri dell'età avanzata, ragione per cui alle volte si mostrano inquieti, intolleranti, brontoloni. Ciò nondimeno noi dobbiamo rispettarli, compatirli e cercare con tutte le cure possibili di alleviarne le sofferenze e i dolori (1).

Perchè i genitori possano dare una conveniente istruzione ai figli ed avviarli al bene, è necessario che questi assecondino l'opera di essi col mostrarsi docili ed obbedienti ad ogni loro comando. E invero avendo essi maggiore esperienza di noi, sanno meglio distinguere ciò che torna utile e dannoso; essi non cercano e non desiderano che il nostro bene, ed è perciò ragionevole che si abbia a prestar loro tutta la

(1) Bello esempio di amore e di rispetto figliale ci presenta *Francesco Bussone* detto il Conte di Carmagnola. Costui trovandosi un giorno ad un pubblico banchetto che il Senato veneto aveva dato in onore di lui, quando vide arrivare inaspettatamente il vecchio suo genitore vestito di rozzi panni da contadino, gli corse subito incontro e più volte abbracciandolo lo presentò a tutti i convitati e poi lo fece sedere accanto a sè in mezzo alla approvazione generale.

nostra obbedienza. Questa però dev'essere pronta, sollecita, spontanea, perchè non può dirsi obbediente quel figliuolo riottoso ed ostinato che si piega quasi per forza alla volontà altrui. In certi casi soltanto si può non obbedire ai genitori, quando cioè per ignoranza o per cattiveria ci avessero a comandare di far cose disoneste e contrarie alla legge. Ma anche in questi casi non deve mai venir meno il dovuto rispetto.

Un altro obbligo sacrosanto noi abbiamo verso i genitori, quello vogliamo dire del soccorso, specialmente quando per l'età avanzata, per malattia o per altra cagione, non potessero da soli provvedere ai bisogni della loro esistenza. Tutto ciò che noi siamo, l'istruzione ricevuta, la posizione sociale in cui ci troviamo, tutto dobbiamo ad essi; e perchè noi non dovremo corrisponderli di quanto essi hanno fatto per noi? — Il dovere della gratitudine basterebbe a persuaderci di questa necessità; ma pur troppo avviene che i genitori mantengono per più anni una numerosa famiglia, e molti figli insieme uniti non sanno o non vogliono mantenere i vecchi genitori. In questo caso vi provvede la legge, e l'art. 139 del Codice civile così si esprime: « I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano di bisogno. »

V. — Doveri dei fratelli e dei parenti.

1. Doveri reciproci dei fratelli: amore, concordia, compatimento, soccorso (Art. 141 Cod. civ.). — 2. Doveri dei parenti tra loro (Art. 142 Cod. civ.). — 3. Doveri degli altri componenti la famiglia.

1. Noi chiamiamo nostri fratelli coloro che hanno comuni con noi il padre e la madre, il nome e la famiglia, l'educazione e gli esempi, le gioie e i dolori; coloro che avendo la medesima origine ci somigliano nei lineamenti, nell'indole, nel carattere; coloro insomma coi quali abbiamo le più strette relazioni e che più di tutti ci possono essere di conforto e di aiuto nei bisogni della vita.

Queste relazioni dànno luogo a diritti e doveri reciproci, che i fratelli debbono sempre osservare per la quiete, il decoro e la prosperità della famiglia. — I doveri principali che hanno i fratelli tra loro, sono: *amore, concordia, compatimento, soccorso.*

I fratelli e le sorelle devono costantemente volersi bene tra loro, sia perchè questo è conforme alle leggi di natura, sia perchè in tal modo si sa di fare piacere ai genitori. Amare i migliori soltanto e tenere in nessun conto gli altri, è male assai perchè ingenera presto nella famiglia invidie, malumori, discordie. Peggio ancora quando si vuol farla da prepotenti cogli inferiori e si bistrattono i più deboli, senza con-

siderare che anch'essi hanno i medesimi diritti di noi. Le sorelle invece si devono trattare con particolari riguardi, usando verso di loro maniere gentili ed amorose, perchè esse sentono più potente l'affetto che non noi, e la più piccola offesa loro recata, è causa di dispiaceri e di lagrime.

Guai a quella famiglia in cui vien meno la concordia tra i fratelli! — E pur troppo vi sono di quelli che per ragioni d'interesse o per altro motivo non sanno vivere in buona armonia cogli altri e son causa volontaria della rovina di tutti, giusta la sentenza di quell'antico scrittore che disse: *Con la concordia le piccole cose crescono, con la discordia le più grandi vanno in rovina* (1).

Mirabile esempio di concordia fraterna ci presentano le famiglie patriarcali di una volta; e se queste oggidì raramente si dànno per le mutate condizioni dei tempi, cerchiamo almeno per parte nostra di stare uniti e concordi il più che sia possibile, e ciò per la quiete e nell'interesse della famiglia.

L'amore e la concordia tra i fratelli traggono seco il compatimento, la correzione e l'aiuto scambievole. Osservando attentamente in tutti dal più al meno si riscontrano difetti, e da un momento all'altro tutti possiamo cadere nell'errore o nel bisogno. In tali casi devono prestarsi i fratelli, specialmente i maggiori verso quelli

(1) SALLUSTIO: *De bello Iugurthino.*

di minore età, che maggiormente hanno bisogno di consiglio e di soccorso. — « Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per un difetto di corpo o di mente, o per qualsiasi altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possono procacciare. ».

Questo è quanto prescrive l'art. 141 del nostro Codice riguardo ai fratelli ed alle sorelle. E proprio sarebbe una vergogna vedere alcuni costretti dal bisogno stendere ad altri la mano, mentre i loro fratelli si trovano in buono stato di fortuna e nella agiatezza.

2. Gli stessi doveri imposti ai fratelli valgono anche per i parenti e gli affini tra loro (1). Perciò devono costoro far tutto il possibile per mantenere la buona armonia e non suscitare tra essi inimicizie e discordie; devono rispettarsi a vicenda, soccorrersi nei bisogni, amarsi di pari affetto, usando di preferenza speciali riguardi, non ai più ricchi o fortunati, ma a quelli che sono più poveri, onde non abbiano a vergognarsi della loro condizione. Ecco le disposizioni del Codice che regolano il modo secondo

(1) La parentela è quel vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite; ed è in linea retta se le persone discendono l'una dall'altra, ed in linea collaterale se le persone hanno stipite comune senza discendere le une dalle altre. L'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (Vedi art. 48 e seg. del Cod. civ.).

cui devono essere somministrati gli alimenti ai parenti ed agli affini.

« L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle. » Art. 142.

« Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione ai bisogni di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli. » Art. 143.

« Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentare, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti. » Art. 145.

Ben s'intende che quando taluno non volesse saperne di adempiere all'obbligo suo, vi sarebbe costretto dalla competente autorità giudiziaria.

3. Oltre le persone sopra accennate fanno parte della famiglia i domestici, i famigliari e simili, i quali pure hanno diritti e doveri verso i padroni, come sarebbero quelli che generalmente corrono tra inferiori e superiori, e che è bene sieno conosciuti nell' interesse medesimo delle famiglie.

I domestici hanno l'obbligo di essere fedeli ed obbedienti verso i padroni, di rispettarli in casa e fuori di casa, d'aver cura delle robe di essi come se fossero proprie; devono guardarsi dal brutto difetto di spiare gli interessi ed i segreti delle famiglie per poi manifestarli agli altri,

come fanno talvolta certi servi indiscreti che senza avvedersene, coi loro discorsi e pettegolezzi, compromettono sè stessi e l'onore altrui. Alla loro volta devono i padroni trattare i domestici con dolcezza ed umanità, non aggravarli di insopportabili fatiche e molto meno approfittare della condizione loro per esigere da essi cose illecite e disoneste. Hanno l'obbligo altresì di corrispondere loro regolarmente la pattuita mercede, migliorarne se è possibile la condizione, consigliarli a tempo opportuno e correggerli quando avessero a sbagliare, e in caso di bisogno venire in loro aiuto, non cacciarli di casa e lasciarli sul lastrico senza ragione alcuna e magari per semplice capriccio. — A questo proposito molto ci sarebbe a ridire, ma passiamo senz'altro ad un'altra specie di doveri che ha l'uomo in mezzo alla società.

VI. — Doveri dei superiori e degli inferiori.

1 L'uomo nella società. — 2. Superiori e subordinati nei diversi ordini sociali. — 3. Doveri tra superiori ed inferiori, tra maestri e scolari, tra imprenditori ed operai. — 4. Degli scioperi.

1. Si è visto sin da principio che l'uomo ha per fine principale il perfezionamento di sè stesso; ma questo perfezionamento ei non può conseguire se non vivendo in società, la quale è una grande, immensa famiglia, voluta appunto dalla legge di natura per la conservazione ed il perfezionamento di ciascuno e di tutti. — Si è visto

ancora che l'uomo, e come individuo e come membro della famiglia e della società, ha una quantità di doveri da compiere, doveri generali e speciali, ch'egli deve conoscere ed osservare, qualunque sia la condizione in cui avesse a trovarsi. — Della maggior parte di essi si è già discorso diffusamente; ora parliamo dei doveri che spettano all'uomo in mezzo alla civile società.

2. Tutti gli uomini che vivono in società, sono considerati eguali innanzi alla legge; però non tutti si trovano nelle medesime condizioni sociali, che anzi riscontriamo tra loro grandissime disparità e disuguaglianze, non solo di merito e di ricchezza, ma di capacità, di attitudine, di forza fisica; disuguaglianze che la stessa società non può a meno di riconoscere e rispettare, in quanto che esse provengono, come già si è detto parlando del diritto di *eguaglianza*, in parte dalla natura stessa delle cose, in parte dal fatto e dalla libertà dell'uomo.

Per tutte queste disuguaglianze noi vediamo come in mezzo alla società si trovano di quelli che per ufficio, per sapere, per condizione sono a noi *superiori*, ed altri che di conseguenza sono *inferiori* o subordinati. Di qui derivano necessariamente quelle reciproche relazioni che noi riscontriamo tra ricchi e poveri, tra vecchi e giovani, tra padroni e domestici, tra maestri e scolari, tra imprenditori ed operai, tra capi d'ufficio e loro dipendenti, tra governatori e governati. Tutti questi gradi ed ordini sociali, co-

minciando dal capo dello Stato e venendo giù fino all'ultimo cittadino, costituiscono la cosidetta *gerarchia sociale*, la quale stringe grandemente i cittadini fra loro e li mette in tali condizioni che gli uni non possono far senza del concorso degli altri.

Le vicendevoli relazioni fra i diversi ordini sociali stabiliscono altrettanti diritti e doveri, che pure è necessario conoscere nell'interesse della società.

3. I doveri generali degli inferiori verso i superiori si possono ridurre ai seguenti principalissimi: *rispetto*, *obbedienza, gratitudine.*

Quali si sieno i nostri superiori noi dobbiamo sempre rispettarli, obbedirli, onorarli con prove manifeste di riconoscenza e gratitudine. Il dire che i superiori sono persone come le altre e che non è bisogno far loro di cappello tutte le volte s'incontrano per via, sarebbe lo stesso che far credere che in pubblico non sono più quelli di prima, che i superiori tornano inferiori, e che i maestri diventano scolari. I giovani di buon senso, i giovani educati e civili si guarderanno bene dal commettere simili mancanze di urbanità; essi si mostreranno sempre ossequienti ai loro superiori, rifuggendo solo dagli atti di servilismo e di adulazione che sono indizio di animo basso in chi li fa e possono considerarsi come un insulto alla persona verso cui sono diretti.

È dovere di tutti onorare il merito, il sapere e la virtù, come è dovere conservare grata me-

moria dei benefici ricevuti. E perchè non si deve riconoscere il bene che fanno i nostri superiori? — Essi pensano continuamente al buon andamento della società, sorvegliano i nostri interessi, provvedono ai nostri bisogni, e noi dobbiamo mostrarci riconoscenti verso di loro (1).

I superiori alla loro volta debbono trattare con affetto e gentilezza di modi i propri dipendenti, correggerli quando per caso avessero a cadere in qualche errore, rispettare in essi la ragione e l'umana dignità, ed al bisogno essere loro larghi di consiglio e di aiuto.

Questi doveri e diritti generali richieggono particolari maniere ed azioni a seconda dei casi. Così i maestri, ad esempio, devono essere compresi dell'importanza dol loro ufficio, sapendo che nelle loro mani è riposto in gran parte l'avvenire dei giovani, e che è nella scuola dove si preparano i buoni cittadini alla patria. Non dimenticheranno che la vera istruzione non deve mai scompagnarsi dalla educazione del cuore, la quale si impartisce non tanto con la scienza, quanto con la bontà dell'animo e con l'esempio

---

(1) Anche i vecchi si debbono considerare come nostri superiori, non foss' altro per l' età maggiore e la maggiore esperienza che essi hanno acquistato nel mondo, e però a loro è dovuto onore, obbedienza e rispetto, tanto che nell'antica Sparta era sancito per legge che i giovani si alzassero alla venuta di un vecchio, che tacessero quando ei parlava, che gli cedessero il passo incontrandolo per via.

delle virtuose azioni. Si mostreranno pazienti a tutta prova, affabili e cortesi di modi, giusti ed imparziali con tutti, ma nel tempo stesso severi. severi nel reprimere il male ed al caso nel punire i colpevoli.

I giovani poi dovranno corrispondere alle fatiche dei maestri con l'obbedienza ed il rispetto, con lo studio e la diligenza, con la buona condotta e la disciplina, senza di che non può darsi alcun profitto nella scuola. — Istruitevi, o giovani, e lavorate intanto che ne siete in tempo; un giorno vi sarà grato godere delle fatiche sostenute nella vostra giovinezza. Oziosi oggi sui panchi della scuola, sarete pur anco cattivi figli nelle vostre case, per essere più tardi inutili e pericolosi cittadini del vostro paese; se invece vi assueferete per tempo allo studio ed al lavoro, voi non potrete fallire a sicura meta, sarete fra breve cittadini rispettati in società, utili a voi stessi, alle vostre famiglie, alla patria.

Venendo ora a parlare degli imprenditori che hannó alla loro dipendenza gran numero di lavoratori ed operai, diremo che essi hanno l'obbligo di trattarli con una certa umanità, di non abusare della loro condizione per costringerli a patti ingiusti, di osservare lealmente le convenzioni stabilite, di non ricorrere ad intrighi o pretesti per diminuirne il salario, il quale anzi deve essere pagato a tempo fino all'ultimo centesimo, e possibilmente aumentato, secondo le circostanze ed i bisogni.

Così pure è dovere degli operai eseguire con

coscienza e prontezza i lavori che sono loro ordinati, stare anch'essi ai patti stabiliti, essere morigerati, onesti, laboriosi, non ricorrere ai subbugli ed ai mezzi illegali per ottenere migliori condizioni e guadagni più vantaggiosi. In una parola tanto gli operai che gli imprenditori devono fare in modo che vi sia sempre una giusta proporzione tra capitale e lavoro, onde l'interesse degli uni non torni a scapito degli altri.

4. E qui crediamo adempiere ad un nostro dovere ed insieme far cosa vantaggiosa agli operai, dicendo liberamente il nostro parere rignardo agli *scioperi*.

Nei maggiori centri di popolazione, dove si hanno i più ricchi e grandiosi stabilimenti industriali, succede talvolta che gti operai, non potendo altrimenti far valere le loro ragioni, si accordano in massima parte fra di essi, e poi cessano improvvisamente dal lavoro, dandosi, come si dice, a far sciopero. Non si avvedono gli incauti che in tal modo movendo guerra al capitale, fanno nel tempo stesso il danno di sè medesimi, perchè mettono i capitalisti nella necessità di chiudere i loro opifici, e allora invece di ottenere aumento della paga giornaliera o diminuzione delle ore di lavoro, si trovano ad un tratto messi sulla via, senza alcun mezzo di potersi in altra maniera occupare. E dato anche che gli opifici per il momento non si chiudano, devono considerare gli operai che i giorni di sciopero, i giorni in

cui non si lavora, non sono punto pagati e sono anzi i più dispendiosi e dannosi per le loro famiglie. Di questi scioperi forzati ne avranno forse alcun vantaggio i pochi scaltri ed intriganti che suscitano i disordini e sanno a tempo debito ritirarsi dalla lotta; i più sono quelli che ne subiscono i danni senza loro colpa, e le altre possibili conseguenze. Tutto sommato si vede che i danni sono assai maggiori del probabile guadagno, e quindi gli operai laboriosi ed intelligenti, anzichè ricorrere a questi mezzi, dannosi sempre e talvolta riprovevoli, provvederanno meglio ai loro interessi rivolgendosi per tempo ad altri industriali, da cui sono in ogni circostanza ricercati ed accetti a buonissime condizioni.

Ai tempi che corrono conveniamo noi pure che la condizione degli operai di città merita di essere migliorata, stante l'aumento di prezzo dei viveri e degli oggetti di prima necessità; ma d'altra parte volgendo attorno lo sguardo vediamo che di molto più misera ed infelice è la condizione dei contadini nelle campagne, i quali sono obbligati a lavorare da mattina a sera sotto la sferza del sole per non guadagnar tanto che basti a sfamarli. E veramente noi proviamo una stretta al cuore nel pensare che in certi paesi i poveri contadini sono considerati come servi della gleba, e come tali sottoposti ai più pesanti ed inumani lavori; ed essi docili, pazienti, sono costretti dal bisogno a soffrire e tacere, senza alcuna speranza di migliorar la loro.

misera sorte, salvo quella di morir di fame ogni qual volta venga a mancare il lavoro così infamemente retribuito. Alcuni di essi, stanchi di sofferenze e di continui patimenti, emigrano nella lontana America, maledicendo persino la terra ingrata che loro ha dato i natali (1).

A far cessare questa pericolosa situazione provvedano in tempo i nostri legislatori con saggie e buone leggi; gli uomini di sentimento non isdegnino di stringere la mano incallita di questi diseredati della società per sollevarli dallo stato di abbiezione in cui si trovano; i ricchi proprietari che più di tutti lo possono, col lavoro, col soccorso, con l'opere della beneficenza e della carità, si adoperino anch'essi a migliorarne le condizioni materiali e morali; altrimenti andiamo incontro ad un grave pericolo, e la *questione sociale*, la gran lotta per l'esistenza della vita, che oggi giorno si agita, scoppierà in aperta procella e porterà seco funestissime conseguenze.

VII. — Doveri morali verso il prossimo

1. Dei doveri morali in genere. — 2. Benevolenza ed assistenza reciproca. — 3. Beneficenza pubblica e privata. — 4. Diversi modi per esercitare la beneficenza. — 5 I veri benefattori della società.

1. Passiamo ad un'altra classe di doveri, pur

---

(1) Perchè queste parole non siano tacciate di esagerazione leggasi il bellissimo libro del De Amicis, *Sull'Oceano*.

essi importantissimi, di cui finora non si è fatto alcun cenno.

Noi ci siamo occupati a parlare dei doveri che trovano un corrispondente diritto nella persona verso cui li dobbiamo adempiere, di modo che in caso di trasgressione vi possiamo essere costretti dalla legge civile o positiva. Tali doveri richiesti dall'altrui diritto e imposti dalla legge civile, si dicono *giuridici* o di giustizia, e sono fondati sul principio: *Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso.*

Vi sono però altri doveri di non minore importanza, che quantunque non richiesti nè imposti dall'altrui diritto, pure noi dobbiamo adempiere, perchè comandati dalla legge naturale o morale; e questi sono i doveri puramente *morali,* i quali si fondano sull'altro principio: *Fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te stesso.* E infatti non basta astenersi dal fare il male, conviene costantemente fare il bene per il solo scopo del bene; e noi avremo vera società civile solo quando i membri di essa saranno animati dal desiderio di assistersi a vicenda e di beneficare coloro che si trovano nel bisogno.

2. I doveri morali verso il prossimo consistono nella *benevolenza ed assistenza reciproca,* nella *beneficenza pubblica e privata.*

L'uomo per sua natura è inclinato al bene, e chi fa o desidera il male altrui, mostra di avere un animo tristo o pervertito. La convivenza sociale, l'istinto di simpatia ci porta na-

turalmente ad amare i nostri simili, tanto che nei casi d'infortunio toccati agli altri, noi pure ne sentiamo dolore e subito siamo tratti a venire in aiuto di essi, fino a posporre l'utile nostro al bene altrui.

La benevolenza quindi trae seco l'*assistenza*, la quale è un atto virtuoso per cui l'uomo direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, adopra le sue forze a vantaggio degli altri. Per l'assistenza reciproca e per potere più facilmente conseguire il bene di ciascuno e di tutti, gli uomini ricorrono spesso a particolari società, le quali prendono diversi nomi a seconda del fine che si propongono. Così abbiamo le *Società di mutuo soccorso*, le *Società cooperative*, le *Banche popolari*, le *Casse di risparmio*, le associazioni industriali, commerciali, agricole, quelle per l'istruzione popolare, e simili.

Tutte queste associazioni che noi vediamo istituite in mezzo alla civile società, hanno per iscopo l'assistenza reciproca e la beneficenza pubblica e privata; perciò meritano di essere incoraggiate e diffuse quanto più è possibile, perchè appunto tendono al bene di tutti.

3. La *benificenza* che comprende in sè anche l'assistenza, si consegue allorchè l'uomo fa agli altri un bene al solo scopo del bene, con pieno disinteresse, per puro amore de' suoi simili. Essa è un atto più elevato, più virtuoso, più meritorio della semplice assistenza, e nobilita grandemente l'animo di chi la promuove e la esercita.

La civile società, le particolari associazioni, i

privati cittadini hanno trovato molteplici modi di esercitare la beneficenza così pubblica che privata. È pubblica la beneficenza quando il bene che si fa, torna a vantaggio di molti, i quali vi hanno quasi un diritto. Gli *Asili infantili,* le *Scuole popolari*, gli *Orfanotrofi*, gli *Ospedali*, i *Monti di pietà*, le *Case di ricovero* per i vecchi e gli impotenti al lavoro, ed altre pie istituzioni provvedono agli svariati bisogni che travagliano l'intera società. È privata la beneficenza se il beneficio è affatto spontaneo e torna a favore di una sola o di poche persone, come sarebbe per esempio, soccorrere il povero che si trova nella miseria, assisterlo quando è solo ed ammalato, provvedere il cibo, le vesti, il ricovero a chi non ne ha; rivolgere parole di conforto agli infelici; consigliare, correggere, richiamare al dovere quelli che si trovano in qualche errore o pericolo, e via dicendo, a seconda dei casi e dei bisogni.

4. I vari bisogni dell'uomo fisici, intellettuali e morali, dànno origine a molte specie di beneficenza che ciascheduno di noi può sempre esercitare qualunque sia la condizione sociale in cui si trova. — Un modo lodevole per esercitare la beneficenza è quello di dare lavoro agli operai ed anche somministrar loro i mezzi per provvedere gli strumenti e la materia prima necessaria al lavoro. Il lavoro non umilia come l'elemosina, non è incentivo ad accrescere il male e fomentare l'ozio, che anzi raddoppia l'attività, sviluppa l'intelligenza, produce la ric-

chezza; col lavoro mentre da una parte si fa opera filantropica, dall'altra si impiega utilmente il capitale e lo si accresce ancor più con lo sviluppo dell'industria e del commercio; col lavoro finalmente si promuove la quiete e la moralità pubblica, perchè gli operai occupati nel lavorare sono distolti dalla crapula e dal vizio, nè si dànno a commettere disordini o violazioni degli altrui diritti.

Un altro mezzo per beneficare i poveri è l'elemosina, la quale acquista maggior merito quando è fatta generosamente a chi si trova nel vero bisogno per impotenza al lavoro o per altra qualsiasi causa non imputabile a colpa. Anche i poveri hanno diritto di vivere, e quando non ne trovano i mezzi, debbono venire in loro soccorso gli altri. E non solo i ricchi hanno quest'obbligo imperioso, ma anche chi non è ricco, con la privazione di pochi soldi può sollevare dalla miseria l'infelice che soffre ogni sorta di privazioni e la fame, e non osa per vergogna stender la mano per domandare l'elemosina.

Siamo larghi di doni al povero, e quello che si fa, sia fatto con buona grazia e lieto viso, senza ostenzione o secondi fini. Chi niega il beneficio con aspre ed ingiuriose parole, ovvero getta in malo modo la moneta al povero, come si getterebbe un tozzo di pane al cane affamato, mostra di non aver cuore e meriterebbe che egli stesso provasse l'avvilimento del diniego o del disprezzo.

5. Ma per fortuna nostra non sono pochi i

benefattori e le persone di cuore e di mente che al primo apparire di una disgrazia, di una epidemia, di una inondazione, di un cataclisma qualunque, subito cercano di venire in aiuto degli sventurati con tutti i mezzi possibili (1). Per essi noi vediamo costituirsi appositi *Comitati di soccorso*, che aprono sottoscrizioni per raccogliere le offerte individuali, dànno feste e fiere di beneficenza, alle quali si prestano le più gentili signore della nobiltà; promuovono, organizzano altri pubblici spettacoli, dove tutti e nobili e popolani vanno a gara per contribuire efficacemente al miglior successo dell'impresa. Così spesse volte vien ridata la vita materiale e morale a tanti infelici che non sanno come sdebitarsi verso i loro benefattori, mentre per questi il pensiero soltanto d'aver contribuito ad una buona azione è la miglior ricompensa che possono desiderare.

Veri benefattori sono altresì gli istitutori dei ciechi e dei sordo-muti, le suore di carità negli

(1) Il terremoto delle Calabrie nel settembre 1905 è un fatto troppo recente e disastroso perchè vi sia bisogno di essere qui ricordato.

In tutte indistintamente le classi dei cittadini non mai si è visto tanto slancio di generosità e di sacrificio come questa volta che la patria nostra fu colpita da sì grave sciagura. — Anche il nostro Re non volle essere da meno degli altri, ed educato agli esempi del genitore fu tra i primi ad accorrere dove maggiore era il pericolo ed il bisogno, mostrando col fatto in che modo si deve intendere ed osservare il sacro dovere della beneficenza e della carità.

ospedali, i missionari e gli scopritori di nuove terre e regioni, i quali il più delle volte mettono a repentaglio la propria vita per il bene degli altri e della società.

E perchè non faremo il nome di questi benefattori? — *Carlo Borromeo* che nella peste di Milano espone sè stesso ai pericoli della morte e profonde tutto il suo patrimonio in soccorso degli appestati; *Galileo Galilei* che rivela nuove ed intentate vie alla scienza, e per sostenere la verità delle sue dottrine sopporta i tormenti della tortura ed il carcere; *Francesco Ferrucci* e *Pietro Micca* che spontaneamente si sacrificano in olocausto della patria; *Giovanni Gutemberg* e *Giovanni Faust* che dopo tanti studi e fatiche inventano la stampa per la diffusione del sapere; *Giacomo Watt* e *Giorgio Stephenson* che applicano la macchina a vapore alla trazione dei carri ed allo sviluppo delle industrie; *Beniamino Francklin* che sottrae i fulmini al cielo col pericolo di essere egli stesso fulminato; per ultimo *Edoardo Jenner* che col trovato dell'innesto del vaiuolo salva la vita a migliaia e migliaia di persone; — questi, io dico, ben questi sono i veri martiri della beneficenza e della carità, a cui l'umanità intera va debitrice di tante opere sapienti, generose, meritorie. La storia registra questi nomi tra i grandi benefattori della società, perchè gli esempi loro sieno imitati da tutti, e sarebbe vergogna per noi non conoscerne i meriti grandi, le grandi virtù civili, mentre non v'è chi ignori le gesta strepi-

tose di Alessandro, di Cesare, di Carlomagno, di Napoleone, e di tanti altri sovvertitori di popoli e di Stati.

VIII. — Doveri proprii dei cittadini.

1. Principali doveri dei cittadini di un libero Stato. — 2. Necessità che tutti i cittadini abbiano ad adempiere i loro doveri.

1. I doveri generali e speciali dei cittadini in un libero Stato si possono ridurre ai seguenti principalissimi: Dovere di portar rispetto ed obbedienza alle leggi ed alle autorità, ed in particolar modo per noi Italiani, dovere di fedeltà verso il Re e verso i Principi di Casa Savoia; dovere di esercitare secondo coscienza i diritti politici e le cariche pubbliche; dovere di fornire al Governo tutti i mezzi necessari alla conservazione ed all'incremento della civile società; ed in generale dovere di amare, servire e difendere la patria, anche con sacrificio degli averi e della vita. Questi doveri si potrebbero denominare civili e pubblici, a differenza dei domestici e privati, dei quali abbiamo finora parlato.

2. Alla conservazione della società e dello Stato è senza dubbio necessario che tutti i cittadini non solo conoscano ed esercitino i loro doveri privati, ma sappiamo nel tempo stesso adempiere quei solenni doveri civili e pubblici, che tanto contribuiscono alla grandezza e pro-

sperità della patria. Ed è questo il risultato di una saggia, civile e politica educazione, la quale crea nel popolo quel complesso di sentimenti e di affetti, quell'impulso di attività e di forza morale, che viene a costituire ciò che dicesi spirito pubblico della nazione. Quando invece i cittadini si mostrano indifferenti per la cosa pubblica e vengono meno a questi loro doveri o impunemente li trasgresdiscono, anche la società e la patria non possono reggere a lungo, e finiscono per cadere in servitù d'altri popoli. La storia nostra ci può essere in questo di grande ammaestramento.

IX. — Rispetto alle leggi ed alle autorità.

1. Dovere di portar rispetto ed obbedienza alle leggi ed alle autorità. — 2. Dovere di fedeltà verso il Re e verso i Principi di Casa Savoia.

1. Primo dovere di ogni cittadino si è quello di portar rispetto ed obbedienza alle leggi del suo paese. Le leggi civili non sono che l'espressione della volontà nazionale, sono fatte appositamente per il bene di tutti, e sono per tutti obbligatorie, quantunque non sempre rispondano alle aspirazioni dei singoli individui. E d'altra parte se ciascheduno potesse interpretar le leggi a suo modo, e avesse facoltà di osservarle quando gli tornano comode, e di trasgredirle quando gli sono di peso, le persone e le proprietà dei cittadini non sarebbero più guarentite e la società

cadrebbe tosto nel disordine e nella anarchia. Innanzi alla legge noi tutti dobbiamo inchinarci riverenti, qualunque ella sia, e se per caso più non rispondesse ai bisogni del paese, ricordiamoci che nessuna cosa umana è perfetta e che possiamo sempre far uso dei mezzi legittimi per ottenerne l'abrogazione o la riforma, senza che per ciò sia lecito ad alcuno di infrangerla arbitrariamente.

Nè l'ossequio alle leggi può essere in alcun modo efficace, se questo pure non è dovuto alle autorità legalmente costituite, le quali hanno il difficile mandato di promuoverne l'esecuzione e la stretta osservanza. Nei paesi in cui i cittadini da tempo sono assuefatti alla vera libertà, è tale il rispetto alle autorità costituite, che in qualsiasi contesa o tumulto popolare, al solo comparire di un rappresentante della legge cessa ogni disordine e tutto ritorna nella quiete primitiva. Noi dunque abbiamo il dovere di portar rispetto ed obbedienza alle autorità, e da prima ai rappresentanti del Governo e del Parlamento, i quali provvedono coi loro studi e con le loro fatiche al benessere sociale; di poi ai magistrati custodi e difensori delle leggi, ed ai comandanti delle milizie incaricati di tutelar l'ordine pubblico; ed in generale agli amministratori dello Stato, della Provincia e del Comune, e a tutti coloro che esercitano qualche pubblico ufficio a vantaggio del paese.

2. Se è dovere di tutti i cittadini portar rispetto ed obbedienza ai rappresentanti del po-

tere sociale, a più forte ragione tale omaggio è dovuto al Re che nel Governo costituzionale è il capo supremo dello Stato, il sovrano rappresentante della nazione. Nel regno d'Italia questo importantissimo ufficio era dalla provvidenza riserbato ai Principi della dinastia sabauda o di Casa Savoia, di cui è pure discendente Vittorio Emanuele II proclamato re d'Italia col pieno consentimento di tutta la nazione (1).

Il dovere di fedeltà verso il Re deriva appunto da ciò, che essendo la proclamazione del Sovrano la legittima manifestazione della volontà nazionale, nell'amore e nel rispetto di lui noi veniamo ad amare e rispettare noi medesimi e la nazione. Di più, altre ragioni speciali c'inducono ad essere fedeli ai Principi di Casa Savoia, e cioè il sentimento della gratitudine verso la più antica ed illustre dinastia che abbia regnato in Italia. E invero cominciando da *Umberto Biancamano* che nell'anno 1003 era signore di alcune terre e castella nella Savoia, e venendo fino all'attuale regno di *Vittorio Emanuele III*, noi troviamo che questa dinastia ebbe a dominare in Italia per ben nove secoli, con lunga serie di Principi leali,

(1) La proclamazione del Regno d'Italia fu fatta dal Parlamento nazionale il 26 febbraio 1861, e il giorno 17 del mese successivo si promulgava la legge che conferiva a Vittorio Emanuele di Savoia e a' suoi discendenti il titolo di Re d'Italia. Il voto degli Italiani di riunirsi a Regno costituzionale fu espresso coi plebisciti del 1860, 1866 e 1870.

valorosi e magnanimi, che più volte hanno messo a repentaglio e vita e trono per dare la libertà e l'indipendenza agli Italiani (1).

Sarebbe quindi una gravissima colpa ed una vera ingratitudine per noi la più lieve mancanza di rispetto verso questi Principi, e specialmente verso il Re, che secondo lo Statuto è persona sacra ed inviolabile, e deve essere circondato del massimo ossequio (2).

---

(1) Per tacere di molti basterà qui ricordare *Emanuele Filiberto* (1553-1580), uno dei più grandi guerrieri e capitani del suo secolo, che ricuperò i perduti dominii nella Savoia e nel Piemonte; *Carlo Emanuele I* (1580-1630) detto a ragione il *Grande*, che trovandosi in mezzo a Francia, Spagna e Austria, iniziò una nuova politica e diede prove ammirabili di ardimento e di valore; *Vittorio Amedeo II* (1686-1730) che estese grandemente i suoi dominii, e primo della sua dinastia ebbe il titolo di re di Sardegna; *Carlo Emanuele III* (1730-1773) che pure accrebbe il suo stato e vi introdusse saggie ed utili riforme; *Carlo Alberto* (1831-1849), il magnanimo elargitore dello Statuto, che non avendo potuto incontrare morte onorata sul campo di battaglia, rinunciò al trono per finire i suoi giorni in volontario esilio; *Vittorio Emanuele II* (1849-1878) che dopo tanti secoli di servitù potè conseguire la sospirata unità della patria con Roma a capitale; per ultimo *Umberto I* che osservando lealmente i patti giurati, si acquistò l'amore di tutti gli Italiani, e moriva fra il compianto generale la sera del 29 luglio 1900.

(2) V. Art. 4 dello Statuto.

X. — Di altri doveri generali.

1. Dovere di rispettare la giustizia ossia i diritti altrui. — 2. Dovere di esercitare secondo coscienza i diritti politici e le cariche pubbliche. — 3. Dovere di fornire al Governo tutti i mezzi necessari alla conservazione ed all'incremento della civile società.

1. Come non si può concepire l'idea del diritto senza quella del dovere, così ne segue che se noi vogliamo che siano rispettati i nostri diritti, dobbiamo innanzi tutto rispettare quelli degli altri, il che è quanto dire: noi dobbiamo osservare il dovere della giustizia.

La giustizia è una virtù morale che consiste nel dare a ciascuno quello che gli spetta, e perciò richiede una lotta continua della coscienza e della ragione contro l'istinto e le passioni. E nondimeno chi operasse diversamente, e cioè offendesse i diritti degli altri, darebbe a questi ultimi un valido pretesto di conculcare i suoi, e allora la legge più a nulla gioverebbe, la libertà personale sarebbe violata, sarebbe in breve sconvolto tutto l'ordine sociale. Perchè ciò non avvenga noi dobbiamo osservare la giustizia, sebbene l'adempimento di un tal dovere non sia sempre agevol cosa, e la legge che tutela egualmente i diritti di tutti, deve sempre reprimere le violazioni di giustizia che per caso venissero commesse contro la vita, l'onore e la proprietà dei cittadini. La è questa una verità

fondamentale senza di che non può darsi alcuna sicurezza della civile società.

2. Si è visto come uno degli atti più solenni di un libero Stato sia quello delle elezioni politiche ed amministrative. Eppure vi sono molti cittadini che trattandosi dell'esercizio di questo diritto, per indolenza o per altro motivo, si astengono dal recarsi a dare il proprio voto, o se lo dánno, non considerano punto l'importanza della loro franchigia. Costoro operano molto male, da prima perchè vengono meno ad un loro principale dovere di cittadini, di poi perchè lasciano campo a pochi fautori intriganti di manomettere le elezioni secondo i loro capricciosi intenti, talvolta illeciti e disonesti. È nostro dovere pertanto di prender parte attiva nelle elezioni politiche ed amministrative, e di astenersi soltanto dai brogli e dagli intrighi, formandoci prima un esatto criterio delle persone che sono proposte a candidati e avvertendo di dare il nostro voto a quelli solamente che, non per spirito di parte, ma per onestà, per sapere, per attitudine sono meritevoli della pubblica estimazione.

Quanto si dice dei diritti politici vale altresì per l'esercizio delle pubbliche cariche che a noi venissero affidate, riguardino esse il mandato di rappresentanti della nazione, o di amministratori provinciali e comunali, o di qualsiasi altro ufficio. Ma non basta occupare le cariche, bisogna sopratutto disimpegnarle con zelo, attività e coscienza, sebbene alle volte nell'adem-

pimento del proprio dovere si incontrino difficoltà grandissime a superarsi. Si badi però a non cercare uffici pubblici per ambizione o per interesse personale, e molto meno a rifiutarne l'incarico per egoismo, per inerzia o per altri pretesti; ma nel caso fossimo chiamati a qualche posto onorevole, sempre ci dev'essere di guida l'idea del dovere, il sentimento della giustizia e la coscienza dell'alta missione a noi affidata, qual'è quella di servire il nostro paese.

3. Oltre al rispettare la giustizia ed esercitare con coscienza i diritti politici e le cariche affidate, è d'uopo eziandio fornire al Governo tutti i mezzi necessari alla conservazione ed all'incremento della civile società. Essendo il Governo, per così dire, un amministratore generale degli interessi sociali, è senza dubbio indispensabile che tutti i cittadini gli prestino il loro efficace e spontaneo concorso, onde esso sia in grado di provvedere ai molteplici bisogni materiali e morali della società, e perchè il suo potere non sia una mera astrazione della mente, ma una forza effettiva con la quale possa sempre tutelare i diritti di tutti. Noi quindi siamo in obbligo di coadiuvare il Governo e di concorrere colle nostre forze al maggior benessere della civile società, ed ove questo armonico concorso dei cittadini col Governo venisse a mancare, la società comincerebbe subito a decadere, anzi ruinerebbe irreparabilmente.

I mezzi di cui abbisogna il Governo per ottenere il suo scopo sono di tre specie: mezzi in-

tellettuali-morali, mezzi personali e mezzi pecuniari. Consistono i primi nel contribuire con lo studio, con l'esempio e l'autorità, alla prosperità ed alla grandezza della patria; gli altri cosistono nel prestare il servizio militare, e nel pagare i tributi o le imposte, come diremo nei capitoli seguenti.

XI. — Difesa dello Stato.

1. Necessita di una forza armata per la sicurezza interna ed esterna, e dovere di tutti i cittadini di concorrere alla sua formazione. — 2. Obbligo di sottostare alla leva ed alla iscrizione marittima per la formazione delle milizie regolari (Art. 75 Statuto). — 3. Mostruosità e pericoli delle milizie mercenarie estere.

1. Un governo non può dirsi ben costituito e forte se non ha in suo potere una forza armata, in quanto che questa è uno dei mezzi più efficaci per far osservare le leggi da coloro che ne sono restii, e l'unico mezzo per difendere la nazione contro gli attentati delle altre potenze straniere. Pur troppo vi sono di quelli che cercano sconvolgere l'ordine sociale; pur troppo l'esperienza dimostra che anche nei tempi di civiltà sono inevitabili le guerre di conquista tra le nazioni. Per la qual cosa, e per la sicurezza interna contro coloro che turbassero l'ordine pubblico, e per la sicurezza esterna contro chi tentasse minacciare la libertà e l'indipendenza del paese, si vede chiara la necessità di

una forza armata, e quindi l'obbligo di tutti i cittadini di concorrere colla persona e con gli averi alla formazione di essa. Nei paesi retti a sistema costituzionale, la forza armata viene costituita dagli eserciti regolari di terra e di mare e dalla milizia comunale.

2. Gli eserciti regolari si formano per mezzo della leva o coscrizione, che dicesi anche iscrizione marittima se riguarda l'armata di mare. « La leva militare, dice lo Statuto, è regolata dalla legge » (1). Essa prescrive quali cittadini debbono esseri inscritti nell' esercito regolare, quali altri si debbono escludere, perchè condannati a pene criminali; quali altri possono essere esenti per inabilità o per motivi di famiglia; prescrive il modo di procedere alla estrazione a sorte ed alla visita sanitaria dinanzi ai consigli di leva, ed ancora la durata del servizio militare. Tutti hanno l'obbligo di sottostare alla leva per la formazione dell' esercito, perchè in tutti vi è il dovere di prestare il proprio braccio armato quando il bisogno lo richieda per la sicurezza della patria.

Vi sono taluni i quali vorrebbero del tutto aboliti gli eserciti permanenti, perchè oltre al violentare la libertà di coloro che sono sottoposti alla disciplina militare, inaridiscono le fonti della ricchezza nazionale col togliere molte brac-

(1) V. Art. 75 dello Statuto e il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato con Regio Decreto del 6 agosto 1888.

cia all'agricoltura, all'industria ed al commercio, e perchè comportano una gravissima spesa per il loro mantenimento, sì da essere la rovina delle finanze dello Stato. Altri vi sono che pur riconoscendo la necessità di una forza armata, vorrebbero richiamati alla difesa del paese i *Corpi volontari*, e nei casi supremi tutti i cittadini atti alle armi, e cioè la *Nazione armata*.

Noi vediamo oggi le nazioni più rispettate essere quelle appunto che hanno i maggiori mezzi di difesa e sono le più forti, le più potenti: onde ammessa la utilità degli eserciti, senza essere molto esperti nelle cose militari, il buon senso soltanto ci suggerisce che gli eserciti disciplinati ed agguerriti non si improvvisano al momento dall'estremo bisogno, ma si preparano in molti anni di studi e di esercizi continuati. Se poi presso alcuni popoli troviamo l'esempio di corpi volontari e di tutti i cittadini armati in sostituzione degli eserciti permanenti, questo si deve attribuire alla condizione loro particolare od alla natura del paese, senza considerare come essi pure in certe circostanze furono costretti a costituire eserciti regolari ed anche assoldare milizie mercenarie estere con gravissimo loro dispendio e pericolo (1). Nelle condizioni in cui

(1) Noi non intendiamo per altro disconoscere i grandissimi vantaggi arrecati dai Volontari nelle guerre dell'indipendenza. Basti qui ricordare i Cacciatori delle Alpi, i Mille di Marsala, i Volontari del Tirolo, che guidati da Garibaldi hanno veramente dato prove mirabili di valore, di abnegazione, di eroismo. Studiando la storia ricordino i giovani questi fatti gloriosi del nostro risorgimento nazionale.

noi ci troviamo sarebbe quindi una vera follia il mettere a repentaglio l'esistenza della nazione per non volere sottostare agli incomodi del servizio militare ed alle spese che si richiedono per l'istituzione dell'esercito. Sia prima riconosciuto il diritto delle genti, sia costituito un *Arbitrato internazionale* per decidere le contese tra gli Stati e per dar ragione alla ragione, allora sì che potranuo essere aboliti gli eserciti regolari; ma finchè gli altri stanno preparando strumenti di morte e di barbarie, fino a che la guerra ci minaccia di fronte, tutti quanti abbiamo il dovere di stare armati per l'integrità e la salvezza della patria.

3. Altro mezzo di difesa per lo Stato si è quello di arruolare soldati mercenari di nazioni estere; ma nessun sistema è peggiore di questo nè più pericoloso alla sicurezza del paese.

Niccolò Machiavelli ragionando delle diverse specie di milizie, da grande filosofo e politico insieme, dimostra chiaramente quanto siano inutili e pericolose le armi mercenarie, e come uno Stato che su di esse si fondi non sia mai sicuro della sua esistenza (1). Per la qual cosa,

(1) " Le armi mercenarie, egli dice, sono inutili e pericolose. Se uno tiene lo Stato suo fondato su armi mercenarie, non sarà mai sicuro, perchè le sono disunite, ambiziose e senza disciplina, infedeli, gagliarde tra gli amici e tra i nemici vili; non hanno timor di Dio, non fede cogli uomini, e tanto si differisce la rovina quanto si differisce l'assalto; nella pace sei spogliato da loro, nella guerra dai nemici. La cagione di questo è che non

sebbene abbiano una certa gloria le Compagnie di ventura ed i Condottieri del secolo decimo quarto e quinto, pure sono sempre da condannarsi quei Governi che per reggersi si circondarono di armi mercenarie e straniere. I soldati mercenari sono sempre strumenti di tirannide, nè ad altro sono capaci che di usare prepotenze e sevizie contro gli inermi cittadini in tempo di pace, o di andarsene se viene la guerra, o di darsi vilmente alla fuga al primo scontro coll'inimico. E senza riandare i molti fatti del medio evo, ne abbiamo avuto a' giorni nostri una prova nell'occupazione del regno di Napoli e dello Stato pontificio, che erano difesi da una accozzaglia di gente d'ogni paese (1). — Parimente lo stesso Machiavelli ci dimostra come siano inutili e pericolose le milizie ausiliarie, perchè nessun altro scopo le muove a prestare il loro aiuto se non l'interesse o l'ambizione (2).

---

hanno altro amore, nè altra gloria che le tenga in campo che un po' di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che vogliano morire per te. Vogliono ben essere tuoi soldati mentre tu non sei in guerra, ma come la guerra viene, o fuggirsi o andarsene. » *Il Principe*, Cap. XII.

(1) Il 20 settembre 1870 sarà sempre nella storia un'epoca memoranda per il riacquisto di Roma capitale del Regno d'Italia.

(2) « Le armi ausiliarie, che sono le altre armi inutili, sono quando si chiama un potente che con le armi sue ti venga ad aiutare e difendere. Queste armi possono essere utili e buone per loro medesime, ma sono per chi le chiama sempre dannose, perchè perdendo rimani disfatto, vincendo resti loro prigione. » *Il Principe*, Capitolo XIII.

E però concludendo diremo che la sicurezza del paese dev'essere affidata soltanto ad eserciti nazionali e non stranieri, e quando sotto l'assisa militare batteranno petti cittadini, allora si vedranno esempi di eroismo sui campi di battaglia, sarà sicura la vittoria anche contro un nemico più numeroso e potente.

XII. — Della milizia comunale.

1. Obbligo d'inscriversi nella milizia comunale. — 2. Origine di questa istituzione cittadina. — 3. Composizione ed ufficio della medesima.

1. Oltre l'esercito regolare un altro elemento concorre a costituire la forza armata della nazione, e cioè la *Milizia comunale*, la quale è composta degli stessi cittadini, cui la legge dà facoltà di stare armati per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la sicurezza del paese.

Se ogni cittadino ha il diritto di conservare e difendere le sue franchigie costituzionali, ha l'obbligo nel tempo stesso di farsi inscrivere nella milizia comunale e di prestare il suo braccio armato tutte le volte vi sia il bisogno, altrimenti si mostrerebbe poco amante della libertà e indegno quasi della libertà medesima. Da ciò si vede che il far parte della milizia comunale è un diritto e insieme un dovere, secondo che la si considera come guarentigia delle nostre istituzioni o come necessità di concorrere alla difesa della patria.

2. L'origine di questa istituzione cittadina non si può ben determinare, se pur non si confonde con l'origine stessa dei liberi Stati. Presso gli antichi Romani quasi tutte le milizie erano cittadine, poichè tutti i liberi cittadini avevano l'obbligo di prestare il servizio militare; nei tempi di mezzo tale istituzione vuolsi derivare dai comuni italiani, quando cioè le città della penisola, esposte continuamente alle invasioni straniere ed alle prepotenze dei signori feudatari, pensarono di cingersi all'intorno di fortezze e di instituire milizie proprie sotto i propri consoli o capitani, per la difesa delle patrie mura e delle libertà municipali. Per altro la milizia comunale, come oggi è costituita, trae la sua vera origine dalla grande rivoluzione francese, la quale a meglio tutelare i diritti sociali, istitui una milizia cittadina col nome di Guardia civica o nazionale. Questa passò in breve tempo a tutti popoli liberi del continente e più tardi in Italia, dove modificata secondo i bisogni del tempo, ebbe il nome di Guardia nazionale e poi quello di Milizia comunale.

3. In quanto alla sua formazione, tutti coloro che sono inscritti nella milizia territoriale o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, e che sono o hanno titoli per essere elettori comunali, sono inscritti nei ruoli della milizia comunale. Essi possono in qualunque tempo essere richiamati in servizio armato per provvedere e concorrere al mantenimento dell'ordine

e della sicurezza pubblica. Di massima il milite non è chiamato in servizio che per breve tempo e nel luogo della sua residenza; se il servizio ha luogo nel territorio del Comune e dura non oltre le ore trentasei, è sempre interamente gratuito; quando invece il servizio ha luogo fuori del Comune e si protrae oltre le trentasei ore, ciascun ufficiale o milite riceve a carico del Governo una indennità giornaliera dalle lire otto alle due, oltre il diritto all'alloggio militare.

La milizia comunale ci viene assicurata dall'art. 76 dello Statuto con le seguenti parole: « È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge » (1). Essa è una delle migliori guarentigie di un libero Stato, poichè i cittadini armati possono sempre tener fronte a tutti i pericoli che avessero a minacciare la libertà e l'indipendenza del paese.

XIII. — Pagamento dei tributi.

1. Necessità di mezzi pecuniari per le spese dello Stato, della Provincia e del Comune, e dovere di pagar loro un tributo pecuniario. — 2. Deliberazione dei tributi nel Parlamento nazionale, e proporzione dell'imposta (Art. 25 e 30 Statuto). — 3. Del credito e del debito pubblico (Art. 31 Statuto).

1. Il pagamento dei pubblici tributi, ossia delle imposte, è forse il più grave dei doveri civili, ma ne è insieme il più giusto e razionale se si

(1) Vedi la legge organica per la Milizia territoriale e comunale 30 giugno 1876.

considerano i grandi vantaggi che noi abbiamo dallo Stato e le molte attribuzioni che sono affidate al Governo. — Esso infatti deve pensare alla sicurezza interna ed esterna del paese, deve mantenere istituti di beneficenza e di istruzione, deve provvedere a tutte quelle opere di pubblica utilità, di cui la società continuamente abbisogna. D'altra parte il Governo non può da solo provvedere a tutto, e quindi cede una parte delle sue attribuzioni alle Provincie ed ai Comuni, ed insieme con loro domanda ai contribuenti i mezzi pecuniari per sopperire a queste spese. Di qui il dovere di tutti i cittadini di concorrere, secondo le loro forze, a sostenere le spese dello Stato, della Provincia e del Comune.

Le imposte che si pagano dai contribuenti allo Stato sono di due specie, cioè *dirette* ed *indirette*. Le prime chiamate anche ordinarie, comprendono l'imposta sui terreni, l'imposta sui fabbricati, quella sulla ricchezza mobile ossia sui redditi e sulle entrate. Le indirette o straordinarie si dicono quelle che sono associate al valore degli oggetti di cui si fa consumo e di cui il Governo ha la privativa, come sarebbe lo smercio del sale, del tabacco e della polvere, le tasse di bollo e di registro, quelle di successione e di ipoteca, i dazii, le dogane, ecc. (1). —

(1) Anche il *Lotto* si può considerare come un'imposta indiretta e volontaria, però ingiusta e immorale, perchè gravita per lo più sulle classi ultime e diseredate della società; onde alcuni Stati l'hanno già abolito e gli altri non dovrebbero tardare molto a seguirne l'esempio.

E tuttavia sebbene sieno oltremodo gravosi i pesi che i cittadini devono sostenere, è dovere di tutti portare il proprio contributo al grande edificio sociale, ed è questa una massima fondamentale senza di che non potrebbe a lungo sussistere la civile società.

2. In tutti gli Stati costituzionali è stabilito per principio generale che nessuna tassa debba essere imposta a carico dei contribuenti, se prima non sia stata approvata dal Parlamento, ossia dai rappresentanti della nazione. È questa una delle principali guarentigie della proprietà, anzi la migliore contro l'arbitrio fiscale, poichè i cittadini per mezzo dei loro rappresentanti non approvano se non quei tributi che sono giudicati indispensabili al benessere della società. Inoltre invigilando i nostri rappresentanti sull'amministrazione del pubblico denaro, possono sempre frenare gli abusi che si verificassero a danno dei contribuenti. — Non era così nei tempi andati, quando i Governi non mai sazii di danaro, imponevano continui ed ingiusti balzelli, e se questi erano negati, ricorrevano alla violenza ed alla spogliazione, onde ne seguivano lotte accanite tra gli uni e gli altri, che poi terminavano con la rovina di tutti. Anche nel nostro Stato questo arbitrio del Governo fu saggiamente levato, e — « nessun tributo può essere imposto se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. » Art. 30 Statuto.

Stabilite in tal modo le imposte, i rappresentanti della nazione invigilano ancora che queste

sieno ripartite in proporzione degli averi di ciascun individuo, non ad arbitrio di coloro che sono a capo del Governo. — « Essi, e cioè i cittadini, contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. » Così l'articolo 25 dello Statuto, il quale pur ammettendo l'eguaglianza di diritto, stabilisce il principio regolatore della imposta, quale é quello della imposta proporzionale. — Il sistema dell'*imposta proporzionale* è ragionevolissimo e conforme ai principii di giustizia; esso si fonda su questo, che chiunque abbia qualche reddito, o dai beni che possiede o dall'esercizio della sua professione o da altro, debba dare allo Stato una parte che stia in rapporto di un tanto col provenio che ha (1).

A questo principio, cui si sono oramai uniformati i più savi legislatori delle civili nazioni, alcuni economisti contrappongono un altro sistema, quello cioè dell'*imposta progressiva*, il quale consisterebbe nell'aumento della quota contributiva a misura che aumentano i beni di fortuna ossia i redditi e le entrate (2).

---

(1) Per recare un esempio pratico, suppongasi che Tizio abbia un provento d L. 100, Caio di L. 1000 e Sempronio di L. 10000, e sia in ragione del cinque per cento la quota che da questi proventi si debba prelevare per lo Stato. Stando al sistema dell'imposta proporzionale è chiaro che se il primo pagherà L. 5, il secondo dovrà pagare L. 50, il terzo L. 500, perchè in ciò consiste appunto la proporzione dell'imposta.

(2) Nell'esempio sopra accennato, stando invece al si-

Tale sistema, sebbene a primo aspetto sia alquanto lusinghiero, per poco che vi si rifletta sopra, si vede che non è privo di gravi assurdità ed ingiustizie.

3. Quando le ordinarie contribuzioni non bastano a sopperire alle spese ingenti e straordinarie dello Stato, il Governo è indotto dalla necessità di ricorrere al credito pubblico, e cioè a chiedere ad altri somme di denaro ed incontrare un *pubblico prestito*, che al dire di valenti economisti, è una cambiale che la vivente generazione trae sulle generazioni venture con più o meno lunga scadenza.

Il *credito pubblico* è la riputazione di solvibilità che ha uno Stato, o per dire più chiaramente, è la fiducia nutrita dai sovvenitori del prestito che lo Stato potrà e vorrà soddisfare a tutti gli obblighi che ha dovuto incontrare in tempi di gravi ed urgenti bisogni pecuniari.

---

stema dell'imposta progressiva, se Tizio paga L. 5, Caio ne dovrebbe pagare L. 50, più qualche cosa, Sempronio ne dovrebbe pagare almeno L. 800, invece di L. 500, perchè quest'ultimo che ha un provento di L. 10000, pagando allo Stato L. 800 ed anche L. 1000, sente il peso del tributo assai meno gravemente del primo che ha solo L. 100 e ne deve pagare L. 5. I fautori dell'imposta progressiva non si avvedono che l'attuazione di un tal sistema è del tutto arbitraria, tanto da non avere alcun limite che circoscriva il tributo, onde non sarà certo una esagerazione se qui si aggiunge che in questo modo si può arrivare fino alla confisca dei beni.

Vedi Boccardo, *Manuale dei Diritti e Doveri*, Parte prima, Cap. VII, § 77.

Esso soggiace alle condizioni del credito privato, ed equivale ad un grande valore, perchè in caso di necessità fa trovare facilmente prestiti volontari senza che il Governo sia costretto ad opprimere i cittadini con tasse ed imposizioni forzate.

Il *debito pubblico* è il complesso di quelle ingenti somme di denaro che lo Stato deve agli altri per cagione di prestiti da esso contratti all'interno o all'estero. — Il debito pubblico degli Stati moderni si distingue in *debito fluttuante* ed in *debito consolidato*. Il primo, che dicesi anche oscillante, è formato da quelle somme di denaro che il Governo prende a prestito dai capitalisti o banchieri per sopperire a qualche momentanea urgenza, e che restituisce entro un periodo di tempo non maggiore di cinque o sei mesi. I titoli che si emettono per constatare questo debito provvisorio, hanno la forma ed il carattere piuttosto commerciali, e si dicono *buoni del tesoro*, redimibili a breve scadenza e portanti un interesse che aumenta o diminuisce in ragione della loro durata e della maggiore o minore offerta del denaro. — Il debito consolidato risulta dal complesso di quelle somme che si ebbero dai prestiti fatti in diverse circostanze, per l'interesse dei quali si stanzia un fondo annuo nel bilancio ordinario delle spese. Per esso il Governo si obbliga soltanto al pagamento degli interessi senza che i sovvenitori del prestito abbiano diritto alla restituzione del capitale, riserbandosi però di precedere alla sua

estinzione quando le finanze o le condizioni economiche dello Stato lo permetteranno. I titoli emessi per questo debito consolidato differiscono dai buoni o biglietti del tesoro e si chiamano generalmente *cartelle di rendita,* i cui interessi si pagano ogni semestre sulle tesorerie provinciali dello Stato, dietro presentazione delle cedole che sono a quelle inerenti e che si staccano alla loro scadenza (1).

Il debito pubblico è un bel trovato dell'economia civile e politica, ed è proprio dei Governi liberi che sono fondati e si reggono sulla opinione pubblica e sulla fiducia dei cittadini. Esso serve a ripartire in molti anni ed anche su alcune generazioni le spese ingenti di quelle opere pubbliche che danno forza, prosperità e sicurezza alla nazione; però sarebbe una grave ingiustizia ed una vera usurpazione quando si intendesse di mettere a carico dei posteri gli errori dei presenti o non fosse assicurato in modo da impedire un fallimento dello Stato. — « Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. » Art. 31 Statuto.

---

(1) Le cedole che si staccano ogni semestre dalle cartelle di rendita si dicono con termine francese *coupons.* — Vedi Parmetler, *Elementi di computisteria.* Parte prima, Cap. III.

XIV. — Di altri doveri particolari.

1. Dell'istruzione obbligatoria. — 2. Necessità che tutti i cittadini abbiano a lavorare. — 3. Obbligo dell'economia.

1. Già fin da principio essendoci noi proposti di dare alcune nozioni sui diritti e doveri dei cittadini, sembrerà a qualcuno fuor di proposito che si venga ora a parlare dell' istruzione, del lavoro e della economia; ma d'altra parte considerando che senza di questo le poche nozioni da noi esposte riescirebbero incomplete, non sarà certamente cosa arbitraria nè inutile ritenere l'istruzione, il lavoro e l'economia siccome doveri indispensabili dei cittadini e farne argomento di speciale trattazione.

L'*istruzione* è mezzo efficacissimo di morale e civile perfezionamento, e chi trascura di istruirsi ed educarsi manca ad uno de' suoi più importanti doveri. Altrove si è detto e ripetuto quanto sia utile l'istruzione ad ogni classe di persone; ma in uno Stato libero è necessario che tutti i cittadini abbiano una sufficiente cultura, perchè tutti in un modo o nell'altro debbono prendere parte alla cosa pubblica ed essere in grado di esercitare quegli uffici, a cui possono essere chiamati. L'uomo ignorante non può dirsi vero cittadino, perchè non conosce i suoi diritti e doveri civili, egli vive all'oscuro di tutto, ignora le grandi questioni che si agitano nel paese,

e quindi non vi può prendere parte attiva, nè concorrere a formare l'opinione pubblica, contro la quale quando è forte ed estesa, non trionfano nè il dispotismo, nè la barbarie, nè gli altri nemici del pubblico bene. Per lui le libere istituzioni sono pressochè inutili, inutili i libri che vengono pubblicati, inutile ogni civile progresso. In una parola l'uomo ignorante è sempre un ingombro ed un continuo pericolo per la civile società. Egli è perciò che nei paesi liberi la popolare istruzione è favorita e largamente diffusa, e non solo lo Stato, ma le Provincie ed i Comuni hanno l' obbligo di provvedervi a proprie spese, affinchè tutti possano approfittarne. E siccome alcuni padri ignoranti o negligenti potrebbero trascurare di mandare alla scuola i propri figli, la legge è giunta a minacciare castighi a chiunque non si adoperi di procacciare loro almeno quella primaria istruzione che è indispensabile a tutti (1).

Certamente l'istruzione comporta studio, fatica e sacrifici non pochi, e nondimeno questo dovere tornerà meno grave a chi consideri i grandi benefici e le soddisfazioni morali che dalla istruzione si possono ricavare. I giovanetti mandati alla pubblica scuola sono tolti da ogni pericolo di male: sotto la scorta di pazienti maestri si assuefanno all'ordine ed alla disciplina, ed acquistano quelle cognizioni che possono loro

(1) Vedi la legge sull'istruzione obbligatoria 15 luglio 1877, e la legge 8 luglio 1904, n. 407.

tornare di grande vantaggio nelle varie vicende della vita. Imparato che abbiano a leggere, scrivere e far di conti, essi possono da sè conoscere ed interpretare rettamente le leggi e le disposizioni del Governo, e quindi schivare le pene minacciate ai trasgressori di esse. Possono leggere qualche buon libro che spieghi i diritti e i doveri dell'uomo e del cittadino, che inspiri sentimenti di famiglia e d'amor patrio, che contenga utili cognizioni d'arti e mestieri, d'industria e commercio, di lettere e scienze. In tal modo anche l'operaio ed il contadino ponno essere elettori e consiglieri del proprio Comune, possono aspirare alle cariche ed agli impieghi, e godere di tutti i diritti che sono assicurati dallo Statuto.

2. Riconosciuto il diritto alla libertà del lavoro, come causa efficiente della prosperità e ricchezza del paese, ne deriva la necessità che tutti i cittadini abbiano a lavorare. Il *lavoro* è pure un dovere universale, e tutti i cittadini indistintamente, a qualunque classe appartengano, hanno l'obbligo di concorrere con l'opera loro al benessere sociale. Affatica l'agricoltore sotto i cocenti raggi del sole a dissodare la terra per il sostentamento degli uomini; affatica l'operaio da mane a sera nella sua officina per provvedere ai bisogni sociali; affatica al suo banco il ricco commerciante, il filosofo e il letterato sui libri, il pubblico funzionario nel suo ufficio, il Principe sul trono, e noi non dobbiamo affaticare? — Sarebbe cosa ingiusta e vergognosa

che gli uni lavorassero continuamente per il bene della società, e gli altri non pensassero che a divertirsi o a consumare il loro tempo nel dolce far niente. Col lavoro soltanto è bandito l'ozio dalla società, l'ozio già padre di tutti i vizi e talvolta maestro di delitti; col lavoro è assicurata la prosperità e la ricchezza di ciascuno e di tutti; col lavoro finalmente l'eguaglianza di diritto può anche convertirsi in eguaglianza di fatto.

Pertanto è dovere di tutti, per quanto le nostre forze lo comportano, contribuire al maggiore sviluppo materiale e morale del nostro paese: i rappresentanti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni trattando gli interessi del pubblico come se fossero propri; gli scienziati e gli artisti onorando la patria con le opere dell'ingegno e della mano; i maestri e gli educatori col diradar le tenebre dell'ignoranza e diffondere l'educazione; i ricchi adoperandosi a vantaggio dei poveri, e più ancora i poveri per procacciare il sostentamento a sè ed agli altri; i padri di famiglia studiandosi di ben allevare i loro figliuoli, e questi finalmente cercando tutti i modi per crescere saggi e virtuosi, e divenire un giorno utili cittadini di un libero paese.

3. Ma il lavoro non può conseguire il vero suo scopo se non ha per fida compagna la *economia*. Perciò non basta lavorare, è necessario ancora far risparmio del denaro guadagnato per saperlo usare a suo tempo quando il bisogno lo richieda. A promuovere l'economia ed

il risparmio giovano gli Istituti di credito, le Banche popolari, le Casse postali, che oggi si sono stabilite in tutto lo Stato. In esse i poveri operai possono versare i loro piccoli risparmi, che d'ordinario si sciupano in inutili spese, e così formare in pochi anni un discreto capitale da impiegarsi nell'industria e nel commercio. In questo modo tutti possono divenire possidenti ed assicurare una posizione agiata a sè ed alla propria famiglia; e non è raro il caso di taluni che mediante l'assiduo lavoro ed una prudente economia, da infimo stato poterono salire gradatamente a prospera fortuna (1).

L'Italia nostra tornerà un'altra volta maestra alle genti e signora delle nazioni, quando la maggior parte dei cittadini saranno compresi dell'importanza dell'istruzione, del lavoro e della economia.

---

(1) Qui non possiamo a meno di raccomandare caldamente la lettura di alcuni libri popolari che sebbene tradotti da lingua straniera tornano opportuni al nostro argomento, e sono:

Costanza vince ignoranza, ossia la conquista del sapere malgrado gli ostacoli di Giorgio Graick, traduzione libera dall'inglese di Pietro Rotondi;

(Self-Help) *Chi s'aiuta Dio l'aiuta*, ovvero storia degli uomini che dal nulla seppero innalzarsi ai più alti gradi in tutti i rami della umana attività di Samuele Smiles, tradotto dell'originale inglese da Gustavo Strafforello.

Risparmio, altro buon libro di Samuele Smiles, traduzione italiana di Pietro Rotondi.

Vedi inoltre: *Primi elementi di Economia politica* del Prof. L. Cossa; *Trattato teorico-pratico di Economia politica*, del Prof. G. Boccardo.

XV. — Cenni sullo Statuto.

1. Lo Statuto del Regno d'Italia. — 2. Sua origine ed estensione. — 3. Conclusione.

1. Dicesi *Statuto* o Costituzione la legge fondamentale che determina i principii generali secondo cui si regge lo Stato ed i principali diritti e doveri dei cittadini. Esso non è che una solenne e formale convenzione stabilita tra Principe e popolo, e consta di un proemio e di 84 articoli. Nel proemio sono esposte le ragioni per le quali fu dato lo Statuto, e in quei pochi articoli sono solennemente proclamate le più ampie guarentigie che si possono dare ad un popolo libero e civile.

Lo Statuto infatti guarentisce la libertà di coscienza e di culto; determina la forma di Governo monarchico-rappresentativa; condivide il potere fra il Re e i rappresentanti della Nazione; sottopone all'approvazione del Parlamento i trattati che importassero un ònere alle finanze dello Stato; dichiara l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e li ammette indistintamente al godimento dei diritti civili e politici, e a tutte le cariche dello Stato; assicura l'equa ripartizione dei tributi fra i cittadini in proporzione dei loro averi; proclama la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, la libertà di stampa, il diritto di proprietà, quello di radunanza e di petizione. Inoltre stabilisce la responsabilità mi-

nisteriale, con diritto ai Deputati di accusare i Ministri dinanzi al Senato; prescrive la inamovibilità dei Giudici e la pubblicità degli atti governativi; finalmente approva la milizia comunale e cioè il popolo armato per la difesa dei suoi diritti e delle sue libertà costituzionali.

La concessione dello Statuto fu un fatto della massima importanza, che cambiò la monarchia assoluta in Governo costituzionale o rappresentativo, e contribuì grandemente alla libertà ed unità politica del nostro paese.

2. Dopo le restaurazioni del 1815 l'Italia era ricaduta in peggiori condizioni di prima. I Governi dispostici non vollero riconoscere i progressi fatti dal tempo, e l'Austria preponderante nella Lombardia e nel Veneto vi ribadiva più dure le catene del servaggio, cui non valsero a spezzare nè i moti rivoluzionari del 1821, nè quelli del 1831. Gli Italiani dovevano servire e tacere, e quelli soltanto che aspiravano a libertà, venivano condannati all'esiglio, al carcere ed al patibolo infame. Ma contro i tempi cozzar non giova, e le idee liberali sempre più si diffondevano per opera specialmente degli scrittori, che propugnavano l'unità e l'indipendenza della patria. La sorda procella non poteva tardare molto a scoppiare.

Sul principio del 1848, Palermo la prima e tutte le città della Sicilia con generoso ardimento insorgono contro l'aborrito governo dei Borboni, e la sollevazione si propaga rapida per tutta la penisola. Ferdinando II di Napoli,

Leopoldo II di Toscana e il Pontefice Pio IX, si affrettano a concedere le sospirate riforme e la Costituzione, salvo poi a revocarle non appena cessato il pericolo. Carlo Alberto che pure aveva dato lo *Statuto* a' suoi sudditi addì 4 marzo 1848, e che da tempo sospirava il momento della riscossa, non frappone indugi, ed alla testa del suo esercito accorre in aiuto della sollevata Milano, che dopo cinque giorni di eroico combattimento riesciva a cacciare gli Austriaci dalle sue mura. Si combatte in più luoghi, e si vince; ma poi cominciano i disastri. — Sul campo insanguinato di Novara Vittorio Emanuele raccolse la corona del genitore in giorno di disastro nazionale, e da quel giorno giurò a sè stesso di mantenere inviolato lo Statuto e far libera l'Italia. Lo Statuto fu come la fiaccola che tenne desto il sentimento nazionale tra gli Italiani nei giorni del lutto e dello sconforto che ne seguirono, finchè sorse l'êra novella della libertà.

Con la guerra d'indipendenza del 1859 e cogli avvenimenti del 1860, la Lombardia, la Toscana e le Romagne, gli Stati di Modena e di Parma, le Marche e l'Umbria, la Sicilia ed il Napoletano si univano al Piemonte per costituire un solo Stato. Il giorno 18 febbraio 1861 si riuniva a Torino il primo Parlamento italiano, e pochi giorni dopo si proclamava solennemente il nuovo *Regno d'Italia* sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II e de' suoi discendenti.

Nel 1866 per l'alleanza dell'Italia colla Prussia

anche la Venezia univasi al Regno d'Italia, e finalmente il 20 settembre 1870 per la breccia di Porta Pia l'esercito italiano entrava in Roma, la quale diveniva col fatto la capitale del Regno d'Italia. Così dopo tanti secoli di servitù era compiuto il voto di Dante, di Machiavelli e di altri illustri scrittori e pensatori italiani.

Di mano in mano che le nuove provincie venivano annesse allo Stato, vi si estendeva ai cittadini la legge fondamentale dello Statuto, e lo Statuto che Carlo Alberto aveva dato al piccolo Stato di Sardegna e Piemonte, divenne successivamente lo Statuto del Regno d'Italia (1).

Riportiamo più avanti il testo dello Statuto, e dallo studio di esso si vedranno meglio riconfermate le cose da noi esposte, e quei principii civili e politici che formano la base e l'ordinamento del nostro Stato.

3. Ed eccoci alla fine, quanto meno il credevamo, della trattazione di queste poche e semplici nozioni elementari che per voi in particolar modo sono state scritte, per voi o Giovani, che inesperti ancora e pieni di illusioni movete i vostri passi nell'arduo cammino della vita. Quali elle si siano, sappiatene approfittare per vostro maggiore ammaestramento e vantaggio, e sempre tenete impressa nell'animo vostro la grande importanza dei diritti e dei doveri, onde un giorno sappiate adempiere questi

(1) A ricordare questo fausto avvenimento e insieme l'unità della patria, fu decretato che la prima domenica di giugno d'ogni anno sia *Festa nazionale*.

ed esercitar quelli con coscienza ed onestà. — Nè in voi venga meno l'amor allo studio ed al lavoro; perocchè l'esercizio della mente sviluppa le facoltà intellettuali, la ginnastica del corpo rinvigorisce le membra e le forze fisiche, le une e le altre dànno ancora le forze interne e morali; e voi forti di senno e di braccio, imperterriti di animo, saprete sfidare i perigli e gli avversi casi della fortuna. — Istruitevi, o Giovani, e nobile emulazione per l'onore e la gloria vi agiti continuamente il petto; lavorate il più che potete, poichè un giorno vi sarà grato godere delle fatiche sostenute nel tempo della vostra giovinezza (1).

Innanzi tutto amate la patria vostra, questa bella ed avventurosa Italia che molto da voi si aspetta, e se per caso (che il Ciel distolga!) lo squillo delle trombe vi chiamasse sui campi delle patrie battaglie, smettete tosto dalle vostre gare dello studio e del lavoro, prendete l'armi ed animosi accorrete a respingere lo straniero, che contro il diritto delle genti vorrebbe a voi ritogliere quella patria che tanti sacrifici di averi e di sangue ha costato ai padri vostri. Ma prudenza vi guidi e consigli, e sempre siano scolpiti nell'animo vostro il sentimento del dovere, il rispetto e l'obbedienza alle autorità, l'ossequio alle leggi; vi scortino la probità, la giustizia e la virtù, per le quali soltanto si può es-

(1) Cicerone: *Acti labores iucundi.*

sere grandi e rispettati. Istruitevi e lavorate!... e chi si affatica per la vostra educazione sappiatene grado alcun poco, chè la gratitudine è un dovere; mentre a noi che ci siamo studiati con le deboli nostre forze di indirizzarvi nella difficile via del sapere, unico compenso morale sia questo solo di vedervi fra non molto cittadini onorati in società, utili a voi stessi, alle vostre famiglie, alla patria!

STATUTO E SUA SPIEGAZIONE

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

ECC. ECC. ECC. (1).

Con lealtà di Re e con affetto di Padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso Febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli

(1) Da prima i Principi di Casa Savoia che salivano al trono, si intitolavano « *per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme*, ecc. » ma dopo la proclamazione del Regno d'Italia, fatta dal Parlamento il 26 febbraio 1861, questo titolo si è cambiato, e la formola ora adottata è la seguente: *Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.* — In tal modo mentre si riconosce l'unità e l'indipendenza della patria, personificata nel Re, si viene ad ammettere che i destini di un popolo non dipendono soltanto da eventi superiori, ma dal volere degli stessi cittadini.

eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono alla Itala Nostra Corona un Popolo che tante prove Ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue (1):

---

(1) Qui è detto che lo Statuto è legge fondamentale *perpetua* ed *irrevocabile* della monarchia. — Con ciò non si intende che lo Statuto non possa essere modificato, che anzi il Parlamento di comune accordo col Re, capo del potere legislativo, può benissimo derogare a quelle disposizioni che più non fossero consentanee « *alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione* ».

Art. 1.

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Questo primo articolo dello Statuto devesi interpretare nel senso, che se la rappresentanza ufficiale dello Stato, ossia il Governo, avesse a prendere parte a qualche funzione religiosa, lo farebbe secondo il rito della ***Religione cattolica, apostolica e romana***, siccome quella che è professata dalla maggioranza dei cittadini. — Se poi nello Stato vi sono di quelli che la pensano diversamente, e cioè professano religioni e culti diversi, queste religioni e questi culti sono tollerati conformemente alle leggi.

Lo Statuto adunque pur riconoscendo una religione dello Stato, a noi assicura la libertà di coscienza e di culto, non in modo assoluto, ma secondo il principio della tolleranza. Alcuni invece, in omaggio alla libertà di coscienza e di culto, vorrebbero applicata la massima del grande Cavour: ***Libera Chiesa in libero Stato.*** — Vedi Parte seconda, Capo III, § 2.

Art. 2.

Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Il nostro Governo è ***monarchico rappresentativo*** perchè il capo dello Stato è uno solo, il Re, che condivide il potere coi rappresentanti della Nazione, che sono i Senatori e i Deputati. — È provato dal fatto che il Governo monarchico rappresentativo o costituzionale, in cui

il potere è diviso fra il Re, il Senato e la Camera dei Deputati, meglio soddisfa alle esigenze dell'umano perfezionamento, tanto che anche nel governo repubblicano noi vediamo un solo capo o presidente, con una o due assemblee legislative. La differenza sta in questo, che nella Monarchia il capo del potere essendo ereditario, per così dire, non muore mai, mentre nella Repubblica lo si elegge ad ogni dato tempo. La prima forma ha il vantaggio della stabilità e quindi la continuazione di un sistema fino al suo perfezionamento; la seconda presenta i gravi inconvenienti delle elezioni popolari, le gare e le lotte di partito per riescire nella vittoria, e talvolta cagiona disordini, tumulti e violenze contro la libertà dei cittadini, donde la necessità di riparare alla impotenza delle leggi con la forza del dispotismo. — V. Parte prima, Cap. IV, § 4.

La *Legge salica* è antichissima, tanto che da taluni si fa ascendere fino al tempo dei Franchi Salici, da altri a Corrado il Salico o di Casa Franconia: essa ammette alla successione del trono i soli maschi in linea di primogenitura, e in mancanza di questi, i maschi del ramo secondogenito, escludendone le donne e i loro discendenti.

Art. 3.

Il Potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati.

Il *potere legislativo* consiste nel far le leggi, e questo è esercitato dal Re, dal Senato e dalla Camera dei Deputati. — È comprovato che dove non avvi che una sola assemblea legislativa, presto o tardi, o l'assemblea è soverchiata dal capo dello Stato, o questo da quella, quando pure non divenga strumento di un forte partito. Invece una seconda assemblea serve a mantenere il giusto equi-

librio fra i poteri, e colla maturità del consiglio si corre meno pericolo di approvare leggi che sieno contrarie agli interessi del paese. — V. Parte seconda, Cap. VI, § 3.

Art. 4.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Il Re quale rappresentante della Nazione non è responsabile degli atti del Governo, ma rispondono per lui i Ministri che sono incaricati di far eseguire le leggi. Quindi contro il Re non si può intentare accusa di sorta, e la sua persona devesi considerare come sacra ed inviolabile, e cioè egli dev'essere circondato da tutto il rispetto e l'ossequio, che altrimenti verrebbe a mancargli quell'autorità suprema che pur è necessaria al buon andamento della società. Un diritto accordato al Re nell'interesse della società non è un privilegio; ne godono anche i presidenti delle repubbliche e i membri delle assemblee legislative per tutto il tempo che dura il loro mandato. — V. Art. 37, 45 e 46 Statuto.

Art. 5.

Al Re solo appartiene il Potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio, ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un ónere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Se per formare buone leggi torna utilissimo il concorso di molti, per mandarle ad esecuzione occorre invece unità di forza e di volere; perciò il *potere esecutivo* spetta solo al Re che lo esercita per mezzo de' suoi Ministri responsabili dinanzi al Parlamento ed alla Nazione. — Vedi Art. 67 Statuto.

Art. 6.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; fa i decreti e regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Gli impiegati dello Stato e in generale tutti i pubblici funzionari sono nominati dal Re su proposta dei Ministri e sotto la loro responsabilità. I decreti e i regolamenti hanno forza di legge, ma non possono sospendere o dispensare dalla osservanza della legge.

Art. 7.

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

La *sanzione* della legge consiste nell'approvazione che ne fa il Re apponendovi la sua firma unitamente a quella di un ministro responsabile; la *promulgazione* è l'atto con cui il Re, come capo del potere esecutivo, ordina a tutte le autorità di osservare la legge e di farla osservare da tutti. Sancita e promulgata la legge, essa diventa obbligatoria per tutti i cittadini nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, salvo che in essa non sia disposto diversamente; e la *pubblicazione* si fa con l'inserzione della legge nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti* e con l'annunzio di tale inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. — V. Parte prima, Cap. VI, § 3.

Art. 8.

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Il diritto di grazia toglie o diminuisce l'esecuzione della pena, come l'*amnistia* impedisce il corso della giustizia. Con ciò non si intende che il Re possa a suo piacimento rendere illusorie le leggi, ma si vale di questa prerogativa per correggere i gravi errori che per caso fossero commessi dai magistrati, o per riparare alla soverchia severità delle leggi, sopratutto nei casi di condanna alla pena capitale.

La pena di morte venne ora abolita dal nostro Codice penale, non però dal Codice militare, sebbene sia assurdo che la civile società sotto pretesto di correggere un delitto, ne abbia a commetterne un altro in nome della giustizia e della legge.

Art. 9.

Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogare le sessioni e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

La convocazione e la chiusura delle Camere si fa ogni anno per Decreto reale, ma quando la maggioranza della Camera dei Deputati non fosse più l'espressione legittima del paese, il Re avrebbe il diritto di scioglierla anche prima e fare nuovo appello alle elezioni generali, e ciò per evitare disordini o qualsiasi conflitto che potesse insorgere fra i diversi poteri dello Stato. — Vedi Parte seconda, Cap. VI, § 3.

Art. 10.

La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed

a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

I deputati quali rappresentanti della Nazione sono maggiormente in grado di conoscere le condizioni economiche dei cittadini, e quindi non approvano se non quelle spese e quei tributi che sono strettamente necessari ai bisogni dello Stato. — V. Parte terza. Cap. XIII.

ART. 11.

Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

È questo un altro diritto concesso al Re nell'interesse della Nazione, essendo appunto interesse di tutti che la Reggenza non si protragga a lungo, quando specialmente il Principe è nella possibilità di regnare.

Gli altri articoli relativi alla reggenza sono chiari abbastanza senza bisogno di particolari spiegazioni.

ART. 12.

Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno se ha compiuti gli anni ventuno.

ART. 13.

Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è dovuta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

ART. 14.

In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

ART. 15.

Se manca anche le Madre, le Camere convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

ART. 16.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti i diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

ART. 17.

La Regina Madre è tutrice del Re, finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

ART. 18.

I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Questi diritti riguardano i benefici ecclesiastici di patronato regio, nonchè i diritti di *placet* e di *exequatur*

per le nomine degli ecclesiastici e per certi atti dell'autorità ecclesiastica, che non possono avere esecuzione nello Stato se non sono approvati dal Re. Anche i decreti dei Governi esteri, che riguardano i cittadini dello Stato, non possono avere il loro effetto senza l'autorizzazione del Re.

Art. 19.

La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Questo articolo è stato modificato. La dotazione della Corona o *Lista civile*, a datare dal 1° gennaio 1877 venne stabilita in L. 14.250,000 all'anno. Tutto ciò è necessario pel decoro della Corte, nonchè per le opere d'incoraggiamento e di beneficenza esercitate dal Re.

Art. 20.

Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza

essere tenuto alle regole delle leggi che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Il Re come ogni altro cittadino dello Stato ha un patrimonio privato che può accrescere per acquisti o per donazioni, e di cui può disporre a piacimento senza essere tenuto a certe formalità di legge che limitano la parte disponibile; per tutto il resto è soggetto alle leggi civili.

Art. 21.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo al Principe ereditario giunto alla maggiorità od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse ed al dovario della Regina.

Per le ragioni esposte precedentemente.

Art. 22.

Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il Statuto.

Col giuramento il Re si obbliga innanzi a tutta la Nazione di non violare le istituzioni liberali contenute nello Statuto, e quindi di non cambiare la forma di Governo. Un Re spergiuro scioglierebbe i cittadini dal dovere di fedeltà e allora il popolo potrebbe insorgere e ribellarsi contro lo stesso Governo.

ART. 23.

Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento d'essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Lo stesso dicasi del Reggente che appunto deve giurare fedeltà al Re ed osservare lo Statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART. 24.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente dei diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

V. Parte seconda. Cap. II e VIII. § 1.

ART. 25.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

V. Parte terza. Cap. XIII.

ART. 26.

La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

V. Parte seconda, Cap. III, § 1, nonchè la legge di Sicurezza pubblica 30 giugno 1389, il Codice civile, il Codice penale, il Codice di procedura civile e il Codice di procedura penale.

ART. 27.

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

V. Parte seconda, Cap. III, § 3, il Codice penale e il Codice di procedura penale.

ART. 28.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Il secondo comma di questo articolo è stato abrogato con la legge 13 maggio 1871, n. 214. — V. Parte seconda, Cap. IX, § 1, l'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, la legge 20 nov. 1859 e la legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889.

ART. 29.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

V. Parte seconda, Cap. IV, il Codice civile, il Codice di procedura civile, e la legge 25 giugno 1865, e la legge 18 dicembre 1879.

Art. 30.

Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

V. Parte terza, Cap. XIII, § 2.

Art. 31.

Il debito pubblico è guarantito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Al 31 marzo 1896 il Debito pubblico è salito a 12.871 milioni di lire, con un interesse annuo di 580 milioni di lire.

In questi ultimi anni le condizioni economiche del paese e le finanze dello Stato sono alquanto migliorate, ed ora si tratterebbe di diminuire gli interessi del Debito pubblico con la conversione delle cartelle di rendita. V. Parte terza, Cap. XIII, § 3.

Art. 32.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Se le riunioni sono private il Governo non può nemmeno sorvegliarle, ostando a ciò la inviolabilità del do-

micilio; se poi sono pubbliche, cioè si tengono in luoghi pubblici od aperti al pubblico, come piazze, teatri e simili, il Governo ha il diritto di farle sorvegliare per mezzo de' suoi agenti. Occorrendo di sciogliere qualche assembramento, i cittadini sono invitati a sciogliersi in nome della legge, e se essi non obbediscono prontamente, dopo tre formali intimazioni, precedute sempre da uno squillo di tromba, potrà essere usata la forza, e le persone che ne fanno parte sono arrestate per essere deferite all'autorità giudiziaria.

V. Parte seconda, Cap. III, § 4, e legge di Sicurezza pubblica 30 giugno 1889.

DEL SENATO

Art. 33.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1.° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2.° Il Presidende della Camera dei Deputati;

3.° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4.° I Ministri di Stato;

5.° I Ministri e Segretari di Stato;

6.° Gli Ambasciatori;

7.° Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;

8.° I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9.° I primi Presidenti dei Magistrati d'Appello;

10.° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;

11.° I Presidenti di Classe dei Magistrati di Appello, dopo tre anni di funzioni;

12.° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;

13.° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello dopo cinque anni di funzioni;

14.° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e Contr'ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15.° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16.° I Membri dei Consigli di Divisione (ora Consiglieri Provinciali), dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17.° Gli Intendenti Generali (ora Prefetti di Provincia), dopo sette anni di esercizio;

18.° I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19.° I Membri ordinari del Consiglio Superiore di Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20.° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21.° Le persone che da tre anni pagano tre-

mila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Il Senato, come da noi è costituito, non rappresenta una aristocrazia privilegiata, ma il merito, l'ordine e la conservazione, mentre la Camera elettiva dei Deputati reppresenta, oltre il merito, la rinnovazione ed il progresso.

ART. 34.

I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun anni ed hanno voto a venticinque.

È un diritto accordato ai Principi della famiglia reale perchè si facciano innanzi tempo conoscere, e prendano parte agli affari dello Stato.

ART. 35.

Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Il Re nomina il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato tra i Senatori soltanto.

ART. 36.

Il Senato è costituito in alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questo caso il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato sotto pena di nullità.

In tale caso il Senato esercita il Potere giudiziario.

Art. 37.

Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi Membri.

Questo diritto inerente alla dignità di Senatore non costituisce un privilegio, ma giova a mantenere indipendenti i Senatori dal Potere esecutivo.

Art. 38.

Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Essendo questi atti della massima importanza, spetta al Senato tenerne registrazione, come il corpo più autorevole dello Stato.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.

V. Parte seconda, Cap. VI, e testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. Decreto 28 marzo 1895, n. 83.

Art. 40.

Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

V. testo unico della legge elettorale politica più sopra citato.

Art. 41.

I Depututi rappresentano la Nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Ciò per la stessa loro indipendenza e libertà d'azione.

Art. 42.

I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

Il periodo di tempo che corre tra l'apertura e la chiusura delle Camere chiamasi *legislatura.*

Art. 43.

Il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa

nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

Chiamasi *sessione* il periodo annuale in cui la Camera tiene le sue adunanze o sedute.

Art. 44.

Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

La convocazione del Collegio dev'essere fatta entro un mese, e chi è eletto in due o più Collegi deve fra otto giorni *optare* per l'uno o per l'altro.

Art. 45.

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Per questo diritto accordato ai Deputati militano le stesse ragioni che per i Senatori.

Art. 46.

Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

L'arresto per debiti è ora abolito anche per gli altri cittadini dello Stato.

Art. 47.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Senza di questo sarebbe illusoria la responsabilità dei Ministri stabilita dallo Statuto.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 48.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale e gli atti ne sono intieramente nulli.

Il Senato e la Camera si considerano come parti inseparabili di uno stesso corpo politico che è il Parlamento.

Art. 49.

I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Il giuramento è la formola più solenne con cui uno afferma la lealtà delle proprie intenzioni, ed è logico che anche i Senatori e i Deputati al pari del Re prestino giuramento. — I Deputati che ricusano di giurare puramente e semplicemente nei modi stabiliti, o che senza legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera, non

abbiano giurato nel termine di due mesi, decadono senz'altro dal loro mandato. — V. legge 6 dicembre 1882.

ART. 50.

Le funzioni di Senatore e di Deputato non dànno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Questo per la maggiore indipendenza e dignità del Parlamento, quantunque e dentro e fuori delle Camere si propugni da molti la convenienza di assegnare ai Deputati una indennità pecuniaria.

I Deputati e i Senatori hanno diritto soltanto al trasporto gratuito sulle Strade ferrate dello Stato. — Vedi R. Decreto 26 dicembre 1861 n. 402, e Legge sulle Convenzioni ferroviarie 28 aprile 1885 n. 3048.

ART. 51.

I Senatori e i Deputaii non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Così con la libertà di parola e di voto è maggiormente assicurata l'indipendenza del Parlamento dal potere esecutivo.

ART. 52.

Le sedute della Camera sono pubbliche. Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

V. Parte seconda, Cap. IX, § 2.

ART. 53.

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro Membri non è presente.

La maggioranza assoluta consta almeno della metà più uno del numero totale.

Art. 54.

Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità di voti.

Art. 55.

Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56.

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto dalla stessa sessione.

Art. 57.

Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano essere prese in considerazione, e in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli Uffizi per gli oprortuni riguardi.

V. Parte seconda, Cap. IX, § 3.

Art. 58.

Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome cellettivo.

Ciò per evitare possibili ostacoli e per non scemare la libertà del Parlamento.

ART. 59.

Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei propri Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

Per le ragioni suddette.

ART. 60.

Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri Membri.

Quest'atto parlamentare dicesi *verificazione dei poteri.*

ART. 61.

Così il Senato come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Il Regolamento del Senato ora in vigore venne approvato nelle adunanze del 13, 14, 16 e 17 aprile 1883, quello dalla Camera dei Deputati data dal 1 luglio 1900.

ART. 62.

La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai

Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

In conseguenza del trattato 24 marzo 1860 pel quale le provincie di Nizza e Savoia erano cedute alla Francia, la seconda parte di questo articolo non ha più motivo di pratica attuazione.

Art. 63.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto. Questo ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Il Regolamento interno determina altresì il modo di votazione in ciascuna Camera.

Art. 64.

Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

E invero sarebbe impossibile adempiere contemporaneamente il duplice mandato di Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI

Art. 65.

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

I *Ministri* o Segretari di Stato sono ora in numero di 11, e cioè: Degli Affari Interni, degli Affari Esteri, delle Finanze, del Tesoro, della Guerra, della Marina, di Grazia

e Giustizia, della Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, delle Poste e dei Telegrafi, di Agricoltura, Industria e Commercio.

L'insieme dei Ministri costituisce il Ministero o *Gabinetto*, e il capo di essi ne è il *Presidente*. Ogni Ministro regge un proprio dicastero o *Portafoglio*. e per il disbrigo degli affari attinentisi alla sua amministrazione è coadiuvato da un *Sotto-Ssgretario di Stato*, e questo è scelto tra i Deputati.

Art. 66.

I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti quando lo richieggano.

I Ministri, salvo rarissimi casi, vengono scelti tra i Deputati e i Senatori, ma anche quando non facciano parte dell'una o dell'altra Camera, vi hanno sempre l'ingresso, chè altrimenti non potrebbero governare di accordo colle Camere, vale a dire costituzionalmente.

Art. 67.

I Ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

E ciò in conseguenza della loro responsabilità.

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68.

La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'egli istituisce.

La giustizia è emanazione del Potere esecutivo di cui è capo il Re, che rappresenta il diritto di sovranità: i giudici e i tribunali cui è affidata la giustizia e l'applicazione delle leggi sono:

I *Giudici conciliatori* che risiedono in ogni Comune e giudicano di controversie e d'interessi non superiori alle lire 100;

I *Pretori di mandamento* che trattano delle questioni civili il cui valore non eccede le lire 1500, delle contravvenzioni prevedute dal Codice penale, e di altri reati pei quali la legge stabilisce una pena non superiore *ai tre mesi* di detenzione o di reclusione;

I *Tribunali di Circondario* che giudicano in appello le cause civili trattate dai pretori, e trattano in prima istanza le cause civili superiori a lire 1500, e le cause penali che comportano una pena non superiore *ai cinque anni* di detenzione o di reclusione;

Le *Corti di Appello* che giudicano di tutte le cause trattate in prima istanza od in grado di appello dai Tribunali di Circondario;

Le *Corti di Assise* che si trovano in ogni Distretto di Corte d'Appello e giudicano, con l'intervento dei *Giurati*, dei reati di stampa e in generale di quei delitti che comportano una pena superiore ai *cinque anni*;

Le *Corti di Cassazione* che decidono sui ricorsi per annullamento delle sentenze emesse dagli altri magi-

strati in materia civile, e la *Suprema Corte di Cassazione*, sedente in Roma, che decide sui ricorsi per annullamento delle sentenze penali.

ART. 69.

I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

L'inamovibilità dei Giudici è la più grande guarentigia della loro indipendenza contro qualsiasi pressione del Potere esecutivo.

ART. 70.

I Magistrati Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

L'ordinamento giudiziario implica rapporti troppo gravi e delicati perchè si possa modificare ad arbitrio del Potere esecutivo e senza una legge speciale. — V. la legge sull'ordinamento giudiziario 7 giugno 1894 n.° 1937.

ART. 71.

Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

I giudici naturali sono quelli residenti con tal carica nel luogo dove è stato commesso il reato. È questa un'altra guarentigia costituzionale che dà forza al potere giudiziario ed assicura nel tempo stesso il diritto di difesa ai cittadini, i quali sono giudicati dai Tribunali che

per legge ne hanno la competenza, e non da quelle Commissioni straordinarie di Giudici che nei Governi assoluti erano il terrore di tutti, specialmente quando trattavasi di reati politici e di attentati contro la sicurezza dello Stato.

Art. 72.

Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

La pubblicità dei processi o dei dibattimenti oltre essere scuola di moralità, è un'altra guarentigia contro ogni possibile sopruso da parte dei magistrati. — V. Codice di procedura civile e penale.

Art. 73.

L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

I Magistrati non fanno che applicare la legge ai casi speciali, nè i giudizi loro possono aver forza di legge per altri casi consimili, e però l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta al potere legislativo, come quello che solo è giudice competente in materia.

Art. 74.

Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge.

V. Testo unico della Legge comunale e provinciale approvato con R. Decreto 4 maggio 1898, n.° 164, e re-

lativo Regolamento pubblicato con R. Decreto 19 settembre 1899, n.° 394, nonchè la legge 11 febbraio 1904, n.° 35.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 75.

La leva militare è regolata dalla legge.

La leva o coscrizione è il mezzo con cui si forma la forza armata, condizione *sine qua non* della esistenza politica di uno Stato.

La forza armata dello Stato comprende: l'Esercito permanente, la Milizia mobile, la Milizia territoriale e la Milizia comunale.

Tutti i giovani atti alle armi sono soggetti a prestare il servizio militare dai 20 ai 39 anni compiuti. I soldati dell'Esercito permanente o di prima categoria, dopo tre anni di esercizio attivo, passano in congedo illimitato e poi dai 29 ai 32 anni sono inscritti alla Milizia mobile, e dai 32 ai 39 alla Milizia territoriale. I soldati della Milizia mobile o di seconda categoria, ricevono senz'altro tale congedo e non vanno sotto le armi se non per quel tempo che è necessario per poter imparare gli esercizi militari, finchè compiuto il 32° anno vengono inscritti alla Milizia territoriale. I soldati della Milizia territoriale o di terza categoria sono quelli che hanno motivi di famiglia per godere delle esenzioni dal servizio militare, e non prestano servizio che per pochi giorni e nei casi di bisogno. Terminato il servizio militare entrano tutti a far parte della Milizia comunale. — Vedi Parte terza, Capo XI, e testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, e

testo unico della legge sulla Leva marittima approvato con R. Decreto 17 dicembre 1888, e testo unico della legge sulla Leva militare approvato con R. Decreto 28 agosto 1885 e modificato dalla legge 12 luglio 1888.

Art. 76.

È istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

La milizia comunale è formata dei soldati in congedo illimitato, di quelli che sono inscritti nella milizia territoriale e di tutti coloro che hanno i requisiti per essere elettori amministrativi. — V. Parte terza, Cap. XII e Legge organica per la milizia territoriale e comunale 30 giugno 1876.

Art. 77.

Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Modificato con proclama del 28 marzo 1848: la coccarda e la bandiera nazionale è ora la tricolore.

Art. 78.

Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti colle loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso, fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri ordini e prescriverne gli statuti.

È questo un mezzo per onorare e ricompensare le persone che hanno bene meritato della patria e può essere

di grave giovamento e stimolo a virtù cittadine, quando se ne faccia un uso temperato.

Gli ordini equestri del nostro Stato sono: l'*Ordine supremo della SS. Annunziata*, l'*Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro*, l'*Ordine militare di Savoia*, l'*Ordine civile di Savoia*, l'*Ordine della Corona d'Italia*, e l'*Ordine al merito del Lavoro*.

Art. 79.

I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne di nuovi.

Questi titoli sono conferiti come ricompensa di meriti speciali e si conservano come un diritto acquisito, ma a nulla giovano quando le persone che ne sono insignite non vi abbiano congiunti meriti proprii.

Art. 80.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Il giudicare dei meriti delle persone e così il conferire onori e ricompense, spetta esclusivamente al capo dello Stato, e però l'autorizzazione non viene concessa che in seguito a certe pratiche e formalità.

Art. 81.

Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Le leggi non contrarie sono riconfermate, le altre sono abrogate, per la ragione che nel medesimo Stato non possono sussistere leggi contradditorie.

Gli altri articoli che seguono non hanno più alcun valore, avendo ottenuto la loro piena esecuzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82.

Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena conpiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio di urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui eseguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

Art. 83.

Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa, rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84.

I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino, addì quattro del mese di

marzo, l'anno del Signore milleottocentoquarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

BORELLI.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, dirigente la Grande Cancelleria,

AVET.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze,

DI REVEL.

Il Primo Segretario di Stato dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura e del Commercio,

DES AMBROSIS.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari esteri,

E. DI SAN MARZANO.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina,

BROGLIA.

Il Primo Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

C. ALFIERI.

APPENDICE

IL CODICE PENALE ITALIANO

Necessità di conoscere il Codice penale. — Fu saggio e provvido pensiero quello dei nostri legislatori di prescrivere che anche nelle scuole nostre fossero fatte conoscere le principali e più importanti disposizioni del Codice penale, come da tempo si usa in altri istituti scolastici di paesi esteri, con grandissimo vantaggio dell'educazione popolare, civile e morale.

Questo nuovo insegnamento, quando venga impartito nei debiti modi e limiti, oltrechè compiere ed avvalorare lo studio dei *Diritti e Doveri* dei cittadini, tornerà utile ai giovanetti delle nostre scuole per la vita avvenire, quando cioè saranno chiamati a prendere parte attiva nella civile società. In vero la conoscenza del Codice penale gioverà loro per esercitare coscienziosamente l'ufficio di *giurato* alle Corti di Assise e per comprendere quei termini tecnici e giuridici

che di frequente si usano nella trattazione delle cause civili e penali, e che oggi non è più lecito ignorare da chi vuol avere un po' di coltura generale del diritto e delle istituzioni che ci governano. E se tutti i cittadini conoscessero le disposizioni della legge e le pene prescritte ai trasgressori di essa, non sarebbero così frequenti le gravi mancanze e certi delitti che pur troppo si commettono nella civile società.

Nessuno può addurre a propria giustificazione la non conoscenza della legge, e chi credesse per ignoranza scemarne la responsabilità, non farebbe che aggravare sempre più la sua colpa. È necessario adunque che i giovani imparino per tempo a conoscere ed apprezzare le leggi dello Stato e quelle in particolar modo che limitando le azioni dei cittadini ne assicurano la vera libertà e i diritti di tutti.

Diamo intanto una breve spiegazione ed un cenno delle principali disposizioni contenute nel Codice penale.

DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE

Dei reati. — Il Codice penale italiano, promulgato con R. Decreto 30 giugno 1889, è una raccolta di leggi che riguardano i gravi fatti e le mancanze commesse, nonchè le pene corrispondenti. Esso si divide in tre libri, che a lor volta si suddividono in titoli, capi e 498 arti-

coli (1). Il primo libro tratta *dei reati e delle pene in generale*, il secondo *dei delitti in ispecie*, e il terzo *delle contravvenzioni in ispecie.*

Quando alcuno compie un fatto pel quale si rende *reo* o colpevole di pena, commette un reato. Per *reato* appunto s'intende qualsiasi fatto espressamente preveduto dalla legge e come tale punito con sanzione penale. I reati si distinguono in *delitti e contravvenzioni:* alcuni sono di azione pubblica, altri di azione privata e non si procede contro di essi che a querela della parte offesa.

Si dicono *delitti* i fatti più gravi che violano direttamente un diritto altrui e sono riprovati dalla coscienza umana; *contravvenzioni* i reati minori ossia i fatti o le omissioni che per sè non costituiscono alcuna violazione dell' altrui diritto, ma possono dar luogo a pericoli per la quiete pubblica e privata, e sono egualmente puniti a scopo preventivo nell' interesse della società e di tutti.

La legge penale non ha *forza retroattiva*, e cioè non provvede che per l' avvenire: essa si applica dai giudici o magistrati a chiunque la violi, senza alcun riguardo alla sua condizione sociale; e tanto i cittadini dello Stato quanto gli stranieri che commettono reati nel territorio dello

(1) Ogni articolo comprende una o più parti, dette con voce greca *comma*; i comma che seguono dopo il primo si dicono anche *capoversi* o *alinea*.

Stato, sono puniti a norma delle leggi e del Codice penale.

Delle pene. — Le pene stabilite per i delitti sono: l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino, la multa e l'interdizione dai pubblici uffici. Quelle per le contravvenzioni sono: l'arresto, l'ammenda e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. La *pena di morte* è abolita dal nostro Codice, essendo assurdo che la civile società col pretesto di correggere un delitto ne abbia a commettere un altro in nome della giustizia e della legge.

La pena dell'*ergastolo* è perpetua e si sconta in uno stabilimento dove il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, con l'obbligo al lavoro; negli anni successivi è ammesso al lavoro insieme con gli altri, ma è obbligato al silenzio. La pena della *reclusione* e della *detenzione* si estende *da tre giorni a ventiquattro anni*, e l'una differisce dall'altra in questo, che il condannato alla detenzione non è soggetto alla segregazione cellulare diurna come il recluso, e può sciegliere il lavoro che più gli piace. Il *confino* consiste nell'obbligo imposto al condannato di fissare la sua dimora in un dato Comune per un tempo *da un mese a tre anni;* la *multa* consiste nel pagare all'erario una somma di denaro dalle *lire dieci alle diecimila:* sì l'una pena che l'altra sono convertibili nella detenzione in caso di trasgressione. L'*interdizione dai pubblici uffici* è perpetua o temporanea e produce la privazione dei

diritti politici, dei gradi accademici, dei titoli onorifici, e d'ogni altro ufficio od impiego pubblico.

L'*arresto* è una pena carceraria che si estende *da un giorno a due anni;* l'*ammenda* consiste nel pagamento all'erario di una somma *da una lira alle duemila;* la *sospensione* dall'esercizio di una professione o di un'arte si estende *da tre giorni a due anni.*

Pene complementari o sussidiarie. — Il condannato alla reclusione in date circostanze può essere ammesso a scontare il rimanente della sua pena in altri stabilimenti *(penitenziario, agricolo* o *industriale*). È anche ammessa la *liberazione condizionale* a favore dei condannati alla reclusione e alla detenzione, quando abbiano tenuto buona condotta e dato prove di ravvedimento. In certi casi l'arresto può essere scontato in una casa di lavoro, o mediante *prestazione d'opera* in lavori di pubblica utilità. Per le donne ed i minorenni non recidivi, se la pena dell'arresto non superi un mese, può essere scontata nella stessa loro abitazione.

Quando trattasi di colpevoli recidivi, alla pena inflitta si può aggiungere la sottoposizione del condannato alla *vigilanza speciale* dell'autorità di pubblica sicurezza, che si estende *da uno a tre anni;* se trattasi di reati che offendono l'onore delle persone o delle famiglie, alla pena può sostituirsi la *riparazione pecuniaria;* e dove concorrano circostanze attenuanti e la pena non superi un mese di detenzione o di arresto, il giu-

dice può dichiarare che alla pena inflitta è sostituita la *riprensione giudiziale*, la quale consiste in un ammonimento da lui rivolto al colpevole in pubblica udienza.

La legge fissa per ogni reato la pena relativa, ma lascia al giudice la facoltà di applicarla in grado non minore di un limite *minimo* nè maggiore di un limite *massimo*, e ciò per supplire giustamente alla infinita varietà dei casi, cui tante volte la legge non provvede.

Effetti delle condanne penali. — Chi è condannato, oltre la pena inflitta subisce certe conseguenze che la legge pone come condizione della pena. Così per esempio, il condannato all'ergastolo ha l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sempre in istato di interdizione legale, e quindi è privato del diritto della patria podestà, dell'autorità maritale, della capacità di testare, ed è nullo il testamento fatto prima della condanna. Inoltre ogni condannato porta seco la confisca delle cose che hanno servito a commettere il reato, è obbligato al risarcimento dei danni arrecati, e di più deve pagare tutte le spese processuali.

Della imputabilità. — Perchè vi sia reato e si possa applicare la pena, occorre che l'accusato sia *imputabile*, e cioè che egli abbia commesso il reato in istato di mente sana e senza esservi costretto dall'altrui violenza o da necessità; se mancano questi requisiti non vi è reato nè pena, e se vi sono in modo imperfetto, il reato è punito meno gravemente.

Fra le *cause che escludono* o *diminuiscono* la imputabilità delle persone, v'è l'*infermità di mente* in tal grado da togliere all'agente la coscienza e la libertà dei propri atti; la *ubbriachezza* accidentale, volontaria o abituale; la *forza maggiore* per disposizione della legge o per ordine che si era obbligato ad eseguire; lo *stato di necessità* per respingere da sè o da altri una violenza ingiusta; la *legittima difesa* per salvare sè stesso da un pericolo grave che non si poteva altrimenti evitare; e finalmente in grado minore l'*eccesso di difesa* contro l'altrui violenza, la *provocazione* per parte di altri.

Non si procede contro colui che nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i *nove anni*, ma se il fatto è grave si prendono altri provvedimenti per correggere il delinquente; dopo i nove anni si deve indagare se abbia agito con discernimento, e risultando questo, la pena resta in parte diminuita: a *ventun anni compiuti* terminando l'età minore, ha principio la piena responsabilità dinanzi alla legge penale.

Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, se concorrono le *circostanze attenuanti* in favore del colpevole, all'ergastolo è sostituita la relegazione per *trent'anni* e le altre pene sono diminuite di *un sesto.*

Del tentativo. — Il delitto si dice *consumato* quando è compiuto e perfetto. Ma avviene alle volte che taluno prepara tutti i mezzi idonei per commettere un delitto, poi si arresta prima di consumarlo, o per improvviso pentimento, o per

altra causa, e allora il delitto è *tentato*. Anche il *tentativo* è punito perchè presenta un pericolo per la società, però in grado minore del delitto consumato per la ragione che manca il danno materiale. Altre volte succede che il colpevole compie tutto ciò che è necessario alla consumazione del delitto, e solo si arresta dal consumarlo per cause indipendenti dalla sua volontà. In questo caso il delitto è *mancato*, e la pena relativa è più grave del tentativo e meno grave del delitto consumato.

Può darsi ancora che nella esecuzione di un reato, oltre l'*autore* od agente principale vi abbiano concorso più persone non essenzialmente necessarie (*complici*), ed anche come esecutori o cooperatori immediati (*correi*). Nel primo caso la pena è meno grave di quella che spetterebbe all'agente principale; nell'altro caso ciascuno degli esecutori soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

Per i delinquenti *recidivi*, che ricadono cioè in nuovi reati, la legge stabilisce aggravamenti di pena, i quali aggravamenti sono maggiori se i reati, in cui son ricaduti, sono della stessa natura di quelli pei quali furono già condannati.

Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali. — L'azione penale si estingue in vari modi: con la *morte dell'imputato*, con l'*amnistia* o condono per una categoria generale di reati, con la *remissione della parte lesa* nei reati in cui non si può procedere che a querela di parte, con la *prescrizione* o decorrenza

di un dato tempo dal commesso reato, e colla *oblazione* nelle contravvenzioni punibili con la pena pecuniaria dell'ammenda.

Le condanne o le pene inflitte si estinguono o si commutano con la morte dell'imputato e con l'amnistia, coll'*indulto* o condono delle pene per una classe generale di condannati, colla *grazia* o condono della pena per un reato speciale, con la *prescrizione* e la *riabilitazione.*

L'amnistia, l'indulto e la grazia, secondo lo Statuto, sono prerogative del Re.

DEI DELITTI

Varie specie di delitti. — Abbiamo visto che cosa sono i delitti e come essi si distinguono dalle contravvenzioni.

Si hanno varie specie di delitti che il Codice penale classifica in dieci titoli. I primi sette riguardano la società e la cosa pubblica, e trattano dei delitti che offendono i diritti dei cittadini come membri del civile consorzio, quali sono i seguenti: delitti contro la sicurezza dello Stato, delitti contro la libertà, delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'amministrazione della giustizia, delitti contro l'ordine pubblico, delitti contro la fede pubblica, delitti contro l'incolumità pubblica. Gli altri tre hanno di mira più specialmente l'interesse privato e trattano dei delitti che ledono i diritti famigliari o individuali, come sono i delitti contro il buon

costume e l'ordine delle famiglie, i delitti contro la persona e i delitti contro la proprietà. Degli uni e degli altri faremo un cenno che basti a dare un'idea delle disposizioni più importanti del Codice penale.

Delitti contro la sicurezza dello Stato. — Sotto questo titolo si comprendono i delitti contro la patria, i delitti contro i poteri dello Stato, i delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti, che sono puniti con l'ergastolo, la reclusione e la detenzione, secondo la gravità dei casi.

Si considera *delitto contro la patria* ogni attentato che tende a minacciare l'indipendenza, l'unità e l'integrità dello Stato, e quindi le congiure, le ribellioni, lo spionaggio, la rivelazione di segreti politici e militari, le offese alla bandiera o ad altro emblema nazionale, e tutti quegli atti che possono esporre lo Stato al pericolo di una guerra. Questi delitti sono gravissimi e rivelano la più grande malvagità d'animo in chi li commette, e la mancanza in lui d'ogni sentimento d'onoratezza e come uomo e come cittadino.

I *delitti contro i poteri dello Stato* consistono negli attentati e nelle offese contro il Re, la Regina, il Principe ereditario ed il Reggente; negli attentati e nelle offese contro le istituzioni costituzionali e i rappresentanti del paese; negli eccitamenti contro le autorità costituite, nelle usurpazioni di comando, nel fare arruolamenti ed armamenti senza autorizzazione del governo.

Tali delitti sono severamente repressi e puniti, come altresì sono puniti nel territorio del regno i *delitti contro gli Stati esteri*, le offese ai loro capi ed ai rappresentanti accreditati presso il nostro Stato, nonchè gli sfregi fatti alla bandiera o ad altro emblema di Stato estero.

Delitti contro la libertà. — Lo Statuto e le altre leggi dello Stato guarentiscono ai cittadini il diritto della libertà nelle sue varie forme, e il Codice penale punisce i delitti contro la libertà con la reclusione, la detenzione e la multa. In questo titolo sono compresi i delitti contro la libertà politica, la libertà dei culti, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, l'inviolabilità dei segreti, e la libertà del lavoro.

È *delitto contro la libertà politica* l'impedire in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto pubblico o politico, come sarebbe ad esempio, usar violenze o minaccie agli elettori, commettere abusi o dar luogo a tumulti nelle elezioni politiche ed amministrative, ecc.

E *delitto contro la libertà dei culti* il turbare l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, l'offendere uno dei culti ammessi nello Stato o vilipendere pubblicamente chi lo professa; il distruggere o guastare le cose destinate al culto, usar violenza contro i ministri dei culti, deturpare dipinti, iscrizioni, sepolcri, ecc.

È *delitto contro la libertà individuale* il sequestrare una persona o ridurla nella impossibilità di disporre liberamente della sua persona; il sottrarre un minorenne ai genitori o ai tutori;

la perquisizione personale arbitraria per parte di un pubblico ufficiale, l'abuso di potere verso una persona arrestata o carcerata, la violenza privata o la minaccia di qualche danno per una ragione qualsiasi.

È *delitto contro l'inviolabilità del domicilio* l'introdursi arbitrariamente nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, e intrattenersi per inganno o per forza contro il divieto di chi vi abbia il diritto di escludere.

È *delitto contro l'inviolabilità dei segreti* l'aprire arbitrariamente una lettera, un telegramma, un piego chiuso ad altri diretto, o sopprimere una corrispondenza epistolare o telegrafica; il pubblicare una corrispondenza qualsiasi non destinata alla pubblicità, l'abuso di segreto epistolare o telegrafico per parte delle persone addette ai servizi postali o telegrafici, la rivelazione dei segreti epistolari.

Finalmente è *delitto contro la libertà del lavoro* il restringere o impedire in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio (*coalizione*), il costringere alcuno con violenze o minaccie a cessare o sospendere un lavoro (*sciopero*) per imporre sia ad operai, sia a padroni o imprenditori una diminuzione od un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti.

Delitti contro la pubblica amministrazione. — Il presente titolo è rivolto in particolar modo a tutelare il libero esercizio dell'autorità amministrativa, ossia del governo, contro i so-

prusi e le violenze, sia dei pubblici ufficiali che dei privati cittadini. Il peculato, la concussione, la corruzione, l'abuso di autorità, la violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, sono delitti che la legge reprime con pene maggiori o minori a seconda dei casi.

Il *peculato* consiste nella sottrazione di denaro od altro, commessa da un pubblico ufficiale, a cui era affidata l'esazione o la custodia. La *concussione* è commessa dal pubblico ufficiale che abusando del suo ufficio, costringe alcuno a dare o promettere denaro od altro. Vi ha la *corruzione* quando il pubblico ufficiale per un atto del suo ufficio riceve una retribuzione che non gli era dovuta o solo ne accetta la promessa. In questo caso è punito tanto chi si lascia corrompere quanto il corruttore.

Fra gli abusi di autorità che si commettono da chi è investito di un pubblico ufficio, sono da annoverarsi gli *abusi dei ministri dei culti* nell'esercizio delle proprie funzioni. E in vero i ministri dei culti possono esercitare un'altissima autorità morale sul popolo, e se essi si valgono di questa per biasimare o vilipendere le istituzioni e le leggi dello Stato e le disposizioni dell'autorità civile, il governo ha diritto di premunirsi contro di loro e li punisce con le sue leggi.

Per la stessa ragione è punito chi arbitrariamente assume ed esercita funzioni pubbliche civili o militari, chi usa violenza all'autorità o resiste agli ordini di essa, chi offende con parole

o con atti l'onore, la riputazione o il decoro di un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni o nell'esercizio di esse. È punito chi viola i sigilli apposti ad assicurare la conservazione delle cose, chi sottrae da un luogo le cose date in deposito o sequestrate, chi vanta crediti da un pubblico ufficiale, e finalmente chi non adempie agli obblighi assunti o commette frodi nelle pubbliche forniture.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia. — L'amministrazione della giustizia ha per iscopo di decidere le controversie insorte fra i cittadini (*giustizia civile*), e di reprimere le infrazioni di legge che costituiscono reati (*giustizia punitiva*). Pertanto sono punibili tutti gli atti che valgono ad impedire, sospendere o intralciare il corso della giustizia, come sarebbe ad esempio, il rifiutarsi con falsi pretesti di prestare l'opera propria come testimone, perito o giurato; il simulare un reato non avvenuto o le sue traccie; l'incolpare o querelare alcuno di un reato di cui non sia colpevole (*calunnia*); il prestare falsa testimonianza in giudizio o eccitare altri a farlo; il patrocinare una causa con pregiudizio o danno della parte (*prevalicazione*); l'aiutare alcuno ad eludere le investigazioni della giustizia o a sottrarsi all'esecuzione della condanna (*favoreggiamento*); il far valere con la forza le proprie ragioni od un preteso diritto, e per ultimo lo sfidare altri a duello.

In quanto al *duello* che il più delle volte proviene da prepotenza o vendetta, e talvolta da

un malinteso punto d'onore o da un volgare pregiudizio sociale, il nuovo Codice minaccia pene gravissime tanto a chi sfida come a colui che accetta la sfida; però contro quest'ultimo non si procede se non quando sia stato la causa ingiusta o determinante del fatto, onde la sfida è derivata. I duellanti sono puniti con pena più o meno grave secondo le varie conseguenze del duello, ed è punibile anche il ferito non feritore. È minore la pena per il duellante che sia stato indotto al duello da grave insulto o da onta. Anche i portatori della sfida ne sono puniti, ma vanno esenti di pena se impediscono il combattimento; i padrini o secondi sono colpiti da pena per la sola assistenza al duello, e più o meno gravemente secondo le conseguenze di esso, ma ne vanno esenti se abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti ed evitare il combattimento. Quando uno dei duellanti uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte, la pena è molto più grave e può giungere fino a *cinque anni* di detenzione.

Altra nuova disposizione del Codice è quella che punisce con la detenzione *da un mese ad un anno* chi pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo al pubblico disprezzo, perchè essa o non ha sfidato al duello, o se sfidata, lo ha rifiutato.

Delitti contro l'ordine pubblico. — Si considerano delitti contro l'ordine pubblico l'istigazione a commettere un reato, l'apologia dei de-

litti e l'incitamento all'odio fra le classi sociali, l'associazione per commettere delitti, l'eccitamento alla guerra civile, al saccheggio ed alla strage.

Un nuovo reato contro l'ordine pubblico e che può dirsi di *pubblica intimidazione* è quello che imprudentemente si commette da chi al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto, fa scoppiare bombe, mortaretti o altre materie esplodenti. La legge reprime questo reato con la reclusione che si può estendere a *cinque anni* se lo scoppio o la minaccia avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso.

Delitti contro la fede pubblica. — Questi delitti riguardano la *falsità* in monete o carte di credito pubblico, in sigilli, bolli e loro impronte, in atti pubblici e scritture private, in passaporti, licenze, certificati od altro, e le *frodi* nei commerci, nelle industrie e negli incanti.

Per gli effetti della legge penale sono considerati come atti pubblici i testamenti olografi (1), le cambiali e i titoli di credito trasmissibili per girata e pagabili al portatore.

Delitti contro l'incolumità pubblica. — Questo titolo comprende tutti quei delitti che minacciano o apportano danno sì alle persone che alle cose, come a dire incendi, inondazioni, sommersioni di navi ed altri reati di comune pericolo;

(1) Si dicono *olografi* i testamenti scritti, datati e sottoscritti dal testatore.

attentati alla sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione, disastri di strade ferrate, interruzioni di linee telegrafiche, distruzione e guasti di opere pubbliche, avvelenamento o corruzione di acque potabili, e frodi nella fabbricazione e nel commercio di sostanze medicinali o alimentari.

I sovraindicati delitti sono punibili colla reclusione ed anche colla multa fino a lire *cinquemila.*

Delitti contro il buon costume e l' ordine delle famiglie. — I delitti compresi nel titolo ottavo e che ledono più specialmente i diritti individuali o famigliari, sono puniti giustamente con pene piuttosto severe, estensibili fino a *quindici anni* di reclusione. Essi sono: la violenza. la corruzione di minorenni, l'oltraggio al pudore, il ratto, l'adulterio o violazione della fedeltà coniugale, la supposizione di stato, ed altri simili atti riprovevoli e contrari al buon costume ed alla moralità.

Delitti contro la persona. — Il titolo nono ha un duplice scopo: l'uno di assicurare la vita e la integrità personale contro le violenze altrui; l'altro di difendere l'onore nostro contro le offese e gli assalti dell' altrui maldicenza, talora più infame del pugnale dell' assassino che attenta alla nostra vita ed ai nostri averi.

Sono delitti della prima specie l'omicidio, l'infanticidio, l'istigazione al suicidio, le lesioni personali, l'abbandono di fanciulli, o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse od esposte

al pericolo, l'abuso di mezzi di correzione o di disciplina, ed i mali trattamenti in famiglia. Delitti d'altra specie sono l'*ingiuria* e la *diffamazione*, la cui pena è *da uno a cinque anni* di reclusione, oltre la multa non inferiore a *lire mille*.

L'omicidio è il più grave ed orribile dei delitti, ed è semplice, aggravato o qualificato. È *semplice* quando uno cagiona la morte ad un'altra persona; è *aggravato* per la qualità della persona della vittima e per la qualità del mezzo adoperato; è *qualificato* per la qualità della persona della vittima, se commesso con premeditazione o per solo impulso di brutale malvagità, per ragione del mezzo adoperato o del fine proposto (1).

Delitti contro la proprietà. — Decimo ed ultimo titolo è quello che tratta dei delitti contro la proprietà, di quei fatti cioè che sono rivolti ad impossessarsi fraudolentemente dei beni altrui allo scopo di trarne qualche profitto per sè o per altri.

Ne abbiamo di più specie: si ha il *furto* quando alcuno s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, e come l'omicidio può essere *sem-*

(1) Nell'omicidio qualificato si comprende il delitto complesso di furto ed omicidio insieme, detto comunemente *latrocinio* o grassazione; si dice *assassinio* l'omicidio commesso per ordine o per conto altrui e dietro una pattuita mercede, donde il nome di assassino o sicario dato all'autore di esso.

plice, aggravato o *qualificato*; la *rapina* è una specie di furto commesso su di una persona con violenza o minaccia di gravi danni; l'*estorsione* consiste nel costringere taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico; il *ricatto* consiste nel sequestrare una persona per ottenere da essa o da altri denaro o cose a favore proprio od altrui; la *truffa* consiste nell'ingannare o sorprendere l'altrui buona fede con artifici o raggiri per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, e in materia di emigrazione nell'indurre a fine di lucro un cittadino ad emigrare, ingannandolo coll'addurre fatti insussistenti o col dare notizie false.

Si deve ancora aggiungere l'*appropriazione indebita* di cose consegnate o ritrovate, la *ricettazione* di oggetti provenienti da reato, l'*usurpazione* di beni immobili, il *turbato possesso* e il *danneggiamento* delle cose altrui, l'*ingresso arbitrario* nell'altrui fondo per caccia od altro.

Passiamo a dire brevemente delle contravvenzioni che formano la parte terza ed ultima del nostro Codice.

DELLE CONTRAVVENZIONI

Delle contravvenzioni in generale e loro distinzione. — Prima di scendere all'esame particolare delle contravvenzioni, giova premettere intorno ad esse qualche considerazione di indole generale.

Si è detto da principio che le contravvenzioni sono reati minori, ossia fatti od ommissioni che per sè non costituiscono alcuna violazione dell'altrui diritto, ma sono puniti egualmente a scopo preventivo nell'interesse della società, però in grado minore dei delitti che sono reati più gravi. Nel delitto si punisce l'istinto al male e la volontà di nuocere agli altri; nelle contravvenzioni si punisce il colpevole anche quando non sia dimostrato che egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge. La ragione di ciò è evidente quando si consideri che le contravvenzioni possono dar luogo a pericoli per la quiete pubblica e privata, ed è una necessità di prevenirle e reprimerle con pene adeguate, nonostante l'ignoranza di chi le commette e la mancanza in lui d'ogni intenzione di far male.

L'uomo onesto ha sempre un'idea quasi innata di ciò che sia delitto e rifugge per natura dal commettere delitti che sono sempre riprovati dalla coscienza umana; invece è facilissimo per lui cadere nelle contravvenzioni, sia perchè esse sono varie e molteplici e non è possibile conoscerle tutte ed evitarle, sia anche per semplice sua trascuranza o negligenza. Si noti ancora che mentre dei detitti non risponde per la pena se non chi li ha commessi, nelle contravvenzioni sono pur responsabili le persone che hanno sulle altre autorità, direzione o vigilanza, cosichè la pena, oltre alla persona subordinata si applica al superiore, se trattisi di contravvenzione a disposizioni che esso era tenuto a far

osservare, e se la contravvenzione poteva essere impedita dalla sua diligenza.

Si distinguono quattro classi principali di contravvenzioni, rispondenti ad altrettanti titoli del Codice, e queste sono: contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la pubblica moralità e la pubblica tutela della proprietà.

Oltre le contravvenzioni del Codice penale ve ne sono molte altre contemplate da leggi speciali, ed è necessario che anche queste sieno conosciute per non incorrere nelle penalità prescritte ai contravventori. Le contravvenzioni poi riguardando la violazione di ordini e provvedimenti dati dall'autorità a tutela del diritto comune, sono tutte di azione pubblica, e però perseguibili d'ufficio indipendentemente dalla parte lesa. Ed è questa un'altra ragione per cui delle contravvenzioni conviene avere la maggiore conoscenza possibile, e ciò in omaggio all'antico adagio che dice: « *L'ignoranza della legge non iscusa nessuno* » (1).

Contravvenzioni all' ordine pubblico. — Il primo titolo ha per fine di assicurare il regolare andamento della vita sociale e comprende varie specie di contravvenzioni che per lo più sono punite con l'arresto e con l'ammenda.

È punito innanzi tutto il *rifiuto di obbedienza all'autorità*, che si commette da chi trasgredisce

(1) *Ignorantia legis neminem excusat.*

ad un ordine dato dall'autorità competente, o non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza, come sarebbe il caso di coloro che si rifiutano di sciogliersi da un pubblico assembramento dopo le formali intimazioni di legge. È punito chi rifiuta di prestare il proprio aiuto in caso di tumulto o di calamità, o rifiuta di dare ad un pubblico ufficiale certe informazioni richieste, ovvero le dà false o mendaci. Agli stessi principii s'informa l'*omissione di referto* per parte dei medici o di altri ufficiali sanitari, nei casi che possono interessare l'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Le contravvenzioni concernenti le monete si commettono, sia col non consegnare entro tre giorni all'autorità le monete contraffatte o alterate, ricevute per genuine, sia rifiutandosi di ricevere per il loro valore monete aventi corso legale nello Stato.

Altre contravvenzioni riguardano l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le affissioni, onde sono comminate pene diverse a chi nello smerciare o distribuire stampati, disegni e manoscritti in luogo pubblico od aperto al pubblico annuncia o grida notizie per le quali possa essere turbata la quiete pubblica o delle persone; a chi affigge stampati od altro senza licenza dell'autorità o fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa; a chi stacca, lacera od altrimenti rende inservibili gli stampati fatti affiggere dall'autorità: se però l'affissione fu fatta da privati

si può staccarli o lacerarli non prima del giorno susseguente a quello in cui avvenne l'affissione.

Si hanno norme speciali per gli spettacoli a tutela del buon costume e dei diritti dell'autore, come pure per gli stabilimenti e gli esercizi pubblici, così che è punito chi senza licenza della autorità dà spettacoli o trattamenti in luogo pubblico od aperto al pubblico, apre agenzie d'affari, stabilimenti pubblici o un esercizio qualsiasi, alloggia per mercede taluno senza osservare quanto è legalmente prescritto. Nuove disposizioni sono anche contemplate dalla legge di pubblica sicurezza, la quale vieta di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore ai quattordici anni in pubblici spettacoli di forza, di ginnastica e di equitazione.

È altresì vietato l'*accattonaggio* a chi è abile al lavoro e nei luoghi dove esiste un ricovero di mendicità, l'andar mendicando per le vie in modo minaccioso, vessatorio o ripugnante, o lasciar mendicare un proprio subordinato minore dei quattordici anni. Del pari è punito chi disturba la quiete pubblica o privata, specie se di notte, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane od altri strumenti, ovvero esercitando professioni e mestieri clamorosi, e chi pubblicamente per petulanza od altro biasimevole motivo molesta taluno e ne disturba la quiete. Finalmente non è meno provvida e salutare la punizione di chi con qualsiasi impostura in luogo pubblico cerca di abusare della credulità popolare in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico.

Contravvenzioni all'incolumità pubblica. — Il titolo riguardante l'incolumità pubblica mira specialmente a prevenire i gravi danni che possono derivare dalla introduzione nello Stato o dalla fabbrica di armi, di materie esplodenti e di polveri piriche, o dallo smercio e porto di àrmi senza licenza.

Appartengono a questa classe di contravvenzioni anche le omissioni di riparazione a edifici in rovina o in costruzione con pericolo per l'altrui sicurezza; quelle riguardanti l'omissione di segnali e ripari necessari ad impedire pericoli derivanti da opere in corso di costruzione; lo spegnere arbitrariamente i fanali che servono alla pubblica illuminazione; il getto o collocamento pericoloso di cose atte ad offendere le persone in luogo di pubblico transito, e in ultimo l'omessa custodia e il mal governo di animali o di veicoli, e quanto può essere commesso con danno e pericolo altrui.

E poichè molti reati di sangue avvengono per la facilità e l'abuso di portar armi pericolose, giova avvertire a tal proposito che la semplice contravvenzione al porto d'armi senza licenza è punita con l'arresto del colpevole fino a *quattro mesi*, se l'arma sia una pistola o rivoltella, fino ad *un anno* se insidiosa. È punito anche chi provvisto di licenza per porto d'armi da sparo, le lascia portare cariche ad un minore dei quattordici anni, o porti egli stesso un fucile carico ove sia adunanza o concorso di gente.

Nella legge di pubblica sicurezza vi sono altre

norme sulle armi e sulle materie esplodenti ed infiammabili, ma per le punizioni relative essa si riporta a questo titolo del Codice.

Contravvenzioni alla pubblica moralità. — In questo titolo è sancita la proibizione dei giuochi d'azzardo, dell'ubbriachezza, degli atti contrari alla decenza pubblica, dei maltrattamenti di animali, i quali reati si fanno più frequenti in mezzo alla società e mostrano una certa decadenza del sentimento morale nei rapporti civili e sociali.

La legge considera giuochi d'azzardo quelli nei quali la vincita o la perdita dipende interamente o quasi interamente dalla sorte, e punisce con l'arresto e l'ammenda insieme, chi in luogo pubblico od aperto al pubblico tiene un giuoco d'azzardo o presta all'uopo il locale, ed anche chi è colto in tal luogo mentre prende parte al giuoco.

Avuto riguardo ai gravi danni che derivano a sè ed agli altri dal brutto vizio dell'ubbriachezza, la legge punisce chi in luogo pubblico è colto in istato di manifesta ubbriachezza, molesta o ripugnante, e ancora chi cagiona l'ubbriachezza altrui somministrando bevande od altre sostanze inebrianti, ovvero le somministra ad una persona già ebra.

Giustamente sono puniti gli atti contrari alla decenza pubblica, cioè il far mostra di nudità invereconde, il pronunciare parole sconce ed oscene, od altri atti di chi incrudelisce verso animali o senza necessità li maltratta, ovvero

li costringe a fatiche manifestamente eccessive.

Contravvenzioni alla pubblica tutela della proprietà. — Il titolo ultimo del Codice provvede a reprimere alcuni reati di minore importanza, quali sarebbero il possesso ingiustificato di oggetti e valori in persone sospette ed anche di chiavi alterate o contraffatte o di simili strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui non sia giustificata la legittima provenienza; la omissione di cautele nelle operazioni di commercio o di pegno, ricevendo a qualsiasi titolo cose ed oggetti malgrado la sospetta provenienza per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre; la vendita illecita di chiavi e grimaldelli, e l'illecita apertura di serrature per chi non sia il proprietario del luogo o dell'oggetto cui sono destinate; e finalmente la detenzione illecita di pesi e misure diverse da quelli stabiliti dalla legge.

Conclusione. — Con queste savie disposizioni il legislatore ha inteso reprimere le violazioni di legge che possono essere commesse a danno dei cittadini, assicurando nel tempo stesso il libero esercizio dei diritti di tutti. Noi le abbiamo esposte per sommi capi e nel miglior modo possibile, onde riescano meno aride e più accette ai giovani delle Scuole tecniche, normali e popolari, ai quali specialmente sono rivolte. Spetta ora alla saggezza ed al criterio degli insegnanti il commentarle ed illustrarle con acconci ed opportuni esempi, mettendo in maggior rilievo quelle parti che più hanno bisogno di speciale svolgimento,

avuto riguardo all'indole particolare degli abitanti ed alla diversa natura dei luoghi in cui ha sede la scuola.

Così ad esempio, sarà bene parlare diffusamente dei reati contro la libertà e l'ordine pubblico, contro la fede pubblica ed il buon costume, come quelli che più facilmente sono commessi per poca riflessione, per ignoranza o per cattiva educazione; sarà necessario insistere sui delitti contro la persona e contro la proprietà, là dove le violenze ed i furti sono più frequenti e comuni che altrove; ovunque converrà mostrare tutta la gravità di certe pene infamanti e gli effetti civili e morali di esse, affinchè con l'istruzione cammini di pari passo la educazione, e sia raggiunto in tal modo lo scopo educativo di chi ha creduto opportuno introdurre nelle nostre Scuole le nozioni elementari del diritto e del Codice penale.

ELENCO ALFABETICO

DELLE

PRINCIPALI VOCI E MANIERE DI DIRE

DEL LINGUAGGIO PARLAMENTARE

A

Abrogare, voce latina che nel linguaggio politico e parlamentare significa annullare, cancellare, togliere via una legge già in vigore per effetto di un'altra.

Accreditare, autorizzare, costituire legalmente un rappresentante governativo od un agente diplomatico presso un governo straniero.

Aggiornamento, rinvio di una discussione a tempo determinato o indeterminato.

Alzata e **seduta**, modo di votazione in uso alle Camere. Si alza chi approva, sta seduto chi non approva.

Ambasciatore, rappresentante di una grande potenza presso la Corte od il Governo di un'altra, incaricato di trattare gli affari politici e tutte le

quistioni di comune interesse. I rappresentanti stabili di una potenza all'estero sono di più gradi: vice-console, console, console generale, incaricato di affari, agente diplomatico, ministro residente, ambasciatore.

Amnistia, dal greco ἀμνηστία, significa *condono*, ed è quell'atto sovrano con cui sono condonati in tutto o in parte i reati politici o di stampa, o qualsiasi altra infrazione di legge.

Anarchia, ἀναρχία, stato del popolo senza Governo.

Antecedente o **precedente,** deliberazione presa anteriormente dalle Camere e che si richiama come autorevole per sostenere o combattere un'altra consimile deliberazione.

Appannaggio, dotazione in beni stabili o mobili ed anche in rendite, che si fa ai Principi di una Casa regnante.

Appello nominale, altro modo di votazione che generalmente si usa alla Camera dei Deputati, anche per accertarsi della loro presenza, o per verificare una votazione dubbia fatta per alzata e seduta.

Arbitrato, decisione di una controversia fra due Stati, rimessa al giudizio di arbitri.

Aristocrazia, ἀριστοκρατία, dominio o governo dei nobili e degli ottimati.

Atti del Governo , tutte le operazioni fatte dal Governo, e cioè i resoconti delle deliberazioni, i discorsi, i regolamenti, i decreti, ecc. — *Prendere atto*, vuol dire far memoria di un detto o di un fatto per richiamarlo a tempo opportuno;

passare agli atti, non prendere alcuna deliberazione, considerandosi la cosa come esaurita o come non meritevole di essere trattata.

Autonomia, da αὐτός e νόμος, diritto di governarsi con proprie leggi, ed è proprio degli Stati e delle Nazioni indipendenti.

B

Ballottaggio, seconda votazione che si fa per le elezioni dei Deputati, ed è valida qualunque sia il numero dei voti riportati.

Banco od **ufficio di presidenza**, l' insieme delle persone che costituiscono la presidenza della Camera o del Senato, e cioè il Presidente, i Vice-presidenti ed i Segretari.

Bey, nome turco che vale signore e talvolta governatore, ministro, principe, come *pascià, padiscià, visir, gran visir,* ecc.

Bilancio, prospetto generale di tutti i rami di entrata (*attivo*) e di uscita (*passivo*) che il Ministero presenta alla approvazione delle Camere; ed è *preventivo* se trattasi di redditi presumibili e di spese da farsi entro l' anno finanziario; è *consuntivo* se trattasi di spese già fatte e di redditi riscossi in questo stesso periodo.

Bill, voce inglese che vale progetto di legge; *bill d'indennità* in Inghilterra s'intende l'approvazione che dà il Parlamento a qualche atto irregolare compiuto dal Ministero.

Borghesia o **terzo stato**, è la classe media

della cittadinanza, che con frase più comune si dice anche *ceto medio* o *ceto civile.*

Borgomastro, in Germania e in Russia è il capo del Comune, come da noi il Sindaco.

Borsa, luogo ove in determinate ore della giornata si raccolgono i banchieri, i capitalisti, gli agenti di cambio per trattare i loro affari; *Listino di borsa* è l'elenco ufficiale del prezzo dei valori pubblici al chiudersi della Borsa per la giornata o la fine del mese, in cui avviene la chiusura dei conti e il saldo delle varie partite di dare e avere per parte dei giuocatori di Borsa.

Burocrazia, dal francese *bureau*, ufficio, e dal greco κράτος, governo, e significherebbe *governo degli uffici*, ossia tutto il complesso delle amministrazioni governative nel loro complicatissimo sistema di formalità e di pedanterie.

C

Califfo, sceriffo, *imano, emiro*, voci che valgono successori di Maometto nel potere temporale e religioso da lui fondato.

Camere legislative, l'assemblea dei Deputati e quella dei Senatori, ed anche le stesse loro adunanze.

Cancelliere, in Germania è la dignità più grande dopo l'Imperatore, come sarebbe da noi il presidente dei Ministri; in Inghilterra è il capo della giustizia.

Candidato, chi aspira a qualche carica od

ufficio, e più generalmente colui che si presenta per farsi eleggere deputato.

Cantoni, in Svizzera sono i piccoli Stati indipendenti che insieme uniti formano la Confederazione.

Carbonari, societė politica segreta fondata in Italia sul principio del secolo scorso, che aveva per iscopo di render libera la patria dai Governi dispotici.

Carta o **Statuto,** legge fondamentale che determina i principii generali della Costituzione di uno Stato, ed i principali diritti e doveri dei cittadini; — *Magna Charta*, celebre diploma concesso agli Inglesi dal Re Giovanni Senzaterra nel 1215, e che fu la base delle loro franchigie costituzionali.

Catasto, registro dei beni stabili con la indicazione dei loro valori e dei loro proprietari.

Censimento, operazione statistica che si fa generalmente ogni dieci anni per conoscere i cambiamenti avvenuti nella popolazione del Regno.

Centro, partito di mezzo alla Camera dei Deputati, che risiede nei posti intermedi e che vota ora col partito di destra ora con quello di sinistra. — Oltre il *Centro* propriamente detto, vi è il *Centro destro* e il *Centro sinistro*, secondo che si trova a destra o a sinistra della presidenza.

Chiusura, fine di una discussione, chiesta da alcuni Deputati o Senatori, per indi passare alla votazione.

Club, voce inglese che si usa per indicare una riunione o società di persone a scopo di diver-

timento. — *Clubs* o *meetings* si dicono pure i Circoli politici.

Coalizione, unione di Deputati di partito differente per votare contro il Ministero su di una data questione.

Collegio elettorale, complesso degli elettori di una data circoscrizione o distretto elettorale, chiamati ad eleggere il proprio rappresentante.

Combinazione ministeriale, formazione di un Ministero con elementi più o meno omogenei.

Comitato, rappresentanza delle Camere, ed anche un certo numero di persone che si uniscono per un determinato scopo, come i comitati elettorali, di beneficenza, ecc.

Commissione, un dato numero di Deputati o Senatori incaricati di studiare e riferire su di un argomento qualsiasi, di cui vuolsi avere esatta conoscenza.

Comizio, assemblea popolare per procedere a certe elezioni o per discutere una questione di pubblico interesse.

Comunismo, sistema politico che tenderebbe a mettere ogni cosa in comune, per indi farne la ripartizione fra tutti.

Confederazione o federazione, aggregato di più Stati indipendenti che si uniscono insieme per la difesa comune e per altri interessi, vivendo però di vita propria nell'interna loro amministrazione.

Controprova, modo di accertare una votazione fatta per alzata e seduta.

Conservatori, uomini politici per lo più at-

taccati alle vecchie istituzioni e che non vorrebbero saperne di nuove riforme.

Consiglio di Stato, corpo consultivo al quale si rivolgono i Ministri per avere il parere sulle proposte di legge e sui regolamenti, sulle convenzioni e sui contratti di maggiore importanza, ed in generale su tutti i provvedimenti che più interessano la pubblica amministrazione ed il buon andamento dello Stato.

Convocazione, chiamata dei Deputati e Senatori a riunirsi in assemblea.

Corte dei Conti, ufficio di revisione di tutte le spese dello Stato, come sarebbe registrare mandati di pagamento, liquidare pensioni, apporre il visto ai decreti reali e ministeriali, ecc.

Cortes, in Spagna e nel Portogallo sono le Camere legislative.

Costituzione, lo stesso che Carta o Statuto.

Credenziali, lettere e documenti che presentano i rappresentanti diplomatici per essere ufficialmente riconosciuti, e quindi ammessi alla trattazione degli affari.

Crisi ministeriale, periodo di tempo che intercede fra il licenziamento di un Ministero e la formazione di un altro.

Czar, o meglio *Tzar*, titolo che si dà all'Imperatore delle Russie.

D

Debito pubblico, quello dello Stato proveniente dai prestiti contratti all'interno ed all'estero, ed è di due specie, consolidato e fluttuante.

Deficit, lo stesso che *disavanzo* o somma delle spese che superano le entrate.

Demagogo, da δῆμος ἄγω, conduttore o capo di fazione popolare, e sinonimo di falso democratico.

Demanio, complesso dei beni appartenenti allo Stato.

Democrazia, δημοκρατία, dominio o governo del popolo che esercita la sua sovranità per mezzo di rappresentanti da lui eletti.

Deputati, membri della Camera o rappresentanti della Nazione eletti per un tempo determinato dai cittadini che godono del diritto di elettorato.

Derogare, detrarre qualche cosa all'effetto, alla sostanza, all'estensione di una legge in vigore.

Destra e **sinistra**, nomi che determinano i due grandi partiti in cui generalmente si divide la Camera elettiva. La *destra* è costituita dal partito conservatore o moderato che per lo più risiede nei posti a destra del presidente; la *sinistra* è formata dal partito progressista o liberale che siede nei posti a sinistra del Presidente. — Vi è pure l'*estrema destra* e l'*estrema sinistra*, secondo i posti che occupano e le opinioni più o meno moderate ed avanzate che professano.

Dieta, lo stesso che assemblea. In Germania la Dieta dell'Impero dicesi *Reichstag*, in Austria *Reichsrath.*

Dimissioni ministeriali, rinuncia dalle funzioni di Ministro, presentata dal Ministero per

aver contraria la maggioranza delle Camere o per altro grave motivo.

Dinastia, serie o successione continuata di Principi della stessa famiglia al trono, ad es. quella di Savoia in Italia, degli Asburgo in Austria, degli Hohenzollern in Germania, ecc.

Dipartimento, divisione territoriale della Francia, corrispondente alla nostra provincia.

Diplomazia, arte o scienza di ben condurre i negoziati politici fra Stato e Stato.

Discentramento, opposto di accentramento, sistema di governo che consiste nel lasciare molta libertà di azione alle amministrazioni locali.

Discorso della Corona, quello che legge il Re dinanzi alle Camere riunite per inaugurare una sessione legislativa od una nuova legislatura. Questo discorso è prima discusso ed approvato in Consiglio dei Ministri presieduto dal Re stesso.

Divano, in arabo *divan*, ufficio, e propriamente è il Governo del Sultano dei Turchi.

Dock, voce inglese che significa porto artificiale circondato da magazzini per deposito delle merci.

Dogana, luogo dove si scaricano le merci che provengono dall'estero, ed anche i diritti di importazione e di esportazione delle merci stesse.

Dotazione della Corona o *Lista civile*, somma annua di denaro fissata al Re dal Parlamento.

Dottrinari, uomini politici delle teorie che per

lo più sono contrari al partito d'azione ed alla opportunità di certe leggi.

Dovario, pensione vitalizia assegnata alla Regina dal Parlamento.

E

Economia, il prudente risparmio dei beni di cui l'uomo può disporre; *economia politica,* la scienza che studia il modo di ben amministrare le ricchezze del paese.

Egemonia, ἡγεμονία, supremazia, primato.

Eleggibilità, capacità di essere eletti a qualche carica od ufficio.

Elettorato, diritto di concorrere a dare il proprio voto nelle elezioni politiche e amministrative.

Emendamento, variazione o modificazione di qualche articolo di legge, proposta da uno o più membri del Parlamento.

Erario, il pubblico denaro, ossia il denaro dello Stato.

Esposizione finanziaria, discorso con cui il Ministro delle finanze fa conoscere alle Camere le condizioni del Bilancio e le sue previsioni per l'avvenire.

Evoluzionismo, teoria politico-sociale in cui si afferma che la società deve raggiungere il suo perfezionamento morale per via di successive trasformazioni e quindi in via pacifica.

Exequatur, parola latina che significa *si eseguisca,* ed è un Decreto firmato dal Re su proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

col quale si concede ad un vescovo o a qualche prelato avente cura d'anime, la facoltà di esercitare il suo ufficio nello Stato, e quindi di godere del beneficio ecclesiastico che vi è annesso. — È pure un diritto che si riserva il Governo di approvare certi atti di rappresentanti esteri accreditati nello Stato.

F

Fatto personale, allusione alle opinioni od ai fatti di qualche membro delle Camere, la quale dà diritto a chi n'è attaccato, di aver la parola per difendersi.

Fondi segreti, somme di denaro assegnate specialmente al Ministro dell'interno per pagare assegni speciali, spese di stampa, rimune razioni e sussidi ad agenti segreti del Governo.

Frammassoneria o **Massoneria**, società segreta del secolo scorso, così detta dai Franchi muratori o *maçons*. Oggi ha perduto ogni sua importanza politica e non è più che una società internazionale di mutuo soccorso, di cui fanno parte gli stessi Principi delle famiglie regnanti.

G

Gabinetto, termine francese che ha il medesimo significato di Ministero o complesso di Ministri. — *Questione di Gabinetto*, quella per la quale un Ministero minaccia di dare le sue di-

missioni se non è accettato un suo progetto di legge od altro provvedimento da lui proposto.

Gerarchia, scala dei gradi tanto in ordine amministrativo che in ordine sociale.

Giacobini e **Girondini,** partiti politici al tempo della Rivoluzione francese, i primi radicali, gli altri moderati.

Giunta, dallo spagnuolo *junta*, lo stesso che Commissione; *Giunta municipale*, l'insieme degli Assessori.

Giury, voce inglese e significa un certo numero di persone chiamate a giudicare di alcuna cosa, e più generalmente si usa alla Corte d'Assise per indicare il Corpo dei Giurati. — *Giurì d'onore* si dice per antifrasi quel certo numero di persone rispettabili a cui è rimesso il giudicare se in una questione d'onore tra due individui, che pur si dicono *persone rispettabili,* ci sia o no motivo di venire alle armi od al duello.

Grandi di Spagna, sono i primi signori della nobiltà spagnuola, i quali hanno diritto di stare a capo coperto davanti al Re.

Grazia, atto di clemenza con cui il Re rimette in tutto o in parte la pena ad un condannato.

Guardasigilli, chiamasi il Ministro di Grazia e Giustizia, perchè custode del sigillo di Stato, di cui devono essere muniti i decreti e le leggi messe in esecuzione dal Governo.

Guelfi e **Ghibellini,** nomi di origine germanica usuti nel medio evo ad indicare le due fazioni partigiane della Chiesa o dell'Impero.

H

Habeas corpus, celebre legge inglese che assicura la libertà personale dei cittadini da ogni illegalità od arbitrio del Governo.

I

Incamerare, confiscare o far passare in proprietà dello Stato i beni di un corpo morale, di una comunità religiosa, corrispondendo loro un tanto per cento in rendita dello Stato.

Inchiesta, ricerca o investigazione ordinata dal Parlamento su di un fatto qualsiasi, per sapere chi vi abbia colpa o responsabilità.

Indennità, compenso in denaro accordato per danno sofferto o per altro motivo.

Indirizzo, risposta di ciascuna Camera al discorso della Corona all'apertura di qualche sessione parlamentare, con cui le Camere stesse valutano la linea di condotta del Governo e tracciano la propria.

Iniziativa parlamentare, presentazione di qualche progetto di legge, fatta da uno o più membri del Parlamento.

Intendenza di Finanza, ufficio amministrativo che risiede in ogni capoluogo di provincia ed al quale spetta la riscossione delle imposte ed il pagamento delle spese, come sono ordinate dai Ministri di Finanza e del Tesoro. Da essa

dipendono gli uffici demaniali del Registro e delle Ipoteche, le Agenzie delle Imposte e le Gabelle.

Interim, voce latina che vale *intanto*, e si adopera come sostantivo per indicare che un Ministro si assume di reggere temporaneamente un altro Ministero, finchè non sia provveduto con altro titolare.

Interpellanza, domanda formulata per iscritto dai membri delle Camere ai Ministri sopra fatti che riguardano l'amministrazione interna o la politica estera.

K

Khedive, titolo che si dà al Vicerè d'Egitto.

L

Landwher, in Germania è l'esercito di riserva, corrispondente alla nostra milizia mobile e territoriale. — *Landsturm* sarebbe la leva in massa.

Legislatura, periodo di tempo di cinque anni, durante il quale rimangono in carica i Deputati.

Liberali, uomini politici aventi idee avanzate.

Libro verde, pubblicazione diplomatica che si suol fare dal Ministro degli Esteri per rendere conto alle Camere ed al paese dei negoziati avuti con altre potenze riguardo ad una o più quistioni. — L'Italia ha il Libro *verde*, la Francia il *giallo*, l'Inghilterra il *bleu*, ecc.

Liste èlettorali, elenco in cui sono scritti i nomi di tutti gli elettori.

Lord, voce inglese che vale *signore*; — *Camera dei Lords* è l'Alta Camera inglese corrispondente presso a poco al nostro Senato.

M

Maestà o **Sire**, titoli che si dànno ai Re ed agli Imperatori.

Maggioranza, il maggior numero di voti ed anche il maggior numero di persone che si uniscono per sostenere o combattere un principio, una quistione, un progetto qualsiasi. — Si ha la *maggioranza assoluta*, quando una deliberazione ottiene in suo favore più della metà del numero dei votanti; si ha la *maggioranza relativa*, quando in confronto di un'altra ha ottenuto un numero più grande di voti.

Magnati, signori di Ungheria; *Tavola dei Magnati*, l'Alta Camera ungherese.

Maire in francese e *Mayor* in inglese, hanno lo stesso significato di Sindaco o capo del Comune.

Memorandum, parola latina usata in diplomazia per indicare un memoriale, un'istruzione, con cui il Governo di una potenza spiega ad un'altra i suoi diritti e le sue ragioni riguardo ad una controversia.

Ministeriali, membri del Parlamento che votano quasi sempre in favore del Ministero.

Ministri o **Segretari di Stato**, persone re-

sponsabili chiamate dal Re a capo dell'amministrazione degli affari pubblici ed al governo dello Stato. — *Sotto-Segretari di Stato* sono quelle persone incaricate di aiutare i Ministri nel disbrigo degli affari attenenti alla loro amministrazione, e di rappresentarli alle Camere in caso di loro assenza. — Ogni Ministro ha il proprio Sotto-Segretario di Stato, scelto tra i Deputati.

Ministro di Stato, titolo onorifico che si conferisce a persona che non ha ingerenza di sorta nelle cose del Governo.

Moderati, lo stesso che conservatori.

Morganatico o *della mano sinistra*, il matrimonio che un Principe di famiglia regnante contrae legalmente con una donna di condizione inferiore alla sua, e che non dà diritto ai figli di aspirare alla successione del trono.

N

Nazionalità, diritto dei cittadini di uno stesso paese di essere costituiti a Nazione.

Nota segreta, quella parte delle istruzioni date a qualche rappresentante diplomatico, che non si deve far conoscere perchè destinata esclusivamente a servirgli di norma in questioni difficili e delicate.

Numero legale, quel dato numero di persone che devono essere presenti all'adunanza perchè la votazione sia valida.

O

Oligarchia, ὀλιγαρχία, governo in mano di pochi privilegiati.

Opposizione, partito politico che alla Camera sostiene teorie o principii di governo contrari a quelli del Ministero.

Opzione, scelta del Collegio fatta da un Deputato quando è eletto in due o più Collegi elettorali.

Ordine del giorno, elenco delle materie da trattarsi in una seduta della Camera o del Senato. — *Passare all'ordine del giorno puro e semplice,* significa abbandonare senz'altro una data materia per venire alla trattazione degli altri argomenti fissati per quella seduta; *passare all'ordine del giorno motivato,* vuol dire abbandonare una data materia per discutere un'altra, esponendo in pari tempo le ragioni per cui non si entra a deliberare sulla materia stessa.

P

Pari, titolo di dignità ereditario per diritto di primogenitura in certe famiglie inglesi.

Parlamento, l'insieme delle due Camere legislative e cioè il Senato e la Camera dei Deputati.

Pentarchia, da πέντε e ἀρχή, governo di cinque persone.

Petizione, ricorso fatto dai cittadini o dalle autorità costituite alle Camere legislative.

Pieni poteri, lo stesso che *dittatura* o governo assoluto.

Placet, parola latina che significa *piace*, ed è un diritto che si riserva lo Stato di approvare le nomine fatte dei ministri ecclesiastici.

Plebiscito, votazione o decreto fatto dal popolo ne' suoi comizi.

Plenipotenziario, agente diplomatico munito dal suo Governo di pieni poteri per condurre a termine qualche importante affare.

Politica, scienza di ben governare i popoli.

Porre in accusa, processare i Ministri per abuso di potere, per violazione di legge o per altro grave motivo.

Porta o **Sublime Porta**, lo stesso che *Divano* o Governo del Sultano dei Turchi.

Portafoglio, carica di Ministro o complesso degli affari affidati ad un Ministro.

Potere, facoltà di comandare spettante al Re; *potere legislativo*, quello di fare le leggi, esercitato dal Re e dal Parlamento; *potere esecutivo*, quello di mandarle in esecuzione, esercitato dal Re per mezzo dei suoi Ministri.

Prerogativa, attribuzione spettante al Re ed al Parlamento.

Processo verbale, resoconto scritto di tutto ciò che si è detto o fatto in una seduta.

Progressisti, lo stesso che liberali.

Promulgazione, atto con cui il capo del potere esecutivo ordina alle autorità di osservare la legge e di farla osservare da tutti.

Protezionismo, sistema di difendere i prodotti di uno Stato imponendo gravi dazii d'importazione sui prodotti esteri.

Q

Questione pregiudiziale, quella per la quale si frappone impedimento alla discussione di una cosa, o perchè su di essa si è già deliberato precedentemente, o perchè vi è altra questione precedente da essere decisa, o perchè intempestiva e pericolosa.

Questori della Camera, sono i due Deputati o i due Senatori incaricati di sorvegliare alla polizia, al servizio ed alle spese di amministrazione della Camera o del Senato.

R

Radicali, liberali che non si accontentano di mezzi termini o di riforme superficiali, ma vorrebbero ad un tratto togliere alcun male dalle radici.

Ragione di Stato, necessità suprema che nei gravi frangenti di una Nazione sovrasta ad ogni altro interesse.

Rappresentanza nazionale, lo stesso che Parlamento.

Reiezione, rigetto di una legge per voto negativo dato dalle Camere.

Regionalismo, antagonismo di interessi poli-

tici ed economici fra due o più provincie di un medesimo Stato.

Relazione o **rapporto**, risultato degli studi fatti da una Commissione intorno a qualche questione o progetto di legge, di cui si dà comunicazione alle Camere; *Relazione ministeriale*, esposizione stampata e distribuita ai membri del Parlamento, che contiene le regioni per le quali il Ministero fu indotto a proporre una legge.

Responsabilità ministeriale, quella del Ministri innanzi al Parlamento ed al paese, per la quale possono essere messi in istato d'accusa.

Rimpasto ministeriale, cambiamento parziale del Ministero.

Rinvio, atto con cui le Camere passano ai Ministri una petizione presa in considerazione; *rinvio di una proposta*, sospensiva o proroga della discussione di un dato argomento ad un'altra seduta, ovvero rimando di una proposta di legge alla Commissione incaricata di riferire in proposito.

S

Sanzione, atto con cui il capo del potere esecutivo firma ed approva una legge fatta dal Parlamento.

Schema, lo stesso che progetto o proposta di legge.

Scrutinio, lo stesso che votazione; *scrutinio di lista*, votazione di più candidati insieme.

Seduta o **tornata**, lo stesso che adunanza.

Senato, lo stesso che Camera alta o vitalizia, composta di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti fra certe categorie di persone.

Sessione parlamentare, periodo di tempo in cui si tengono le adunanze, dall'apertura alla chiusura delle Camere, il qual periodo ordinariamente è di un anno.

Socialismo, sistema politico che mira ed una completa riforma del presente ordinamento sociale.

Stanziare, deliberare, stabilire in bilancio una somma per una data spesa.

Statistica, specie di aritmetica che raccoglie ed ordina certi dati numerici e secondo la loro natura, li divide in varie classi, e dal complesso delle cifre raccolte ne desume certe leggi politiche e sociali.

Statu quo, frase latina con cui in diplomazia si suole significare il ristabilimento di un ordine di cose nelle condizioni in cui erano prima.

Suffragio, lo stesso che votazione; *suffragio universale,* diritto di tutti i cittadini di partecipare alle elezioni politiche ed amministrative.

T

Teocrazia, governo civile affidato agli ecclesiastici.

Tory, partito di destra alla Camera dei Comuni in Inghilterra.

Tratta, commercio degli schiavi ora abolito in tutti i paesi civili.

Tribune, gallerie poste all'intorno delle Camere e riserbate a certe classi di persone, ai giornalisti ed agli stessi cittadini, ecc.

Tribuno, oratore popolare nelle pubbliche dimostrazioni, nei comizi, ecc.

U

Ukase, voce russa che vale ordine, comando, e si adopera per indicare un decreto dello Czar.

Ultimatum, latinismo, e significa l'ultima dichiarazione che viene fatta da una potenza ad un'altra prima di venire alle armi.

Unanimità, lo stesso che *pieni voti*.

Utopia, voce adoperata per indicare un'idea che in pratica non si può attuare.

V

Vacanze parlamentari, intervalli di riposo tra una sessione e l'altra delle Camere, ed anche il tempo in cui le Camere non tengono le loro adunanze.

Verdetto, voce inglese. ed è la risposta dei Giurati ai quesiti che loro vengono sottoposti dal Presidente della Corte d'Assise, in base alla quale i Giudici pronunciano l'assoluzione del giudicato, o gli applicano la pena stabilita dalla legge.

Verificazione dei poteri, esame della validità delle nomine dei Senatori o delle elezioni dei Deputati fatto dalle Camere stesse.

Veto, diritto accordato al Re di non sancire una legge approvata dalle due Camere.

Votazione, dichiarazione della propria volontà o del proprio voto, e si fa dalle Camere per alzata e seduta, per divisione, per appello nominale o per scrutinio segreto.

Voto di sfiducia, disapprovazione degli atti del Governo, in seguito alla quale un Ministro o i Ministri sono costretti a dimettersi.

W

Whig, partito di sinistra alla Camera dei Comuni in Inghilterra.

Z

Zollverein, unione doganale dell' Impero germanico.

FINE.

Dello stesso Autore:

MANUALI HOEPLI

PRECETTI ED ESEMPI

DI

SCRITTURE D'AFFARI

PER USO DELLE SCUOLE

TECNICHE, POPOLARI E COMMERCIALI

DEL

Prof. DALMAZIO MAFFIOLI

Terza edizione riveduta e corretta.

ULRICO HOEPLI

EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA

MILANO

1903

Un volume di pag. VIII-200, *Prezzo L.* **1,50.**

800

MANUALI HOEPLI

Pubblicati a tutto Luglio 1905

AVVERTENZA

Tutti i MANUALI HOEPLI sono elegantemente legati in tela e si spediscono *franco di porto* nel Regno. — Chi desidera ricevere i volumi raccomandati onde evitare lo smarrimento, è pregato di aggiungere la sopratassa di raccomandazione.

☞ **I libri, non raccomandati, viaggiano a rischio e pericolo del committente** ☜

Divisione sistematica.

Nella presente divisione sono radunate in pochi gruppi e disposte in ordine alfabetico tutte le voci più salienti delle materie trattate nei Manuali Hoepli e prego gli Studiosi di consultarla sempre nelle loro ricerche.

Agraria.

Abitazioni d. animali
Adulteraz vino, aceto
Agricoltore (il lib. dell')
Agricoltore (pront. d.) e d. ingegnere rurale
Agronomia
Id. e agricoltura
Agrumi
Alimentaz. bestiame
Analisi vino
Animali da cortile
Id. parassiti
Apicoltura
Araldica Zootecnica
Assicur. aziende rurali
Bachi da seta
Bestiame e agricolt.
Campicello scolastico
Cane
Cantiniere
Caseificio
Catasto
Cavallo
Chimica agraria
Cognac
Colombi domestici
Computisteria agraria
Concimi
Coniglicoltura
Conservaz. prod. agrari
Consorzi di dif. d suolo
Cooperative rurali
Distillazione vinacce
Economia fabb. rurali
Enologia
Id. domestica
Estimo rurale
Id. dei terreni
Floricoltura
Fosfati, perfosfati
Frumento e mais
Frutta minori
Frutticoltura
Funghi mangerecci
Garofano
Gelsicoltura
Humus
Igiene rurale
Id. veterinaria
Immunità a. malattie
Insetti nocivi
Id. utili
Latte, burro o cacio
Legislaz. rurale
Macchine agricole
Mais
Majale
Malattie crittogam.
Malattie dei vini
Meccanica agraria
Mezzeria
Molini
Mosti e vini (densità d.)
Olivo e Olio
Olii vegetali, ecc.
Orchidee
Orticoltura
Panificazione
Patate
Piante e fiori
Piante industriali
Piante tessili
Pollicoltura
Pomologia
Polizia sanitaria
Prato
Prodotti agr. d. Tropico
Razze bovine, equine
Rose
Selvicoltura
Sofisticaz. vino e a
Tabacco
Tannini (I) nell'uva e nel vino
Tartufi e funghi
Terreno agrario
Triangolaz. Top. e Ca
Uve da Tavola
Vini bianchi
Vino
Viticoltura
Zoonosi
Zootecnia

Prodotti alimentari.

Adulteraz. alimenti
Adulterazioni d. vino e dell'aceto
Agrumi
Alimentazione
Animali da cortile
Apicoltura
Aromatici e nervini
Caseificio
Cantiniere
Cognac
Colombi domestici
Coniglicoltura
Conservazione sostanze alimentari
Enologia
Enologia domestica
Fecola
Frumento
Frutta minori
Frutticoltura
Funghi mangerecci
Gastronomia
Latte, cacio e burro
Liquorista
Mais
Majale
Mosti e vini
Olivo e olio
Olii vegetali
Orticoltura
Ostricoltura
Panificazione
Piscicoltura
Pollicoltura
Tartufi e funghi
Uve da tavola
Vini bianchi
Vino

Industrie diverse.

Abiti per signora
Acetilene
Acido solforico
Alcool industriale
Apicoltura
Arti grafiche
Asfalto
Bachi da seta
Biancheria
Chimica sost. coloranti
Carta (Industria d.)
Cognac
Colori e vernici
Commerc. (Man. del)
Commercio (Storia d.)
Concia pelli
Distillazione del legno
Id. delle vinacce
Elettricità e appl. vedi al gruppo *Elettricità*
Fabbro ferraio
Falegname ebanista
Fecola
Filatura del cotone
Filatura e torcitura
Fiori artificiali
Fonditore di metalli
Fotografia:
I primi passi
Carte fotografiche
Chimica fotografica
Fotografia:
Dizionario fotogr.
Fotocromatografia
Fotog. industriale
Fotog. ortocromat.
Fotog. p. dilettanti
Fotog. senza obiett.
Fotogrammetria
Fotosmaltografia
Processi fotomecc.
Proiezioni fotog.
Ricettario fotog.
Spettrofotometria
Gaz illuminante
Gioielleria, oreficeria
Imitazioni e succedanei
Incandescenza a gaz
Industria frigorifera
Industria tintoria
Litografia
Macchine per cucire
Marmista
Mattoni e pietre di sabbia
Meccanica
Meccanico
Metalli preziosi
Metallurgia dell'oro
Modellatore meccan.
Naturalista preparat.
Operaio
Orologeria
Ostricoltura
Panificazione
Parrucchiere
Piante industriali
Id. tessili
Piccole industrie
Pietre preziose
Pirotecnia
Piscicoltura
Pomologia artificiale
Ricettario domestico
Id. industriale
Id. di metallurgia
Saggiatore
Saponi (Industria dei)
Seta (Industria d.)
Specchi (Fabbric.)
Stearica (Industria)
Tessuti di lana e cot.
Tipografia
Tintore
Tintura della seta
Tornitore meccanico
Trine a fuselli
Vernici, lacche, inch
Vetro
Zucchero

Fisica e Chimica.

Acetilene
Acido solforico
Adulterazione alim.
Adulteraz. vino, aceto
Alcool
Analisi chimica qual.
Analisi vino
Id. volumetrica
Calore
Chimica
Id. agraria
Id. analitica
Id. appl a. igiene
Id. clinica
Id. sost. coloranti
Id. fotografica
Id. legale
...nico industriale
...natologia
...nac
Concimi
Conservaz. sost. alim.
Dinamica
Disinfezione
Distillazione del legno
Id. delle vinacce
Elettricità (vedi gruppo speciale)
Energia fisica
Esplodenti
Farmacista
Farmacoterapia
Fisica
Fisica cristallografica
Fotografia (v. al gruppo *Industrie*)
Fulmini e parafulmini
Galvanoplastica
Galvanizzazione
Galvanostegia
Gravitazione
Igroscopi, igrom.
Latte, burro, cacio
Liquorista
Luce e colori
Id. e suono
Meteorologia
Microscopio
Olii veget. miner.
Ottica
Profumiere
Sieroterapia
Soda caustica, cloro.
Spettroscopio
Termodinamica
Terreno agrario
Tintore
Tintura di seta

Storia Naturale.

Acque miner. e term.
Anatom. e fisiol. comp.
Anatomia microscop
Anatomia vegetale
Animali parass. uomo
Antropologia
Batteriologia
Biologia animale
Botanica
Cane
Cavallo
Coleotteri
Colombi domestici
Coniglicoltura
Cristallografia
Ditteri
Embriol e morfol. gen.
Fiori artificiali
Floricoltura
Fisica cristallografica
Fisiologia
Id. vegetale
Frutticoltura
Frutta minori
Funghi mangerecci
Furetto
Garofano
Geologo in campagna
Geologia
Imenotteri ecc.
Insetti nocivi - Id. utili
Ittiologia
Lepidotteri
Majale
Malattie crittog.
Metalli preziosi
Mineralogia gener.
Id. descritt.
Naturalista preparat.
Naturalista viaggiat.
Ornitologia
Orticoltura
Ostricoltura e mitil.
Paleoetnologia
Paleontologia
Piante e fiori
Pietre preziose
Piscicoltura
Pollicoltura
Pomologia
Protistologia
Rose
Selvicoltura
Sismologia
Tabacco
Tartufi e funghi
Tecnica protistol.
Uccelli canori
Vulcanismo
Zoologia

Medicina, Chirurgia, Igiene.

Acque miner. e term.
Analisi chimica qual.
Anatomia e fis. comp.
Anatomia microscop.
Anatomia topograf.
Animali parass. uomo
Antropometria
Aromatici
Assistenza infermi
Id. pazzi
Batteriologia
Biologia animale
Bromatologia
Chimica appl. a. igiene
Chimica clinica
Chimica legale (toss.)
Chirurg. operativa
Climatologia
Disinfez. (Pratica d.)
Elettricità medica
Embriologia
Epilessia
Farmacista
Farmacoterapia
Fisiologia
Fototerapia
Idroterapia
Igiene della bocca
Id. del lavoro
Id. vita pubblica
Id. della pelle
Id. privata
Id. rurale
Id. scolastica
Id. del sonno
Id. veterinaria
Id. della vista
Immunità malattie
Impiego ipodermico
Infortuni d. montagna
Legislazione sanitaria
Luce e salute
Malaria (La) e le risaie
Malatt. dei paesi caldi
Malattie del sangue
Malattie sessuali
Massaggio
Materia medica
Medicatura antisett.
Medico pratico
Microbiologia
Microscopio
Morte vera e app.
Nevrastenia
Nutrizione bamb.
Organoterapia
Ortofrenia
Ostetricia
Pellagra
Polizia sanitaria
Protistologia
Psichiatria
Psicologia fisiol.
Psicoterapia
Rachitide
Radioterapia
Röntgen (Raggi)
Semejotica
Sieroterapia
Soccorsi d'urgenza
Spettrofotometria
Terapia infanzia
Tisici e sanatori
Ufficiale sanitario
Veleni
Zoonosi

Elettricità.

Cavi telegrafici
Correnti elettr. altern.
Distillazione del legno
Elettricità
Id. medica
Id. e materia
Elettrotecnica
Elettrochimica
Fulmini e parafulmini
Galvanizzazione
Galvanoplastica
Galvanostegia
Illuminazione elettric.
Ingegnere elettricista
Magnetis. e elettricità
Metallocrómia
Operaio elettrotecnico
Röntgen (Raggi di)
Telefono
Telegrafia
Telegrafia senza fili
Unità assolute

Tecnologia. Ingegneria, Costruzioni, ecc.

Abitazioni anim. dom.
Abitazioni popolari
Architettura
Aritmetica e Geom. op.
Asfalto
Atlante di macchine
Automobilista
Calcestruzzo
Calci e cementi
Calderaio
Casa dell'avvenire
Ciclista
Coltivazione miniere
Consorzi di dif. d. suolo
Conti e calcoli fatti
Cubatura legnami
Curve circolari
Decoraz. e indust. art.
Dinamica
Disegnatore meccan.
Disegno assonometr.
Id. geometrico
Id. industriale
Id. di projez. ort
Id. (Gramm. del)
Dizionario tecnico
Fabbricati civili
Fabbro ferraio
Falegname-ebanista
Fognatura cittadina
Id. domestica
Fonditore in metalli
Fotogrammetria
Gaz illuminante
Gnomonica
Idraulica
Imitazioni e succed.
Incandescenza a gaz
Industrie (Piccole)
Infortuni sul lavoro (Mezzi p. prevenirli)
Ingegnere civile
Ingegneria legale
Lavori marittimi
Lavori in terra
Leggi lavori pubblici
Leghe metalliche
Macchine a vapore
Id. agricole
Id. per cucire
Macchinista e fuochist.
Marmista
Mattoni e pietre di sabbia e calce
Meccanica
Id. agraria
Id. del macch. bordo
Meccanica razionale
Meccanico
Meccanismi (500)
Miniere
Modellatore meccanic.
Molini
Momenti resistenti
Montatore d. macchine
Motociclista
Operaio
Orologeria
Peso metalli
Prontuario d. agricoltore e d. ingegnere rurale
Prospettiva
Regolo calcolatore
Ricett. di metallurgia
Resistenza d. materiali
Scaldamento e ventil.
Siderurgia
Stereometria
Strumenti metrici
Tavole d'alligazione
Tempera e cementaz.
Termodinamica
Tornitore
Trazione a vapore
Zolfo

Matematiche

Algebra elementare
Id. compl. I anal.
Id. Id. II equaz.
Id. (Esercizi di)
Aritmetica pratica
Id. razionale
Id. (Eserc. di)
Id. e geom. d. op.
Astronomia
Id. nautica
Id. n. antico test.
Calcolo infin. I calc. diff
Id. II integrale
Id. III d. variaz.
Id. (Esercizi di)
Celerimensura
Compensazione errori
Computisteria
Conti e calcoli fatti
Cubatura legnami
Curve circolari
Determinanti
Disegno assonometr.
Id. di projezioni
Disegno geometrico
Id. industriale
Id. topografico
Economia matematica
Equilibrio corpi elast.
Eserciz. d. geom. elem.
Id. di Trigonom.
Euclide (L') emendato
Formulario di matem.
Fotogrammetria
Funzioni analitiche
Id. ellittiche
Geometr. anal. d. piano
Id. Id. d. spazio
Id. descrittiva
Id. metr. e trig.
Id. pratica
Id. proj. d. piano
Id. Id. d. spazio
Id. pura
Id. e trig. d. sfera
Gnomonica
Gruppi di trasformaz.
Gravitazione
Interesse e sconto
Logaritmi
Logica matematica
Logismografia
Matematica (compl. di)
Matematiche superiori
Meccanica razionale
Metrologia
Peso metalli
Problemi di geometr.
Prospettiva
Ragioneria
Id. d. cooper.
Id. industrial.
Ragioniere (pront. d.)
Regolo calcolatore
Repertor. di matemat.
Stereometria
Strumenti metrici
Telemetria
Teoria dei numeri
Id. d. ombre
Termodinamica
Triangolazioni topog.

Amministrazione pubblica
Diritto e Giurisprudenza.

Assicurazione
id e stima danni
Avarie e sinistri mar.
Beneficenza
Bonifiche
Camera di consiglio
Catasto
Chimica applicata
Codice del bollo
Id. doganale
Id. civile
Id. proced. civile
Id. commercio
Id. dell'ingegnere
Id. pen. e proc. pen.
Id. di marina
Id. pen. p. l'eserc.
Id. del teatro
Id. d. perito misur.
Cod. e leggi us. d'Italia
Computisteria
Conciliatore
Contabilità comunale
Id dello Stato
Cooperative rurali
Cooperazione
Curatore dei fallimen.
Debito pubblico
Digesto
Diritti e dov. d. cittad
Diritto amministrativ.
Id. civile
Id. costituzionale
Diritto commerciale
Id. Ecclesiastico
Id. Intern. pubbl.
Id. Id. privato
Id. Id romano
Id. romano
Economia politica
Enciclopedia amministrativa
Esattore comunale
Estimo dei terreni
Id. rurale
Fognatura cittadina
Giurato (Man. del)
Giustizia amministr
Igiene scolastica
Id. veterinaria
Imposte dirette
Infortuni sul lavoro
Interesse e sconto
Ipoteche
Lavoro donne e fanc.
Legge comunale
Id. elett. politica
Id. sui lav. pubbl.
Id s. ordin. giud
Id. infort. s. lavoro
Id. s propr letter.
Id. s. diritti d'aut.
Id. s. priv. industr.
Legge s. sanità e sicurezza pubblica
Legge sulle tasse di registro e bollo
Legislazione sanitaria
Legislazione rurale
Logismografia
Mandato commerciale
Municipalizzazione d. servizi pubblici
Notaio
Ordinam. Stati d'Eur.
Id. Id. f. d'Eur.
Paga giornaliera
Polizia sanitaria
Posta
Produz. e commer. vino
Prontuario d. agricolt.
Id. d. ragion.
Proprietario di case
Ragioneria
Ragioneria d. Cooper.
Id. industriale
Ricchezza mobile
Scienza d finanze
Scritture d'affari
Socialismo
Società di mut. soccor.
Id. industriali
Sociologia generale
Statistica
Strade ferrate
Testamenti
Trasporti e tariffe
Valori pubblici

Archeologia, Belle Arti.

Amatore oggett. d'arte
Anatomia pittorica
Antichità priv. d. rom.
Id. pubbl. rom.
Armi antiche
Araldica
Archeol. d. arte greca
Id. d. arte etr. rom.
Architettura
Armi antiche
Arti grafiche fotomec.
Atene
Atlante munismatico
Calligrafia
Colori e pittura
Decoraz. e ind. artist
Disegno
Id. (Gramm. del)
Fiori artificiali
Fotosmaltografia
Gioielleria, oreficeria
Guida numismatica
Litografia
Luce e colori
Majoliche e porcellane
Marmista
Mitologia
Monete greche
Id. papali
Id. romane
Monogrammi
Numismatica
Ornatista
Paleografia
Paleoetnologia
Pittura italiana
Id. ad olio
Prospettiva
Ristauratore dipinti
Scoltura
Storia dell'arte
Teoria d. ombre
Topografia di Roma
Vocabolarietto numis.
Vocabolario araldico

Storia e Geografia.

Acque minerali
Alpi
Argentina
Astronomia (L') n. antico testamento
Atlante st. geog d. Ital.
Id. geog. univers.
Cartografia
Climatologia
Commercio (Storia d.)
Cosmografia
Cristoforo Colombo
Cronologia
Id. scop. geog.
Id. universale
Dizionario alpino
Id. geografico
Dizionario dei comuni l'Italia
Dizionario biografico
Esercizi geografici
Etnografia
Geografia
Id. classica
Id. fisica
Id. commercial.
Geologia
Islamismo
Leggende popolari
Manzoni A.
Mare
Mitologia
Omero
Paleoetnologia
Prealpi bergamasche
Prontuario di geograf.
Rivoluzione francese
Shakespeare
Sismologia
Statistica
Storia antica
Id. d. arte militare
Id. del commercio
Id. d'Europa
Id. d'Italia
Id. di Francia
Id. d'Inghilterra
Id. e cronologia
Topografia di Roma
Vulcanismo

Erudizione, Bibliografia, ecc.

Amatore oggetti d'art.
Id. di maioliche
Armi antiche
Atene
Autografi
Bibliografia
Bibliotecario
Classificaz d. scienze
Crittografia
Dizionario bibliograf.
Id. biografico
Id. stenograf
Id. abbreviat.
Enciclopedia Hoepli
Epigrafia latina
Errori e pregiudizi
Evoluzione (storia d.)
Grafologia
Leggende popolari
Litografia
Paleoetnologia
Paleografia
Raccoglitore
Stenografia
Stenografo
Tipografia

Filosofia, Pedagogia, Religione.

Bibbia
Buddismo
Didattica
Diritto ecclesiastico
Dizion. scienze filosof.
Estetica
Etica
Evoluzione
Filosofia morale
Giardino infantile
Grafologia
Igiene scolastica
Imitazione Cristo
Logica
Mitologia
Psicologia
Id. fisiologica
Id. musicale
Protezione animali
Ortofrenia
Religioni dell'India
Sordomuto

Scienze occulte

Chiromanzia
Fisionomia e mimica
Grafologia
Magnetis. e ipnotismo
Occultismo
Spiritismo
Telepatia.

Arte militare, Nautica.

Amatore oggetti d'art
Armi antiche
Attrezzatura navale
Avarie e sinistri mar.
Canottaggio
Codice cavalleresco
Costruttore navale
Disegno e costruz. navi
Doveri macchin. naval.
Duellante
Esplodenti
Filonauta
Flotte moderne
Ingegnere navale
Lavori marittimi
Macchinista navale
Marine da guerra
Marino
Meccanica del macchinista di bordo
Nautica stimata
Pirotecnia
Scherma
Storia arte militare
Telemetria
Ufficiale

Letteratura, Linguistica, Filologia.

Arabo parlato
Arte del dire
Conversaz. Ital.-Ted.
Id. Ital -Fran.
Corrisp. comm. italian.
Id. Id. spagn.
Id. Id. franc.
Crittografia
Dantologia
Dialetti italici
Id. grechi
Dizion. abbrev. latine
Id. bibliografico
Id. Eritreo
Id. greco-moderno
Id. Milanese
Id. Olandese
Id. Tedesco
Id. univ. in 4 ling.
Dottrina pop. in 4 ling.
Enciclopedia Hoepli
Esercizi greci
Id. latini
Id. di traduzione della gramm. franc.
Esercizi di traduzione della gramm. tedesc.
Filologia classica
Florilegio poet. greco
Fonologia italiana
Id. latina
Fraseologia francese
Glottologia
Grammatica albanese
Grammat. dan.-norv.
Id. ebraica
Id. Francese
Id. Galla (Orom.)
Id. Greca
Id. Greca-mod.
Id. Inglese
Id. Italiana
Id. Latina
Id. Olandese
Id. Portoghese-Brasiliana
Grammat. Rumena
Id. Russa
Id. serbo-croata
Id. Slovena
Id. Spagnuola
Id. Svedese
Id. Tedesca
Id. Turca osm.
Leggende popolari
Letteratura albanese
Id. american.
Id. araba
Id. assira
Id. catalana
Id. dramm.
Id. ebraica
Id. egiziana
Id. francese
Id. greca
Id. indiana
Id. inglese
Id. italiana
Letteratura norveg.
Id. persiana
Id. provenz.
Id. romana
Id. spagnuol.
Id. tedesca
Id. ungheres.
Id. slava
Lingua gotica
Lingue d'Africa
Id. neo-latine
Id. straniere
Metrica d. greci e rom.
Morfologia greca
Id. italiana
Omero
Ortoepia e ortografia
Paleografia
Relig. e ling. di India
Rettorica
Ritmica italiana
Sanscrito
Shakespeare
Sintassi francese
Sintassi latina
Stilistica
Stilistica latina
Tavole divina comm.
Tigrè
Traduttore tedesco
Verbi greci
Id. latini
Vocabol. lingua Russa
Volapuk

Musica, Sport.

Acrobatica e atletica
Alpinismo
Amatore oggetti d'art
Armonia
Armi antiche
Arte e tecnica del canto
Automobilista
Ballo
Biliardo
Cacciatore
Cane (Allevatore del)
Cani e gatti
Canottaggio
Canto (Il)
Cantante
Cavallo
Chitarra
Ciclista
Codice cavalleresco
Contrappunto
Dizionario alpino
Id. filatetico
Dizionario delle corse
Duellante
Filonauta
Furetto (Il)
Ginnastica femminile
Id. maschile
Id. (Storia d.)
Giuochi ginnastici
Giuoco del pallone
Infortuni d. montagna
Lawn-Tennis
Mandolinista
Motociclista
Nuotatore
Pescatore
Pianista
Proverbi sul cavallo
Psicologia musicale
Raccoglitore oggetti
Scacchi
Scherma
Semiografia musicale
Storia della musica
Strumentazione
Strumenti ad arco
Violoncello

Elenco completo dei MANUALI HOEPLI disposti in ordine alfabetico per materia.

L.

Abitazione degli animali domestici, del Dott. U. BARPI, di pag. XVI-372, con 168 incisioni . . . . 4 —

Abitazioni — *vedi* Fabbricati civili.

Abitazioni popolari (Le) Case operaie dell'Ing. E. MAGRINI di pag. XVI-312 con 151 incisioni 3 50

Abiti per signora (Confezione di) e l'arte del taglio, compilato da EMILIA COVA, di pag. VIII-91, con 40 tavole . 3 —

Abbreviature — *vedi* Dizion. abbreviature — Diz. stenografico.

Acetilene (L') di L. CASTELLANI 2.ª ediz. di p. XVI-164 . 2 —

Aceto — *vedi* Adulterazione.

Acido solforico, Acido nitrico, Solfato sodico, Acido muriatico (Fabbricazione dell'), del Dott. V. VENDER, di pag. VIII-312, con 107 incisioni e molte tabelle. . . . 3 50

Acque (Le) **minerali e termali del Regno d'Italia,** di LUIGI TIOLI. Topografia - Analisi - Elenchi - Denominazione delle acque - Malattie - Comuni in cui scaturiscono - Stabilimenti e loro proprietari - Acque e fanghi in commercio - Negozianti, di pag. XXII-552 . . . . 5 50

Acrobatica e atletica di A. ZUCCA, di pag. XXX-267, con 100 tavole e 42 incisioni nel testo 6 50

Acustica — *vedi* Luce e suono.

Adulterazioni e falsificazioni (Dizionario delle) **degli alimenti,** del Dott. Prof. L. GABBA (è in lavoro la 2ª ediz.).

Adulterazioni (Le) **del vino e dell'aceto** e mezzi come scoprirle, di A. ALOI, di pag. XII-227, con 10 incisioni, delle quali 4 colorate 2 50

Agricoltore (Prontuario dell') e dell'ingegnere rurale, dell'Ing. V. NICCOLI, 3ª edizione riveduta ed ampliata, di pagine XL-500, con 80 incisioni 5 50

— **(Il libro dell')** Agronomia, agricoltura, industrie agricole del Dott. A. BRUTTINI, di pag. XX-446 con 303 figure . 3 50

Agronomia, del Prof. CAREGA DI MURICCE, 3ª ediz. riveduta ed ampliata dall'autore, di pag. XII-210. . . . . 1 50

Agronomia e agricoltura moderna, di G. SOLDANI, 2ª ed. di pag. VIII-416 con 134 incisioni e 2 tav. cromolit. . . 3 50

Agrumi (Coltivazione, malattie e commercio degli), di A. ALOI, con 22 incisioni e 5 tavole cromolit., pag. XII-238 3 50

Alchimia — (*vedi* Occultismo).

Alcool (Fabbricazione e materie prime), di F. CANTAMESSA di pag. XII-307, con 24 incisioni . . . . 3 —

Alcool industriale, di G. CIAPETTI. Produzione dell'alcole industriale dal punto di vista dell'agricoltura italiana, applicazione dell'alcole denaturato alla fabbricazione dell'aceto e delle vinacce, alla produzione della forza motrice, al riscaldamento e illuminaz., con 105 ill., di pag. XII-262 . 3 —

Algebra complementare, del Prof. S. PINCHERLE:

Parte I. *Analisi Algebrica,* di pag. VIII-174 . . . . 1 50

Parte II. *Teoria delle equazioni,* pag. IV-169 con 4 inc. 1 50

L. c.

Algebra elementare, del Prof. S. PINCHERLE, 9ª ediz. riveduta di pag. VIII-210 e 2 incisioni nel testo 1 50

— **(Esercizi di),** del Prof. S. PINCHERLE, di pag. VIII-135, con 2 incisioni. 1 50

Alighieri (Dante) — *vedi* Dantologia.

Alimentazione, di G. STRAFFORELLO, di pag. VIII-122 . 2 —

— *vedi* Bromatologia — Gastronomo.

Alimentazione del bestiame, dei Proff. MENOZZI E NICCOLI, di pag. XVI-400 con molte tabelle . . . . . . 4 —

Allattamento — *vedi* Nutrizione del bambino.

Alligazione per l'oro e per l'argento — *vedi* Leghe - Tavole.

Alluminio (L'), di C. FORMENTI, di pag. XXVIII-324 . . . 3 50

Aloe — *vedi* Prodotti agricoli.

Alpi (Le), di J. BALL, trad. di I. CREMONA, pag. VI-120 . 1 50

Alpinismo, di G. BROCHEREL, di pag. VIII-312 . . . . 3 —

Amalgame — *vedi* Leghe metalliche

Amatore (L') **di oggetti d'arte e di curiosità,** di L. DE MAURI, di 600 pag. adorno di numerose incis. e marche. Contiene le materie seguenti: Pittura - Incisione - Scoltura in avorio - Piccola scoltura - Vetri - Mobili - Smalti - Ventagli - Tabacchiere - Orologi - Vasellame di stagno - Armi ed armature - Dizionario complementare di altri infiniti oggetti d'arte e di curiosità (è in lavoro la 2ª edizione).

Amianto — *vedi* Imitazioni.

Amido — *vedi* Fecola

Amministrazione comunale — *vedi* Enciclopedia amministrativa — Legge comunale, ecc.

Ampelografia di G. MOLON con incisioni (in lavoro).

Anagrammi. — *vedi* Enimmistica

Analisi chimica qualitativa di sostanze minerali e organiche e ricerche tossicologiche, ad uso dei laboratori di chimica in genere e in particolare delle Scuole di Farmacia, del Prof. P. E. ALESSANDRI. 2ª ediz. intieramente rifatta, di pag. XII-384, con 14 inc. numerose tabelle e 5 tav. cromolitografiche 5 —

Analisi di sostanze alimentari. — *vedi* Chimica applicata all'Igiene.

Analisi delle Urine. — *vedi* Chimica clinica.

Analisi del vino, ad uso dei chimici e dei legali, del Dott. M. BARTH, traduzione del Prof. E. COMBONI, 2ª edizione riveduta ed ampliata, di p. XVI-140, con 8 inc. nel testo 2 —

Analisi volumetrica applicata ai prodotti commerciali e industriali. del Prof. P. E. ALESSANDRI, pag. X-342, con inc. 4 50

Ananas. — *vedi* Prodotti agricoli

Anatomia e fisiologia comparate, del Prof. R. BESTA, di pag. VII-218 con 34 incisioni 1 50

Anatomia microscopica (Tecnica di), del Prof. D. CARAZZI, di pag. XI-211, con 5 incisioni 1 50

Anatomia pittorica, del Prof. A LOMBARDINI, 2ª ediz. riveduta e ampliata, di pag. VIII-168, con 53 inc. . . . 2 —

L. c.

Anatomia topografica, del Dott. Prof. C. FALCONE. (La 2ª edizione è in lavoro).

Anatomia vegetale, del Dottor A. TOGNINI, di pagine XVI-274 con 41 incisioni . . . . 3 —

Animali da cortile. Polli, faraone, tacchini, fagiani, anitre oche, cigni, colombi, tortore, conigli, cavie, furetto, di F. FAELLI (in sostituzione del Manuale di P. BONIZZI,, esaurito). Di pag. XVIII-372 con 56 incis. e 19 tavole color. 5 50

Animali (Gli) parassiti dell'uomo, del Prof. F. MERCANTI, di pag. IV 179, con 33 incisioni 1 50

Antichità private dei romani, del Prof. N. MORESCHI. 3ª ed. rifatta del Manuale di W. KOPP, di p. XVI-181, 7 inc. 1 50

Antichità pubbliche romane di J. G. HUBERT, rifacimento delle antichità romane pubbliche, sacre e militari di W. KOPP, traduz. di A. WITTGENS, di pag. XIV-324 . . . 3 —

Antisettici — *vedi* Medicatura antisettica.

Antologia stenografica, di E. MOLINA (sistema Gabelsberger-Noe), contenente brani da S. A. R. Luigi Amedeo di Savoia, *La Stella Polare*, Gaetano Negri, Fucini, Villari, e altri. Di pag. XI-199 . . . . 2 —

Antropologia, del Prof. G. CANESTRINI, 3ª ediz., di pag. VI-239 con 21 incisioni. 1 50

Antropometria, di R. LIVI, di pag. VIII-237 con 32 incis. 2 50

Apicoltura, del Prof. G. CANESTRINI, 5ª ediz. riveduta di pag. IV-215 con 43 incisioni . . . . 2 —

Arabo parlato (L') in Egitto, grammatica, frasi, dialoghi e raccolta di oltre 6000 vocaboli del Prof. A. NALLINO, di pag. XXVIII-386 . . . . 4 —

Araldica (Grammatica), ad uso degli italiani, compilata da F. TRIBOLATI, 4ª edizione con introduzione ed aggiunte di G. DI CROLLALANZA, di pag. XI-187, con 274 inc. . 2 50

— *vedi* Vocabolario araldico.

Araldica Zootecnica di E. CANEVAZZI, I libri geologici degli animali domestici, Stud - Herd - Flock - Books. 1904, di pag. XIX-322, con 43 incisioni 3 50

Aranci — *vedi* Agrumi.

Archeologia. Arte Greca, del Prof. I. GENTILE. 3ª ediz. rifatta del Prof. S. RICCI di pag. XLVIII-270 con 215 tav. aggiunte e inserite nel testo . , ... 9 50
— Atlante di 249 tavole . . . . 2 —

Archeologia e Storia dell'arte italica, etrusca e romana. Un vol. di testo di p. XXXIV-346 con 96 tav. e un vol. Atlante di 79 tav. a cura del Prof. S. RICCI 7 50

Architettura (Manuale di) italiana, antica e moderna, di A. MELANI. 4ª edizione completata ed arricchita, con 136 tav. e 67 incis. intercalate nel testo di pag. XXV-559 7 50

Argentina (La Repubblica) nelle sue fasi storiche e nelle sue attuali condizioni geografiche, statistiche ed economiche di EZIO COLOMBO, di pag. XII-330 con 1 tav. e 1 carta . 3 50

L.

Argentatura — *vedi* Galvanizzazione — Galvanoplastica — Galvanostegia — Metallocromia — Metalli preziosi — Piccole industr.
Argento — *vedi* Metalli preziosi.
Aritmetica pratica, del Prof. Dott. F. PANIZZA. 2ª edizione riveduta, di pag. VIII-188 . . . . 1 50
Aritmetica razionale, del Prof. Dott. F. PANIZZA, 4ª edizione riveduta di pag. XII-210 . . . . 1 50
— **(Esercizi di)**, del Prof. Dott. F. PANIZZA, di p. VIII-150 1 50
Aritmetica (L') **e Geometria dell'operaio,** di EZIO GIORLI, di pag. XII-188, con 74 figure . . . . 2 —
Armi antiche (Guida del raccoglitore e dell'amatore di) di J. GELLI, di pag. VIII-388, con 9 tavole fuori testo, 432 incisioni nel testo e 14 tavole di marche 6 50
Armonia del Prof. G. BERNARDI, con prefazione di E. ROSSI di pag. XX-338. . . . . 3 50
Aromatici e Nervini nell'alimentazione. I condimenti, l'alcool (Vino, Birra, Liquori, Rosolii, ecc.). Caffè, Thè Matè, Guarana, Noce di Kola, ecc. — Appendice sull'uso del Tabacco da fumo e da naso; del Dott. A. VALENTÌ . . 3 —
Arte e tecnica del canto di G. MAGRINI, di pag. VI-160 . 2 —
Arte del dire (L'), di D. FERRARI, Manuale di rettorica per lo studente delle Scuole secondarie. 6ª ediz. corr., (11, 12 e 13 migliaio), pag. XVI-358 e quadri sinottici . . . 1 50
Arte della memoria (L'), sua storia e teoria (parte scientifica). Mnemotecnia Triforme (parte pratica) del Generale B. PLEBANI, di pag. XXXII-224 con 13 illustr. 2 50
Arte mineraria. — *vedi* Miniere (Coltivazione delle).
Arti (Le) grafiche fotomeccaniche, ossia la Eliografia nelle diverse applicaz. (Fotozincotipia, fotozincografia, fotocromolitografia, otolitografia, fotocollografia, fotosilografia, tricromia, fotocollocromia, ecc. secondo i metodi più recenti, con un Dizionarietto tecnico e un cenno storico sulle arti grafiche; 3ª ediz. corr. e illustr. di pagine XVI 238 . . 2 —
Asfalto (L'), fabbricazione, applicazione, dell'Ing. E. RIGHETTI. con 22 incisioni, di pag. VIII-152. . . . . . . 2 —
Assicurazione in generale, di U. GOBBI, di pag. XII-308. 3 —
Assicurazione sulla vita, di C. PAGANI, di pag. VI-161.. 1 50
Assicurazioni (Le) **e la stima dei danni** nelle aziende rurali, con appendice sui mezzi contro la grandine, del Dr. A. CAPILUPI, di pag. VIII-284, 17 incisioni 2 50
Assistenza degl'infermi nell'ospedale ed in famiglia, del Dott. C. Calliano, 2ª ediz., pag. XXIV-448, 7 tav. . . . 4 50
Assistenza dei pazzi nel manicomio e nella famiglia, del Dr. A. PIERACCINI e prefaz. del prof. E. MORSELLI, pag. 250 2 50
Astrologia — (*vedi* Occultismo).
Astronomia, di J. N. LOCKYER, nuova versione libera con note ed aggiunte del Prof. G. CELORIA, 5ª ediz. di pagine XVI-255 con 54 incisioni 1 50

L. c.

Astronomia (L') nell'antico testamento. di G. V. SCHIAPARELLI, di pag. 204 . . . . 1 50

Astronomia nautica, del prof. G. NACCARI, di pag. XVI-320, con 45 incis. e tav. numeriche . . . . 3 —

Atene. Brevi cenni sulla città antica e moderna, seguiti da un saggio di Bibliografia descrittiva e da una Appendice Numismatica, di S. AMBROSOLI, con un panorama e una pianta d'Atene, 22 tav. e varie incisioni nel testo . . . 3 50

Atlante geografico-storico d'Italia, del Dott. G. GAROLLO, 24 tav. con pag. VIII-67 di testo e un'appendice . . . 2 —

Atlante geografico universale, di R. KIEPERT, 26 carte con testo. *Gli Stati della terra* del Dott. G. GAROLLO. 10ª ediz. aumentata e corretta (dalla 91.000ª alla 100.000ª copia) pag. VIII-88 . . . . 2 —

Atlante numismatico di S. AMBROSOLI. (In lavoro).

Atletica — *vedi* Acrobatica.

Atmosfera — *vedi* Igroscopi e igrometri.

Attrezzatura, manovra navale, segnalazioni marittime e Dizionarietto di Marina, di F. IMPERATO, 3ª edizione ampliata, di pag. XXIV-648, con 380 incis. e 28 tav. in cromolit. riproducenti le bandiere maritt. di tutte le naz. 6 50

Autografi (L'amatore d'), del conte E. BUDAN con 361 facsimili di pag. XIV-426 . . . . 4 50

Autografi (Raccolte e raccoglit. di) in Italia di C. VANBIANCHI, di pag. XVI-376. 102 tav. di facsimili d'aut. e rit. . 6 50

Automobilista (Manuale dell') **e guida del meccanico conduttore d'automobili.** Trattato sulla costruzione dei veicoli semoventi, di G. PEDRETTI, di pag. XXIV-480, con 181 incisioni 5 50

— Vedi Ciclista — Motociclista.

Avarie e sinistri marittimi (Manuale del regolatore e liquidatore di) del Rag. V. ROSSETTO. Appendice: Breve dizionario di terminologia tecnico navale e commerciale marittimo inglese-italiano. Ragguaglio dei pesi e misure inglesi con le italiane. Di pag. XV-496, con 25 fig. in 6 tav. 5 50

Avicoltura — *vedi* Animali da cortile — Colombi — Pollicoltura.

Avvelenamenti — *vedi* Veleni.

Bachi da seta, del Prof. F. NENCI. 3ª ediz. con note ed aggiunte, di pag. XII-300, con 47 incis. e 2 tav. . . . 2 50

Balistica — *vedi* Armi antiche — Esplodenti — Pirotecnia — Storia dell'arte militare.

Ballo (Manuale del) di F. GAVINA, 2.ª Ediz. di pag. VIII-265, con 103 fig.: Storia della danza - Balli girati - Cotillon - Danze locali - Feste di ballo - Igiene del ballo 2 50

Bambini — *vedi* Nutrizione del — Ortofrenia — Terapia.

Barbabietola da zucchero — *vedi* Zucchero.

L. c.

Batteriologia, dei Professori G. e N. CANESTRINI, 2ª ediz. in gran parte rifatta, di pag. x-274 con 87 incis. . . . 1 50

Beneficenza (Manuale della), del Dott. L. CASTIGLIONI, con appendice sulle contabilità delle istituzioni di pubblica beneficenza, del Rag. G. ROTA, di pag. XVI-840. . . . 3 50

Bestiame (Il) e l'agricoltura in Italia, del Prof. E. ALBERTI. 2ª ediz. rifatta dal prof. BARPI (in lavoro).

— Vedi Abitazioni di animali — Alimentazione d. bestiame — Araldica zootecnica — Cavallo — Coniglicoltura — Igiene veterinaria — Majale - Pollicoltura - Razze bovine - Zoonosi - Zootecnica.

Biancheria (Disegno, taglio e confezione di), Manuale teorico pratico ad uso delle scuole normali e professionali femminili e delle famiglie, di E. BONETTI, 3ª edizione riveduta, coll'aggiunta di 10 nuove tavole e di 6 prospetti per l'ingrandimento e l'impicciolimento dei modelli, di pag. xx-234, 60 tavole e 6 prospetti . . . . 4 —

Bibbia (Man. della), di G. M. ZAMPINI, di pag. XII-308 . 2 50

Bibliografia, di G. OTTINO, 2ª edizione riveduta, di pag. IV-166. con 17 incisioni . . . . 2 —

Bibliotecario (Manuale del), di G. PETZHOLDT, tradotto sulla 3ª edizione tedesca, per cura di G. BIAGI e G. FUMAGALLI di pagine XX-364-CCXIII 7 50

Bigliardo (Il giuoco del), di J. GELLI, di pag. XV-179, con 79 illustrazioni 2 50

Biografia — *vedi* Cristoforo Colombo — Dantologia — Dizionario biografico — Manzoni — Napoleone I — Omero — Shakespeare.

Biologia animale (Zoologia generale e speciale) per Naturalisti, Medici e Veterinarii del Dott. G. COLLAMARINI, di pag. X-426 con 23 tavole . . . . 3 —

Bollo — *vedi* Codice del bollo — Leggi registro e bollo.

Bonificazioni (Manuale amministrativo delle) di C. MEZZANOTTE, di pag. XII-294 . . . . 3 —

Borsa (Operaz di) — *vedi* Debito pubblico — Valori pubblici.

Boschi — *vedi* Selvicoltura.

Botanica, del Prof. I. D. HOOKER, traduzione del Prof. N. PEDICINO, 4ª ediz., di pag. VIII-134, con 68 incisioni . 1 50

Botti — *vedi* Enologia.

Bromatologia. Dei cibi dell'uomo secondo le leggi dell'igiene del D.r S. BELLOTTI, di pag. xv-251, con 12 tav. color. 3 50

Bronzatura — *vedi* Metallocromia — Galvanostegia.

Bronzo — *vedi* Fonditore — Leghe metalliche — Operaio.

Buddismo, di E. PAVOLINI, di pag. XVI-164 . . . . . 1 50

Burro — *vedi* Latte — Caseificio.

Cacciatore (Manuale del), di G. FRANCESCHI, 2ª edizione rifatta, di pag. XIII-315, con 41 incisioni 2 50

Cacio — *vedi* Bestiame — Caseificio — Latte, ecc.

Caffè — *vedi* Prodotti agricoli.

L. c.

Calcestruzzo (Costruzioni in) **ed in cemento armato,** di G. VACCHELLI, 2ª edizione, di pag. XVI-851 con 280 figure 4 —

Calci e Cementi (Impiego delle), per l'Ing. L. MAZZOCCHI, 2ª edizione riveduta e corretta di pag. XII-225, con 56 fig. 2 50

Calcolazioni mercantili e bancarie — *vedi* Conti e Calcoli fatti — Interesse e sconto — Prontuario del ragioniere — Monete ingl.

Calcolo infinitesimale, del Prof. E. PASCAL:

I. *Calcolo differenziale*, 2ª ediz. rived., pag. XII-311, 10 inc. 3 —

II. *Calcolo integrale*, 2ª ediz, rifatta di pag. VIII-329. . . 3 —

III. *Calcolo delle variazioni e calcolo delle differenze finite*, di pag. XII-300 . . . . 3 —

— **sercizi di calcolo infinitesimale** (Calcolo differenziale e integrale), del Prof. E. PASCAL, di pag. XX-372 . . . 3 —

Calderaio pratico e costruttore di caldaie a vapore, e di altri apparecchi industriali, di G. BELLUOMINI, di pag. XII-248, con 220 incisioni. . . . . 3 —

Calligrafia (Manuale di) di R. PERCOSSI. Nuova edizione in corso di stampa.

Calore (Il), del Dott. E. JONES, trad. di U. FORNARI, di pag. VIII-296, con 98 incisioni . . . . 3 —

Camera di Consiglio Civile di A. FORMENTANO. I. Norme generali sul procedimento in Camera di Consiglio. II. Giurisdizione volontaria. III. Affari di giurisdizione contenziosa da trattarsi senza contradditore. IV. Materie da trattarsi in Camera di Consiglio per speciale disposizione di legge, di pag. XXXII-574 . . . . 4 50

Campicello (Il) **scolastico.** Impianto e coltivazione. Manuale di agricoltura pratica per i Maestri, dei Dottori E. AZIMONTI e C. CAMPI, di pag. XI-175, con 126 incisioni 1 50

Canarino — *vedi* Uccelli canori.

Cancelliere — *vedi* Conciliatore.

Candeggio — *vedi* Industria tintoria.

Candele — *vedi* Industria stearica.

Cane (Il) Razze mondiali, allevamento, ammaestramento, malattie con una appendice: I cani della spedizione polare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, di A. VECCHIO, 2ª edizione rifatta, di pag. XVI-442, con 152 inc. e 68 tavole delle quali 12 a colori da disegni originali dell'autore . 7 50

Cani e gatti di F. FAELLI (In lavoro).

Canottaggio (Manuale di), del Cap. G. CROPPI, di pagine XXIV-456. con 387 incis. e 91 tav. cromolit. 7 50

Cantante (Man. del). di L. MASTRIGLI, di pag. XII-132 . 2 —

Cantiniere (Il). Manuale di vinificazione per uso dei cantinieri, di A. STRUCCHI, 3ª edizione riveduta ed aumentata, con 52 incisioni unite al testo, e una tabella completa per la riduzione del peso degli spiriti, di pag. XVI-256 . . . 2 —

Canto (Il) **nel suo meccanismo,** di P. GUETTA, di p. VIII-258, con 24 incisioni 2 50

— *vedi anche* Arte del canto — Cantante.

Carburo di calcio — *vedi* Acetilene.

L. c.

Carta (Industria della), dell'Ing. L. SARTORI, di pag. VII-826, con 106 incisioni e 1 tavola 5 50

Carte fotografiche, Prepar. e trattam. di L. SASSI, p. XII-358 3 50

Carte geografiche — *vedi* Atlante.

Cartografia (Manuale teorico-pratico della), con un sunto della storia della Cartografia, del Prof. E. GELCICH, di pag. VI-257, con 87 illustrazioni . . . . 2 —

Casa (La) **dell'avvenire,** dell' Ing. PEDRINI. Vade mecum dei costruttori, dei proprietari di case e degli inquilini. Raccolta ordinata di principî d' ingegneria sanitaria, domestica ed urbana, per la costruzione di case igieniche, civili, operaie e rustiche e per la loro manutenzione, di pag. XV-468, con 218 incisioni 4 50

Case coloniche — *vedi* Economia fabbricati rurali.

Case operaie — *vedi* Abitazioni popolari.

Caseificio, di L. MANETTI, 4ª ediz. nuovamente ampliata dal Dr. G. SARTORI di pag. XII-280, con 49 incisioni . 2 —

Catasto (Il nuovo) **italiano,** di E. BRUNI, di pag. VII-346 . 3 —

Cavallo (Il), del Colonnello C. VOLPINI, 3ª edizione rived. ed ampliata di pag. VI-288 con 48 tavole 5 50

Cavi telegrafici sottomarini. Costruzione, immersione, riparazione, dell'Ing. E. JONA, di pag. XVI-388, 188 fig. e 1 carta delle comunicazioni telegrafiche sottomarine . . 5 50

Cedri *vedi* Agrumi.

Celerimensura e tavole logaritmiche a quattro decimali dell'Ing. F. BORLETTI, di pag. VI-148, con 29 incisioni . . 3 50

Celerimensura (Manuale e tavole di), dell'Ing. G. ORLANDI, di pag. 1200, con quadro generale d'interpolazioni . . . 18 —

Celluloide — *vedi* Imitazioni.

Cementazione — *vedi* Tempera.

Cementi armati — *vedi* Calcestruzzo — Calci e cementi.

Ceralacca — *vedi* Vernici e lacche.

Ceramiche — *vedi* Maioliche e porcellane — Fotosmaltografia.

Chimica, del Prof. H. E. ROSCOE, 5ª edizione rifatta da E. RICCI, di pag. XII-228, con 47 incisioni. 1 50

Chimica agraria, di A. ADUCCO, 2ª ediz. di pag. XII-512 3 50

Chimica analitica (Elementi scientifici di), di W. OSTWALD, trad. del Dott. BOLIS, di pag. XVI-234 . . . . 2 50

Chimica applicata all'igiene. Guida pratica ad uso degli Ufficiali sanit.. Medici - Farmacisti - Commercianti - Laboratori d'igiene, di merciologia, ecc., di P. E. ALESSANDRI, di pag. XX-515, con 49 incisioni e 2 tav. 5 50

Chimica clinica, del Prof. R. SUPINO, di pagine XII-202. . 2 —

Chimica delle sostanze coloranti, di A. PELLIZZA (Teoria ed applicaz. alla tintura delle fibre tessili, pag. VIII-480 5 50

Chimica fotografica. Prodotti chimici usati in fotografia e loro proprietà di R. NAMIAS di pag. VIII-327 . . . . 2 50

Chimica legale (Tossicologia), di N. VALENTINI, p. XII-243 2 50

Chimico (Manuale del) **e dell'industriale.** Raccolta di tabelle, di dati fisici e chimici e di processi d'analisi tecnica,

L. c.

ad uso dei chimici analitici e tecnici, dei direttori di fabbriche, dei fabbricanti di prodotti chimici, degli studenti di chimica, ecc., ecc., del Dottor L. GABBA, 3ª edizione ampliata, riveduta ed arricchita delle tavole analitiche di H. WILL, di pag. XIX-457, con 12 tavole 5 50

Chiromanzia e tatuaggio, note di varietà, ricerche storiche e scientifiche, coll'appendice di un'inchiesta con risposte di Ferrero, Lombroso, Mantegazza, Morselli ed altri di G. L. CERCHIARI, di pag. XX-328, con XXIX tav. e 82 inc. 4 50

Chirurgia operativa (Man. di), dei Dottori R. STECCHI e A. GARDINI, di pag. VIII-322, con 118 incisioni . . . . . 3 —

Chitarra (Manuale pratico per lo studio della), di A. PISANI, di pag. XVI-116, con 36 figure e 25 esempi di musica. . . 2 —

Ciclista, di I. GHERSI, 2ª ediz. complet. rifatta del "Manuale del Ciclista" di A. GALANTE, di pag. 244, 147 inc. . . . 2 50

Classificazione delle scienze, di C. TRIVERO, p. XVI-292 . 3 —

Climatologia, di L. DE MARCHI, pag. X-204 e 6 carte . . . 1 50

Cloruro di sodio — *vedi* Sale.

Codice cavalleresco italiano (Tecnica del duello), di J. GELLI, 9ª ediz. rifatta, di pag. XVI-288 . . . . 2 50

Codice del bollo (Il). Nuovo testo unico commentato colle risoluzioni amministrative e le massime di giurisprudenza, ecc., di E. CORSI, di pag. C-564. . . . . 4 50

Codice civile del Regno d'Italia, accuratamente riscontrato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. 282 . . . 1 50

Codice di commercio, accuratamente riscontrato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. IV-158. . . . . 1 50

Codice doganale italiano con commento e note, dell'Avv. E. BRUNI, di pag. XX-1078 con 4 inc. 6 50

Codice (Il) dell' ingegnere di E. NOSEDA (in lavoro).

Codice di marina mercantile, secondo il testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 3ª ediz. di pag. IV-290. . . . . 1 50

Codice metrico internazionale — *vedi* Metrologia.

Codice penale e di procedura penale, secondo il testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. IV-230. . . . . 1 50

Codice penale per l'esercito e penale militare marittimo. secondo il testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. 179 . . 1 50

Codice del perito misuratore. Raccolta di norme e dati pratici per la misurazione e la valutazione d'ogni lavoro edile, prontuario per preventivi, liquidazioni, collaudi, perizie, arbitramenti, degli Ingegn. L. MAZZOCCHI e E. MARZORATI, 2ª ediz. riveduta ed aumentata, di pag. VIII-530, con 169 illustrazioni 5 50

L. c.

Codice di procedura civile, accuratamente riscontrato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. 167 . . . . 1 50

Codice sanitario — *vedi* Legislazione sanitaria.

Codice del teatro (Il). Vade-mecum legale per artisti lirici e drammatici, impresari, capicomici, direttori d'orchestra, direzioni teatrali, agenti teatrali, gli avvocati e per il pubblico, dell'Avv. TABANELLI, di pag. XVI-328 . . . . . 3 —

Codici e leggi usuali d'Italia, riscontrati sul testo ufficiale coordinati e annotati dal Prof. Avv. L. FRANCHI, raccolti in cinque grossi volumi legati in pelle flessibile . . . . . 61 —

Vol. I. Codice civile - di procedura civile - di commercio - penale - procedura penale - della marina mercantile - penale per l'esercito - penale militare marittimo (*otto codici*) 2ª edizione, di pag. VIII-1261 . . . . 8 50

Vol. II. Leggi usuali d'Italia. Raccolta coordinata di tutte le leggi speciali più importanti e di più ricorrente ad estesa applicazione in Italia; con annessi decreti e regolam. e disposte secondo l'ordine alfabetico delle materie. 2ª ediz. riveduta ed aumentata, *divisa in 3 parti.*

Parte I. Dalla voce " Abbordi di mare " alla voce " Dominii collettivi ". di pagine VIII-1456 a 2 colonne . . 12 50

Parte II. Dalla voce " Ecclesiastici " alla voce " Polveri piriche " pagine 1459 a 1855 . . . . 12 50

Parte III. Dalla voce " Posta " alla voce " Spiriti " pagine 2857 a 3940 . . . . 12 50

Vol. III. Leggi e convenzioni sui diritti d'autore, raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia ed altri Stati a cura della Società italiana degli autori, 2ª ediz. interamente rifatta da L. FRANCHI, di p. VII-617 6 50

Vol. IV. Leggi e convenzioni sulle privative industriali. Disegni e modelli di fabbrica. Marchi di fabbrica e di commercio. Legislazione italiana, Legislazioni straniere, Convenzioni esistenti fra l'Italia ed altri Stati, di pag. VIII-1007 . . . . 8 50

Cognac (Fabbricazione del) **e dello spirito di vino e distillazione delle fecce e delle vinacce,** di DAL PIAZ, con note di G. PRATO, 2ª ed. con aggiunte e correzioni del Dr. F. A. SANNINO, di pag, XII-210, con 38 incisioni . . . 2 —

Coleotteri italiani, del Dott. A. GRIFFINI, (Entomologia I) di pag. XVI-334, con 215 inc. . . . , ... 3 —

Collezioni — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte — Amatore di maioliche — Armi antiche — Autografi — Dizionario filatelico.

Colombi domestici e colombicoltura, del Prof. P. BONIZZI, 2ª edizione rifatta a cura della Società Colombifila fiorentina di pag. X-211, con 26 figure . . . . 2 —

Colorazione dei metalli — *vedi* Metallocromia.

L. c.

Colori (La scienza dei) **e la pittura**. di L. GUAITA. 2ª ed. ampliata, di pag. IV-368 . . . . 3 —

Colori e vernici. Manuale ad uso dei Pittori, Verniciatori, Miniatori, Ebanisti e Fabbricanti di colori e vernici, di G. GORINI, 4ª ediz. interamente rifatta, per cura di G. APPIANI di pag. XV-301 con 39 incisioni . . . . 3 —

Combustibili — *vedi* Imitazioni.

Commissario giudiziale — *vedi* Curatore dei fallimenti.

Commedia — *vedi* Letteratura drammatica.

Commerciante (Manuale del) ad uso della gente di commercio e degli Istituti d'Istruzione commerciale, corredato di oltre 200 moduli, quadri, esempi, tavole dimostrative e prontuari di C. DOMPÉ, di pag. VI-629. . . . . . . 5 50

Commercio, (Storia del) di R. LARICE, di pag. XVI-336 . 3 —

Commissario giudiziale — *vedi* Curatore dei fallimenti.

Compensazione degli errori con speciale applicazione ai rilievi geodetici, di F. CROTTI, pag. IV-360 . . . . . . 2 —

Complementi di matematica — (*vedi* Matematica).

Compositore-tipografo Manuale dell'allievo), di S. LANDI — *vedi* Tipografia. vol. II.

Computisteria, del Prof. V. GITTI:

I. Compustiteria commerciale, 6ª ediz., di pag. VIII-184 . 1 50

II. Computist. finanziaria, 4ª ediz., pag. VIII-156 . . . . . 1 50

Computisteria agraria, del Prof. L. PETRI, seconda edizione rifatta, di pag. VIII-210 . . . . 1 50

Comuni del Regno d' Italia — *vedi* Dizionario.

Concia delle pelli ed arti affini, di G. GORINI, 3ª ediz. rifatta da G. B. FRANCESCHI e G. VENTUROLI, di p. IX-210. 2 —

Conciliatore (Manuale del), dell'Avv. G. PATTACCINI. Guida teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4ª edizione ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461 . . . . 3 —

Concimi, del Prof. A. FUNARO, 2ª ediz., di pag. XII-266 . . 2 —

Concimi fosfatici — *vedi* Fosfati — Chimica agraria.

Concordato preventivo — *vedi* Curatore di fallimenti.

Confezione d'abiti — *vedi* Abiti.

Coniglicoltura pratica, di G. LICCIARDELLI, 2ª ediz., di pag. VIII-248, con 58 incisioni e 12 tavole in tricromia . 2 50

Conservazione delle sostanze alimentari, di G. GORINI, 3ª edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. FRANCESCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256 . . . . 2 —

Conservazione dei prodotti agrari di C. MANICARDI, di pag. XV-220, con 12 incisioni 2 50

Consigli pratici — *vedi* Ricettario domestico — Industriale — Soccorsi d'urgenza.

Consorzi di difesa del suolo (Manuale dei). Sistemazioni idrauliche. Culture silvane e rimboschimento di A. RABBENO, di pag. VIII-296 . . . . 3 —

Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legi-

L. c.

slative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R. Decr. 6 luglio 1890), A. DE BRUN. Nuova edizione in lavoro. *vedi* Enciclopedia amministrativa.

Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad uso delle famiglie e delle scuole femminili, del Rag. O. BERGAMASCHI, di pag. XVI-186 . . . . 1 50

Contabilità generale dello Stato, dell'Avv. E. BRUNI, 2ª edizione rifatta, pag. XVI-420. . . . . 3 —

Contabilità delle istituzioni di p. beneficenza — *vedi* Beneficenza.

Conti e Calcoli fatti, dell'Ing. I. GHERSI, 93 tabelle e istruzioni pratiche sul modo di usarle. (Misure, Pesi, Monete, Termometro, Gas e Vapori, Areometri, Alcoolometri, Soluzioni zuccherine, Pesi specifici, Legnami, Carboni, Metalli, Divisioni del tempo, Paga giornaliera, Interessi e Annualità, Rendita Potenze e Radici, Poligoni e Poliedri regolari, Sfera, Circolo, Divisione della circonf., Pendenza, pag. 204 2 50

Contrappunto, di G. G. BERNARDI di pag. XVI-238 . . . 3 50

Contratti agrari — *vedi* Mezzeria.

Conversazione italiana e tedesca (Manuale di), ossia guida completa per chiunque voglia esprimersi con proprietà e speditezza in ambe le lingue, e per servire di *vade mecum* ai viaggiatori, di A. FIORI, 8ª edizione rifatta da G. CATTANEO, pag. XIV-400 . . . . 3 50

Conversazione italiana-francese — Vedi *Dottrina popolare — Fraseologia.*

Cooperative rurali, di credito, di lavoro, di produzione, di assicurazione, di mutuo soccorso, di consumo, di acquisto di materie prime, di vendita di prodotti agrari. Scopo, costituzione, norme giuridiche, tecniche, amministrative, computistiche, di V. NICCOLI, pag. VIII-362 . . . . 3 50

Cooperazione nella sociologia e nella legislazione, di F. VIRGILII, pag. XII-228. . . . . 1 50

Correnti elettriche alternate semplici, bifasi e trifasi. Manuale pratico per lo studio, costruzione ed esercizio degli impianti elettrici, dell'Ing. A. MARRO, di pag. XIV-615-LXIV, con 218 incisioni e 46 tabelle 6 50

Corrispondenza commerciale poliglotta, di G. FRISONI, compilata su di un piano speciale nelle lingue italiana, francese tedesca, inglese e spagnuola.

I. — **PARTE ITALIANA: Manuale di Corrispondenza Commerciale italiana** corredato di facsimili dei vari documenti di pratica giornaliera, seguito da un GLOSSARIO delle principali voci ed espressioni attinenti al Commercio, agli Affari marittimi, alle Operazioni bancarie ed alla Borsa, ad uso delle Scuole, dei Banchieri, Negozianti ed Industriali di qualunque nazione, che desiderano abilitarsi alla moderna terminologia e nella corretta fraseologia mercantile italiana, 2ª ediz. di pag. XX-478 . . . 4 —

II. — **PARTE SPAGNUOLA: Manual de Correspondencia Comercial Española,** p. XX-440 . . . . 4 —

L. c

III. — PARTE FRANCESE: Manuel de Correspondance commerciale française, di pag vxi-446 . . . . 4 —
IV.— PARTE INGLESE: A Manual of english Commercial correspondence, p. xvi-448 . . . . 4 —
V. — PARTE TEDESCA: Handbuch der deutschen Handelskorrespondenz, di pag. xv-460 . . . . 4 —
N.B. Sono 5 Manuali di corrispondenza, ognuno dei quali è la traduzione di uno qualunque degli altri quattro, per cui si fanno reciprocamente l'ufficio di chiave

Corse (Le), con un Dizionario delle voci più in uso, di G. FRANCESCHI, di pag. XII-305 . . . . 2 50
— *vedi anche* Cavallo — Proverbi — Razze bovine, equine, ecc.

Cosmografia. *Uno sguardo all'Universo*, di B. M. LA LETA, pag. XII-197, con 11 incisioni e 3 tavole 1 50

Costituzione degli Stati — *vedi* Diritti e doveri — Ordinam.

Costruttore navale (Manuale del), di G. ROSSI, pag. XVI-517. con 231 fig. intercalate nel testo e 65 tabelle. . . . 6 —

Costruzione ed economia dei fabbricati rurali, 2ª ediz. di V. NICCOLI di pag. XVI-335,con 125 figure 3 50

Costruzioni — *vedi* Abitazioni — Architettura — Calcestruzzo — Case dell'avvenire — Case operaie — Fabbricati civili — Fognatura — Ingegnere civile — Lavori marittimi — Peso metalli — Resistenza dei materiali — Resistenza e pesi di travi metalliche.

Cotoni — *vedi* Prodotti agricoli.

Cremore di tartaro — *vedi* Distillazione.

Cristallo — *vedi* Specchi.

Cristallografia geometrica, fisica e chimica, applicata ai minerali, di E. SANSONI, p. XVI-367, 284 inc. nel testo . 3 —

Cristo — *vedi* Imitazione di Cristo.

Cristoforo Colombo, di V. BELLIO, pag. IV-136 e 10 incis. . 1 50

Crittogame — *vedi* Funghi — Malattie crittogamiche — Tartufi.

Crittografia (La) diplomatica, militare e commerciale, ossia l'arte di cifrare e decifrare le corrispondenze segrete. Saggio del conte L. GIOPPI, pag. 177 . . . . 3 50

Cronologia delle Scoperte e delle esplorazioni geografiche dall'anno 1492 a tutto il secolo XX del Prof. L. HUGUES, di pag. VIII-487 . . . . 4 50

Cronologia universale di A. CAPPELLI (In lavoro).

Cronologia — *vedi* Storia e cronologia.

Cubatura dei legnami (Prontuario per la), di G. BELLUOMINI, 5ª ediz. corretta ed accresciuta, pag. 220. . . . . 2 50

Cuoio — *vedi* Concia delle pelli — Imitazioni.

Curatore dei fallimenti (Manuale teorico-pratico del) e del Commissario giudiziale nel concordato preventivo e procedura di piccoli fallimenti, dell Avv. L. MOLINA, di p. XL-910 8 50

Curve graduate e raccordi a curve graduate, con speciale riferimento alle pratiche importanti e nuove appli-

L. c.

cazioni nei tracciamenti ferroviari di C. FERRARIO, in continuazione al Manuale " Curve circolari e raccordi a curve circolari ", dello stesso autore, di pag. xx-251, con 25 tavole e 41 figure 3 50

Curve circolari e raccordi. Manuale pratico per il tracciamento delle curve in qualunque sistema e in qualsiasi caso particolare nelle ferrovie, strade e canali e per il computo generali dei raccordi circolari con speciali applicazioni al tracciamento dei raddoppi del Binario delle derivazioni e degli scambi ferroviari (In sostituzione del manuale del KRÖNHKE), di C. FERRARIO, pag. XI-264, con 94 incis. . . 3 50

Dante Alighieri — *vedi* Tavole dantesche.

Dantologia, del Dott. G. A. SCARTAZZINI, 3ª edizione. Vita e Opere di Dante Alighieri, a cura del prof. N. SCARANO (in lavoro).

Danze — *vedi* Ballo.

Datteri — *vedi* Prodotti agricoli.

Debito (Il) pubblico italiano. Regole e modi per le operazioni sui titoli che lo rappresentano, di F. AZZONI, pag. VIII-376 3 —

Decorazione dei metalli — *vedi* Metallocromia.

Decorazioni del vetro — *vedi* Specchi — Fotosmaltologia.

Decorazioni e industrie artistiche, dell'Architetto A. MELANI, 2 volumi, pag XX-460, con 118 incisioni . . . . . 6 —

Denti — *vedi* Igiene della bocca.

Destrina — *vedi* Fecola.

Determinanti e applicazioni, di E. PASCAL, pag. VII-330 . 3

Diagnostica — *vedi* Semeiotica

Dialetti italici. Grammatica, iscrizione, versione e lessico, di O. NAZARI, pagine XVI-364 . . . . 3 —

Dialetti letterari greci (epico, neo-ionico, dorico, eolico), del Pof. G. BONINO, pag. XXXII-214 . . . . 1 50

Didattica per gli alunni delle Scuole normali e pei maestri elementari, del Pof. G. SOLI, pag. VIII-314 . . . . . . 1 50

Digesto (Il), del Prof. G. FERRINI, pag. IV-134 . . . . . 1 50

Dilettanti di pittura — *vedi* Pittura ad olio.

Dinamica elementare, di G. CATTANEO, p. VIII-146, 25 fig. 1 50

Dinamite — *vedi* Esplodenti.

Diritti e doveri dei cittadini, secondo le Istituzioni dello Stato, per uso delle pubbliche Scuole, del Prof. D. MAFFIOLI, 10ª edizione, (dal 26 al 30° migliaio) con una appendice sul Codice penale, pag. XVI-229 . . . . 1 50

Diritti d'Autore — *vedi* Leggi sui.

Diritto amministrativo, giusta i programmi governativi ad uso d. Istituti tecnici, di G. LORIS, 5ª ed. pag. XX-474 3 —

Diritto civile (Compendio di), del Prof. G. LORIS, giusta i programmi governativi ad uso degli Istituti tecnici, 2ª ediz. riveduta, corretta ed ampliata, pag. XVI-385. . . . . . 3 —

L. c.

Diritto civile italiano, di C. ALBICINI, p. VIII-128 . . . 1 50

Diritto commerciale italiano, del Prof. E. VIDARI, 3ª edizione diligentemente riveduta, pag. X-448 . . . . 3 —

Diritto comunale e provinciale — *vedi* Contabilit comunale — Diritto amministrativo — Legge comunale.

Diritto costituzionale, di F. P. CONTUZZI, 3ª ed. (in lavoro).

Diritto ecclesiastico, vigente in Italia. 2ª ediz. riveduta ed ampliata di G. OLMO pag. XVI-483 . . . . . . 3 —

Diritto internazionale privato, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, pagine XVI-322 . . . . 3 —

Diritto internazionale pubblico, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, pagine XII-320 . . . . 3 —

Diritto penale romano. di C. FERRINI, pag. VIII-360. . . 3 —

Diritto romano, di C. FERRINI, 2ª ediz. rif., pag. XVI-178 . 1 50

Disegnatore meccanico e nozioni tecniche generali di Aritmetica, Geometria, Algebra, Prospettiva, Resistenza dei materiali, Apparecchi idraulici, Macchine semplici ed a vapore, Propulsori, ecc. per V. GOFFI, 3ª ed. riv., corretta e grandemente ampliata, pag. XIV-552, con 477 figure. . . 6 50

Disegno. I principii del Disegno, del Prof. C. BOITO. 4ª edizione, pag. IV-206, con 61 silografie. . . . . 2 —

Disegno (Grammatica del). Metodo pratico per imparare il disegno, di E. RONCHETTI, di pag. VI-190, con 34 figure, 62 schizzi intercalati nel testo e un atlante a parte con 45 lavagnette, 27 foglietti e 34 tavole. (Indivisibili) . . 7 50

Disegno assonometrico, del Prof. P. PAOLONI, pag. IV-122, con 21 tavole e 23 figure nel testo . . . . 2 —

Disegno geometrico, del Prof. A. ANTILLI, 3ª ed., pag. XII-88, con 6 figure nel testo e 28 tavole litografiche . . . . 2 —

Disegno, teoria e costruzione delle navi, ad uso dei Progettisti e Costruttori di Navi - Capi tecnici, Assistenti e Disegnatori navali - Capi operai carpentieri - Alunni d'Istituti Nautici, di E. GIORLI, pag. VIII-288, con 310 incisioni . . 2 50

Disegno industriale, di E. GIORLI. Corso regolare di disegno geometrico e delle proiezioni. Degli sviluppi delle superfici dei solidi. Della costruzione dei principali organi delle macchine. Macchine utensili. 3ª ediz., pag. VIII-192, con 300 problemi risolti e 348 figure 2 50

Disegno di proiezioni ortogonali, del Prof. D. LANDI, di pagine VIII-152, con 192 incisioni . . . . 2 —

Disegno topografico, del Capitano G. BERTELLI, 2ª ediz., pagine. VI-156, con 12 tavole e 10 incisioni . . . . . . 2 —

Disinfezione (La pratica della) pubblica e privata per i Dottori P. E. ALESSANDRI e L. PIZZINI, 2ª edizione, pag. VIII-258, con 29 incisioni 2 50

L. c.

Distillazione del legno (Lavorazione dei prodotti della). Acetone, Alcool metilico, Aldeide formica, Cloroformio, Acido acetico, Acetato di piombo, Acetato di sodio. *Industrie elettrochimiche.* Ossidi di piombo, Minio, Biacca, Soda caustica, Clorati, Cromati, dell' Ing. F. VILLANI, di pagine XIV-312 . . . . 3 50

Distillazione delle Vinacce, e delle frutta fermentate. Fabbricazione razionale del Cognac. Estrazione del Cremore di Tartaro ed utilizzazione di tutti i residui della distillazione, di M. DA PONTE, 2ª edizione rifatta, contenenti le leggi italiane sugli spiriti e la legge Austro-Ungarica, pag. XII-375, con 68 incisioni 3 50

Ditteri italiani, di PAOLO LIOY (*Entomologia III*), pag. VII-356, con 227 incisioni . . . . 3 —

Dizionario alpino italiano. Parte 1ª: *Vette e valichi italiani*, dell'Ing. E. BIGNAMI-SORMANI. – Parte 2ª: *Valli lombarde e limitrofe alla Lombardia*, dell'Ing. C. SCOLARI, pag. XXII-310. . . . . 3 50

Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specialmente del Medio Evo, riprodotte con oltre 13000 segni incisi, aggiuntovi un prontuario di *Sigle Epigrafiche.* I monogrammi, la numerizzazione romana ed arabica e i segni indicanti monete, pesi, misure, ecc., per cura di ADRIANO CAPPELLI, Archivista-Paleografo presso il R. Archivio di Stato in Milano, pagine LXII-433, con elegante legatura in cromo 7 50

Dizionario bibliografico, di C. ARLIA, pag. 100 . . . . 1 50

Dizionario biografico Universale, del Professor Dottor G. GAROLLO. (In lavoro).

Dizionario dei comuni del Regno d'Italia, secondo il Censimento del 10 febbraio 1901, compilato da B. SANTI, 2ª ediz. (in lavoro).

Dizionario Eritreo (Piccolo) **italiano-Arabo-Amarico,** raccolta dei vocaboli più usuali nelle principali lingue parlate nella Colonia Eritrea, di A. ALLORI, pag. XXXIII-203 . . 2 50

Dizionario filatelico, per il raccoglitore di francobolli con introduzione storica e bibliografica, di J. GELLI, 2ª ediz., con Appendice 1898-99, pag. LXIII-464 . . . . 4 50

Dizionario fotografico pei dilettanti e professionisti, con oltre 1500 voci in 4 lingue, 500 sinonimi e 600 formule di L. GIOPPI, pag. VIII-600, 95 incisioni e 10 tavole 7 50

Dizionario geografico universale, del Prof. Dott. G. GAROLLO. 4ª edizione del tutto rifatta e molto ampliata, di pagine XII-1451 a due colonne . . . . 10 —

Dizionario gotico — *vedi* Lingua gotica.

Dizionario greco-moderno del prof. E. BRIGHENTI (In lavoro).

Dizionario italiano-olandese e olandese-italiano, di A. NUYENS, in-16, di pag. XI-948 . . . . 8 —

L. c.

Dizionario milanese-italiano e repertorio italiano-milanese, di CLETTO ARRIGHI, pag. 912, a 2 colonne, 2ª ediz. 8 50

Dizionario Numismatico — *vedi* Vocabolarietto numismatico.

Dizionario rumeno — *vedi* Grammatica rumena.

Dizionario di scienze filosofiche. Termini di Filosofia generale, Logica, Psicologia, Pedagogia, Etica, ecc., di C. RANZOLI, di pagine VIII-683 . . . . 6 50

Dizionario stenografico. Sigle e abbreviature del sistema Gabelsberger-Noe, di A. SCHIAVENATO, pag. XVI-156 . . 1 50

Dizionario tascabile (Nuovo) **italiano-tedesco e tedesco-italiano**, compilato sui migliori vocabolari moderni, coll'accentuazione per la pronuncia dell'italiano, di A. FIORI, 8ª edizione, pag. 798, rifatta dal Prof. G. CATTANEO , 3 50

Dizionario tecnico in quattro lingue dell'Ing. E. WEBBER, 4 volumi:

I. Italiano-Tedesco-Francese-Inglese, 2ª ediz. riveduta e aumentata di circa 2000 termini tecnici, pag. XII-558 . . . 6 —

II. Deutsch - Italienisch - Französisch - Englisch, 2ª ediz. riveduta ed aum. di circa 2000 termini tecnici, di p. VIII-611 6 —

III. Français-Italien-Allemand-Anglais, pag. 509 . . . . . 4 —

IV. Englisch-Italian-German-French, pag. 659. . . . . . . 6 —

Dizionario tecnico-navale e commerciale marittimo inglese-italiano. — *Vedi* Avarie e sinistri marittimi.

Dizionario turco — *vedi* Grammatica turca.

Dizionario universale delle lingue italiana, tedesca inglese e francese, disposte in unico alfabeto, 1 volume di pag. 1200 a 2 colonne . . . . 8 —

Dogana — *vedi* Codice doganale — Trasporti e tariffe.

Doratura — *vedi* Galvanizzaz. — Galvanostegia — Metallocromia.

Dottrina popolare, in 4 lingue, (Italiana, Francese, Inglese e Tedesca). Motti popolari, frasi commerciali e proverbi, raccolti da G. SESSA, 2ª edizione, pag. IV-112 . . . . . 2 —

Doveri del macchinista navale, e condotta della macchina a vapore marina ad uso dei macchinista navali e degli Istituti nautici, di M. LIGNAROLO, pag. XVI-303 . . . . . 2 50

Drammi — *vedi* Letteratura drammatica.

Duellante (Manuale del) in appendice al *Codice cavalleresco*, di J. GELLI, 2ª edizione, pag. VIII-256, con 26 tavole. . . 2 50

Ebanista — *vedi* Falegname — Modellatore mecc. — Operaio.

Educazione dei bambini — *vedi* Ortofrenia — Sordomuti.

Economia matematica (Introduzione alla), dei Prof. F. VIRGILII e C. GARIBALDI, pag. XII-210, con 19 incisioni . . 1 50

Economia politica, del Prof. W. S. JEVONS, traduzione del Prof. L. COSSA, 5ª ediz. riveduta, pag. XV-180 . . . . . . 1 50

Edilizia — *vedi* Fabbric. civili — Ingegneria civ. — Ingegn. leg.

Elasticità dei corpi — *vedi* Equilibrio.

Elettricista. — *vedi* Operaio elettricista.

Elettricità, del Prof. FLEEMING JENKIN, traduz. del Prof. R. FERRINI, 8ª ediz. rived., pag. XII-237, con 40 incisioni . 1 50

L. c

ettricità e materia. Traduzione ed aggiunte del Dott. G. FAÏ. 1905 di pag, XIV-199 con 18 incisioni . . . . 2 —

Elettricità medica, Elettroterapia, Raggi Röntgen, Radioterapia, Fototerapia, Ozono, Elettrodiagnostica di A. D. BOCCIARDO, di pag. X-201, con 54 incisioni e 9 tavole . . 2 50

— *vedi* Luce e salute — Röntgen (Raggi)

Elettrochimica (Prime nozioni elementari di), del Professor A COSSA pagine VIII-104, con 10 incisioni. 1 50

— *vedi* Distillazione del legno.

Elettrotecnica (Manuale di), di GRAWINKEL-STRECKER, traduzione italiana dell'Ing. F. DESSY. nuova ediz. in lavoro.

— *vedi* Operaio elettrotecnico.

Elezioni politiche — *vedi* Legge elettorale politica.

Ematologia — *vedi* Malattie del sangue.

Embriologia e morfologia generale, del Prof. G. CATTANEO, pag. X-242, con 71 incisioni 1 50

Enciclopedia del giurista — *vedi* Codici e leggi usuali d'Italia.

Enciclopedia (Piccola) amministrativa. Manuale teorico-pratico per le amministrazioni comunali, provinciali e delle opere pie, del Dott. E. MARIANI. Di pag. XV-1337. legato in tutta pelle 12 50

Enciclopedia Hoepli (Piccola), in 2 grossi vol. di 3375 pag. di 2 colonne per ogni pag., con Appendice (146740 voci) . . 20 —

Energia fisica, del Prof. R. FERRINI, pag. VIII-187, con 47 incisioni. 2ª edizione interamente rifatta 1 50

Enimmistica. Guida per comporre e per spiegare Enimmi, Sciarade, Anagrammi, Logogrifi, Rebus, ecc., di D. TOLOSANI (Bajardo), pag. XII-516, con 29 illustr. e molti esempi 6 50

Enologia, precetti ad uso degli enologi italiani, del Professor O. OTTAVI, 5ª edizione interamente rifatta da A. STRUCCHI, con una Appendice sul metodo della Botte unitaria pei calcoli relativi alle botti circolari, dell'Ing. agr. R. BASSI, pag. XVI-289, con 42 incisioni 2 50

Enologia domestica, di R. SERNAGIOTTO, pag. VIII-233 . 2 —

Entomologia di A. GRIFFINI E P. LIOY, 4 volumi (*vedi* Coleottori Ditteri — Lepidotteri — Imenotteri).

Epigrafia latina. Trattato elementare con esercizi pratici e facsimili, con 65 tav. del Prof. S. RICCI. pag. XXXII-448 . 6 50

— *vedi* Dizionario di abbreviature latine.

Epilessia, Eziologia, Patogenesi, Cura, Dr. P. PINI, p. X-277 2 50

Equilibrio dei corpi elastici (Teoria matematica dello), di R MARCOLONGO, di pag. XIV-366 . . . . 3 —

Eritrea (L') dalle sue origini a tutto l'anno 1901. Appunti cronistorici con annessi 1 carta ed 1 schizzo, un'appendice di note geografiche e statistiche e di cenni sul Benadir e sui viaggi d'esploraz. di B. MELLI, di pag. XII-164 2 —

Eritrea — *vedi* Arabo parlato — Dizionario eritreo, — Grammatica galla - Lingue d'Africa — Prodotti del Tropico — Tigrè.

Errori e pregiudizi volgari, confutati colla scorta della

L. c.

scienza e del raziocinio da G. STRAFFORELLO, 2ª edizione accresciuta, pag. XII-196 . . . . 1 50

Esame degli infermi — *vedi* Semeiotica.

Esattore comunale (Manuale dell'), ad uso anche dei Ricevitori provinciali, Messi esattoriali, Agenti imposte, ecc., del Rag. R. MAINARDI, 2ª ediz. rived. e ampl., pag. XVI-480 5 50

Esercizi geografici e quesiti, sull'Atlante geografico universale di R. Kiepert, di L. HUGUES, 3ª ediz. rifatta di pagine VIII-208 . . . . 1 50

Esercizi sulla geometria elementare, del Prof. S. PINCHERLE, pag. VIII-130, con 50 incisioni 1 50

Esercizi sintattici francesi, con oltre cento tracce di componimento, numerosi temi di ricapitolazione e un indice alfabetico delle parole e delle regole, di D. RODARI, di pag. XII-403 . . . . 3 —

Esercizi greci, per la 4ª classe ginnasiale in correlazione alle *Nozioni elemen. di lingua greca*, del Prof. V. INAMA: del Prof. A. V. BISCONTI, 2ª ediz. rifatta, di p. XXVI-234 . 3 —

Esercizi latini con regole (Morfologia generale), del Prof. P. E. CERETI, pag. XII-332. . . . . 1 50

Esercizi di stenografia — *vedi* Stenografia.

Esercizi di traduzione a complemento della grammatica francese, del Prof. G. PRAT, 2ª edizione, pag. VI-183 . . 1 50

Esercizi di traduzione con vocabolario a complemento della Grammatica di G. ADLER 3ª ed., p. VIII-244 . . . . 1 50

Esercizi ed applicazione di trigonometria piana, con 400 esercizi e problemi proposti dal Prof. C. ALASIA, pag. XVI-292, con 30 incisioni 1 50

Esplodenti e modo di fabbricarli, di R. MOLINA, p. XX-300 2 50

Espropriazione *vedi* Ingegneria legale.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità, di ERNESTO SARDI, di pag. VII-212-83 con 5 incis. e 2 tavole col. 3 —

Essenze — *vedi* Profumiere — Liquorista — Ricettario ind.

Estetica. Lezioni sul bello, del prof. M. PILO, di pagine XXIII-257 . . . . 2 50

Estimo dei terreni. Garanzia dei prestiti ipotecari e della equa ripartizione dei terreni, dell'Ing. P. FILIPPINI, pag. XVI-328, con 3 incisioni. . . . . 3 —

Estimo rurale, del Prof. CAREGA DI MURICCE, pag. VI-164. 2 —

Etica (Elementi di) del Prof. G. VIDARI, di pag. XVI-334 . 3 —

Etnografia, di B. MALFATTI, 2ª ediz. inter. rifusa, p. VI-200. 1 50

Euclide (L') emendato del P. G. SACCHERI, traduzione e note di G. BOCCARDINI di pag. XXIV-126 con 55 inc. . 1 50

Europa — *vedi* Storia d'.

Evoluzione (Storia dell'), del Prof. CARLO FENIZIA, con breve saggio di Bibliografia evoluzionistica, pag. XIV-389 . . 3 —

Fabbricati civili di abitazione, dell'Ing. C. LEVI, 2ª ediz. rifatta, con 207 incis., e i Capitolati d'oneri approvati dalle principali città d'Italia, pag. XVI-412 . . . . . . 4 50

L. c.

Fabbricati rurali (Costruzione ed economia dei), di V. NICCOLI, di pag. XVI-385, con 125 figure 3 50

Fabbro — *v.* Aritmetica dell'operaio — Fonditore — Meccanico — Operaio — Tornitore.

Fabbro-ferraio (Manuale pratico del), di G. BELLUOMINI, opera necessaria ed indispensabile ai fabbri fucinatori, agli aggiustatori meccanici, armajuoli, carrozzieri, carradori, calderai, ed a tutti quelli che si occupano di lavori in ferro ed in acciaio, di pag. VIII-242, con 224 incisioni . 2 50

Falegname ed ebanista. Natura dei legnami, maniera di conservarli, prepararli, colorirli e verniciarli, loro cubatura, di G. BELLUOMINI. 3ª ed. di pag. X-228, con 104 incisioni . 2 —

Fallimenti (*Vedi* Curatore di).

Fanciulli — (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.) *v.* Ortofremia.

Farfalle — *vedi* Lepidotteri.

Farmacista (Manuale del), del Prof. P. E. ALESSANDRI, 3ª edizione interamente rifatta notevolmente aumentata e corredata di tutti i nuovi medicamenti in uso nella terapeutica, loro proprietà, caratteri, alterazioni, falsificazioni, usi, dosi, ecc., di pag. XX-784 con 154 tavole e 85 incis. 6 50

Farmacoterapia e formulario, del Dott. P. PICCININI, di pag. VIII-382 . . . . 3 50

Fecola (La), sua fabbricazione e sua trasformazione in Destrina, Glucosio, Sagou, e Tapioca artificiali. Amido di Maïs, di Riso e di Grano. Nozioni generali sulla sua fabbricazione. Appendice: Sulla coltura del Lupino, di N. ADUCCI, di pag. XVI-285, con 41 inc. intercalate nel testo 3 50

Ferrovie — *vedi* Macchin. e Fuochista. — Trasporti e tariffe.

Filatelia — *vedi* Dizionario filatelico.

Filatura (La) **del cotone.** Manuale teorico-pratico di G. BELTRAMI, di pag. XV-558, con 196 inc. e 24 tabelle . 6 50

Filatura e torcitura della seta, di A. PROVASI, di pagine VIII-281, con 75 incisioni 3 50

Filologia classica, greca e latina, del Prof. V. INAMA, di pag. XII-195 . . . . 1 50

Filonauta. Quadro generale di navigazione da diporto e consigli ai principianti, con un Vocabolorio tecnico più in uso nel panfiliamento, del Cap. G. OLIVARI, pag. XVI-286 . . 2 50

Filosofia — *vedi* Dizionario di scienze filosofiche.

Filosofia morale, del Prof. L. FRISO, 2ª edizione riveduta ed aumentata, di pag. XVI-350 . . . . 3 —

Filiossera e le principali malattie crittogamiche della vite con speciale riguardo ai mezzi di difesa, del Dott. V. PEGLION, pag. VIII-302, con 39 incisioni . . . . 3 —

Fiori — *vedi* Floricoltura Garofano, Orticoltura, Piante e fiori. Rose.

Fiori artificiali, Manuale del fiorista, di O. BALLERINI, pag. XVI-278, con 144 incisioni, e 1 tav. a 36 colori . . . 3 50

— *vedi anche* Pomologia artificiale.

L. c.

Fisica, del Prof. O. MURANI, 7ª edizione, accresciuta e riveduta dall'autore di pag. XVI-584 con 340 incisioni . . . 3 —

Fisica cristallografica. Le proprietà fisiche fondamentali dei cristalli, di W. VOIGT, trad. A. SELLA. di p. VIII-392, 3 —

Fisiologia, di FOSTER, traduzione del Prof. G. ALBINI, 4ª edizione, pag. VII-228, con 35 incisioni e 2 tavole . . . 1 50

Fisiologia comparata — *vedi* Anatomia.

Fisionomia e mimica. Note curiose, ricerche storiche e scientifiche, osservazioni sulle interpretazioni dei caratteri dai segni della fisionomia e dei sentimenti della mimica delle loro espressioni, di L. G. CERCHIARI, di pag. XII-335 con 77 incisioni e XXXIII tavole 3 50

Fisiologia vegetale, del Dott. LUIGI MONTEMARTINI, pag. XVI-230, con 68 incisioni 1 50

Floricoltura (Manuale di), di C. M. Fratelli RODA, 3ª ed. riveduta ed ampliata da G. RODA, pag. VIII-262, con 98 inc. 2 50

Flotte moderne (Le) 1896-1900, di E. BUCCI DI SANTAFIORA. Complem. del Man. del Marino, di C. DE AMEZAGA, p. IV-204 5 —

Fognatura cittadina, dell'Ing. D. SPATARO, pag. X-684, con 220 figure e 1 tavola in litografia . . . . 7 —

Fognatura domestica, dell'Ing. A. CERUTTI, pag. VIII-421, con 200 incisioni . . . . 4 —

Fonditore in tutti i metalli (Manuale del), di G. BELLUOMINI, 3ª edizione, pag. VIII-178, con 45 incisioni . . . . 2 —

Fonologia italiana, di L. STOPPATO, pag. VIII-102. . . . 1 50

Fonologia latina, del Prof. S. CONSOLI, pag. 208 . . . . 1 50

Foreste — *vedi* Ingegneria legale — Selvicoltura.

Formaggio — *vedi* Caseificio — Latte, burro e cacio.

Formole e tavole per il calcolo delle risvolte ad arco circolare, adattate alla divisione centesimale ad uso degli ingegneri, di F. BORLETTI, di p. XII-69, legato. . . 2 50

Formulario scolastico di matematica elementare (aritmetica, algebra, geometria, trigonometria), di M. A. ROSSOTTI, di pag. XVI-192 . . . . 1 50

Fosfati, perfosfati e concimi fosfatici. Fabbricazione ed analisi del Prof. A. MINOZZI, di pag. XII-301 con 48 inc. 3 50

Fotocalchi — *vedi* Arti grafiche — Chimica fotografica — Fotografia industriale — Processi fotomeccanici.

Fotocollografia — *vedi* Processi fotomeccanici.

Fotocromatografia (La), di L. SASSI, pag. XXI-138, con 19 inc. 2 —

Fotografia (i primi passi in), di L. SASSI di pag. XVI-183 con 21 incisioni e 13 tavole . . . . , 2 —

Fotografia industriale (La), fotocalchi economici per la riproduzione di disegni, piani, carte, musica, negative fotografiche, ecc., del Dott. LUIGI GIOPPI, pag. VIII-208, con 12 incisioni e 5 tavole fuori testo. 2 50

Fotografia ortocromatica, del Dott. C. BONACINI, pagine XVI-277, con incisioni e 5 tavole 3 50

Fotografia pei dilettanti. (Come dipinge il sole), di G. MUFFONE, 6ª edizione rifatta ed ampliata, in lavoro.

L. c.

Fotografia senza obiettivo, di L. SASSI, di pag. XVI-185, con 127 inc., 12 tavole fuori testo e ritratto dell'autore. 2 50

Fotogrammetria, Fototopografia praticata in Italia e applizione della fotogrammetria all'idrografia, dell'Ing. P. PAGANINI. pag. XVI-288, con 56 figure e 4 tavole. . . . 3 50

Fotolitografia — *vedi* Arti grafiche — Processi fotomecc.

Fotosmaltografia (La), applicata alla decorazione industriale delle ceramiche e dei vetri, di A. MONTAGNA, pag. VIII-200, con 16 incisioni nel testo . . . . 2 —

Fototerapia e radioterapia — *vedi* Luce e salute.

Fototipografia — *vedi* Arti grafiche — Processi fotomecc.

Fragole *vedi* Frutta minori.

Francia — *vedi* Storia della Francia.

Francobolli — *vedi* Dizionario filatelico.

Fraseologia francese-italiana, di E. BAROSCHI SORESINI, pag. VIII-262 . . . . 2 50

Fraseologia italiana-tedesca — *vedi* Conversazione — Dottrina popolare.

Frenastenia — *vedi* Ortofrenia.

Frumento (Il), (come si coltiva o si dovrebbe coltivare in Italia) di E. AZIMONTI, 2ª edizione di pagine XVI-276 . 2 50

Frutta minori. Fragole, poponi, ribes, uva spina e lamponi, del Prof. A. PUCCI, pag. VIII-193, con 96 incisioni . . 2 50

Frutta fermentate — *vedi* Distillazione

Frutticoltura, del Prof. Dott. D. TAMARO, 4ª edizione, riveduta ed ampliata di pag. XVIII-233, con 113 incisioni intercalate nel testo e 7 tavole sinottiche 2 50

Frutti artificiali — *vedi* Pomologia artificiale.

Fulmini e parafulmini, del Dott. Prof. CANESTRINI, pag. VIII-166. con 6 incisioni . . . . 2 —

Funghi mangerecci e funghi velenosi, del Dott. F. CAVARA. di pag. XVI-192, con 43 tavole e 11 incisioni . . 4 50

Funzioni analitiche (Teoria delle), di G. VIVANTI, pagine VIII-432 (volume doppio) . . . . 3 —

Funzioni ellittiche, del Prof. E. PASCAL, pag. 240 . 1 50

Fuochista — *vedi* Macchinista e fuochista.

Fuochi artificiali — *vedi* — Esplodenti — Pirotecnia.

Furetto (Il). Allevamento razionale, Ammaestramento, Utilizzazione per la caccia, Malattie, di G. LICCIARDELLI, di pag. XII-172, con 39 incisioni . . . . 2 —

Gallinacei — *vedi* Animali da cortile — Colombi — Pollicoltura.

Galvanizzazione, pulitura e verniciatura dei metalli e galvanoplastica in generale. Manuale pratico per l'industriale e l'operaio riguardante la nichelatura, ramatura, doratura, argentatura, stagnatura, acciaiatura, galvanoplastica in rame, argento, oro, ecc., in tutte le varie applicaz. pratiche, di F. WERTH, di p. XVI-324, con 158 inc. 3 50

Galvanoplastica ed altre applicazione dell'elettrolisi. Galvanostegia, Elettrometallurgia, Affinatura dei metalli, Preparazione dell'alluminio, Sbianchimento della carta e delle

L. c.

stoffe, Risanamento delle acque, Concia elettrica delle pelli, ecc., del Prof. R. FERRINI, 8ª edizione, completamente rifatta, pag. XII-417, con 45 incisioni . . . . . 4 —

Galvanostegia, dell' Ing. I. GHERSI. Nichelatura, argentatura, doratura, ramatura, metallizzazione, ecc. pag. XII-324, con 4 incisioni 3 50

Garofano (Il), (Dianthus) nelle sue varietà, coltura e propagazione di G. GIRARDI, con appendice di A. NORIM, di pagine VI-179, con 98 inc. e 2 tavole colorate . . . 2 50

Gastronomo (Il) moderno, di E. BORGARELLO. Vademecum ad uso degli albergatori, cuochi, segretari e personale d'albergo corredato da 250 Menus originali e moderni e da un dizionario di cucina contenente oltre 4000 termini fra i più in uso nel gergo di cucina francese, di pag. VI-411. . . 3 50

Gaz illuminante (Industria del), di V. CALZAVARA, pag. XXXII-672, con 375 incisioni e 216 tabelle 7 50

— *vedi* Incandescenza a gas.

Gelsicoltura, del Prof. D. TAMARO, 2ª Ediz. pag. XXIX-245 con 80 incisioni 2 50

Geografia, di G. GROVE, traduzione del Prof. G. GALLETTI, 2ª edizione riveduta, pag. XII-160, con 26 incisioni . . 1 50

Geografia classica, di H. F. TOZER, traduzione e note del Prof. I. GENTILE, 5ª edizione, pag. IV-168 . . . . . 1 50

Geografia commerciale economica. *Europa*, *Asia*, *Oceania*, *Africa*, *América*, di P. LANZONI, 2ª ed. di pag. VII-370 3 —

Geografia fisica, di A. GEIKIE, traduzione di A. STOPPANI, 3ª edizione, pag. IV-132, con 20 incisioni 1 50

Geologia, di A. GEIKIE, traduzione di A. STOPPANI, quarta edizione, riveduta sull'ultima edizione inglese da G. MERCALLI, pag. XII-176, con 47 incisioni 1 50

Geologo (Il) **in campagna e nel laboratorio,** di L. SEGUENZA, di pag, XV-305, con 23 incisioni . . . . . 3 —

Geometria analitica dello spazio, del Prof. F. ASCHIERI, pag. VI-196, con 11 incisioni. 1 50

Geometria analitica del piano, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-194, con 12 incisioni 1 50

Geometria descrittiva, del Prof. ASCHIERI, pag. VI-222, con 103 incisioni, 2ª edizione rifatta. 1 50

Geometria elementare, (Complementi di) del Prof, A. ALASIA, di pag. XV-244 con 117 figure 1 50

Geometria e trigonometria della sfera, del Prof. C. ALASIA. pag. VIII-208, con 34 incisioni 1 50

Geometria metrica e trigonometria, del Prof. S. PINCHERLE, 6ª edizione, pag. IV-158, con 47 incisioni. . . 1 50

— *vedi anche* Esercizi di Trigonometria.

Geometria pratica, dell'Ing. Prof. G. EREDE, 4ª edizione riveduta ed aumentata. pag. XVI-258. con 134 incis. . . 2 —

Geometria projettiva del piano e della stella, del Prof. F. ASCHIERI, 2ª edizione, pag. VI-228, con 86 incisioni. . 1 50

L. c.

Geometria projettiva dello spazio, del Prof. F. ASCHIERI, 2ª edizione rifatta, pag. VI-264, con 16 incisioni . . . 1 50
Geometria pura elementare, del Prof. S. PINCHERLE, 6ª edizione, con l'aggiunta delle figure sferiche, pag. VIII-176, con 121 incisioni 1 50
— *vedi* Esercizi di Geometria — Problemi di Geometria
Ghiaccio — *vedi* Industria frigorifera.
Giardino (Il) **infantile,** di P. CONTI, pag. IV-218, 27 tav. 3 —
Ginnastica (Storia della), di F. VALLETTI, pag. VIII-181 . 1 50
Ginnastica femminile, di F. VALLETTI, pag. VI-112, 67 ill. 2 —
Ginnastica maschile (Manuale di), per cura di J. GELLI, pag. VIII-108, con 216 incisioni . . . . 2 —
— *vedi anche* Giuochi ginnastici.
Gioielleria, oreficeria, oro, argento e platino, di E. BOSELLI, pag. 336, con 125 incisioni. (Esaurito, è in preparazione la 2ª ediz.).
— *vedi anche* Metallurgia dell'oro — Metalli preziosi — Pietre preziose
Giuochi ginnastici per la gioventù delle Scuole e del popolo, di F. GABRIELLI, pag. XX-218, con 24 tavole . . 3 50
Giuoco (Il) **del pallone e gli altri affini.** Giuoco del calcio (Foot-Ball), della palla a corda (Lawn-Tennis), della palla al muro (Pelota), della palla a maglio e dello sfratto, di G. FRANCESCHI, di pag. VIII-214, con 34 incisioni . . 2 50
Giurato, (Manuale per il) del D.r A. SETTI. 2ª edizione rifatta, di pag. XIV-246 . . . . 2 50
Giustizia amministrativa. Principî fondamentali, Competenze dei Tribunali ordinari, Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative e relativa procedura, di C. VITTA, p. XII-427 . 4 —
Glottologia, del Prof. G. DE GREGORIO, pag. XXXII-318 . 3 —
Glucosio — *vedi* Fecola - Zucchero.
Gnomonica ossia **l'arte di costruire orologi solari,** lezioni popolari di B. M. LA LETA, pag. VIII-160, con 19 figure. 2 —
Gomma elastica — *vedi* Imitazioni.
Grafologia, di C. LOMBROSO, pag. V-245 e 470 fac-simili. 3 50
Grammatica albanese con le poesie rare di Variboba, del Prof. V. LIBRANDI, pag. XVI-200 . . . . 3 —
Grammatica araba — *vedi* Arabo parlato.
Grammatica araldica - *vedi* Araldica — Vocabolario araldico.
Grammatica ed esercizi pratici della lingua danese-norvegiana con un supplemento contenente le principali espressioni tecnico-nautiche ad uso degli ufficiali di marina di G. FRISONI, pag. XX-488 . . . . 4 50
Grammatica ed esercizi pratici della lingua ebraica, del Prof. I. LEVI fu ISACCO, pag. 192 . . . . 1 50
Grammatica francese, del Prof. G. PRAT, seconda edizione riveduta, pag. XII-299 . . . . 1 50

L. c.

Grammatica e dizionario della lingua del Galla (oromonica), del Prof. E. VITERBO:
Vol. I. Galla-Italiano, pag. VIII-152 . . . . 2 50
Vol. II. Italiano-Galla, pag. LXIV-106 . . . . 2 50

Grammatica gotica — *vedi* Lingua gotica

Grammatica greca. (Nozioni elementari di lingua greca), del Prof. INAMA. 2ª edizione, pag. XVI-208 . . . . . . 1 50

Grammatica della lingua greca moderna, del Prof. R. LOVERA, pag. VI-154 . . . . 1 50

Grammatica inglese, del Prof. L. PAVIA, seconda edizione, di pag. XII-262 . . . . 1 50

Grammatica italiana, del Prof. T. CONCARI, 2ª edizione riveduta, pag. XVI-230 . . . . 1 50

Grammatica latina, L. VALMAGGI, 2ª ediz., pag. VIII-256 1 50

Grammatica della lingua olandese, M. MORGANA, p. VIII-124 3 —

Grammatica ed esercizi pratici della lingua portoghese-brasiliana, del Prof. G. FRISONI, pag. XII-267 . . . . 3 —

Grammatica e vocabolario della lingua rumena, del Prof. R. LOVERA, pag. VIII-200. . . . . 1 50

Grammatica russa, del Prof. VOINOVICH, pag. X-272 . . 3 —

Grammatica sanscrita — *vedi* Sanscrito.

Grammatica serbo-croata di G. ANDROVIC (In favoro).

Grammatica della lingua slovena. Esercizi e vocabolario del Prof. BRUNO GUYON, pag. XVI-314 . . . . 3 —

Grammatica spagnuola, del Prof. PAVIA, 2ª edizione riveduta dall'autore, di pag. XII-194 . . . . 1 50

Grammatica della lingua svedese, di E. PÀROLI, p. XV-298 3 —

Grammatica tedesca, del Prof. PAVIA, 2ª ed., di p. XVIII-272 1 50

Grammatica del Tigré — *vedi* Tigrè. italiano.

Grammatica turca osmanli, con paradigmi, crestomazia, e glossario, di L. BONELLI, pag. VIII-200 e 5 tavole . . 3 —

Grandine — *vedi* Assicurazioni.

Granturco — *vedi* Frumento e mais — Industria dei molini.

Gravitazione. Spiegazione elementare delle principali perturbazioni nel sistema solare, di Sir G. B. AIRY, traduzione di F. PORRO, con 50 incisioni, pag. XXII-176 . . 1 50

Grecia antica — *vedi* Archeologia (Arte greca) — Mitologia greca — Monete greche — Storia antica.

Gruppi continui di trasformazioni (Parte generale della teoria), di E. PASCAL, di pag. XI-378 . . . . 3 —

Guida numismatica universale, contenente 6278 indirizzi e cenni storico-statistici di collezioni pubbliche e private, di numismatici, di società e riviste numismatiche, di incisioni, di monete e medaglie e di negozianti di monete e libri di numismatica, di F. GNECCHI. Quarta ediz., di pag. XV-612 8 —

Guida teorico-pratica pei Sindaci, Segretari comunali e provinciali e delle opere pie, del Dott. E. MARIANI *vedi* Enciclopedia amministrativa.

Guttaperca — *vedi* Imitazioni.

L. c.

Humus (L'), **la fertilità e l'igiene dei terreni culturali,** del Prof. A. CASALI, pag. XVI-210 . . . . 2 —

Idraulica. T. PERDONI (E' in preparazione la 2ª edizione).

Idrografia — *vedi* Fotogrammetria

Idroterapia, di G. GIBELLI, pag. IV-238, con 30 incis. . . 2 —

— *vedi anche* Acque minerali e termali del Regno d'Italia.

Igiene dell'alimentazione — *vedi* Bromatologia.

Igiene della Bocca e dei Denti, nozioni elementari di Odontologia, di L. COULLIAUX, di pag. XVI-330, e 23 inc. 2 50

Igiene del lavoro, di TRAMBUSTI A. e SANARELLI, pagine VIII-262, con 70 incisioni. 2 50

Igiene della pelle, di A. BELLINI, pag. XVI-240, 7 incis. . 2 —

Igiene privata e medicina popolare ad uso delle famiglie, di C. BOCK, 2ª edizione italiana curata dal Dott. GIOV. GALLI. pag. XVI-272 . . . . 2 50

Igiene rurale, di A. CARRAROLI. pagine X-470 . . . . 3 —

Igiene scolastica, di A. REPOSSI 2ª ediz., pag. IV-246. . 2 —

Igiene del sonno, di G. ANTONELLI, di p. VI-224 con 1 tav. 2 50

Igiene veterinaria. del Dott. U. BARPI. pag. VIII-228 . . 2 —

Igiene della vista sotto il rispetto scolastico, del Dott. A. LOMONACO pag. XII-272 . . . . 2 50

Igiene della vita pubblica e privata. G. FARALLI, p. XII-250 2 50

Igroscopi, igrometri, umidità atmosferica, del Prof. P. CANTONI, pag. XII-142, con 24 incisioni e 7 tabelle . . 1 50

Illuminazione — *vedi* Acetilene — Gaz. illum. — Incandescenza.

Illuminazione elettrica (Impianti di), Manuale pratico dell'Ing. E. PIAZZOLI, 5ª ediz. interamente rifatta, (9-11 migliaio) seguita da un'appendice contenente la legislazione Italiana relativa agli impianti elettrici, di pag. 606, con 264 incisioni, 90 tabelle e 2 tavole 6 50

Imbalsamatore — *vedi* Naturalista preparatore — Naturalista viaggiatore — Zoologia.

Imbianchimento — *vedi* Industria tintoria.

Imenotteri, Neurotteri, Pseudoneurotteri, Ortotteri e Rincoti italiani, del Dott. E. GRIFFINI (Entomologia IV), pag. XVI-687, con 243 incisioni 4 50

Imitazione di Cristo (Della), Libri quattro di GIO. GERSENIO. volgarizzamento di CESARE GUASTI, con proemio e note di G. M. ZAMPINI. pag. LVI-396 . . . . 3 50

Imitazioni e succedanei nei grandi e piccoli prodotti industriali. Pietre e materiali da costruzione, Materiali refrattarii, Carborundum, Amianto, Pietre e metalli preziosi, Galvanoplastica. Cuoio, Linoleum, Seta e fibre tessili diverse, Paste da carta, Materie plastiche, Colle e gomme, Gomma elastica e Guttaperca, Avorio, Corno, Ambra, Madreperla, Celluloide, Viscoso, Cere e grassi, Materie concianti, Legno, Agglomerati di carbone, di segatura, di sughero, Polvere pirica, Caffè, Profumi, Vetrerie, ecc., dell'Ing. I. GHERSI, di pag. XVI-591, con 90 incisioni . 6 50

L. c.

Immunità e resistenza alle malattie, di A. GALLI VALERIO, pag. VIII-218. . . . . 1 50

Impalcature — *vedi* Costruzioni.

Impiego ipodermico e la dosatura dei rimedi, Manuale di terapeutica del Dott. G. MALACRIDA, pag. 305 . . . 3 —

Imposte dirette (Riscoss. delle), E. BRUNI, pag. VIII-158. 1 50

Incandescenza a gaz, (Fabbricazione delle reticelle) di L. CASTELLANI, pag. X-140, con 33 incisioni. . . . . . 2 —

Inchiostri — *vedi* Ricettario industriale — Vernici ecc.

Incisioni — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte - Raccogl. ogg. minuti.

Indovinelli — *vedi* Enimmistica.

Industria (L') frigorifera di P. ULIVI. Nozion fondamentali, macchine frigorifere, raffreddamento dell'aria, ghiaccio artificiale e naturale, dati e calcoli numerici, nozioni di fisica e cenni sulla liquefazione dell'aria e dei gaz, di pagine XII-168, con 36 figure e 16 tabelle . . . . . . 2 —

Industria tintoria, di M. PRATO. I. — Imbianchimento e Tintura della Paglia; II. - Sgrassatura e imbianchimento della Lana; III. — Tintura e stampa del Cotone in Indaco; IV. - Tintura e Stampa del Cotone in colori azoici. 1904, di pag. XXI-292, con 7 incisioni. . . . . 3 —

Industrie elettrochimiche — *vedi* Distillazione del legno.

Industrie (Piccole). Scuole e musei industriali - Industrie agricole e rurali - Industrie manifatturiere ed artistiche, di I. GHERSI, di pag. XII-372 . . . . 3 50

Infanzia — *vedi* Terapia delle malattie dell' — Giardino infantile — Nutrizione — Ortofrenia — Sordomuto.

Infezione — *vedi* Disinfezione — Medicatura antisettica.

Infortunii sul lavoro — *vedi* Legge sugli.

Infortunii della montagna (Gli). Manuale pratico degli Alpinisti, delle guide e dei portatori, del Dott. O. BERNHARD, traduzione con aggiunte del Dott. R. CURTI, di pag. XVIII-60, con 65 tav. e 175 figure dimostrative . . 3 50

Infortuni sul lavoro, (Mezzi tecnici per prevenirli) di E. MAGRINI, di pag. XXXII-252, con 257 incisioni . . . 3 —

— *vedi anche* Leggi per gli.

Ingegnere agronomo — *vedi* Agronomia — Prontuario dell'agric.

Ingegnere civile. Manuale dell'ingegnere civile e industriale, di G. COLOMBO, 21ª ediz. modificata e aumentata, (55° al 57° migliaio), con 227 fig. e una tavola, pag. XIV-486 . 5 50

Il medesimo tradotto in francese da P. MARCILLAC . 5 50

Ingegnere elettricista. 1905, di pag. XV-689 con 192 incisioni e 115 tabelle. Ing. A. MARRO 7 50

Ingegnere navale. Prontuario di A. CIGNONI, pag. XXXII-292, con 36 figure. Legato in pelle 5 50

Ingegnere rurale (Prontuario dell') — *Vedi* Agricoltore.

Ingegneria legale — *vedi* Codice dell'ingegnere.

Inghilterra — *vedi* Storia d'Inghilerra.

Insegnamento (L') dell'italiano nelle Scuole Secondarie. Esposizione teorico-pratica con esempi, del Prof. C. TRABALZA, di pag. XVI-254 . . . . 1 50

L. c.

Insetti nocivi, del Prof. F. FRANCESCHINI, pag. VIII-264, con 96 incisioni . . . . 2 —
Insetti utili, del Prof. F. FRANCESCHINI, di pag. XII-160, con 48 incisioni e 1 tavola . . . . 2 —
Interesse e sconto, del Prof. E. GAGLIARDI, 2ª edizione rifatta e aumentata, pagine VIII-198 . . . . 2 —
Inumazioni — *vedi* Morte vera.
Ipnotismo — *vedi* Magnetismo — Spiritismo — Telepatia.
Ipoteche (Man. per le), di A. RABBENO, pag. XVI-247 . . . 1 50
Islamismo (L') del Prof. I. PIZZI, di pag. VIII-494. . . . 3 —
Ittiologia italiana, del Dott. A. GRIFFINI, con 244 incis. Descriz. dei pesci di mare e d'acqua dolce, di p. XVIII-469 4 50
— *vedi anche* Piscicoltura — Ostricoltura.
Lacche — *vedi* Vernici ecc.
Latte, burro e cacio. Chimica analitica applicata al caseificio, del Prof. SARTORI, pag. X-162, con 24 incisioni . 2 —
Lavori femminili — *vedi* Abiti per signora — Biancheria — Macchine da cucire — Monogrammi — Trine a fuselli.
Lavori marittimi ed impianti portuali, di F. BASTIANI, di pag. XXIII-424, con 209 figure 6 50
Lavori pubblici — *vedi* Leggi sui lavori pubblici.
Lavori in terra (Manuale di), dell'Ing. B. LEONI, pag. XI-305, con 38 incisioni . . . . 3 —
Lavoro (Il) **delle donne e dei fanciulli.** Nuova legge e regolamento 19 giugno 1902 — 28 febbraio 1903. Testo atti parlamentari e commento, per cura dell'Avv. E. NOSEDA di pag. XV-174 . . . . 1 50
Lawn-Tennis, di V. BADDELEY, prima traduzione italiana con note e aggiunte del trad., pag. XXX-206, con 13 illustr. 2 50
Legge (La nuova) **comunale e provinciale,** annotata da E. MAZZOCCOLO, 5ª edizione rifatta, coordinata coi decreti e con le leggi posteriori a tutto il 1904 con due Indici. di pag. 976. . . . . 7 50
— *vedi* Enciclopedia amministrativa.
Legge (La) **elettorale politica nelle sue fonti e nella sua giurisprudenza** di C. MONTALCINI, di pag. XVI-496, . . 5 50
Legge sui lavori pubblici e regolamenti, di L. FRANCHI, pag. IV-110-CXLVIII 1 50
Legge lavoro donne e fanciulli — *vedi* lavoro.
Legge sull'ordinamento giudiziario, dell'Avv. L. FRANCHI, pag. IV-92-CXXVI 1 50
Leggende popolari di E. MUSATTI. 3ª ediz. di p. VIII-181 1 50
Leggi e convenzioni sui diritti d'autore — *vedi* Codici e leggi usuali d'Italia, vol. III.
Leggi per gl'infortunii sul lavoro, dell'Avv. A. SALVATORE, pag. 312 . . . . 3 —
Leggi e convenzioni sulle privative industriali. Vedi Codici e Leggi usuali d'Italia vol. III,
Leggi sulla sanità e sicurezza pubblica, di L. FRANCHI, pag. IV-108-XCII 1 50

L. c.

Leggi sulle tasse di Registro e Bollo, con appendice, del Prof. L. FRANCHI, pag. IV-124-CII 1 50
Leggi usuali d'Italia. Vedi Codici e Leggi.
Leghe metalliche ed amalgame, alluminio, nichelio, metalli preziosi e imitazione, bronzo, ottone, monete e medaglie, saldature, dell'Ing. I. GHERSI, p. XVI-431, con 15 inc. 4 —
Legislazione sulle acque di D. CAVALLERI, di pag. XV-274 2 50
Legislazione Mortuaria — *vedi* Morte.
Legislazione sanitaria italiana, (La nuova) di E. NOSEDA, di pag. VIII-570 . . . . 5 —
Legislazione rurale, secondo il programma governativo per gli Istituti Tecnici, dell'Avv. E. BRUNI, 2ª ediz., p. XV-428. 3 —
Legnami — *vedi* Cubatura dei legnami — Falegname.
Legno artificiale — *vedi* Imitazioni.
Legno (Lavorazione dei prodotti di distillazione del) — *vedi* Distillazione.
Lepidotteri italiani, del Dott. A. GRIFFINI (Entomol. II), pag. XIII-248, con 149 incisioni. 1 50
Letteratura albanese (Manuale di), del Prof. A. STRATICÒ, pag. XXIV-280 . . . . 3 —
Letteratura americana, di G. STRAFFORELLO, pag. 158 1 50
Letteratura araba, del Prof. I. PIZZI di pag. XII-388 . 3 —
— *vedi anche* Islamismo.
Letteratura assira, del Dott. B. TELONI di pag. XV-266 e tre tavole fuori testo . . . . , ... 3 —
Letteratura catalana, del Prof. RESTORI. (In lavoro).
Letteratura danese — *vedi* Letteratura norvegiana
Letteratura drammatica, di C. LEVI, pag. XII-339 . . . 3 —
Letteratura ebraica, di A. REVEL, 2 vol., pag. 364 . . 3 —
Letteratura egiziana, di L. BRIGIUTI. (In lavoro).
Letteratura francese, del Prof. E. MARCILLAC, traduz. di A. PAGANINI, 3ª edizione, pag. VIII-198 . . . . . 1 50
Letteratura greca, di V. INAMA, 14ª ediz. riveduta (dal 56° al 61° migliaio) pag. VIII-236 e una tavola. . . . 1 50
Letteratura indiana, A. DE GUBERNATIS, pag. VIII-159 . 1 50
Letteratura inglese, di E. SOLAZZI, 2ª edizione, di pagine VIII-194 . . . . 1 50
Letteratura italiana, del Prof. C. FENINI, dalle origini al 1748, 5ª edizione completamente rifatta dal Prof. V. FERRARI, pag. XVI-291 . . . . 1 50
Letteratura italiana moderna, (1748-1870). Aggiunti 2 quadri sinottici della letteratura contemporanea (1870-1901) del Prof. V. FERRARI, pag. 290 . . . . 1 50
Letteratura italiana moderna e contemporanea 1748-1903, del Prof. V. FERRARI, seconda edizione rifatta e aumentata, di pag. VIII-429 . . . . 3 —
Letteratura latina — *vedi* Letteratura romana

L. c.

Letteratura norvegiana, di S. CONSOLI, pag. XVI-272. . 1 50
Letteratura persiana, del Prof. I. PIZZI, pag. X-208 . . 1 50
Letteratura provenzale, di A. RESTORI, pag. X-220 . . 1 50
Letteratura romana, del Prof. F. RAMORINO, 6ª edizione corretta (dal 23° al 27 migliaio), di pag. VIII-849 . . 1 50
Letteratura spagnuola e portoghese, del Prof. L. CAPPELLETTI, 2ª edizione rif. da E. SANVISENTI (In lavoro).
Letteratura tedesca, del Prof. O. LANGE, 3ª edizione rifatta dal Prof. MINUTTI, pag. XVI-188 . . . . 1 50
Letteratura ungherese, di ZIGANY ARPÀD, pag. XII-295. 1 50
Letterature slave, del Prof. D. CIÀMPOLI, 2 volumi:
I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo-Russi, pag. IV-144. . . 1 50
II. Russi, Polacchi, Boemi, pag. IV-142 . . . . 1 50
Lexicon Abbreviaturarum quae in lapidibus, codicibus et chartis praesertim Medii-Aevi occurrunt — *vedi* Dizionario di abbreviat.
Levatrice — *vedi* Ostetricia.
Limoni *vedi* Agrumi.
Lingua araba — *vedi* Arabo parlato — Dizionario eritreo — Grammatica Galla — Lingue dell'Africa — Tigrè.
Lingua Giapponese parlata. Elementi grammaticali e glossario di F. MAGNASCO, di pag. XVI-110 . . . . 2 —
Lingua Cinese parlata. Elementi grammaticali e glossario di F. MAGNASCO, di pag. XVI-114 . . . . 2 —
Lingua gotica, grammatica, esercizi, testi, vocabolario comparato con ispecial riguardo al tedesco, inglese, latino e greco, del Prof. S. FRIEDMANN, pag. XVI-333 . . . . 3 —
Lingua greca — *vedi* Esercizi — Filologia — Florilegio — Grammatica — Letteratura — Morfologia — Dialetti — Verbi.
Lingue dell'Africa, di R. CUST, versione italiana del Prof. A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-110 . . . . 1 50
Lingua latina *vedi* Dizionario di abbreviature latine — Epigrafia — Esercizi — Filologia classica — Fonologia — Grammatica — Letteratura romana — Metrica — Verbi.
Lingue germaniche — *vedi* Grammatica danese-norvegiana inglese, olandese, tedesca, svedese.
Lingua turca osmanli — *vedi* Grammatica.
Lingue neo-latine, del Dott. E. GORRA, pag. 147. . . . 1 50
Lingue straniere (Studio delle), di C. MARCEL, ossia l'arte di pensare in una lingua straniera, traduzione del Prof. DAMIANI, di pag. XVI-136 . . . . 1 50
Linoleum — *vedi* Imitazioni.
Liquidatore di sinistri marittimi — *vedi* Avarie e sinistri marittimi.
Liquorista, (Manuale del) di A. ROSSI, con 1450 ricette pratiche. 2ª ediz. con modificazioni ed aggiunte a cura del Dr. A. CASTOLDI, di pag. XVI-682 con figure nel testo 6 50
Litografia, di C. DOYEN, di pag. VIII-261, con 8 tavole e 40 figure di attrezzi, ecc., occorrenti al litografo . . . 4 —
Liuto — *vedi* Chitarra — Mandolinista — Strum. ad arco.
Logaritmi (Tavole di), con 6 decimali, di O. MÜLLER, 8ª ediz., aumentata delle tavole dei logaritmi d'addizione e

L. c.

sottrazione per cura di M. RAINA, di pagine XXXVI-191. (11, 12, 13° migliaio) 1 50

Logica, di W. STANLEY JEVONS, traduz. del Prof. C. CANTONI, 5ª ediz. di pag. VIII-166, con 15 incisioni. . . . 1 50

Logica matematica, del Prof. C. BURALI-FORTI, p. VI-158. 1 50

Logismografia, di C. CHIESA, 3ª ediz., pag. XIV-172 . . 1 50

Logogrifi — *vedi* Enimmistica.

Lotta — *vedi* Pugilato.

Luce e colori, del Prof. G. BELLOTTI, pag. X-157, con 24 incisioni e 1 tavola 1 50

Luce e suono, di E. JONES, traduzione di U. FORNARI, di pag. VIII-336, con 121 incisioni. . . . . 3 —

Luce e salute. Fototerapia e radioterapia del Dott. A. BELLINI, di pag. XII-362, con 65 figure 3 50

Macchine (Atlante di) e di Caldaie, con testo e note di Tecnologia, di pag. XV-80, con 112 tavole e 170 figure in iscala ridotta . . . . 3 —

Macchine a vapore, (Manuale del costruttore di), di H. HAEDER. Nuova edizione italiana con notevoli aggiunte dell'Ing. E. WEBBER, (in lavoro).

Macchine agricole, del Conte A. CENCELLI-PERTI, di pag. VIII-216 con 68 incisioni . . . . 2 —

Macchine per cucire e ricamare, dell'Ing. ALFREDO GALASSINI, pag. VII-230, con 100 incisioni 2 50

Macchinista e fuochista, del Prof. G. GAUTERO, riveduto e ampliato dall'Ing. Prof. LORIA, 10ª ediz. con Appendice sulle Locomobili e le Locomotive e col Regolamento sulle caldaie a vapore pag. XX-194, con 34 incisioni. . . . 2 —

Macchinista navale (Manuale del), di M. LIGNAROLO, 2ª ed. rifatta, pag. XXIV-602, con 344 incisioni 7 50

Macinazione — *vedi* Industrie dei molini — Panificazione.

Magnetismo ed elettricità. Principi e applicazioni esposti elementarmente, del Prof. F. GRASSI. 3ª ediz. completamente rifatta del manuale di POLONI e GRASSI, di pagine XVI-508, con 280 figure 6 tavole fuori testo . . . 5 50

Magnetismo ed ipnotismo, del Dottor G. BELFIORE, 2ª ed. rifatta pag. VIII-396 . . . . 3 50

Maiale (Il). Razze, metodi di riproduzione, di allevamento, ingrassamento, commercio, salumeria, patologia suina e terapeutica, tecnica operatoria, tossicologia, dizionario suino-tecnico, del Prof. E. MARCHI, 2ª ediz., pag. XX-736, con 190 incisioni e una Carta 6 50

Maioliche e porcellane (L'amatore di), di L. DE MAURI, illustrato da splendide *incisione in nero*, da *12 superbe tavole a colori* e da *3000 marche*. - Contiene: Tecnica della fabbricazione - Sguardo generale sulla storia delle Ceramiche - Cenni storici ed artistici - Dizionario di termini. - Prezzi correnti - Bibliografia ceramica, pag. XII-650 . . 12 50

L. c.

Mais (Il) o granoturco, o formentone, o granone, o melgone, o melica, o melicotto, o carlone, o polenta, ecc. Norme per una buona coltivazione, di E. AZIMONTI, 2ª edizione rifatta dal Manuale " Frumento e Mais „ di E. CANTONI, di pag. XII-196 con 61 incisioni nel testo 2 50
Malaria (La) **e le risaie in Italia** di G. ERCOLANI. p. VIII-203 2 —
Malattie dell'infanzia — *vedi* Terapia delle.
Malattie dei paesi caldi, loro profilassi ed igiene con una appendice " La vita nel Brasile „ — Regolamenti di sanità pubblica contro le infezioni esotiche, del Dott. C. MUZIO, pag. XII-562, con 154 incisioni e 11 tavole 7 50
Malattie crittogamiche delle piante erbacee coltivate, del Dott. R. WOLF, traduzione con note ed aggiunte del Dott. P. BACCARINI, pag. X-268, con 50 incisioni . . . . 2 —
Malattie ed alterazione dei vini, del Prof. S. CETTOLINI, di pag. XI-138, con 13 incisioni. . . . . 2 —
Malattie della vite — *vedi* Fillossera — Malattie crittogamiche.
Mammiferi — *vedi* Zoologia.
Mandarini — *vedi* Agrumi.
Malattie del sangue. Manuale d'Ematologia del Dott. E. REBUSCHINI, pag. VIII-432 . . . . 3 50
Malattie sessuali di G. FRANCESCHINI, di pag. XV-216 . 2 50
Mandato commerciale, di E. VIDARI, pag. VI-160. . . . 1 50
Mandolinista (Manuale del), di A. PISANI, pag. XX-140, con 13 figure, 3 tavole e 39 esempi. . . . . 2 —
Manicomio — *vedi* Assistenza pazzi — Psichiatria.
Manzoni Alessandro. Cenni biografici, di L. BELTRAMI, di pag. 109, con 9 autografi e 68 incisioni. 1 50
Marche di Fabbrica — *vedi* Amatore oggetti d'arte — Leggi sulle proprietà — Majoliche.
Mare (Il). V. BELLIO, pag. IV-140, con 6 tav. lit. a colori. 1 50
Marine (Le) **da guerra del mondo al 1897,** di L. D'ADDA, pag. XVI-320, con 77 illustrazioni 4 50
Marino (Manuale del) **militare e mercantile,** del Contr'ammiraglio DE AMEZAGA, con 18 xilografie, 2ª edizione, con appendice di BUCCI DI SANTAFIORA . . . . 5 —
Marmista (Man. d.), di A. RICCI, 2ª ed., p. XII-154, 47 inc. 2 —
Marmo — *vedi* Imitazioni.
Massaggio, del Dott. R. MAJNONI, p. XII-179, con 51 inc. . 2 —
Mastici — *vedi* Ricettario industriale — Vernici, ecc.
Matematica (Complementi di) ad uso dei chimici e dei naturalisti, di G. VIVANTI, di pag. X-381 . . . . 3 —
Matematiche superiori (Repertorio di). Definizioni, formole, teoremi, cenni bibliografici, del Prof. E. PASCAL.
Vol. I. *Analisi*, pag. XVI-642 . . . . 6 —
Vol. II. *Geometria*, e indice gen. per i 2 vol. pag. 950 9 50
Materia medica moderna (Man. di), G. MALACRIDA, p. XI-761 7 50
Mattoni e pietre di sabbia e calce (Arenoliti) in relazione specialmente al processo di indurimento a vapore sotto alta pressione, di E. STÖFFLER e M. GLASENAPP. Ediz.

L. c.

italiana con note ed aggiunte dell'Ing. G. REVERE, di pag. VIII-232, con 85 figure e 8 tavole. . . . . . . 3 —

Meccanica, del Prof. R. STAWELL BALL. traduzione del Prof. J. BENETTI, 4ª edizione, pag. XVI-214, con 89 inc.. 1 50

Meccanica agraria, di V. NICCOLI.

Vol. I. *Lavorazione del terreno.* I lavori del terreno. - Strumenti a mano per la lavorazion8 delle terre - Dell'aratro e delle arature - Strumenti per lavori di maturamento e colturamento - Trazione funicolare e meccanica. - Strumenti da tiro per i trasporti, - Considerazioni conclusionali economiche. Con un proemio sulle forze motrici in agricoltura di pag. XII-410, con 257 incisioni . . . . 4 —

Ilvolume secondo è in corso di stampa.

Meccanica (La) **del macchinista di bordo,** per gli Ufficiali macchinisti della R. Marina, i Costruttori e i Periti meccanici, gli Allievi degli Istituti Tecnici e Nautici ecc. di E. GIORLI, con 92 figure 2 50

Meccanica razionale di R. MARCOLONGO

I. Cinematica-Statica. 1905 di pag. XII-271 3 incis. 3 —

II. Dinamica. Principi di Idromeccanica, p. VI-324, 24 inc. 3 —

Meccanico (Il), ad uso dei capi tecnici, macchinisti, elettricisti, disegnatori, assistenti, capi operai, conduttori di caldaie a vapore, alunni di Scuole industriali, di E. GIORLI, 4ª edizione ampliata, pag. XV-423, con 204 incisioni . . 3 —

Meccanismi (500), scelti fra i più importanti e recenti riferentisi alla dinamica, idraulica, idrostatica, pneumatica, macchine a vapore, molini, torchi, orologerie, ecc., di H. T. BROWN, trad. d. Ing. F. CERRUTI, 4ª edizione italiana, pag. VIII-176. con 500 incisioni. 2 50

Medicatura antisettica, del Dott. A. ZAMBLER, con prefazione del Prof. E. TRICONI. pag. XVI-124, con 6 incis. . 1 50

Medicina operativa — *vedi* Chirurgia.

Medico pratico, (Il) di C. MUZIO. 8ª edizione del Nuovo memoriale pei medici pratici, di pag. XVI-492 . . . . 5 —

Memoria (L'arte della) — *vedi* Arte.

Mercedi — *vedi* Paga giornaliera.

Merciologia, ad uso delle scuole e degli agenti di commercio, di O. LUXARDO, pag. XII-452. . . . . 4 —

Meridiane — *vedi* Gnomonica.

Metalli preziosi dell'Ing. A. LINONE. Dell'argento: Metallurgia dell'argento - Argento puro - Leghe d'argento - Saggi dell'argento. Dell'oro: Giacimento dell'oro - Affinamento dell'oro - Leghe d'oro - Saggi dell'oro. — Platino: estrazione e leghe di platino - Applicazioni dell'oro e dell'argento - Decorazione dei metalli preziosi. 1904, di pag. XI-315 . . 3 —

Questo Manuale sostituisce quello del GORINI, *Metalli preziosi*, esaurito da tempo e che non verrà più ristampato.

Metallizzazione — *v.* Galvanizz.— Galvanoplastica — Galvanostegia.

Metallocromia. Colorazione e decorazione chimica ed elet-

L. c

trica dei metalli, bronzatura, ossidazione, preservazione e pulitura, dell'Ing. . GHERSI, pag. VIII-192 . . . . . . 2 50

Metallurgia dell'oro, dell'Ing. E. CORTESE. di pag. XV-262 con 85 incisioni . . . . 3 —

Metallurgia — *vedi* Coltivazione delle miniere — Fonditore — Leghe metalliche — Ricettario di metallurgia — Siderurgia — Tempera e cementazione.

Meteorologia generale, del Dott. L. DE MARCHI, 2ª ediz. rifatta e ampliata di pag. XV 225, con 13 figure intercalate nel testo e 6 tavole 1 50

vedi anche — Climatologia — Igroscopi.

Metrica dei greci e dei romani, di L. MÜLLER, 2ª edizione italiana confrontata colla 2ª tedesca ed annotata dal Dott. GIUSEPPE CLERICO, pag. XVI-186. . . . . 1 50

Metrica italiana — *vedi* Ritmica e metrica italiana.

Metrologia Universale ed il **Codice Metrico Internazionale,** coll'indice alfabetico di tutti i pesi misure, monete, ecc., dell'Ing. A. TACCHINI, pag. XX-482 . . . . 6 50

Mezzeria (Manuale pratico della) e dei vari sistemi della colonia parziaria in Italia, d. Prof. A. RABBENO, p. VIII-196 1 50

Micologia *vedi* Funghi mangerecci — Malattie crittogamiche — Tartufi e funghi

Microbiologia. Perchè e come dobbiamo difenderci dai microbi. Malattie infettive, Disinfezioni, Profilassi, del Dott. L. PIZZINI, pag. VIII-142 . . . . 2 —

Microscopia — *vedi* Anatomia microscopica — Animali parassiti — Bacologia — Batteriologia — Protistologia — Tecnica protistologica.

Microscopio (Il), Guida elementare alle osservazioni di Microscopia, del Prof. CAMILLO ACQUA, p. XII-226, 81 inc. 1 50

Mineralogia generale, di L. BOMBICCI, 2ª ediz. (Esaurito).

Mineralogia descrittiva, del Prof. L. BOMBICCI, 2ª edizione, di pag. IV-800, con 119 incisioni. . . . . 3 —

Miniere (Coltivazione delle), di S. BERTOLIO, 2ª ediz. rifatta del Man. " *Arte Min.* " di ZOPPETTI, p. VIII-284 . 2 50

Miniere di zolfo — *vedi* Zolfo.

Misurazione delle botti — *vedi* Enologia.

Misure — *vedi* Avarie e sinistri marittimi — Codice del Perito Misuratore — Metrologia — Monete — Strumenti metrici.

Mitilicoltura — *vedi* Ostricoltura — Piscicoltura.

Mitologia (Dizionario di), di F. RAMORINO. (In lavoro).

Mitologia greca, di A. FORESTI: I. *Divinità*, di p. VIII-264 1 50
II *Eroi*, di pag. 188 . . . . 1 50

Mitologie orientali, di D. BASSI:
Vol. I. *Mitologia babilonese-assira*, pag. XVI-219 . . 1 50
Vol. II. *Mitologia egiziana e fenicia.* (In lavoro).

Mnemotecnia — *vedi* Arte della memoria.

Mobili artistici — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte.

Moda *vedi* Abiti — Biancheria — Fiori artificiali — Trine.

Modellatore meccanico, falegname ed ebanista, del Prof. G. MINA, pag. XVII-428, con 293 incisioni e 1 tavola . 5 50

L. c.

Molini (L'Industria dei) **e la macinazione del frumento,** di C. SIBER-MILLOT, di pag. XX-259, 108 inc. e 3 tav. . 5 —
Monete greche, di S. AMBROSOLI, di pag. XIV-286, con 200 fotoincisioni e 2 carte geografiche. . . . . 3 —
Monete papali moderne, di S. AMBROSOLI di pag. XII-131, con 200 fotoincisioni 2 50
Monete (Prontuario delle), **pesi e misure inglesi,** ragguagliate a quelle del sistema decimale, dell'Ing. GHERSI, di pag. XII-196, con 47 tabelle di conti fatti e 40 facsimili delle monete in corso 3 50
Monete romane. Manuale elementare compil. da F. GNECCHI, 2ª edizione, riveduta corretta ed ampliata, di pag. XXVII-370, con 25 tavole e 90 figure nel testo . . . . 3 —
Monogrammi, del Prof. A. SEVERI, 73 tavole divise in tre serie di due e di tre cifre 3 50
Montatore (Il) **di macchine.** Opera arricchita da oltre 250 es. pratici e problemi risolti, di S. DINARO, di p. XII-468 4 —
Morfologia generale — *vedi* Embriologia.
Morfologia greca, del Prof. V. BETTEI, pag. XX-376 . . 3 —
Morfologia italiana, del Prof. E. GORRA, pag. VI-142 . . 1 50
Morte (La) **vera e la morte apparente,** con appendice "*La legislazione mortuaria*" di F. DELL'ACQUA, p. VIII-136 . 2 —
Mosti (Densità dei), **dei vini e degli spiriti ed i problemi che ne dipendono,** ad uso degli enochimici, degli enotecnici e dei distillatori, di E. CILLIS, di pag. XVI-230, con 11 figure e 46 tavole. . . . . 2 —
Musei — *vedi* Amatore oggetti d'arte e curiosità — Amatore maioliche e porcellane - Armi antiche -- Pittura -- Raccoglitore — Scoltura.
Motociclista (Manuale del) di P. BORRINO. Guida pratica per i dilettanti di motocicletta. 1904, di p. XI-124, con 38 inc. 2 —
— Vedi Automobilista — Ciclista.
Municipalizzazione dei servizi pubblici. Legge e regolamento riguardanti l'assunzione diretta dei servizi municipali con note illustrative del Sen. C. MEZZANOTTE, p. XX-324 3 —
Mutuo soccorso — *vedi* Società mutuo soccorso
Napoleone I°, di L. CAPPELLETTI, 23 fotoinc., p. XX-272 . 2 50
Naturalista preparatore (Il), del Dott. R. GESTRO, 3ª edizione riveduta ed aumentata del *Manuale dell'Imbalsamatore*, di pag. XVI-168, con 42 incisioni . . . . . . 2 —
Naturalista viaggiatore, del Prof. A. ISSEL e R. GESTRO (Zoologia). di pag. VIII-144, con 38 incisioni . . . . . 2 —
Nautica stimata o Navigazione piana di F. TAMI, di pag. XXXII-179, con 47 incisioni. 2 50
Neurotteri — *vedi* Imenotteri.
Nevrastenia del Dott. L. CAPPELLETTI di pag, XX-490 . 4 —
Nichelatura — *vedi* Galvanostegia.
Notaio (Manuale del), aggiunte le Tasse di registro, di bollo ed ipotecarie, norme e moduli pel Debito pubblico, di A. GARETTI, 5ª ediz. riveduta e ampliata, di pag. VIII-383. 3 50

L. c.

Numeri — *vedi* Teoria dei numeri.

Numismatica (Manuale di), del Dott. S. AMBROSOLI, 3.ª edizione riveduta, pag, XVI-250, 250 fotoinc. e 4 tavole . . 1 50

Numismatica — *vedi* Atlante numismatico — Guida numismatica.

Nuotatore (Manuale del), del Prof. P. ABBO, di pag. XII-148, con 97 incisioni 2 50

Nutrizione del bambino. Allattam. naturale ed artificiale, del Dott. L. COLOMBO, pag. XX-228, con 12 incisioni. . 2 50

Occultismo di N. LICÒ, di pag. XVI-328, con tav. illustr. . 3 —

— *vedi* Chiromanzia - Magnet. e ipnotismo - Occultismo - Spiritismo

Oculistica — *vedi* Igiene della vista — Ottica.

Odontologia — *vedi* Igiene della bocca.

Olii vegetali, animali e minerali, loro applicazioni di G. GORINI, 2ª edizione completamente rifatta dal Dott. G. FABRIS, di pag. VIII-214, con 7 incisioni . . . . 2 —

Olivo ed olio. Coltivazione dell'olivo, estrazione, purificazione e conservazione dell'olio, del Prof. A. ALOI, 5ª edizione accresciuta e rinnovata, di p. XVI-365, con 65 inc. 3 —

Omero, di W. GLADSTONE, traduzione di R. PALUMBO e C. FIORILLI, di pag. XII-196 . . . . 1 50

Onde Hertziane — *vedi* Telegrafo senza fili.

Operaio (Manuale dell'). Raccolta di cognizioni utili ed indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fonditori di metalli, bronzisti, aggiustatori e meccanici di G. BELLUOMINI, 5ª ediz. aumentata, di pag. XVI-262 . . . 2 —

Operaio elettrotecnico, (Manuale pratico per l') di G. MARCHI, di pag. XII-338, con 189 incisioni. 2 50

Operazioni doganali — *vedi* Codice doganale — Trasporti e tariffe.

Opere pie — *vedi* Enciclopedia amministrativa.

Oratoria — *vedi* Arte del dire — Rettorica — Stilistica.

Orchidee di A. PUCCI, di pag. VI-303, con 95 incisioni . 3 —

Ordinamento degli Stati liberi d'Europa, del Dott. F. RACIOPPI, 2ª edizione, di pag. XII-316 . . . . 3 —

Ordinamento degli Stati liberi fuori d'Europa, del Dott. F. RACIOPPI, di pag. VIII-376 . . . . 3 —

Ordinamento giudiziario — *vedi* Leggi sull'.

Oreficieria — *vedi* Gioielleria — Leghe metalliche — Metalli preziosi — Saggiatore.

Organoterapia, di E. REBUSCHINI, pag. VIII-432 . . . . . 3 50

Oriente antico — *vedi* Storia antica.

Ornatista (Manuale dell'), dell'Arch. A. MELANI. Raccolta di iniziali miniate e incise, d'inquadrature di pagina, di fregi e finalini, esistenti in opere antiche di biblioteche, musei e collezioni private. XXVIII tavole in colori per miniatori, calligrafi, pittori di insegne, ricamatori, incisori, disegnatori di caratteri, ecc., 2ª edizione con aggiunte . 4 50

Ornitologia italiana (Manuale di) di E. ARRIGONI d. ODDI Elenco descrittivo degli uccelli stazionari o di passaggio finora osservati in Italia. 1904, di pag. 907, con 36 tavole e 401 inc. nel testo da disegni originali . . . 15 —

L. c.

Oro — *vedi* Metalli preziosi — Metallurgia dell'oro.

Orologeria moderna, dell'Ing. GARUFFA, di pag. VIII-302, con 276 incisioni . . . . 5 —

— *vedi anche* Gnomonica.

Orologi artistici — *vedi* Amatore di oggetti d'arte.

Orologi solari — *vedi* Gnomonica.

Orticoltura, del Prof. D. TAMARO, 2ª edizione rifatta, di pagine XVI-576, con 110 incisioni 4 50

Ortocromatismo — *vedi* Fotografia.

Ortoepia e ortografia italiana moderna, del prof. G. MALAGOLI, di pag. XVI-193 . . . . 1 50

Ortofrenia (Manuale di), per l'educazione dei fanciulli frenastenici o deficienti (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.), del Prof. P. PARISE, di pag. XII-231 . . . . 2 —

Ortotteri — *vedi* Imenotteri ecc.

Ossidazione — *vedi* Metallocromia.

Ostetricia (Manuale di) *Ginecologia minore,* per le levatrici di L. M. BOSSI, di pag. XV-493, con 113 incisioni 4 50

Ostricoltura e mitilicoltura, del Dott. D. CARAZZI, con 13 fototipie, di pag. VIII-202 . . . . 2 50

Ottica, di E. GELCICH, pag. XVI-576, con 216 incis. e 1 tav. 6 —

Ottone — *vedi* Leghe metalliche.

Paga giornaliera (Prontuario della), **da cinquanta centesimi a lire cinque,** di C. NEGRIN, di pag. 222. . . . 2 50

Paleoetnologia, del Prof. J. REGAZZONI, di pag. XI-252, con 10 incisioni 1 50

Paleografia, di E. M. THOMPSON, traduzione dall'inglese, con aggiunte e note del Prof. G. FUMAGALLI, 2ª edizione rifatta, di pag. XII-178, con 30 inc. e 6 tav,. . . . . . 2 —

Paleografia musicale — *vedi* Semiografia.

Paleontologia (Compendio di), del Prof. P. VINASSA DE REGNY. di pag. XVI-512. con 356 figure intercalate . . 5 50

Pallone (Giuoco del) — *vedi* Giuoco.

Panificazione razionale, di POMPILIO, pag. IV-126 . . . 2 —

Parafulmini — *vedi* Elettricità — Fulmini.

Parrucchiere (Manuale del) di A. LIBERATI. 1904, di pagine XII-219, con 88 inc. 2 50

Patate (Le) **di gran reddito.** Loro coltura, loro importanza nell'alimentazione del bestiame, nell'economia domestica e negli usi industriali, di N. ADUCCI, di pag. XXIV-221, con 20 incisioni 2 50

Pazzia — *vedi* Assistenza pazzi — Psichiatra — Grafologia.

Pediatria — *vedi* Nutrizione del bambino — Ortopedia — Terapia malattie infanzia.

Pellagra (La), Storia, eziologia, patogenesi, profilassi. di G. ANTONINI, di pag. VIII-166 con 2 tav. . . . . 2 —

Pelle — *vedi* Igiene della.

Pelli — *vedi* Concia delle pelli.

Pensioni — *vedi* Società di mutuo soccorso.

Pepe — Prodotti agricoli.

Perfosfati — *vedi* Fosfati — Concimi — Chimica agraria.

L. c.

Perito — *vedi* Codice nel perito misuratore
Pesci — *vedi* Ittiologia — Ostricoltura — Piscicoltura.
Pesi e misure — *vedi* Avarie e sinistri marittimi — Metrologia — Misure e pesi inglesi — Monete — Strumenti metrici — Tecnologia monetaria.
Pescatore (Manuale del) di L. MANETTI, Vol. di pag. XV-241 con 107 incisioni 2 50
Peso dei metalli, ferri quadrati, rettangolari, cilindrici, a squadra, a U, a Y, a Z, a T e a doppio T, e delle lamiere e tubi di tutti i metalli, di G. BELLUOMINI, 2 edizione, di pag. XXIV-248 . . . . 3 50
Pianista (Manuale del), di L. MASTRIGLI, pag. XVI-112 . 2 —
Piante e fiori sulle finestre, sulle terrazze e nei cortili. Coltura e descrizione delle principali specie di varietà, di A. PUCCI, 2ª edizione, pag. VIII-214, con 117 incisioni . 2 50
Piante industriali. Delle piante zuccherine in generale. — Piante saccarifiche. – Piante alcooliche. - Piante narcotiche. - Piante aromatiche e profumate. - Piante tintorie - Piante da concia. - Piante tessili. - Piante da carta - Piante da cardare - Piante da spazzole e scope. - Piante da legare o intrecciare. - Piante da soda. - Piante medicinali. - Piante da diversi impieghi. 3ª ed. rifatta da A. ALOI del manuale " Piante industriali „ del GORINI, di p. XI-274, con 64 inc. 2 50
Piante tessili (Coltivazione ed industrie delle), propriamente dette e di quelle che danno materia per legacci, lavori d'intreccio, sparteria, spazzole, scope, carta, ecc., coll'aggiunta di un dizionario delle piante ed industrie tessili, di oltre 3000 voci, del Prof. M. A. SAVORGNAN D'OSOPPO, di pag. XII,-476, con 72 incisioni. . . . . 5 —
Pietre artificiali — *vedi* Imitazioni.
Pietre preziose, classificazione, valore, arte del giojelliere. di G. GORINI, (esaurito, è in lavoro la 3ª edizione).
Pirotecnia moderna, di F. DI MAIO, 2ª edizione riveduta ed ampliata, di pag. XV-183 con 21 incisioni. 2 50
Piscicoltura (d'acqua dolce), del Dott. E. BETTONI, di pagine VIII-318, con 85 incisioni . . . . 3 —
Pittura ad olio, acquarello e miniatura (Manuale per dilettante di), paesaggio, figura e fiori, di G. RONCHETTI, pag. XVI-230, 29 incis. e 24 Tav. in zincot. e cromolit.. 3 50
Pittura italiana antica e moderna, dell'Arch. A. MELANI, 2ª edizione completamente rifatta, di pag. XXX-430 con 23 incisioni intercalate e 137 tavole. 7 50
Plastica — *vedi* Imitazioni.
Polizia sanitaria degli animali (Manuale di), di A. MINARDI, di pag. VIII-333, con 7 incisioni . . . . . . 3 —
Pellicoltura, del March. G. TREVISANI, 5ª edizione rifatta, di pagine XVI-230, con 90 incisioni 2 50
Polveri piriche — *vedi* Esplodenti — Pirotecnia.
Pomologia, descrizione delle migliori varietà di Albicocchi, Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, del Dott. G. MOLON, con 86 incisioni e 12 tavole colorate, di pag. XXXII-717 . . . 8 50

L. c.

Pomologia artificiale, secondo il sistema Garnier-Valletti, del Prof. M. DEL LUPO, pag. VI-132, e 34 incisioni . . 2 —

Poponi — *vedi* Frutta minori.

Porcellane — *vedi* Maioliche — Ricettario domestico.

Porco (Allevamento del) — *vedi* Maiale.

Porti di mare — *vedi* Lavori marittimi.

Posologia — *vedi* Impiego ipodermico.

Posta. Manuale Postale di A. PALOMBI. Notizie storiche sulle Poste d'Italia, organizzazione, legislazione, posta militare, unione postale universale, con una appendice relativa ad alcuni servizi accessori. di pag. XXX-309 . . 3 —

Prato (Il), del Prof. G. CANTONI, di pag. 146, con 13 inc. 2 —

Prealpi bergamasche (Guida-itinerario alle), compresa la Valsassina ed i Passi alla Valtellina ed alla Valcamonica, colla prefazione di A. STOPPANI, e cenni geologici di A. TARAMELLI, 3ª edizione rifatta per cura della Sezione di Bergamo del C. A. I., con 15 tavole, due carte topografiche, ed una carta e profilo geologico. Un volume di pag. 290 e un vol. colle carte topografiche in busta . . 6 50

Pregiudizi — *vedi* Errori e pregiudizi. Leggende popolari.

Previdenza — *vedi* Assicuraz. — Cooperaz. — Società di M. S.

Privative industriali — *vedi* Codice e Leggi usuali d'Italia Vol. IV.

Problemi di Geometria elementare, dell'Ing. I. GHERSI, (Metodi facili per risolverli), con circa 200 problemi risolti, e 119 incisioni, di pag. XII-160 , ... 1 50

Procedura civile e procedura penale — *vedi* Codice.

Procedura privilegiata fiscale per la riscossione delle imposte dirette — *vedi* Esattore.

Procedura dei piccoli fallimenti — *vedi* Curatore dei fallimenti.

Processi fotomeccanici (I moderni). Fotocollografia, fototipografia, fotocalcografia, fotomodellatura, tricromia, del Prof. R. NAMIAS, p. VIII-316, 53 fig., 41 illustr. e 9 tav. 3 50

Prodotti agrari — *vedi* Conservazione dei.

Prodotti agricoli del Tropico (Manuale pratico del piantatore), del Cav. A. GASLINI. (Il caffè, la canna da zucchero, il pepe, il tabacco, il cacao, il tè, il dattero, il cotone, il cocco, la coca, il baniano, l'aloè, l'indaco, il tamarindo, l'ananas, l'albero del chinino, la juta, p. XVI-270 2 —

Produzione e commercio del vino in Italia, di S. MONDINI, di pag. VII-303 . . . . 2 50

Profumiere (Manuale del), di A. ROSSI, con 700 ricette pratiche, di pag. IV-476 e 58 incisioni . . . . 5 —

— *vedi anche* Ricettario domest — Ricettario industr. — Saponi.

Proiezioni (Le). Materiali, Accessori, Vedute a movimento, Positive sul vetro, Proiezioni speciali policrome, stereoscopiche, panoramiche, didattiche, ecc., del Dott. L. SASSI di pag. XVI-447, con 141 incisioni. . . . . 5 —

Proiezioni ortogonali — *vedi* Disegno.

Prontuario di geografia e statistica del Prof. G. GAROLLO, pag. 62 . . . . 1 —

Prontuario per le paghe — *vedi* Paghe — Conti fatti.

L. c.

Proprietà letteraria, artistica e industriale — *vedi* Leggi.

Proprietario di case e di opifici. Imposta sui fabbricati, dell'Avv. G. GIORDANI, di pag. XX-264. . . . . 1 50

Prosodia — *vedi* Metrica dei greci e dei romani — Ritmica.

Prospettiva (Manuale di), dell'Ing. L. CLAUDI, 2ª edizione riveduta di pagine XI-61 con 28 tavole . . . . 2 —

Protezione degli animali (La), di NIGRO LICÒ, p. VIII-200 2 —

Protistologia, di L. MAGGI, 2ª ed., p. XVI-278, 93 incis. . . 3 —

Proverbi in 4 lingue — *vedi* Dottrina popolare.

Proverbi (516) **sul cavallo,** raccolti ed annotati dal Colonnello VOLPINI, di pag. XIX-172 . . . . 2 50

Psichiatra. Confini, cause e fenomeni della pazzia. Concetto, classificazione, forme cliniche o diagnosi delle materie mentali. Il manicomio, di J. FINZI, pag. VIII-225 . 2 50

Psicologia, del Prof. C. CANTONI, pag. VIII-168, 2ª ediz. . 1 50

Psicologia fisiologica, del Dott. G. MANTOVANI, 2ª edizione riveduta pag. XII-175, con 16 incisioni 1 50

Psicologia musicale. Appunti, pensieri e discussioni, di M. PILO di pag. X-259. . . . . 2 50

Psicoterapia di G. PORTIGLIOTTI, di pag. XII-318, 22 inc. 3 —

Pugilato e lotta per la difesa personale, Box inglese e francese, di A. COUGNET, pag. XXIV-198, 104 incis. . 2 50

Raccoglitore (Il) **di oggetti minuti e curiosi.** Almanacchi, Anelli, Armi, Bastoni, Biglietti d'ingresso, d'invito, di visita, Calzature, Chiavi, Cartelloni, Giarrettiere, Orologi, Pettini, ecc., di J. GELLI, di pag. X-344, con 310 incisioni . 5 50

Rachitide (La) **e le deformità da essa prodotte,** del Dott. P. MANCINI, di pag. XXVIII-300, con 116 figure intercalate nel testo . . . . 4 —

Radiografia — *vedi* Raggi Röntgen.

Radioterapia — *vedi* Luce e salute.

Ragioneria, del Prof. V. GITTI, 4ª edizione riveduta, di pag. VIII-141, con 2 tavole 1 50

Ragioneria delle cooperative di consumo (Manuale di), del Rag. G. ROTA, di pag. XV-408 . . . . 3 —

Ragioneria industriale, (Aziende Industriali) del Prof. Rag. ORESTE BERGAMASCHI, 2ª edizione aumentata, di pag. XII-392, con numerose tabelle . . . . 4 —

Ragioniere (Prontuario del). (Manuale di calcolazioni mercantili e bancarie), di E. GAGLIARDI, pag. XII-608 . . 6 50

Ramatura — *vedi* Galvanostegia.

Razze bovine, equine, suine, ovine e caprine di F. FAELLI, di pag. XX-372, con 75 illustrazioni delle quali 16 colorate 5 50

Rebus — *vedi* Enimmistica.

Reclami ferroviarii — *vedi* Trasporti e tariffe.

Registro e Bollo — *vedi* Leggi sulle tasse di.

Regolo calcolatore e sue applicazioni nelle operazioni topografiche, dell'Ing. G. POZZI, di pag. XV-238, con 182 incisioni e 1 tavola. 2 50

L. c.

Religioni e lingue dell'India inglese, di R. CUST, tradotto dal Prof. A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-124 . . . . 1 50

Resistenza dei materiali e stabilità delle costruzioni, di P. GALLIZIA, 2ª ediz. rifatta dall'Ing. G. SANDRINELLI di pag. XXIV-476, con 269 incisioni 5 50

Resistenza (Momenti di) **e pesi di travi metalliche composte.** Prontuario ad uso degli Ingegneri, Architetti e costruttori con 10 figure ed una tabella per la chiodatura, dell'Ing. E. SCHENCK, di pag. XI-188 . . . . 3 50

Responsabilità — *vedi* Ingegneria legale.

Rettili — *vedi* Zoologia.

Rettorica, ad uso delle Scuole, di F. CAPELLO, p. VI-122. 1 50

Ribes — *vedi* Frutta minori.

Ricami — *vedi* Biancheria — Macchine da cucire — Monogrammi — Piccole industrie — Ricettario domestico — Trine.

Ricchezza mobile, dell'Avv. E. BRUNI, pag. VIII-218 . . 1 50

Ricettario domestico, dell'Ing. I. GHERSI. Adornamento della casa. Arti del disegno. Giardinaggio. Conservazione di animali, frutti, ortaggi, piante. Animali domestici e nocivi. Bevande. Sostanze alimentari. Combustibili e illuminazione. Detersione e lavatura. Smacchiatura. Vestiario. Profumeria e toeletta. Igiene e medicina. Mastici e plastica. Colle e gomme. Vernici ed encaustici. Metalli. Vetrerie, con 2840 consigli pratici e ricette accuratamente scelte (è in preparazione una nuova edizione rifatta del Dott. A. CASTOLDI).

Ricettario industriale, dell'Ing. I. GHERSI. Procedimenti utili nelle arti. industrie e mestieri, caratteri; saggio e conservazione delle sostanze naturali ed artificiali d'uso comune; colori, vernici, mastici, colle, inchiostri, gomma elastica, materie tessili, carta, legno, fiammiferi, fuochi d'artificio, vetro; metalli, bronzatura, nichelatura, argentatura, doratura, galvanoplastica, incisione, tempera, leghe; filtrazione; materiali impermeabili, incombustibili, artificiali; cascami, olii, saponi, profumeria, tintoria, smacchiatura, imbianchimento; agricoltura, elettricità; 3ª edizione rifatta e aumentata, di pag. VII-704, con 27 inc. e 2886 ricette . . 6 50

Ricettario fotografico. Terza edizione riveduta e ampliata del Dott. L. SASSI, di pag. XXIV-229. . . . . 2 —

Ricettario pratico di metallurgia. Raccolta di cognizioni utili ed indispensabili dedicato agli studiosi e agli operai meccanici, aggiustatori, tornitori, fabbri ferrai, ecc. pubblicata per cura di G. BELLUOMINI, di pag. XII-328 . . 3 50

Rilievi — *vedi* Cartografia — Compens. errori — Telemetria.

Risorgimento italiano (Storia del) **1814-1870,** con l'aggiunta di un sommario degli eventi posteriori, del Prof. F. BERTOLINI, 2ª ediz., di pag. VIII-208 . . . . 1 50

Ristauratore dei dipinti, del Conte G. SECCO-SUARDO, 2 volumi, di pag. XVI-269, e XII-362, con 47 incisioni . . 6 —

L. c.

Ritmica e metrica razionale italiana, del Prof. ROCCO MURARI, di pag. XVI-216. . . . . 1 50

Rivoluzione francese (La) (1789-1799), del Prof. Dott. GIAN PAOLO SOLERIO, di pag. IV-176. . . . . 1 50

Roma antica — *vedi* Mitologia — Monete — Topografia.

Röntgen (I raggi di) **e le loro pratiche applicazioni,** di ITALO TONTA, pag. VIII-160, con 65 incis e 14 tavole . 2 50

— *vedi anche* — Elettricità medica — Fototerapia e radioterapia.

Rose (Le). Storia, coltivazione, varietà, di G. GIRARDI, di pag. XVIII-284, con 96 illustr. e 8 tav. cromolit.. . 3 50

Rhum — *vedi* Liquorista.

Saggiatore (Man. del), di F. BUTTARI, pag. VIII-245, 28 inc. 2 50

Sagou — *vedi* Fecola.

Sale (Il) **e le Saline,** di A. DE GASPARIS. (Processi industriali, usi del sale, prodotti chimici, industria manifatturiera. industria agraria, il sale nell'economia pubblica e nella legislazione), di pag. VIII-358, con 24 incisioni . 3 50

Salumiere — *vedi* Majale.

Sanatorii — *vedi* Tisici e sanatorii.

Sanità e sicurezza pubblica — *vedi* Leggi sulla.

Sanscrito (Avviamento allo studio del), del Prof. F. G. FUMI, 3ª edizione rinnovata, di pag. XVI-343 . . . . 4 —

Saponi (L'industria saponiera), con alcuni cenni sull'industria della soda e della potassa. Guida pratica dell'Ing. E. MARAZZA (esaurito, è in lavoro la 2ª edizione).

Sarta da donna — *vedi* Abiti — Biancheria.

Scacchi (Manuale del giuochi degli), di A. SEGHIERI, 3ª ediz. ampliato da E, ORSINI, con una appendice alla sezione delle partite giuocate e una nuova raccolta di 52 problemi di autori ital., (In corso di stampa).

Scaldamento e ventilazione degli ambienti abitati, di R. FERRINI, 2ª ediz., di pag. VIII-300, con 98 incisioni.. . 3 —

Scenografia (La). Cenni storici dall'evo classico ai nostri giorni, di G. FERRARI, di pag. XXIV-327, con 16 incisioni nel testo, 160 tavole e 5 tricromie . . . 12 —

Scherma italiana di J. GELLI, 2ª ediz., di p. VI-251, 108 fig. 2 50

Sciarade — *vedi* Enimmistica.

Scienza delle finanze, di T. CARNEVALI, pag. IV-140 . . 1 50

Scienze filosofiche — *vedi* Dizionario di.

Scritture d'affari (Precetti ed esempi di), per uso delle Scuole tecniche, popolari e commerciali, del Prof. D. MAFFIOLI, 3ª ediz. ampliata e corretta, di pag. VIII-221 . . 1 50

Sconti — *vedi* Interesse e sconto.

Scoperte geografiche — *vedi* Cronologia.

Scultura italiana antica e moderna (Manuale di), dell'Arch. A. MELANI. 2ª edizione rifatta con 24 incisioni nel testo e 100 tavole, di pag. XVII-248 . . . . 5 —

Scuole industriali — *vedi* Industrie (Piccole).

Segretario comunale - *vedi* Esattore. - Enciclopedia amministr.

Selvicoltura, di A. SANTILLI, di pag. VIII-220, e 46 inc. . 2 —

L c

Semeiotica. Breve compendio dei metodi fisici di esame degli infermi, di U. GABBI, di pag. XVI-216, con 11 inc. 2 50

Semiografia musicale (Storia della) di G. GASPERINI. Origine e svilvppo della scrittura musicale nelle varie epoche e nei vari paesi, di pag. VIII-317 . . . . . . 3 50

Sericoltura — *vedi* Bachi da seta — Filatura — Gelsicultura — Industria della seta — Tintura della seta.

Servizi pubblici (*Vedi* Municipalizzazione dei).

Shakespeare, di DOWDEN, trad. di A. BALZANI, p. XII-242 1 50

Seta (Industria della), del Prof. L. GABBA, 2ª ed., p. IV-208 2 —

Seta artificiale — *vedi* Imitazioni.

Sicurezza pubblica — *vedi* Leggi di sanità.

Siderurgia (Manuale di), dell'Ing. V. ZOPPETTI, pubblicato e completato per cura dell'Ing. E. GARUFFA, di pag. IV-368, con 220 incisioni 5 50

Sieroterapia, del Dott. E. REBUSCHINI, di pag. VIII-424 . 3 —

Sigle epigrafiche — *vedi* Dizionario di abbreviature.

Sindaci — *vedi* Enciclopedia amministrativa.

Sinistri marittimi — *vedi* Avarie.

Sintassi francese, razionale pratica, arricchita della parte storico-etimologica, della metrica, della fraseologia commerciale, ecc., del Prof. D. RODARI, di pag. XVI-206 . 1 50

Intassi francese — *vedi* Esercizi sintattici.

Sintassi greca, di V. QUARANTA, di pag. XVIII-175 . . 1 50

Sintassi latina, di T. G. PERASSI, di pag. VII-168 . . . 1 50

Sismologia, del Capitano L. GATTA, di pag. VIII-175, con 16 incisioni e 1 carta 1 50

Smalti — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte — Fotosmaltografia — Ricettario industr.

Soccorsi d'urgenza, del Dott. C. CALLIANO, 4ª edizione riveduta ed ampliata, di pag. XLVI-852, con 6 tav. litogr. —

Socialismo, di G. BIRAGHI, di pag. XV-285. . . . . . 3 —

Società di mutuo soccorso. Norme per l'assicurazione delle pensioni e dei sussidi per malattia e per morte, del Dott. G. GARDENGHI, di pag. VI-152. . . . . 1 50

Società industriali italiane per azioni, del Dott. F. PICCINELLI. di pag. XXXVI-584. . . . . 5 50

Sociologia generale (Elementi di), del Dott. EMILIO MORSELLI, di pag. XII-172. . . . . 1 50

Soda caustica, cloro e clorati alcalini per elettrolisi. Fabbricazione e sorveglianza chimica, di P. VILLANI, di pagine VIII-314, con una tavola 3 50

Sordomuto (Il) e la sua istruzione. Manuale per gli allievi e le allieve delle R. Scuole normali, maestri e genitori, del Prof. F. FORNARI, di pag. VIII-232, coe 11 inc. 2 —

— *vedi anche* Ortofrenia.

Sostanze alimentari. — *vedi* Conservazione delle.

Specchi (La fabbricazione degli) **e la decorazione del vetro e cristallo,** del Professor R. NAMIAS, di pagine XII-156, con 14 incisioni . . . . 2 —

L. c.

Spettrofotometria (La) applicata alla Chimica fisiologica, alla Clinica e alla Medicina legale, di G. GALLERANI, di pag. XIX-395, con 92 incisioni e tre tavole 3 50

Spettroscopio (Lo) e le sue applicazioni, di R. A. PROCTOR, traduzione con note ed aggiunte di F. PORRO, di pag. VI-179, con 71 incis. e una carta di spettri . . . 1 50

Spiritismo, di A. PAPPALARDO, Terza edizione aumentata, con 9 tavole, di pag. XVI-226 . . . . 2 —

— *vedi anche* Magnetismo — Occultismo — Telepatia.

Spirito di vino — *vedi* Alcool — Cognac — Distillaz. — Liquorista.

Stagno (Vasellame di) — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e di curiosità — Leghe metalliche.

Stampa dei tessuti — *vedi* Industria tintoria.

Stabilità delle costruzioni — *vedi* Resistenza dei materiali — Restenza e pesi di travi metalliche.

Statica — *vedi* Metrologia — Strumenti metrici.

Statistica, del Pr. F. VIRGILII, 3ª ed., rifatta pag. XIX-225 1 50

Stearineria (L'industria stearica). Manuale pratico dell'Ing. E. MARAZZA, di pagine XI-284, con 70 incisioni . . . 5 —

Stelle — *vedi* Astronomia — Cosmografia — Gravitazione — Spettroscopio.

Stemmi — *vedi* Araldica — Numismatica — Vocabol. araldico.

Stenografia, di G. GIORGETTI, (secondo il sistema Gabelsberger-Noe), 3ª ediz. rifatta di pag. XV-239 . . . . 3 —

Stenografia (Guida per lo studio della) sistema Gabelsberger-Noe, compilata in 35 lezioni da A. NICOLETTI, 4ª ed. riveduta e corretta, di pag. XV-160. . . . . 1 50

Stenografia. Esercizi graduali di lettura e di scrittura stenografica (sistema Gabelsberger-Noe), con 8 novelle del Prof. A. NICOLETTI, 3ª ediz., di pag. VIII-160 . . . . 1 50

— *vedi anche* Antologia stenografica — Dizionario stenografico.

Stenografo pratico (Lo) di L. CRISTOFOLI, di pag. XII-131 1 50

Stereometria applicata allo sviluppo dei solidi e alla loro costruzione in carta, del Prof. A. RIVELLI, di pag. 90, con 92 incisioni e 41 tavole. . . . . 2 —

Stilistica, del Prof. F. CAPELLO, di pag. XII-164. . . . 1 50

Stilistica latina, di A. BARTOLI, di pag. XII-110 . . . 1 50

Stimatore d'arte — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e di curiosità — Amatore di maioliche e porcellane — Armi antiche.

Storia ant. Vol. I. *L'Oriente Ant.*, di I. GENTILE, p. XII-232. 1 50
Vol. II. *La Grecia*, di G. TONIAZZO, pag. IV-216 . . 1 50

Storia dell'Arte, del Dott. G. CAROTTI. (In lavoro).

Storia dell'arte militare antica e moderna, del Cap. V. ROSSETTO, con 17 tav. illustr., di pag. VIII-504. . 5 50

— *vedi anche* Armi antiche.

Storia e cronologia medioevale e moderna, in CC tavole sinottiche, del Prof. V. CASAGRANDI, 3ª edizione, con nuove correzioni ed aggiunte, di pag. VIII-254 . . . . 1 50

Storia d'Europa di E. A. FREEMAN. Edizione italiana per cura del Prof. Dott. A. GALANTE, di pag. XII-472 . . 3 —

Storia della ginnastica — *vedi* Ginnastica.

L. c.

Storia d'Italia (Breve), di P. ORSI, 3ª ed. rived., p. XII-281. 1 50

Storia di Francia, dai tempi più remoti ai giorni nostri, di G. BRAGAGNOLO, di pag. XVI-424, con tabelle cronologiche e genealogiche . . . . 3 —

Storia Ital. (Man. di), di C. CANTÙ, pag. IV-160 (esaurita).

Storia d'Inghilterra dai tempi più remoti ai giorni nostri, del Prof. G. BRAGAGNOLO, di pag. XVI-367 . . . . . 3 —

Storia della musica, del Dott. UNTERSTEINER, 2ª edizione ampliata. di pag. XII-330 . . . . 3 —

Strade ferrate (Le) in Italia. Regime legale, economico ed amministrativo di F. TAJANI. di pag. VIII-265 . . . 2 50

Strumentazione, per E. PROUT versione italiana con note di V. RICCI, 2ª ediz. rived., di p. XVI-214, 95 incis. . . . 2 50

Strumenti ad arco (Gli) **e la musica da camera,** del Duca di CAFFARELLI, di pag. X-235. . . . . 2 50

Strumenti metrici (Principî di statica e loro applicazione alla teoria e costruzione degli), dell'Ing. E. BAGNOLI, di pag. VIII-252, con 192 incisioni 3 50

Stufe — *vedi* Scaldamento.

Suono — *vedi* Luce e suono.

Succedanei — *vedi* Ricettario industriale — Imitazioni.

Sughero — *vedi* Imitazioni e succedanei.

Surrogati — *vedi* Ricettario industriale — Imitazioni.

Tabacco, del Prof. G. CANTONI, di pag. IV-176, con 6 inc. 2 —

Tabacchiere — *vedi* Amatore di oggetti d'arte — Raccoglitore di oggetti.

Tacheometria — *vedi* Celerimensura — Telemetria — Topografia — Triangolazioni.

Tannini (I) nell'uva e nel vino, per gli enotenici e gli studenti delle scuole speciali di viticoltura ed enologia, di R. AVERNA-SACCÀ (In lavoro).

Tapioca — *vedi* Fecola.

Tariffe ferroviarie — *vedi* Codice doganale — Trasporti e tariffe.

Tartufi (I) **ed i funghi,** loro natura, storia, coltura, conservazione e cucinatura, di FOLCO BRUNI, di pag. VIII-184 2 —

Tasse di registro, bollo, ecc. — *vedi* Codice di bollo — Esattore — Imposte — Leggi Tasse Reg. e Bollo — Notaio — Ricch. mob.

Tassidermista — *vedi* Imbalsamatare — Naturalista viaggiatore.

Tatuaggio — *vedi* Chiromanzia e tatuaggio.

Tè — *vedi* Prodotti agricoli.

Teatro — *vedi* Letteratura drammatica — Codice del teatro.

Tecnica microscopica — *vedi* Anatomia microscopica.

Tavole d'alligazione per l'oro e per l'argento con numerosi es. pratici per il loro uso, F. BUTTARI, p. XII-220. 2 50

Tavole logaritmiche — *vedi* Logaritmi.

Tavole schematiche della Divina Commedia di Dante Alighieri, di L. POLACCO, seguite da sei tavole topogr. in cromolit. disegn. dal Maestro G. AGNELLI, pag. X-152 . 3 —

Tecnica protistologica, del Prof. L. MAGGI, pag. XVI-318 3 —

Tecnologia — *vedi* Dizionario tecnico.

Tecnologia meccanica — *vedi* Modellatore meccanico.

L. c.

Tecnologia e terminologia monetaria, di G. SACCHETTI, di pag. XVI-191 . . . . 2 —

Telefono (Il) di G. MOTTA. (Sostituisce il manuale "Il telefono „ di D. V. PICCOLI), di p.. 327, con 149 inc. e 1 tav. 3 50

Telegrafia, del Prof. R. FERRINI, 3ª edizione corretta ed accresciuta, di pag. VIII-322, con 104 incisioni 2 50

Telegrafo senza fili e **Onde Hertziane** di O. MURANI, di pag. XV-341, con 172 incisioni 3 50

Telemetria, misura delle distanze in guerra, del Cap. G. BERTELLI, di pag. XIII-145, con 12 zincotipie . . . . 2 —

Telepatia (Trasmissione del pensiero), di A. PAPPALARDO, 2ª ediz. di pag. XVI-279 . . . . 2 50

— *vedi anche* Magnetismo e Ipnotismo — Occultismo - Spiritismo.

Tempera e cementazione, dell'Ingegner FADDA, di pagine VIII-108, con 20 incisioni. . . . . 2 —

Teoria dei numeri (Primi elementi della), per il Prof. U. SCARPIS, di pag. VIII-152 . . . . 1 50

Teoria delle ombre, con un cenno sul chiaroscuro e sul colore dei corpi, del Prof. E. BONCI, di pag. VIII-164, con 36 tavole e 62 figure . . . . 2 —

Terapia delle malattie dell'infanzia, del Dott. G. CATTANEO, di pag. XII-506 . . . . 4 —

Termodinamica. Prof. G. CATTANEO, pag. X-196, 4 fig. . 1 50

Terremoti — *vedi* Sismologia — Vulcanismo.

Terreni — *vedi* Chimica agraria — Concimi — Humus.

Terreno agrario. Manuale di Chimica del terreno, di A. FUNARO di pag. VIII-200 . . . . 2 —

Tessitore (Manuale del), del Prof. P. PINCHETTI, 2ª ediz. riveduta, di pag. XVI-312, con illustrazioni 3 50

Tessuti di lana e di cotone (Analisi e fabbricazione dei). Manuale pratico razionale di O. GIUDICI, di pag. XII-864 con 1098 incisioni colorate , ... 16 50

Testamenti (Manuale dei), per cura del Dott. G. SERINA, 2ª ediz. riveduta ed aumentata di pag. XV-312 . . . 3 —

Tigrè-italiano (Manuale), con due dizionarietti italiano-tigrè e tigrè-italiano ed una cartina dimostrativa degli idiomi parlati in Eritrea, del Cap. M. CAMPERIO, di pag. 180 . 2 50

Tintore (Manuale del), di R. LEPETIT, 4ª edizione, di pagine XVI-466, con 20 incisioni. . . . . 5 —

Tintoria — *vedi* Industria tintoria.

Tintura della seta, studio chimico tecnico, di T. PASCAL, di pag. XVI-432 . . . . 5 —

Tipografia (Vol. I). Guida per chi stampa e fa stampare. - Compositori, Correttori, Revisori, Autori ed Editori, di S. LANDI, di pag. 280. . . . . 2 50

Tipografia (Vol. II). Lezioni di composizione ad uso degli allievi e di quanti fanno stampare, di S. LANDI, di p. VIII-271, corredato di figure e di modelli. 2 50

— *vedi anche* Vocabolario tipografico.

L. c

Tisici e i Sanatorii (La cura razionale dei), del Dott. A. ZUBIANI, prefaz. del Prof. B. SILVA, p. XLI-240, 4 incis. 2 —

Titoli di rendita — *vedi* Debito pubblico — Valori pubblici

Topografia e rilievi — *vedi* Cartografia — Catasto — Celerimensura — Compensazione errori — Curve — Disegno topografico — Estimo terreni — Estimo rurale — Fotogrammetria — Geometria pratica — Prospettiva — Regolo calcolatore — Telemetria — Triangolazioni.

Topografia di Roma antica, di L. BORSARI, di pag. VIII-486, con 7 tavole . . . . , ... 4 50

Torcitura della seta — *vedi* Pilatura.

Tornitore meccanico (Guida pratica del), ovvero sistema unico per calcoli in generale sulla costruzione di viti e ruote dentate, arricchita di oltre 100 problemi risolti, di S. DINARO, 3ª edizione, di pag. X-147 . . . . 2 —

Traduttore tedesco (Il), compendio delle principali difficoltà grammaticali della Lingua Tedesca. del Prof. R. MINUTTI, di pag. XVI-224. . . . . 1 50

Trasporti, tariffe, reclami ferroviari ed operazioni doganali. Manuale pratico ad uso dei commercianti e privati, colle norme per l'interpretazione delle tariffe vigenti, di A. BIANCHI 2ª edizione rifatta. di pagine XVI-208. . 2 —

Travi metallici composti — Vedi *Resistenza.*

Trazione a vapore sulle ferrovie odinarie, di G. OTTONE di pag. LXVIII-469 . . . . 4 50

Triangolazioni topografiche e triangolazioni catastali, dell'Ing. O. JACOANGELI. Modo di fondarle sulla rete geodetica, di rilevarle e calcolarle, di pag. XIV-340, con 32 incisioni, 4 quadri degli elementi geodetici, 32 modelli pei calcoli trigonometrici e tavole ausiliarie 7 50

Trigonometria — *vedi* Celerimensura — Esercizi Geometria metrica — Geometria metrica — Logaritmi.

Trigonometria della sfera — *vedi* Geometria e trigonom. della.

Trine (Le) a fuselli in Italia. Loro origine discussione, confronti, cenni bibliografici, analisi, divisione, istruzioni tecnico-pratiche con 200 illustrazioni intercalate nel testo di GIACINTA ROMANELLI-MARONE, di pag. VIII-381 . . 4 50

Tubercolosi — *vedi* Tisici.

Uccelli — *vedi* Ornitologia.

Uccelli canori (I nostri migliori); loro caratteri e costumi. Modo di abituarli e conservarli in schiavitù. Cura delle loro infermità. Maniera per ottenere la produzione del Canarino, di L. UNTERSTEINER, di pag. XII-175 . . . 2 —

Ufficiale (Manuale per l') del Regio Esercito italiano, di U. MORINI, di pag. XX-388 . . . . 3 50

Ufficiale sanitario (Manuale dell') di C. TONZIG e G. RUATA (In lavoro).

Unità assolute. Definizione, Dimensioni, Rappresentazione. Problemi dell'Ing. G. BERTOLINI, pag. X-124. . . . 2 50

Usciere — *vedi* Conciliatore.

L. c.

Uva spina — *vedi* Frutta minori.

Uve da tavola. Varietà, coltivazione e commercio, del Dott. D. TAMARO, 3ª edizione, di pag. XVI-278, con tavole colorate, 7 fototipie e 57 incisioni . . . . 4 —

Valli lombarde — *vedi* Dizionario alpino — Prealpi Bergamasche.

Valori pubblici (Manuale per l'apprezzamento dei), e per le operazioni di Borsa, del D. F. PICCINELLI, 2ª edizione rifatta e accresciuta. di pag. XXIV-902 . . 7 50

Valutazion — *vedi* Prontuario del ragioniere.

Vasellame antico — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e curiosità.

Veleni ed avvelenamenti, del Dott. C. FERRARIS, di pag. XVI-208, con 20 incisioni. 2 50

Velocipedi — *vedi* Ciclista.

Ventagli artistici — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e di curiosità

Ventilazione — *vedi* Scaldamento.

Verbi greci anomali (I), del Prof. P. SPAGNOTTI, secondo le Grammatiche di CURTIUS e INAMA, pag. XXIV-107 . 1 50

Verbi latini di forma particolare nel perfetto e nel supino, di A. F. PAVANELLO, con indice alfabeticc di dette forme, di pag. VI-215 . . . . 1 50

Vermouth — *vedi* Liquorista.

Vernici (Fabbricazione delle), **e prodotti affini, lacche, mastici, inchiostri da stampa, ceralacche,** dell'Ing. UGO FORNARI, 2ª ediz. riveduta e ampliata di pag. XII-244 . 2 —

Vetri artistici — *vedi* Amatore oggetti d'arte — Specchi — Fotosmaltografia.

Vetro (Il). Fabbricazione, lavorazione meccanica, applicazioni alle costruzioni, alle arti ed alle industrie, dell'Ing. G. D'ANGELO. di pag. XIX-527, con 325 figure intercalate, delle quali 25 in tricromia 9 50

Vini bianchi da pasto e Vini mezzo colore (Guida pratica per la fabbricazione, l'affinamento e la conservazione dei), di G. A. PRATO, di pag. XII-276, con 40 inc. . . . . 2 —

Vino (Il), di G. GRASSI-SONCINI, di pag. XVI-152. . . . 2 —

Vino aromatizzato - *vedi* Adulterazione — Cognac — Liquorista.

Violoncello (il) il violoncellista ed i violoncellisti, di S. FORINO, di pag. XVII-444. . . . . 4 50

Viticoltura. Precetti ad uso dei Viticoltori italiani, del Prof. O. OTTAVI, 5ª ed. riveduta ed ampliata da A. STRUCCHI, di pag. XVI-227, con 30 incisioni . . . , ... 2 —

Vocabolarietto pei numismatici (in 7 lingue), del Dott. S. AMBROSOLI, di pag. VIII-134 . . . . 1 50

Vocabolario araldico ad uso degli italiani, del Conte G. GUELFI, di pag. VIII-294, con 356 incisioni 3 50

Vocabolario compendioso della lingua russa, del Prof. VOINOVICH, di pag. XVI-238 . . . . , ... 3 —

Vocabolario tipografico, di S. LANDI. (In lavoro).

Volapük (Dizionario italiano-volapük), preceduto dalle Nozioni compendiose di grammatica della lingua, del Prof.

INDICE ALFABETICO PER AUTORI